Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PPA n. 35/10
di iniziativa della Giunta regionale recante:
"Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n. 11/2003 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica)" (Deliberazione di Giunta n. 261 del 4/8/2015);

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	6/8/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	7/8/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	31/08/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 01/02/2016

Testo del Provvedimento

PPA n 35-10 Testo del provvedimento pag. 3

Documentazione correlata

Nota n 3917 del 20 maggio 2015 pag. 8

Atto Ricognitivo pag. 10

Allegato n 1 pag. 15

Allegato n 2 pag. 25

Allegato n 3 pag. 30

Allegato n 4 - Piano di Classifica pag. 39

Allegato n 6 pag. 145

Allegato n 7 pag. 151

Estratto delibera n 102-2006 pag. 154

Delibera G.R. n. 156-2007 pag. 160

Deliberazione n. 14 del 16-01-2014 pag. 163

Normativa regionale

Regione Calabria - Legge n 11-2003 pag. 177

Regione Calabria - Legge 47-2011 art. 4 pag. 192

Regione Calabria - Legge n 34- 2002 pag. 193

Statuto della Regione Calabria pag. 241

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
N.ro 35/X1

COMM. CONSIL.

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 261 **della seduta del** 04 AGO. 2015

Oggetto: *Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino. Proposta ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n. 11/2003 "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica".*

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: _____

DIPARTIMENTO
Agricoltura, risorse agroalimentari
Il Dirigente Generale Reggente
Ing. Raffaele SALVINO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio Viscomi	Vice Presidente	X	
3	Carmela Barbalace	Componente	X	
4	Francesco Russo	Componente	X	
5	Antonella Rizzo	Componente	X	
6	Roberto Musmanno	Componente	X	
7	Federica Roccisano	Componente	X	
8	Franco Rossi	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento ~~Presidenza~~ Segretariato

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 4 allegati.

Il dirigente di Settore

IL DIRIGENTE
Ing. Fernando Befaro

Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.2002, n° 8 si esprime
il prescritto visto di regolarità contabile,
in ordine all'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno,
alla corretta imputazione della spesa ed
alla disponibilità nell'ambito dello stanziamento
di competenza autorizzato.
Il Dirigente di Settore Ragioneria Generale

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 39301 del 6/8/2015
Classificazione 1.15.1

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- con la L.R. n. 11 del 23 luglio 2003 "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica", la Regione Calabria, ha inteso garantire l'ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuovendo ed attuando, quale fondamentale azione di rilevanza pubblica, la bonifica integrale come strumento permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi con particolare riguardo alla qualità, all'approvvigionamento, alla tutela, regolazione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo; alla salvaguardia dell'ambiente.

- che per l'attuazione di tali obiettivi, nel rispetto e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale dei Consorzi di Bonifica, ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale.

- la Delibera del Consiglio Regionale n. 102 del 10/11/2006, "Proposta di soppressione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati e ridelimitazione dei nuovi consorzi" con la quale è stato costituito il Comprensorio di bonifica denominato Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino.

- la Delibera di Giunta Regionale n. 156 del 05 marzo 2007, con la quale è stato istituito il Consorzio di Bonifica Integrale dei del Tirreno Cosentino.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 16 gennaio 2014, con la quale é stato approvato il documento contenente le "Linee guida" per la redazione dei Piani di Classifica.

CONSIDERATO CHE :

- il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino ha approvato con deliberazione commissariale n. 1083 del 06 agosto 2014 il Piano di Classifica.

- il Piano di Classifica è stato pubblicato sul BURC n. 41 del 08/09/2014.

- il suddetto Piano di Classifica doveva essere elaborato secondo le Linee Guida stabilite dalla Giunta Regionale.

- il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino con delibera del Consiglio dei Delegati n. 17 del 15/05/2015, ha attestato l'iter del procedimento che ha portato alla formazione del Piano di Classifica ed ha integrato con appropriata cartografia i perimetri consortili, i perimetri di contribuenza e i perimetri catastali, per come richiesto con note n. 130600 del 27/04/2015 e n. 134020 del 29/04/2015.

- si ritengono soddisfatti i presupposti per poter procedere alla definizione della presente proposta, ai sensi del comma 6, articolo 24 della L.R. n. 11/2003, sulla base delle valutazioni riportate nel verbale istruttorio Allegato "A", accluso al presente provvedimento.

ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 47/2011, l'esecuzione della presente Deliberazione non comporta alcun ulteriore onere finanziario per l'Amministrazione Regionale.

VISTA la L. R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza.

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale della Calabria, On.le Mario Oliverio, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura, il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto.

DELIBERA

- l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di attestare che l'iter procedurale che ha portato alla formulazione della presente proposta, è conforme alla procedura di cui all'art. 24 della L.R. n. 11/03, per come risulta dagli atti;

- di approvare, ai sensi dell'art. 23, comma 6, della L.R. n. 11/2003, la proposta del Piano di classifica degli immobili del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, adottato con deliberazione commissariale n. 1083 del 06 agosto 2014, e costituito dai seguenti elaborati:

  1) Relazione Generale
  2) N° 9 tavole : Quadro di unione beneficio irriguo
  3) N° 4 tavole : Quadro di unione beneficio idraulico
  4) N° 22 tavole : Quadro di unione beneficio generale

- di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino;

- di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura della Segreteria di Giunta, per il prosieguo di competenza;

- di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente,

- di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA
Il Segretario Generale
Avv. Ennio Antonio Apicella

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 06 AGO. 2015 al Dipartimento interessato ☐ al Consiglio Regionale ☒ alla Corte dei Conti ☐

L'impiegato addetto

copia conforme all'originale,
composta di N° 3 pagine
Catanzaro, 05 AGO. 2015
IL DIRIGENTE

Giunta Regionale Segreteria

VERBALE PER DEFINIZIONE PROPOSTA PIANO DI CLASSIFICA

Allegato "A" alla D.G.R. n.....del ..../..../2015

Oggetto: Definizione della proposta di Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L.R. n. 11/03, attraverso la verifica, in base all'art. 38 della L.R. 11/03, della conformità dell'iter procedurale.
Deliberazione commissariale n. 1083del 06/08/2014.

1) Inquadramento normativo

L'art. 24 della L.R. 11/03 stabilisce, puntualmente, le procedure per l'elaborazione e l'approvazione dei Piani di Classifica:

- il comma 1 sancisce, tra l'altro, che "*l'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale*";
- il comma 3 sancisce che "*la proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della Provincia territorialmente competente*";
- il comma 4 sancisce che "*entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possono prendere visione dei piani e proporre, entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento*";
- il comma 5 sancisce che "*i Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminano le osservazioni pervenute e le trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni*";
- infine, il comma 6 sancisce che "*la Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisce la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. I piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR*".

Il Piano di classifica, tra l'altro, definisce e quantifica i parametri e gli indici per ciascun beneficio che, concluso l'iter di cui alla predetta L.R. n. 11/2003, consente al Consorzio di avere gli elementi necessari per determinare l'entità del contributo ricadente sugli immobili. In proposito, il citato comma 1 dell'art. 24, attribuisce alla Giunta regionale di stabilire i criteri per l'elaborazione del piano di classifica da parte dei Consorzi. Infatti, con Deliberazione di G.R. 14/2014 sono stati approvati i criteri di cui al suddetto art. 24, comma 1.

I Consorzi, in qualità di Soggetti Attuatori, detengono il potere di redigere e proporre il piano di classifica deliberato/approvato dagli stessi Consorzi, sotto il profilo sostanziale e di merito, affinchè lo stesso sia idoneo a conseguire in modo ottimale il proprio fine, alla stregua delle regole tecniche ed amministrative di merito.

La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, è competente ad effettuare il "*Controllo regionale sugli atti dei Consorzi*", in base all'art. 38 della L.R. 11/03, attraverso la verifica della conformità dell'iter procedurale del piano rispetto alla norma giuridica prevista dall'art. 24 della stessa L.R. 11/03.

2) Inquadramento territoriale del Consorzio

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, della superficie di 116.983,00 ettari, è stato istituito con D.G.R. n. 156 del 05/03/2007; nel comprensorio del Consorzio ricadono 36 Comuni della Provincia di Cosenza.

Il perimetro consortile è delimitato a est dal territorio del perimetro del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino, a ovest dal mar Tirreno, a nord dal fiume Noce, a sud dal territorio del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese.

3) Attività del Consorzio

Il territorio ricadente nell'ambito delle attività del Consorzio presenta una struttura fisica caratterizzata da una giacitura prevalentemente collinare dei suoli con montagne che nella parte interna presentano un'altitudine oltre i 1000 m; i bacini compresi nel territorio consortile risultano in senso verticale, con forme strette; i fondovalle si presentano come ristrette incisioni, mentre la fascia costiera, si sviluppa per tutta l'estensione del comprensorio con forma pianeggiante strettissima.

L'attività di bonifica idraulica del Consorzio, su 17 bacini idrografici, è svolta nei versanti e nelle parti alte del bacino, attraverso notevoli interventi di forestazione progettati e diretti dal Consorzio, ha avuto un duplice scopo mirato alla salvaguardia e al miglioramento ambientale, nonché alla difesa del suolo e al rallentamento dei deflussi idrici.

Nel tempo il Consorzio ha realizzato, a difesa della zona pianeggiante, una rete di scolo adeguata che permette la raccolta ed il convogliamento delle acque nei recapiti finali; nella parte collinare e a quote più elevate, gli interventi

realizzati hanno avuto lo scopo di rallentare i deflussi e di ridurre il trasporto solido verso valle. Notevoli e di grande importanza, a tale scopo sono stati gli interventi nel settore della forestazione.

La rete scolante gestita dal Consorzio si sviluppa per 32,194 km.

Per quanto riguarda l'aspetto irriguo, l'attività del Consorzio viene svolta attraverso 3 impianti di distribuzione quasi tutti in pressione, di circa 329 km.

4) Iter di predisposizione del Piano di Classifica

Il Piano di Classifica è stato approvato con deliberazione commissariale n. 1083del 06/08/2014; a seguito di tale delibera, il Piano di Classifica è stato definitivamente trasmesso alla Regione Calabria con nota n. 3729 del 06/08/2014.

Il Dipartimento, al fine di esaminare il Piano di Classifica, ha istituito apposito gruppo di lavoro, le cui risultanze hanno determinato la richiesta - con note n. 130600 del 27/04/2015 e n. 134020 del 29/04/2015 - di trasmettere:

- apposito atto ricognitivo dell'iter amministrativo/procedurale espletato, conformemente alla L.R. n. 11/2003;
- illustrazione di maggior chiarezza e dettaglio tramite la riproduzione delle tavole grafiche con cartografia di base più dettagliata e di più alta definizione, dettagliando, in particolare, apposito elaborato grafico riportante, su cartografia ufficiale in scala adeguata, il perimetro consortile, il perimetro di contribuenza, con sovrapposizione del quadro di unione catastale;
- illustrazione di maggior chiarezza e dettaglio delle metodologie, presenti in dottrina ed in letteratura scientifica, adottate per la determinazione e quantificazione degli indici e dei benefici.

Il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, con nota n. 3917 del 20/05/2015, ha trasmesso al Dipartimento la predetta documentazione, con gli Allegati nella stessa richiamati, tra cui il Piano di Classifica, in copia completa (sia in formato cartacea e sia su supporto informatico).

Il Piano di Classifica richiede la preliminare individuazione, per tipologia di beneficio, del perimetro di contribuenza e dei macro bacini.

Ai fini del riparto delle spese direttamente attribuibili al settore della bonifica idraulica, tutti i bacini idraulici fanno riferimento a 17 bacini, esteso per circa 141.454,00 ettari.

L'elaborato CARTA A1 e A2, allegato al Piano di Classifica, riporta la delimitazione delle aree con beneficio; l'elaborato CARTA B la delimitazione delle aree con beneficio idraulico; l'elaborato CARTA C1 e C2 riporta la delimitazione delle aree con beneficio irriguo.

Il Consorzio – pur facendo menzione, nell'inquadramento generale del Piano, ad una fase di graduale riorganizzazione che sta interessando le attività che lo stesso Consorzio compie sul territorio – opera allo stato attuale sostanzialmente nell'ambito delle due seguenti funzioni:

- idraulica, mediante lo scolo delle acque di pioggia e la difesa del territorio dalle acque provenienti dai territori settentrionali fuori comprensorio;
- irrigua, volta ad assicurare sufficienti disponibilità idriche per le colture nel periodo estivo.

con la consequenziale determinazione dei relativi benefici derivanti dalle opere idrauliche e dalle opere di irrigazione.

5) Conclusioni

In base all'art. 38 della L.R. 11/03, è stata verificata la conformità dell'iter procedurale del piano rispetto alla norma giuridica prevista dall'art. 24 della stessa L.R. 11/03 e, sulla scorta della documentazione sopra evidenziata e trasmessa dal Consorzio di Bonifica con nota n. 3917 del 20/05/2015, i contenuti del Piano sono coerenti con quanto previsto dalla L.R. n. 11/2003 e dalle Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 14 del 16 gennaio 2014.

Quanto sopra, al fine di definire, da parte della Giunta regionale, la proposta di Piano di Classifica, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L.R. n. 11/2003, per la trasmissione al Consiglio Regionale ai fini dei consequenziali adempimenti per la relativa approvazione.

La documentazione trasmessa dal Consorzio con nota n. 3917 del 20/05/2015 - ivi inclusi tutti gli Allegati richiamati nella stessa documentazione, tra cui il Piano di Classifica, in copia completa (sia in formato cartacea e sia su supporto informatico) - è allegata al presente Verbale per formare parte integrante e sostanziale.

Catanzaro.....

Ing. Rassiade Calabro

Dott.ssa Valentina Galzia

Geom. Angelo Giglio

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO

25 MAG. 2015

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO
VIA Fiume Lao ,78
87029 SCALEA (CS)

Prot. N.° 3917 del 20 MAG. 2015

Spett.le
Regione Calabria
Dipartimento n. 8
Agricoltura e risorse agroalimentari
Via E. Molè
88100 Catanzaro

OGGETTO: Art. 24 della L.R. n. 11/2003 – Piano di classifica – Trasmissione atto ricognitivo dell'iter amministrativo/procedurale.

Con riferimento alla Vs. nota prot. Siar n. 0130614 del 27/04/2015 , acquisita agli atti consortili in data 28/04/2015 n.p. 3502, si trasmette la seguente documentazione :

- **Atto ricognitivo dell'iter amministrativo /procedurale prot. n. 3913 del 20/05/2015 con le seguenti cartelle contenenti :**

Allegato n. 1 :
- ✓ Delibera commissariale n. 1083 del 06/08/2014;
- ✓ Nota consortile n.p.3729 del 06/08/2014

Allegato n. 2 :
- ✓ Avvenuto deposito – avviso BURC n. 41 del 08/09/2014
- ✓ Albo pretorio on line Consorzio;
- ✓ Nota n.p. 4196 del 09/09/2014 Comuni del comprensorio;
- ✓ Nota n.p. 4197 del 09/09/2014 Provincia di Cosenza

Allegato n. 3 :
- ✓ Delibera Deputazione Amm.va n. 21 del 19/11/2014;
- ✓ Nota consortile a/r n.p.5772 del 02/12/2014

Allegato n. 4 :
- ✓ Piano di classifica in formato cartaceo e su supporto informatico ;

Allegato n. 5 :
- ✓ Elaborati grafici

Allegato n. 6 :

✓ Delibera della Deputazione Amm.va n. 17 del 15/05/2015;

Allegato n. 7 :

✓ Illustrazione delle metodologie presenti in dottrina ed in letteratura scientifica adottate per la determinazione e quantificazione degli indici e dei benefici .

Si resta a disposizione per quant'altro dovesse occorrere e, con l'occasione si porgono distinti saluti

Consorzio Bonifica Integrale dei bacini del Tirreno Cosentino - SCALEA

Il Direttore Generale
Dott. Pasquale Ruggiero

tel. 0985/280111- fax 0985/920401- mail segreteria@consorziolao.it pec : consorziolao@gigapec.it
sito www.consorziolao.it

COPIA

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO
VIA Fiume Lao ,78
87029 SCALEA (CS)

PIANO DI CLASSIFICA
ART. 24 DELLA L.R. N. 11/2003

ATTO RICOGNITIVO
DELL'ITER AMMINISTRATIVO/PROCEDURALE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Pasquale Ruggiero

Consorzio Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino - SCALEA

IL PRESIDENTE
Dr. Davide Gravina

tel. 0985/280111- fax 0985/920401- mail segreteria@consorziolao.it pec : consorziolao@gigapec.it
sito www.consorziolao.it

20 MAG. 2015 P.N. 3913

Prot. n.

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO
VIA Fiume Lao ,78
87029 SCALEA (CS)

PIANO DI CLASSIFICA –ART. 24 DELLA L.R. N. 11/2003

ATTO RICOGNITIVO DELL'ITER AMMINISTRATIVO/PROCEDURALE

1. La proposta del Piano di Classifica è stata deliberata dal Consorzio con Deliberazione n. 1083 del 06/08/2014 ed è stata trasmessa con propria nota prot. n. 3729 del 06/08/2014 per essere pubblicata mediante deposito presso la Giunta Regionale; (allegato n. 1)

2. Dell'avvenuto deposito è stata data comunicazione mediante avviso pubblico:
   a) sul BURC n. 41 del 08/09/2014
   b) all'Albo Pretorio del Consorzio on line in data 09/09/2014 ;
   c) Con nota n.p. 4196 del 09/09/2014 via pec ai Comuni di :

- ✓ Acquappesa;
- ✓ Aiello Calabro;
- ✓ Aieta;
- ✓ Amantea;
- ✓ Belmonte Calabro;
- ✓ Belvedere M.Mo;
- ✓ Bonifati;
- ✓ Buonvicino;
- ✓ Cetraro;
- ✓ Cleto;
- ✓ Diamante;
- ✓ Falconara Albanese;
- ✓ Fiumefreddo Bruzio;
- ✓ Fuscaldo;
- ✓ Grisolia ;
- ✓ Guardia Piemontese;
- ✓ Lago;
- ✓ Longobardi;
- ✓ Maierà;
- ✓ Mottafollone;
- ✓ Orsomarso;
- ✓ Paola;
- ✓ Praia a Mare;
- ✓ San Donato di Ninea;
- ✓ San Lucido;
- ✓ San Nicola Arcella;
- ✓ San Pietro in Amantea;
- ✓ San Sosti;
- ✓ Sangineto;
- ✓ Santa Domenica Talao;

- ✓ Santa Maria del Cedro;
- ✓ Sant'Agata Di Esaro ;
- ✓ Scalea;
- ✓ Serra d'Aiello;
- ✓ Tortora;
- ✓ Verbicaro

d) Con nota n.p. 4197 del 09/09/2014 trasmessa via pec alla Provincia di Cosenza territorialmente competente (allegato n. 2)

3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e della Provincia di cui sopra , gli interessati hanno preso visione del Piano e che, pertanto, sono state garantite oggettività ,razionalità e trasparenza nei riguardi di tutti i proprietari di beni immobili in considerazione che dagli indici tecnico-economici contenuti nei Piani deriva l'entità del contributo da corrispondere al Consorzio;
4. Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e della Provincia di cui sopra , non sono state proposte osservazioni al Consorzio ;
5. Il Consorzio con delibera della Deputazione Amministrativa n. 21 del 19/11/2014 ha preso atto che non sono pervenuti osservazioni da parte degli interessati ; di ciò ha dato comunicazione al Presidente della Giunta Regionale con nota n.p. 5772 del 02/12/2014; (allegato n. 3);
6. Il Piano di Classifica (allegato n. 4) in copia completa al presente atto (sia in formato cartaceo e sia su supporto informatico, individua i benefici diretti, indiretti e potenziali , derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nel comprensorio , inteso quest'ultimo ai sensi dell'art. 812 del codice civile , stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici . Più in particolare , il Piano di classifica :
   - ✓ È stato elaborato in conformità alle vigenti normative in materia e, in particolare , in conformità ai criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/2014;
   - ✓ Demanda in sede applicativa l'esatta attribuzione degli indici di beneficio a ciascuna particella ed immobile , attraverso la formazione del piano di riparto

7.

A) Elaborati cartografici dettagliati di cui si attesta che " **Riportano fedelmente gli stessi contenuti degli elaborati originariamente allegati al Piano** (allegato n. 5)

Per il beneficio irriguo :
Quadro di unione beneficio irriguo

TAV. 542-I

TAV. 542-II

TAV. 542-IV

TAV. 550-I

2

TAV 551-III

TAV 559-III

TAV 559-IV

TAV 568-III

TAV 568-IV

Per il beneficio idraulico :

Quadro di unione beneficio idraulico

TAV. 533-II

TAV. 533-III

TAV. 542-I

TAV. 542-IV

Per il beneficio generale :

Quadro di unione beneficio generale

TAV. 533-I

TAV. 533-II

TAV. 533-III

TAV. 533-IV

TAV 534-III

TAV 542-I

TAV 542-II

TAV 542-III

TAV 542-IV

TAV. 543-III

TAV. 543-IV

TAV. 550-I

TAV. 550-II

TAV 551-III

TAV 551-IV

TAV 559-II

TAV 559-III

TAV 559-IV

TAV. 568-I

TAV. 568-II

TAV. 568-III

TAV. 568-IV

per complessive n. 35 Tavole (allegato n. 5)

B) Deliberazione della Deputazione Amministrativa n. 17 del 15/05/2015 di approvazione delle tavole cartografiche; (allegato n. 6)

8) Illustrazione delle metodologie presenti in dottrina ed in letteratura scientifica, adottate per la determinazione e quantificazione degli indici e dei benefici .
(allegato n. 7)

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Pasquale Maggiero

Consorzio Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino - SCALEA

IL PRESIDENTE
Dr. Davide Gravina

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO
VIA Fiume Lao ,78
87029 SCALEA (CS)

PIANO DI CLASSIFICA
ART. 24 DELLA L.R. N. 11/2003

ALLEGATO N. 1

- DELIBERA COMMISSARIALE N. 1083 DEL 06/08/2014
- NOTA CONSORTILE N.P. 3729 DEL 06/08/2014

tel. 0985/280111- fax 0985/920401- mail segreteria@consorziolao.it pec : consorziolao@gigapec.it
sito www.consorziolao.it

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO

CONSORZIO DI BONIFICA
INTEGRALE DEI BACINI
DEL TIRRENO COSENTINO
87029 SCALEA (CS)

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N°._1083_ DEL __06 agosto 2014.

==========

PROPONENTE: Commissario , Dr. Davide Gravina

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICA. DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 14 DEL DEL 16/12/2014. LEGGE REGIONALE 11/2003 ART. 24 (ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PIANI DI CLASSIFICA), R.D. 215/1933 e s.m.i., CONFERENZA STATO REGIONI DEL 18/09/2008, CONTENENTI I CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 27 DEL DL N. 248/2007.

☐ LA PRESENTE DELIBERA COSTITUISCE IMPEGNO DI SPESA

☐ LA PRESENTE DELIBERA E' SOGGETTA A CONTROLLO

Il Direttore Generale
(Dr. Pasquale Ruggiero)

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 1083 DEL 06 agosto 2014

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI CLASSIFICA. DELIBERA GIUNTA REGIONALE N. 14 DEL DEL 16/12/2014; LEGGE REGIONALE 11/2003 ART. 24 (ELABORAZIONE ED APPROVAZIONE DEI PIANI DI CLASSIFICA); R.D. 215/1933; CONFERENZA STATO REGIONI DEL 18/09/2008; CONTENENTI I CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 27 DEL DL N. 248/2007.

IL COMMISSARIO

Dr..Davide Gravina, nominato con delibera di Giunta Regionale n.16 del 20/01/2014 e DPGR n. 14 del 03/02/2014

VISTI:

- Il REGIO DECRETO 13 febbraio 1933, n. 215, **"Nuove norme per la bonifica integrale".**
- la Legge Regionale n. 11 del 2003 **"Disposizioni per la Bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei consorzi di bonifica";**
- - La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le provincie di trento e Bolzano del 18/09/2008, Intesa sulla proposta per l'attuazione dell'art. 27 del D.L. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28/02/2008 n. 31 – **Criteri di riordino dei consorzi di bonifica;**
- La Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 16/01/2014 avente oggetto: Art. 24 L.R. del 23/07/2003 n. 11. **Approvazione Linee Guida per la redazione dei Piani di Classifica da parte dei Consorzi di Bonifica"**
- Il **"Piano di Classifica per il Riparto degli Oneri Consortili di Bonifica e di Irrigazione"** redatto dall'Ente Consortile a cura del Dott. Donnini Leonardo (all'uopo incaricato), sulle indicazioni fornite degli Uffici consortili e del Direttore Generale, su indicazione del Commissario Straordinario dell'ente, dott. Gravina Davide, composto da numero 92 pagine e n. 5 elaborati grafici allegati, per come timbrato e firmato in ogni foglio;
- Lo Statuto dell'Ente;

-CONSIDERATO:

- che la Delibera di Giunta Regionale n. 14 del 16/01/2014, meglio sopra rubricata, fa obbligo a tutti i consorzi di Bonifica calabresi di procedere alla elaborazione ed deposito a mente del citato art. 24 della L.R. 11/2003" **entro mesi sei dalla data di notifica del presente atto;**

- che la deliberazione regionale n. 14 del 16/01/2014, meglio sopra specificata è stata notificata all'Ente consortile in data 03/02/2014 nostro protocollo 495, dal Dirigente del settore Dr. Giuseppe Calabretta, a mezzo nota a protocollo regionale SIAR 0026176 del 28/01/2014;

- che **"Piano di Classifica per il Riparto degli Oneri Consortili di Bonifica e di Irrigazione"** sopra specificato è confacente alle necessità dei Consorziati e dell'Ente;

VISTA la Delibera Commissariale n. 502 del 22/06/2012 avente ad oggetto *"Individuazione criteri atti deliberativi da adottare. Ottimizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa. ";*

-ACQUISITI i pareri favorevoli degli uffici dell'Ente preposti ed a tergo inseriti;

RITENUTO nulla ostare,

DELIBERA

- - di approvare, come in effetti approva la proposta "**Piano di Classifica per il Riparto degli Oneri Consortili di Bonifica e di Irrigazione**" redatto dall'Ente Consortile a cura del Dott. Donnini Leonardo (all'uopo incaricato), sulle indicazioni fornite degli Uffici consortili, del Direttore Generale e del Commissario Straordinario dell'Ente, dott. Gravina Davide, composto da numero 92 pagine e n. 5 elaborati grafici allegati, per come timbrato e firmato in ogni foglio, che allegato in triplice originale, alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- - di depositare presso la Presidenza della Giunta regionale oltre al presente deliberato n. due originali del "Piano di Classifica per il Riparto degli Oneri Consortili di Bonifica e di Irrigazione" come approvato e di dare comunicazione dell'avvenuto deposito mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della Provincia territorialmente competente, ai sensi dell'art. 25, terzo comma L.R. 11/2003;
- - di depositare copia della presente deliberazione presso la Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, Settore 1 e presso l'URBI (Unione Regionale della Bonifica della Calabria);
- Di dare corso, ai restanti adempimenti previsti dall'art. 25, commi 4, 5, 6 nei tempi e nei modi previsti dalla stessa legge regionale, ai fini della definitiva adozione dello strumento di che trattasi;
- Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 37 dello Statuto vigente. E' acquisito il voto consultivo espresso dal Direttore Generale dell'Ente, dr. Pasquale Ruggiero, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto e art. 14 POV.

Il Direttore Generale
Dr. Pasquale Ruggiero

Consorzio Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino - SCALEA

(Dr.Davide Gravina)

Ha svolto le attività di verbalizzazione il Direttore Generale ai sensi dell'art. 14 del vigente P.O.V.

Si trasmette al Segretario Amministrativo per gli adempimenti conseguenti.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parere consultivo dell'atto	Parere sulla regolarità tecnica
Il Direttore Generale Dr. Pasquale Ruggiero Consorzio Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino – SCALEA Data……	Il Proponente Data……

Regolarità contabile :

Visto : la spesa è correttamente imputata alla pertinente partizione del bilancio e trova capienza nel relativo stanziamento .

CAP.

Il Responsabile di Ragioneria

Rag. Giuseppe Fortunato

Data……

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Consorzio

dal giorno 07/08/2014 *al giorno* _____

Il Segretario Amministrativo
Avv. Jole Guaragna

Consorzio Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino – SCALEA

Avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione da proporsi allo stesso organo che ha emanato l'atto entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione

APPROVAZIONE

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0257380 del 08/08/2014

0008446296

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N° 6
AGRICOLTURA, FORESTE E FORESTAZIONE
Struttura di Controllo
Sugli atti dei Consorzi di Bonifica
Via Molè
88100 CATANZARO

Al Consorzio di Bonifica Integrale
dei Bacini del Tirreno Cosentino
Via Fiume Lao, 78
87029 **SCALEA (CS)**

CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO SCALEA
08 AGO 2014
Prot. N. 3784
Cat. Cl. Fasc.

OGGETTO: Piano di classifica.

Con delibera n. 1083 del 06/08/2014, qui trasmessa con nota n. 3729 del 06/08/2014, il Commissario ha approvato il piano di classifica di codesto Consorzio.

Al riguardo, si deve fare presente che la predetta delibera non sarà sottoposta all'esame della Struttura di Controllo (art. 38, L.R. 11/2003), poiché l'approvazione del piano di classifica avviene secondo le procedure ben definite dalla Legge Reg.le 11/2003, all'art. 24, comma 3 e seguenti.

In particolare il comma 3 dell'art. 24 prevede la pubblicazione del piano di classifica presso l'Albo Pretorio di codesto Consorzio, che dovrà, altresì, provvedere alla pubblicazione presso i Comuni interessati nonché presso la Provincia territorialmente competente.

IL PRESIDENTE
Dr. Giuseppe CALABRETTA

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO

07 AGO. 2014

REGIONE CALABRIA Viale Europa 88100 Catanzaro DIPARTIMENTO AGRICOLTURA FORESTE E FORESTAZIONE

Prot. n° _3729_____ Scalea, lì _06/08/2014____

Al Segretario della Giunta Regionale
Palazzo Alemanni
88100 Catanzaro

E.p.c. Regione Calabria SETT. 1
Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione
88100 Catanzaro
C.a Dott. Calabretta
Via Molè
88100 Catanzaro

U.R.B.I. Calabria
Via F. Acri 22
88100 Catanzaro

OGGETTO: L.R. 11/2003 art. 24 Pubblicazione Piano di classifica Consortile.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 24 della L.R. 11/2003 si deposita presso codesta Segreteria della Giunta Regionale, in duplice copia, il piano di classifica approvato da questo Consorzio con deliberazione commissariale n. 1083 del 06 agosto 2014 immediatamente esecutiva ed allegata.

Si prega di inviare all'Ente copia della pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURC per i necessari successivi adempimenti.

Si fa presente che nell'avviso dovrà essere indicato che le eventuali osservazioni dovranno essere formulate direttamente al Consorzio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La pubblicazione ai Comuni del Comprensorio consortile ed alla Provincia sarà effettuata a cura di questo Ente.

Consorzio Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino – SCALEA

Il Commissario Straordinario
Dr. Davide Gravina

Via Fiume Lao, 78 – 87029 Scalea (CS) – tel. 0985.280210 – fax 0985.920401 – Cod. Fisc. 82000110781
www.consorziolao.it – segreteria@consorziolao.it

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO
VIA Fiume Lao ,78
87029 SCALEA (CS)

PIANO DI CLASSIFICA
ART. 24 DELLA L.R. N. 11/2003

ALLEGATO N. 2

- AVVENUTO DEPOSITO – AVVISO BURC N. 41 DEL 08/09/2014
- ALBO PRETORIO ON LINE CONSORZIO
- NOTA N.P. 4196 DEL 09/09/2014 COMUNI COMPRENSORIO
- NOTA N.P. 4197 DEL 09/09/2014 PROVINCIA DI COSENZA

tel. 0985/280111- fax 0985/920401- mail segreteria@consorziolao.it pec : consorziolao@gigapec.it
sito www.consorziolao.it

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA

Burc n. 41 del 8 Settembre 2014

PARTE II

Regione Calabria
Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione
Settore n° 1

AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO

Si informa che il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, in relazione a quanto previsto dall'art. 24, comma 3 della legge regionale n° 11 del 23/07/2003, ha inviato alla Presidenza della Giunta Regionale la proposta del proprio piano di classifica.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, gli interessati potranno prendere visione della predetta proposta di piano presso il Settore n° 5 del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, rivolgendosi all'Ing. Fernando Bafaro.

Gli interessati, sempre secondo quanto previsto dalla legge n° 11/2003, art. 24, comma 4, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione potranno presentare direttamente osservazioni al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Dirigente del Servizio
Ing. Fernando Bafaro

Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Calabretta

Il Dirigente Generale
Prof. Giuseppe Zimbalatti

consorziolao.it/sezioni.html?connectionname=albo_pretorio&cat=1

...seni i preferiti nella barra. Importa preferiti adesso...

Scalea | Martedì 09 Settembre 2014

Dimensioni carattere Contrasto Reimposta Accessibilità

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO

HOME | Avvisi | Bandi | Delibere | Determine | Ricerca degli atti in pubblicazione

Albo Pretorio On Line atti in corso di pubblicazione

Categoria Avvisi

Atti totali=1

N. in albo	N. Data atto	Nome atto	Data Inizio	Data fine	Sezione	Categoria
201 2014	1 09-09-2014	AVVISO DI AVVENUTO DEPOSITO DELLA PROPOSTA DEL PIANO DI CLASSIFICA	09-09-2014	24-09-2014	Tutti gli atti	Avvisi

Visualizza # 25

Home | Accessibilità | Privacy | RPP | Contatti | Note legali | Area Riservata | Accesso Email | Accesso PEC

© 2014 Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino Via Fiume Lao 78 - 87029 Scalea (CS) | C.F. 82000110781
Sito realizzato da Gerardo Iannella con software open source rilasciato sotto licenza GNU/GPL

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE

Prot. n° 4196

Scalea, lì 09 SET. 2014

A tutti i Sindaci dei comuni facenti parte del comprensorio consortile

OGGETTO: Comunicazione avvenuto deposito della proposta del Piano di Classifica.

Con la presente si informa che il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, in relazione a quanto previsto dall'art. 24, comma 3 della legge regionale n° 11 del 23/07/2003, ha depositato, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la proposta del proprio piano di classifica. Dell'avvenuto deposito è stata data comunicazione mediante Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n°41 del 08/09/2014.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, gli interessati potranno prendere visione della predetta proposta di piano presso il Settore n° 5 del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, rivolgendosi all'Ing. Fernando Bafaro.

Gli interessati, sempre secondo quanto previsto dalla legge n° 11/2003, art. 24, comma 4, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione potranno presentare direttamente osservazioni al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 della legge regionale n° 11/2003, si chiede di darne comunicazione tramite avviso nell'Albo Comunale.

Il Direttore Generale
Dott. Pasquale Ruggiero

Consorzio Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino - SCALEA

Il Commissario Straordinario
Dott. Davide Gravina

Via Fiume Lao, 78 – 87029 Scalea (CS) – tel. 0985.280210 – fax 0985.920401 – Cod. Fisc. 82000110781
www.consorziolao.it – segreteria@consorziolao.it

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE

Prot. n° 4197

Scalea, lì 09 SET. 2014

PROVINCIA DI COSENZA
P.zza XV Marzo n°5
87100 COSENZA

OGGETTO: Comunicazione avvenuto deposito della proposta del Piano di Classifica.

Con la presente si informa che il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, in relazione a quanto previsto dall'art. 24, comma 3 della legge regionale n° 11 del 23/07/2003, ha depositato, presso la Presidenza della Giunta Regionale, la proposta del proprio piano di classifica. Dell'avvenuto deposito è stata data comunicazione mediante Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n°41 del 08/09/2014.

Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, gli interessati potranno prendere visione della predetta proposta di piano presso il Settore n° 5 del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, rivolgendosi all'Ing. Fernando Bafaro.

Gli interessati, sempre secondo quanto previsto dalla legge n° 11/2003, art. 24, comma 4, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione potranno presentare direttamente osservazioni al Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 della legge regionale n° 11/2003, si chiede di darne comunicazione tramite avviso nell'Albo della Provincia.

Il Direttore Generale
Dott. Pasquale Ruggiero

Consorzio Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino – SCALEA

Il Commissario Straordinario
Dott. Davide Gravina

Via Fiume Lao, 78 – 87029 Scalea (CS) – tel. 0985.280210 – fax 0985.920401 – Cod. Fisc. 82000110781
www.consorziobci.it – segreteria@consorziobci.it

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO
VIA Fiume Lao ,78
87029 SCALEA (CS)

PIANO DI CLASSIFICA
ART. 24 DELLA L.R. N. 11/2003

ALLEGATO N. 3

- DELIBERA N. 21 DEL 19/11/2014
- NOTA N.P. 5772 DEL 02/12/2014

tel. 0985/280111- fax 0985/920401- mail segreteria@consorziolao.it pec : consorziolao@gigapec.it
sito www.consorziolao.it

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO
SCALEA (CS)

ORGANO DELIBERANTE : DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PROPONENTE : Il Presidente ,dr. Davide Gravina

Verbale n° 04 DELIBERAZIONE N 21 DEL 19 NOV. 2014

==========

OGGETTO : Piano di classifica- Procedimenti di cui all'art. 24 della L.R. n. 11/2003.

Il giorno 19 NOV. 2014 presso la sede consortile in Scalea si è riunita la Deputazione Amministrativa, così composta :

N°	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	Gravina Davide	Presidente	X	
2	Campilongo Ciriaco	Vice Presidente		X
3	Miceli Antonio	Componente	X	
4	Ruffolo Antonio	Componente rappres. Provincia	X	
5				

Assume la Presidenza il dr. Davide Gravina il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza , dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto vigente ,assiste alla seduta con voto consultivo il Direttore Generale dell'Ente , Dr. Pasquale Ruggiero.

Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto vigente , assiste alla seduta il sig._____in rappresentanza del Collegio dei revisori dei conti .

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale, dr. Pasquale Ruggiero.

DELIBERAZIONE N° 21 DEL 19 NOV. 2014

OGGETTO : Piano di classifica- Procedimenti di cui all'art 24 della L R n 11/2003

Il Presidente relaziona la D.A. in merito all'attuazione dei procedimenti previsti dall'art. 24 della L.R. n. 11/2003 "Elaborazione e approvazione dei piani di classifica";

Premesso
- che con deliberazione commissariale n. 1083 del 06/08/2014 , è stato approvato il Piano di Classifica di questo Ente in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta Regionale (art. 24, comma 1 L.R. n. 11/2003);

- che la proposta di piano di classifica deliberata viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale ; Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul BURC e nell'albo pretorio del Consorzio , dei Comuni interessati e della Provincia territorialmente competente ;

-che la pubblicazione sul BURC è avvenuta in data 08/09/2014 n. 41; la comunicazione ai sindaci del comprensorio di avvenuto deposito della proposta del Piano di classifica è avvenuta con nota n.p. 4196 09/09/2014 a mezzo pec; la comunicazione alla Provincia di Cosenza di avvenuto deposito è avvenuta con nota n.p. 4197 del 09/09/2014 a mezzo pec;

-che la L.R. n. 11/2003 al comma 4 dell'art. 24 così recita " *Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province , gli interessati possono prendere visione dei piani e sottoporre , entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento* " ;

-che la L.R. n. 11/2003 al comma 5 dell'art. 24 così recita *" I Consorzi entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati , esaminano le osservazioni pervenute e le trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale , unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni";*

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

Ascoltata la relazione introduttiva del Presidente

VISTA la nota n.p. 348/14 del 10/10/2014 trasmessa all'Ente dall'URBI con la quale trasmette , a mero titolo di promemoria, uno schema di scadenziario generale dell'iter dei procedimenti di cui all'art. 24 della L.R. n. 11/2003;

VISTA la nota inviata a mezzo mail dall'URBI , acquisita al protocollo dell'Ente in data 13/10/2014 13/10/2014 n.p. 4760, con la quale si precisa che " il calcolo della cronologia indicata nella scheda allegata alla nota n.p. 348/2014 , è da ritenersi valida solo nel caso in cui la data di pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURC non sia differita dalle date di trasmissione dei Piani di Classifica a Provincia e Comuni ;

CONSIDERATO che , alla luce delle precisazioni dell'URBI, la data ultima utile per gli interessati alla proposta di osservazioni è il giorno 7/11/2014;

CHE alla predetta data del 07/11/2014 il Consorzio non ha ricevuto osservazioni da parte degli Interessati;

VISTA la deliberazione commissariale n.502 del 22/6/2012 *"Individuazione criteri atti deliberativi da adottare – ottimizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa"*;

Acquisiti i pareri di competenza a tergo inseriti;

Ritenuto nulla ostare, all'unanimità

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa :

- di prendere atto che , ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 , comma 4 della L.R. n. 11/2003 , non sono pervenuti al protocollo generale dell'Ente osservazioni da parte degli interessati inerenti la proposta del piano di classifica deliberata dal Consorzio con atto n. 1083 del 06/08/2014, pubblicata sul BURC n. 41 del 08/09/2014.
- Di dare incarico al Direttore Generale dell'Ente di trasmettere la presente deliberazione alla Presidenza della Giunta Regionale .

E' acquisito il voto consultivo espresso dal Direttore Generale dell'Ente, Dr. Pasquale Ruggiero ai sensi dell'art. 33 dello Statuto e art. 14 del P.O.V.;

Il Presidente
Dr. Davide Gravina

Il Direttore Generale
Dr. Pasquale Ruggiero

Consorzio Bonifica Integrale dei bacini del Tirreno Cosentino - SCALEA

Si trasmette al Segretario Amministrativo per gli adempimenti conseguenti.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parere consultivo dell'atto	Parere sulla regolarità tecnica
Il Direttore Generale Dr. Pasquale Ruggiero Data……	Il Proponente Data……

Regolarità contabile :

Visto : la spesa è correttamente imputata alla pertinente partizione del bilancio e trova capienza nel relativo stanziamento .

CAP.

Il Responsabile di Ragioneria

Rag. Giuseppe Fortunato

Data……..

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Consorzio

dal giorno 19 NOV. 2014 *al giorno*

Il Segretario Amministrativo

Avv. Jole Guaragna

Avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione da proporsi allo stesso organo che ha emanato l'atto entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione

APPROVAZIONE

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO

Consorzio di Bonifica Integrale
dei bacini del Tirreno Cosentino
Via Fiume Lao, 78
87029 SCALEA (Cs)

Prot. n. 5772

Scalea li, 02 DIC. 2014

Al Sig. Presidente
della Giunta Regionale
Via Sensales Palazzo Alemanni
88100 CATANZARO

E,p.c. Spett.le
Regione Calabria
Dipartimento 6 Settore 1
Struttura di controllo atti
Consorzi di Bonifica
Via Molè
88100 CATANZARO

Spett.le
URBI Calabria
Via Acri , 22
88100 CATANZARO

OGGETTO: Piano di Classifica –Procedimento di approvazione. Presa d'atto inesistenza di osservazioni di cui alla L.R. n. 11/2003 , art. 24, comma 4 .Inoltro della comunicazione alla Presidenza della Giunta Regionale.

In relazione alle procedure per l'assunzione del Piano di Classifica pubblicato sul BURC in data 08/09/2014 n. 41 ed inoltrato a tutti gli Enti competenti , si comunica , ai sensi e per gli effetti dello stesso art. 24 , comma 5 della L.R. n. 11/2003, che nessuna osservazione è pervenuta all'Ente per cui nessuna considerazione o controdeduzione il Consorzio può esprimere.

All'uopo si allega la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente n. 21 verbale n. 4 del 19/11/2014 avente ad oggetto " Piano di classifica – Procedimenti di cui all'art. 24 della L.R. n. 11/2003.

Si trasmette a codesta on.le Presidenza per i conseguenti adempimenti.

Consorzio Bonifica Integrale dei bacini del Tirreno Cosentino - SCALEA

Il Direttore Generale
Dott. Pasquale Ruggiero

Sito: www.consorziolao.it e mail : segreteria@consorziolao.it pec: consorziolao@gigapec.it
Centralino 0985/280111 - Tel. 0985/280229 - fax 0985/920401

1

Piano Classificazione 5772 (INF)

Avviso di ricevimento

(BARI CMP) Poste 19 12 14 - 17

☐ Raccomandata ☐ Pacco

☐ Assicurata Euro _____

Numero AA T 9 0 8 0 5 9 7 1 5

Data di spedizione _____ Dall'ufficio postale di _____

Destinatario PRESIDENTE REGIONE

Via SENSALES

C.A.P. 88100 Località CATANZARO

CATANZARO C.D. ASSICURATE TUT POSTE 10.12.14 ITALIANE

16 DIC. 2014

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) Data Firma dell'incaricato alla distribuzione Bollo dell'ufficio di distribuzione

☐ Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
• Invii multipli a un unico destinatario
• Sottoscrizione rifiutata

Privati | Professionisti e Imprese | Imprese e Pa

Gruppo | Sostenibilità | Investitori

Posteitaliane

Accedi | Registrati | Cerca

Servizi utili

- Cerca ufficio postale
- Cerca Posteimpresa
- Cerca CAP
- Cerca ATM
- Cerca spedizioni
- Cerca tariffe e prezzi
- Cerca sul sito

Cerca Spedizioni

Gentile Cliente, Le riportiamo di seguito i dati relativi alla accettazione e consegna della spedizione da lei effettuata.

Posta Raccomandata 141908059715

accettato dal centro postale il **05-DIC-2014** | in lavorazione ai Centri Postali dal **05-DIC-2014** | consegnato al destinatario il **10-DIC-2014**

Dettaglio

Consegnato allo sportello del centro postale di CZ CATANZARO CPD in data 10-DIC-2014
Accettato dal centro postale di LAMEZIA CMP in data 05-DIC-2014

INDIETRO NUOVA RICERCA SCARICA ESITO

Contattaci | Privacy | Mappa | Trasparenza bancaria | Forniture e gare | Scadenzario fiscale | © Poste Italiane 2013

Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
A "consorziolao@gigapec.it" <consorziolao@gigapec.it>
Data martedì 2 dicembre 2014 - 12:12

CONSEGNA: Piano di classifica

--Ricevuta breve di avvenuta consegna--
Il giorno 02/12/2014 alle ore 12:12:08 (+0100) il messaggio
"Piano di classifica" proveniente da "consorziolao@gigapec.it"
ed indirizzato a "settore1.agricoltura@pec.regione.calabria.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo del messaggio: opec275.20141202121207.04253.03.1.17@pec.aruba.it

---

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
postacert.eml (0 Kb)
smime.p7s (2 Kb)

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO
VIA Fiume Lao ,78
87029 SCALEA (CS)

PIANO DI CLASSIFICA
ART. 24 DELLA L.R. N. 11/2003

ALLEGATO N. 4

PIANO DI CLASSIFICA

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Pasquale Raggiero

Consorzio Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino - SCALEA

IL PRESIDENTE
Dr. Davide Gravina

tel. 0985/280111- fax 0985/920401- mail segreteria@consorziolao.it pec : consorziolao@gigapec.it
sito www.consorziolao.it

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO

- SCALEA (CS) -

PIANO DI CLASSIFICA PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI

NTIFICATIVI		DATI DI C					
rticella	Sub	Porz	Qualità Classe		Superficie(m²)		
					ha	are	ca
3		-	FRUTTETO	U		19	00
4		-	FRUTTETO	U		20	60
22		AA	SEMINATIVO	2		41	00
		AB	BOSCO CEDUO	3		28	00
		AC	PASCOLO	1		50	40

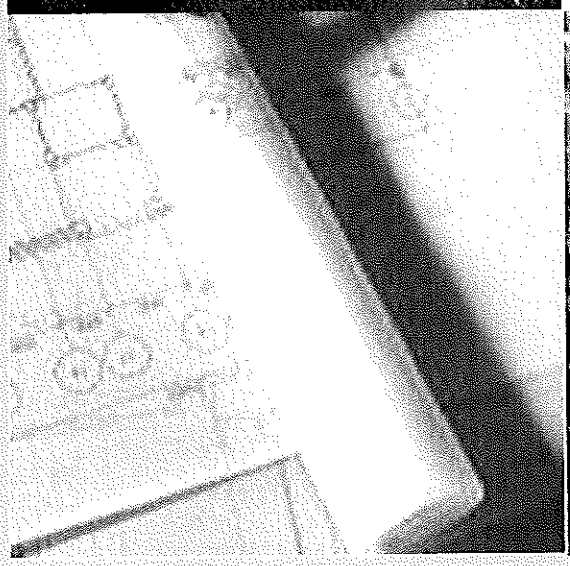

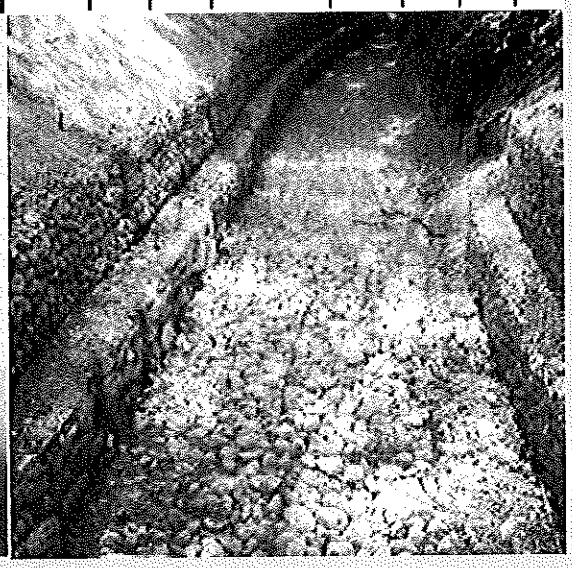

ELABORATO IN OSSERVANZA DELLE NORMATIVA VIGENTE NELLA REGIONE CALABRIA E DEI CRITERI FORMULATI DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE BONIFICHE

SCALEA 2014

PIANO DI CLASSIFICA
PER IL RIPARTO DEGLI ONERI CONSORTILI
DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE

Redatto a cura del dott. Leonardo Donnini

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI ROMA
Dott. LEONARDO DONNINI
Iscr. n. 1087

con il supporto degli Uffici del Consorzio

Il Direttore:
dr. Pasquale Ruggero

Il Commissario Straordinario:
dr. Davide Gravina

Luglio 2014

Dr. Leonardo Donnini - 00149 Roma Via Enrico Cruciani Alibrandi, 78
Tel. e Fax. 065574844 - E. Mail: ldonnini@bonibit.com

II

INDICE

1. PREMESSA 1

1.1. Il Consorzio 1

1.2. Origini ed evoluzione del Consorzio 1

1.3. L'esigenza di una nuova classifica 4

2. IL TERRITORIO 5

2.1. Dati amministrativi 5

2.1.1. Il Comprensorio 5

2.1.2. La popolazione 7

2.1.3. Aree Protette 9

2.1.4. Infrastrutture viarie 16

2.2. Cenni sulle caratteristiche fisiche e climatiche 17

2.2.1. Orografia 17

2.2.2. Pedologia 21

2.2.3. Idrografia 24

2.2.4. Il Clima 26

3. L'ATTIVITÀ DI BONIFICA 29

3.1. La bonifica idraulica 29

3.1.1. Opere realizzate e in corso di realizzazione 29

3.1.2. Opere di bonifica in programma 33

3.2. L'irrigazione 34

3.2.1. Opere realizzate 34

3.2.2. Opere di irrigazione in programma 41

3.3. Le altre opere 43

4. FINALITÀ DEL PIANO DI CLASSIFICA 44

5.2.2. Opere irrigue 64

6. IL BENEFICIO DERIVANTE DA OPERE IDRAULICHE 71

6.1. Premessa 71

1. PREMESSA

1.1. Il Consorzio

Il **Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino**, costituito con delibera della Regione Calabria n.156 del 05 marzo 2007, è retto dallo approvato con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 104 del 5 maggio 2008.

Il Consorzio, Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 59 e del R.D. 13 Febbraio 1933 n° 215 ha sede e domicilio legale in Scalea (CS).

Con delibera di Consiglio Regionale n.102 del 10/11/2006 e con delibera di Giunta Regionale n.414 del 12 giugno 2006 la Regione Calabria ha provveduto ad approvare la rideterminazione dei perimetri consortili compreso quello del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino. Il comprensorio di operatività del Consorzio risultante dai suddetti atti ha una superficie totale di Ha 116.983 in cui ricadono i territori di 36 comuni della provincia di Cosenza.

1.2. Origini ed evoluzione del Consorzio

La costituzione del Consorzio originario risale al 1930 quando, con RD n.2092 del 13/02/1930, fu istituito il *Consorzio di Bonifica "Valle del Lao"* comprendente inizialmente le vallate del Fiume Lao ed Abatemarco, in provincia di Cosenza.

In seguito alla promulgazione delle leggi sulla bonifica (T.U. 1933/215) il detto Consorzio fu incluso, con RD 13/02/1933 n.215, tra gli Enti di bonifica integrale, perimetrandone il comprensorio di classifica in un complesso di circa 6.000 Ha.

Successivamente il comprensorio del Consorzio venne ampliato, con DPR n.2729 del 31/07/1962 registrato alla Corte dei Conti in data 08/11/1962 al Reg.21, fl.72,includendovi i limitrofi bacini idrografici dei

fiumi Noce e Castrocucco, a nord in provincia di Potenza, e del fiume Corvino, a sud in provincia di Cosenza (fino all'altezza del Comune di Diamante), per cui il comprensorio classificato ascese a circa 11.000 Ha.

In data 9/4/1968 venne richiesto ulteriore ampliamento del comprensorio consortile mediante l'aggregazione di altre zone limitrofe dell'estensione complessiva di Ha 17.410 circa.

Successivamente, le richieste di ampliamento del comprensorio consortile furono accettate, con il DPR n.448 del 26/03/1970, registrato alla Corte dei Conti in data 26/09/1970 Reg.13, fl. 252, in forza del quale la superficie del comprensorio fu portata a 17.410 Ha con aggregazione delle altre aree costiere poste a meridione, fino a Serra d'Aiello, peraltro limitate lungo le pendici orientali dell'isoipsa 300 m s.l.m.

Il perimetro consortile fu infine ampliato mediante lo spostamento del predetto limite orientale fino alla isoipsa 600 m s.l.m., sancita con DPR n. 371 del 28/03/1972, registrato alla Corte dei Conti il 05/07/1972 Reg. 15, fl. 10.

Nel frattempo era intervenuta, in forza del Decreto Ministeriale, Ministero per l'Agricoltura di concerto con il Ministero dei LL.PP., n.54699 Div. IX Serv. VI del 16/12/1971, registrato alla Corte dei Conti il 10/02/1972 Reg. CFS, fl. 212, il riconoscimento delle funzioni di Consorzio di Bonifica Montana, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 991 del 25/07/1952 e operante ai fini della legge n. 1177 del 26/11/1955, territorialmente esteso, per Ha 59.370, fino allo spartiacque dei vari bacini tributari tirrenici interessati dalla classifica comprensoriale di bonifica.

Il Consorzio di Bonifica Integrale e Montana del Lao e dei Bacini Tirrenici del Cosentino presentava pertanto, in forza dei disposti un comprensorio classificato, di complessivi 122.634 Ha, di cui Ha 47. 115 da classificarsi in zona valliva cioè al di sotto della isoipsa 300 s.l.m. dallo spartiacque (circa 600 s.l.m.), comprensivo dei territori montani ed interessante vari comuni della provincia di Cosenza oltre al Comune di Maratea in provincia di Potenza (come desumibile dal D.M. Agricoltura e

Foreste, emanato di concerto con il Ministero dei LL.PP., del 16/12/1971, n.54699 Div. IX Serv. VI).

Il Consorzio, Ente di diritto Pubblico ai sensi dell'art.59 del citato R.D. 13 febbraio 1933 n.215, ha sede in Scalea.

La Regione Calabria, con propria legge del 10 marzo 1988 n.5, recante "Norme in materia di bonifica", ha definito gli scopi dell'attività di bonifica nella Regione e le azioni, gli interventi, la disciplina e il funzionamento degli organi che devono applicarla. In base all'art.14 della stessa legge, la Regione Calabria diede inizio alla nuova perimetrazione.

Con la legge regionale n.11/2003 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica. BURC n.13 del 16 luglio 2003, supplemento straordinario 9) la Regione Calabria ha provveduto a riorganizzare l'intero comparto regionale dei consorzi di bonifica integrale.

Con delibera di Giunta Regionale n.176 del 20 marzo 2006, la Regione Calabria ha provveduto a rideterminare il comprensorio dell'Ex Consorzio di Bonifica del Lao e dei Bacini Tirrenici del Cosentino interessanti i bacini dal basso Noce al basso Savuto, oltre che rinominare l'Ente nella attuale denominazione "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino".

Con delibera di Consiglio Regionale n.102 del 10/11/2006 e con delibera di Giunta Regionale n.414 del 12 giugno 2006 la Regione Calabria ha provveduto ad approvare la rideterminazione dei perimetri consortili compresi quelli del "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino".

Con delibera n.156 del 05 marzo 2007 la Regione Calabria ha provveduto ad istituito, ufficialmente, il "Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino", con sede in Scalea, avente perimetrazione per come stabilito dalla delibera di Consiglio Regionale n.102 del 10/11/2006 che prevede una superficie complessiva è di Ha 116.983 su 36 comuni della provincia di Cosenza.

1.3. L'esigenza di una nuova classifica

In osservanza dell'art. 42, punto 1, della Legge Regionale 23 luglio 2003 n.11, che recita: << *Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi sono tenuti ad effettuare l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classifica di cui al precedente articolo 24* >>, il Consorzio deve dotarsi di un piano di classifica nel quale siano formulati i criteri e gli indici per il riparto delle spese .

Attualmente la spesa viene ripartita sulla base della norma transitoria prevista nella L.R. 11/2003 all'art. 42, comma 2, che prevede l'adozione dei criteri già in atto precedentemente all'entrata in vigore della legge.

L'esigenza di un nuovo Piano di classifica trae origine dalla necessità di uniformare i criteri di riparto alle direttive regionali espresse all'articolo n.24 della L. R. 11/2003 e definiti nel Documento redatto dal Gruppo di lavoro istituito con D.G.R. n.196 del 30/05/2013 nonché alle indicazioni dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari.

In ogni modo, il lento ma continuo evolversi del territorio e dell'attività di bonifica su di esso svolta dal Consorzio oltre che il progredire della normativa, rendono necessario un periodico aggiornamento del piano di classifica per adeguare i criteri e gli indici da adottare per il riparto delle spese alla situazione attuale, in relazione al beneficio reso agli immobili consorziati.

2. IL TERRITORIO

2.1. Dati amministrativi

2.1.1. Il Comprensorio

Il Consorzio abbraccia un comprensorio con superficie pari ad ettari 116.983 ricadenti su 36 Comuni della provincia di Cosenza. I Comuni e le rispettive superfici facenti parte del comprensorio sono di seguito elencati.

COMUNI	Superficie consortile (ha)[1]
Acquappesa	1.775
Aiello Calabro	3.860
Aieta	4.797
Amantea (esclusa la Fraz. Campora)	2.850
Belmonte Calabro	2.065
Belvedere Marittimo	3.722
Bonifati	3.370
Buonvicino	3.035
Cetraro	6.570
Cleto	1.857
Diamante	1.179
Falconara Albanese	1.880
Fiumefreddo Bruzio	3.060
Fuscaldo	7.203
Grisolia	5.060
Guardia Piemontese	3.130
Lago	4.980

[1] *Come indicate sullo statuto vigente*

COMUNI	Superficie consortile (ha)[1]
Longobardi	1.950
Maierà	1.780
Mottafollone	1.261
Orsomarso	8.468
Paola	4.251
Praia a Mare	2.291
San Donato di Ninea	6.778
San Lucido	2.700
San Nicola Arcella	1.146
San Pietro in Amantea	1.099
San Sosti	2.329
Sangineto	2.750
Sant'Agata d'Esaro	1.800
Santa Domenica Talao	3.588
Santa Maria del Cedro	1.870
Scalea	2.202
Serra d'Aiello	380
Tortora	5.688
Verbicaro	4.260
Totale Comprensorio	**116.984**

Il perimetro consortile si sviluppa all'interno dei seguenti confini:

a Nord: Fiume Noce;

a Sud: perimetro del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese;

ad Est: perimetro del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino

ad Ovest: Mare Tirreno

COMUNI	Superficie consortile (ha)[1]
Longobardi	1.950
Maierà	1.780
Mottafollone	1.261
Orsomarso	8.468
Paola	4.251
Praia a Mare	2.291
San Donato di Ninea	6.778
San Lucido	2.700
San Nicola Arcella	1.146
San Pietro in Amantea	1.099
San Sosti	2.329
Sangineto	2.750
Sant'Agata d'Esaro	1.800
Santa Domenica Talao	3.588
Santa Maria del Cedro	1.870
Scalea	2.202
Serra d'Aiello	380
Tortora	5.688
Verbicaro	4.260
Totale Comprensorio	**116.984**

Il perimetro consortile si sviluppa all'interno dei seguenti confini:

a Nord: Fiume Noce;

a Sud: perimetro del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese;

ad Est: perimetro del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino

ad Ovest: Mare Tirreno

La superficie e il perimetro risultano anche dalle cartografie allegate al presente Piano di Classifica e da quelle allegate allo statuto del Consorzio.

2.1.2. La popolazione

I dati sulla popolazione residente nei comuni del comprensorio sono dedotti dall'ultimo censimento Istat 2011 sulle popolazioni .

Comune	Residenti	ab/km²
Acquappesa	1.910	132,14
Aiello Calabro	1.907	49,52
Aieta	839	17,37
Amantea	13.754	466,93
Belmonte Calabro	2.007	83,70
Belvedere Marittimo	9.120	245,92
Bonifati	2.912	86,03
Buonvicino	2.354	76,94
Cetraro	10.260	155,12
Cleto	1.320	69,53
Diamante	5.055	414,11
Falconara Albanese	1.405	72,91
Fiumefreddo Bruzio	3.078	96,01
Fuscaldo	8.072	132,77
Grisolia	2.310	44,64
Guardia Piemontese	1.895	88,29
Lago	2.689	53,83
Longobardi	2.256	123,70
Maierà	1.231	69,23
Mottafollone	1.274	40,34
Orsomarso	1.338	14,80
Paola	16.416	382,82
Praia a Mare	6.496	275,34
San Donato di Ninea	1.491	18,09
San Lucido	5.940	219,04
San Nicola Arcella	1.751	149,74
San Pietro in Guarano	3.649	75,48
San Sosti	2.200	50,52
Sangineto	1.337	48,60
Santa Domenica Talao	1.272	35,22
Santa Maria del Cedro	4.897	265,84

Comune	Residenti	ab/km²
Sant'Agata di Esaro	1.990	41,78
Scalea	10.152	450,08
Serra d'Aiello	549	121,68
Tortora	5.997	103,01
Verbicaro	3.212	98,40
totali	*144.335*	*113,29*

2.1.3. Aree Protette

Il **Parco nazionale del Pollino**, condiviso dalle province di Potenza, Matera e Cosenza, con i suoi 192'565 Ha, di cui 88'650 nel versante della Basilicata e 103'915 in quello della Calabria, è il Parco Naturale più grande d'Italia. Prende il suo nome dal Massiccio del Pollino.

Il Parco nazionale del Pollino è istituito nel 1988, mentre la perimetrazione provvisoria è del 1990, così come le misure di salvaguardia. Tra gli anni 1993 e 1994 s'insediano gli organismi amministrativi e tecnici: presidenza, consiglio di amministrazione e direzione; la sede dell'ente di gestione è ubicata in Rotonda (PZ). Il Pollino è, dunque, l'area protetta più estesa d'Italia, comprendendo, a cavallo fra il confine geografico e amministrativo delle regioni Calabria e Basilicata, 3 province (Cosenza, Potenza, Matera), 56 comuni, di cui 32 in Calabria e 24 in Basilicata, 9 Comunità Montane e 4 Riserve orientate: Rubbio, in Basilicata, e Raganello, Lao e Argentino in Calabria. Le sue vette, tra le più alte del sud d'Italia, sono coperte di neve per molti mesi dell'anno. Dalle cime, ad occhio nudo, si osservano, ad occidente, le coste tirreniche di Maratea, Praia a Mare, Belvedere Marittimo e, ad Oriente, da Sibari a Metaponto, il litorale Ionico. L'emblema del parco è il Pino Loricato (*Pinus heldreichii*), specie Endemica italiana, presente in altre stazioni Fitoclimatiche delle montagne Balcaniche e Greche.

Il territorio del Parco comprende in tutto 56 comuni, 32 nella Calabria (Provincia di Cosenza) e 24 nella Basilicata (22 nella Provincia di Potenza e 2 nella Provincia di Matera).

I comuni in territorio calabro sono: Acquaformosa, Aieta, Alessandria del Carretto, Belvedere Marittimo, Buonvicino, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla Marittima, Frascineto, Grisolia, Laino Borgo, Laino Castello, Lungro, Maierà, Morano Calabro, Mormanno, Mottafollone, Orosmarso, Papasidero, Plataci, Praia a Mare, San Basile, San Donato di Ninea, Sangineto, San Lorenzo Bellizzi, San Sosti, Sant'Agata di Esaro, Santa Domenica Talao, Saracena, Tortora, Verbicaro.

I comuni in territorio lucano sono: Calvera, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Carbone, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla in Sinni, Latronico, Lauria, Noepoli, Rotonda, San Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova del Pollino, Valsinni, Viggianello.

Le riserve di seguito descritte ricadono nel perimetro del Consorzio di Bonifica.

La **Riserva Naturale Orientata Valle del fiume Argentino** è stata istituita nel 1987 a protezione dell'alveo fluviale dell'omonimo fiume, nelle quote comprese tra i 200 ed i 1250 metri di altitudine. La Riserva, che occupa una superficie di 3.980 ettari, nella propaggine occidentale del Massiccio del Pellegrino, ricade all'interno del territorio del Parco Nazionale del Pollino. La Riserva Naturale Valle del fiume Argentino è stata dichiarata Zona di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva Europea 79/409, che ha per scopo la conservazione dell'habitat naturale degli uccelli selvatici che transitano o sostano nei periodi migratori.

La Riserva Naturale Valle dell' Argentino si trova nell'omonima valle fluviale che ha inciso fortemente il versante nord-ovest del Massiccio del Pellegrino, scavando costoni scoscesi, pareti rocciose, ripidi versanti e profonde incisioni opera dei torrenti laterali del fiume Argentino. La valle è caratterizzata da ambienti umidi e boschi di leccio, cerro, roverella e altri

arbusti tipici della macchia mediterranea. Nei boschi della Riserva Naturale si trovano anche castagni, ornielli, ciliegi selvatici, ontani napoletani e, alle quote più elevate, il pino loricato e il pino nero. La finalità principale della Riserva Naturale Orientata Valle del fiume Argentino è la salvaguardia di un'eccezionale area di wilderness, cioè di una zona vergine mai toccata dall'uomo. Sono condotti anche studi in particolare sulla biologia del capriolo italico per mettere a punto strategie di tutela efficace e di conservazione della specie. E' tra le aree protette, più selvagge e frequentate della Calabria. La Riserva Naturale Valle del fiume Argentino è accessibile dall'abitato del comune di Orsomarso.

La **Riserva Naturale Orientata Valle del fiume Lao** che interessa l'alveo fluviale omonimo con bosco misto di latifoglie, occupa un'area di 5.200 ettari circa ubicata tra i monti del Massiccio del Pellegrino, in agro del comune di Papasidero. La Riserva costituisce anche una Zona di Protezione Speciale ai sensi della Direttiva Europea 79/409/CEE per la conservazione dell'habitat di alcune specie di uccelli selvatici che vengono a nidificare nell'alveo fluviale del Lao. L'ingresso alla Riserva Naturale Orientata si trova a nord del paese di Papasidero, che è anche ingresso per il versante occidentale del Parco Nazionale del Pollino. Il fiume Lao nasce con il nome di Mercure sul versante occidentale del gruppo montuoso del Pollino, in Basilicata, ad oltre 2.000 metri di quota. Dopo un lungo percorso sotterraneo le sue acque limpide affiorano in superficie nel territorio del comune di Viggianello, superato il quale prendono a scorrere ripide in direzione ovest, originando una della più spettacolari valli dell'intero Meridione. La Valle del Lao è di una bellezza straordinaria e di grande interesse storico e naturalistico. Una volta entrato nel territorio calabrese, il fiume Lao attraversa i paesi di Laino Borgo, Laino Castello, Papasidero e Orsomarso, dove riceve il fiume Argentino per sfociare infine nel mar Tirreno. Nella Riserva Naturale Orientata Valle del Lao, si trovano formazioni boschive di notevole interesse e varietà, dalla macchia mediterranea alla faggeta montana. La Riserva Naturale Orientata Valle del Lao si estende dunque a protezione della valle omonima, una

spettacolare profonda vallata fluviale, incassata tra sponde alte e boscate, con ambienti rupestri ricchi di grotte in cui sono avvenuti importanti ritrovamenti preistorici, prima tra tutte quella del Romito. I versanti della valle del Lao sono coperti da boschi di roverelle, cerri, aceri, ornielli, ontani napoletani e castagni, ontani, pioppi, lecci, lentisco, mirto, ginestra dei carbonai, biancospino e pino marittimo. Insieme al fiume Argentino, la Riserva Naturale della Valle del Lao è molto frequentata per la possibilità di praticare il rafting.

Ente Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri"

L'Ente parco "Riviera dei Cedri" costituito con legge Regionale 21 aprile 2008 n. 9 è posizionato nella zona nord-ovest della Provincia di Cosenza e si estende dal confine con la Basilicata sino allo scoglio della Regina sito nel comune di Acquappesa. Nel suo bacino sono comprese le uniche 2 isole della Calabria:l'isola di Dino, nel comune di Praia a Mare, l'isola di Cirella, nel comune di Diamante, ed il già citato Scoglio della Regina.

Il tratto a nord è denominato "Riviera dei Cedri" in omaggio alla coltivazione di cedri un tempo attività rigogliosa.

Settanta chilometri di costa di una bellezza estrema; qui la natura e la storia hanno creato l'immagine di uno dei più bei posti d'Italia. La Riviera dei Cedri, specie nel tratto settentrionale della costa tirrenica cosentina, comprende una serie di paesi che negli ultimi anni sono stati teatro di profonde trasformazioni.

La costa comprende una serie di paesi rinomati turisticamente come Scalea in continua espansione, San Nicola Arcella con le sue torri antiche, Diamante, affacciata sul mare, Belvedere Marittimo d'origine antica, Santa Maria del Cedro che dal prezioso agrume ha preso il nome. Scendendo si incontra Cetraro, la più antica città marittima dei Bruti. Si prosegue più a sud con i centri in via d'espansione d' Acquappesa, Guardia Piemontese, di chiara origine valdese, cittadina termale molto frequentata, poi Fuscaldo anch'essa d'origini antiche e con un bel centro storico ed infine Paola, la città di S. Francesco, patrono della Calabria che qui visse dal 1416 al 1507; qui da visitare il Santuario, sorto nel 1595 dove sono conservate le

reliquie del Santo. L' entroterra della Riviera è caratterizzata da una rigogliosa natura che rivestendo di verde le valli di fiumi antichi, carichi di miti e leggende fanno da cornice ad una delle coste più belle della Calabria, impreziosita da scogliere stupende e profumi mediterranei.

L'area in oggetto è interessata dalla presenza di ben **4 SIC**, **Siti di Interesse Comunitario** ai sensi della **Direttiva Habitat 43/92/CEE**, due dei quali relativi ai **fondali marini dell'Isola di Dino – Capo Scalea** (*Codice Sito Natura 2000 IT9310034*) e a quelli **dell'Isola Cirella – Diamante** (*Codice Sito Natura 2000 IT9310037*); altri due relativi **all'Isola di Dino** (*Codice Sito Natura 2000 IT9310035*) e **all'Isola di Cirella** (*Codice Sito Natura 2000 IT9310036*). Le peculiarità del **SIC** *Isola di Dino*, isolotto calcareo con elevato sviluppo di grotte, pareti e scogliere, (*Codice Sito Natura 2000 IT9310035*), consistono nella presenza di endemismi vegetali come la **Primula palinuri** e la **Dianthus rupicola** e soprattutto per la presenza di **Chamaerops Humilis** (*palma nana*), specie molto rara in Italia, unica palma spontanea della flora italiana. Si segnala la presenza del **Falco** *peregrinus*, che nidifica sulle pareti rocciose. Il **SIC Isola di Cirella** (*Codice Sito Natura 2000 IT9310036*) è un piccolo isolotto con ampio sviluppo di scogliere e rupi marittime e raro esempio, in Calabria, di isola costiera a macchia mediterranea ben conservata. Si segnala anche qui la presenza dell'endemismo vegetale **Dianthus rupicola**.

I fondali marini **dei SIC Isola di Dino – Capo Scalea** (*Codice Sito Natura 2000 IT9310034*) e del **SIC Isola Cirella – Diamante** (*Codice Sito Natura 2000 IT9310037*) si caratterizzano per la presenza di **praterie di Posidonia oceanica,** ad alta biodiversità, importanti come **nursery** per pesci anche di interesse economico, e salvaguardia delle coste dall'erosione.

Parco Marino Regionale "Scogli di Isca"

Nell'incantevole specchio di mare compreso tra Amantea e Belmonte Calabro affiorano i due scogli di Isca, già noti ai tempi di Omero. Essi hanno dato il nome ad un'area protetta, istituita nel 1991 per volontà del

locale WWF, l'Oasi blu degli Scogli di Isca, il cui simbolo era la cernia. Ora tale Oasi è stata trasformata con L.R. n. 12 del 21 aprile 2008 in Parco Marino Regionale.

Ad un miglio da Isca si trova la secca della Limoncella, la cui sommità, a circa 15 metri dalla superficie, e' un luogo di grande interesse per la fotografia subacquea: si possono infatti ammirare margherite di mare, madrepore arancioni, ricci e stelle marine. Sugli scogli sostano gabbiani, ballerine di mare e talvolta anche aironi; inoltre nei periodi di migrazione e' possibile osservare il passaggio dei delfini.

L'Oasi blu prima ed il Parco Marino dopo, sono stati realizzati non solo allo scopo di preservare uno degli ambienti marini più suggestivi della costa tirrenica, ma soprattutto con l'intenzione di far conoscere e rispettare la natura. Per questo scopo e' stato istituito anni fa il CEAM, Centro educazione ambientale marino, di Marina di Belmonte Calabro, che coordina anche gli interventi di soccorso ai cetacei e alle tartarughe.

Nel Parco Marino e' vietata la pesca e la navigazione a motore; e' possibile invece praticare il seawatching, immergendosi con autorespiratori, accompagnati da guide. Si possono inoltre ammirare i bellissimi fondali senza bisogno di immergersi: il parco e' infatti dotato di barche con chiglia trasparente in cui trovano posto i visitatori e la guida naturalistica. Insule Oenotrides o Pietre Planete in Omero o Tillesii Scopuli o Scogli di Lea con sullo sfondo il vulcano Stromboli in continua attività che gli ha valso il nome di "faro del mediterraneo", sono i nomi con cui sono stati identificati gli scogli di Isca nell'antichità. La loro esistenza è testimoniata successivamente dalla più antica fra le carte e stampe calabresi, quella del cosentino Prospero Parisi, sia nelle edizioni secentesche di derivazione maginiana, sia nel fine settecentesco Atlante Marittimo del Regno di Napoli, sia nel breve saggio di F. Salmojraghi del fine secolo scorso (dallo studio del prof. G. Lena dell'Università della Calabria). Il Parco Marino Regionale "Scogli di Isca" è un tratto di mare prospiciente l'estremità meridionale della Catena Costiera, in provincia di Cosenza, compresa tra la città di Amantea con il castello, le torri e il sottostante centro storico e il

paese di Belmonte Calabro con il centro storico incastonato sulla collina e il monumento dedicato a M. Bianchi poco più sotto. L'area marina protetta istituita nel 2008 presenta la tipica flora e fauna del mediterraneo : è facile incontrare le castagnole, le donzelle, la salpe, ecc. più difficile l'incontro con le cernie; splendide sono le immagini delle margherite di mare e delle madrepore arancioni e delle praterie di posidonia. Oltre all'accentuata presenza di gabbiani, di ballerine, si possono talvolta osservare gli aironi che sostano sui due scogli. I fondali del Parco Marino raggiungono la profondità massima di 25 metri. Anche se di piccola estensione, questo Parco Regionale racchiude un universo marino di grande interesse, ma soprattutto fa parte di quella piccola avanguardia di aree protette marine (la Regione Calabria ha istituito ben 5 Parchi Marini) che hanno l'importante compito di promuovere la bellezza e la significatività di parchi e riserve marine in un paese come l'Italia che ha quasi 8.000 km di coste. Il Parco si apre intorno agli scogli di Isca, vestigia di un antico promontorio, che si inabissano fino ad incontrare a 20 m di profondità un magnifico fondale. L'incontro tra rocce sommerse e una distesa di sabbia, oltre alla tutela che vi è garantita, rendono la vita marina eccezionalmente ricca con , ricci, spirografi, gorgonie, margherite di mare e paramuricee che vivono attaccate agli scogli multicolori tra cui si nascondono anche aragoste, polpi, scorfani rossi molto mimetici e si scoprono madrepore arancioni, stelle marine e, nelle tane in profondità, persino grandi cernie. Sulla sabbia cresce una vasta prateria di posidonia, vera e propria foresta sottomarina popolata di donzelle pavonine, saraghi, cefalotti dorati e occhiate, da branchi di castagnole e di salpe dai riflessi verdastri. Nella zona si avvistano anche interessanti cetacei come delfini e stenelle e la rara tartaruga marina. La costa dell'oasi, da cui si avvista in lontananza l'isola di Stromboli e in cui si trova la Torre Barbarie, del XV secolo, è frequentata da numerosi gabbiani reali e gabbiani comuni.

2.1.4. Infrastrutture viarie

Il territorio del Consorzio è attraversato da varie infrastrutture viarie a carattere nazionale, come la SS 18 (tirrena inferiore) e la linea ferroviaria Reggio C. – Roma . Quest'ultime estendendosi parallelamente alla linea di costa, creano una barriera artificiale per i corsi d'acqua che arrivano al mare e viceversa, in alcune zone, fungono da roccaforte contro l'erosione costiera. Il raccordo con l'autostrada "A3" avviene tramite la SS delle Terme Luigiane e la superstrada della Valle del noce.

Varie sono le stazioni ferroviarie mentre è in funzione un aereoporto a carattere locale-stagionale sito in località La Bruca del comune di Scalea. I collegamenti aerei di carattere nazionale sono assicurati dall' aeroporto di Lametia Terme facilmente raggiungibile da tutta la costa.

2.2. Cenni sulle caratteristiche fisiche e climatiche

I principali elementi che definiscono la struttura fisica del territorio sono la giacitura prevalentemente collinare e montana dei suoli.

Le principali caratteristiche orografiche, idrologiche, pedologiche e climatiche del comprensorio sono descritte nei paragrafi seguenti.

2.2.1. Orografia

Il territorio del consorzio interessa oltre 130 km. di costa tirrenica; la fascia costiera cosentina è compresa tra la linea di costa e la Catena Costiera. Geomorfologicamente essa è formata dalla strettissima fascia pianeggiante che corre lungo la costa; ad essa si affiancano le colline che degradano verso il Mare Tirreno con versanti accentuati. L'unico punto in cui la fascia costiera pianeggiante risulta più estesa spingendosi per 3-5 km. verso l'interno corrisponde alla valle del F. Lao.

L'orografia della zona è costituita a nord dal massiccio del Pollino, che occupa la maggior parte del territorio ad sud-ovest/ovest della Valle del Noce e ad est della Valle del Lao. Questo sistema montuoso è caratterizzato da molti monti situati nel territorio dei comuni di Tortora, Aieta, Laino e Papasidero ed in quelli più a sud di Orsomarso, Verbicaro, Mormanno. Le propaggini finali del massiccio del Pollino si estendono fino al comune di Belvedere Marittimo, col Passo dello Scalone (744 m. s.l.m.). A sud di esso ha inizio un rilievo di zone cristallino-scistose che incombono sulla costa tirrenica, vale a dire la Catena Costiera, continuazione sotto forma di dorsale del sistema appenninico, rettilinea e sublitoranea, almeno fino ad Amantea. La Catena Costiera è caratterizzata da altitudini limitate e soprattutto da dislivelli notevoli tra le differenti località; si passa da quota zero metri sul livello del mare a seicento metri in pochi chilometri.

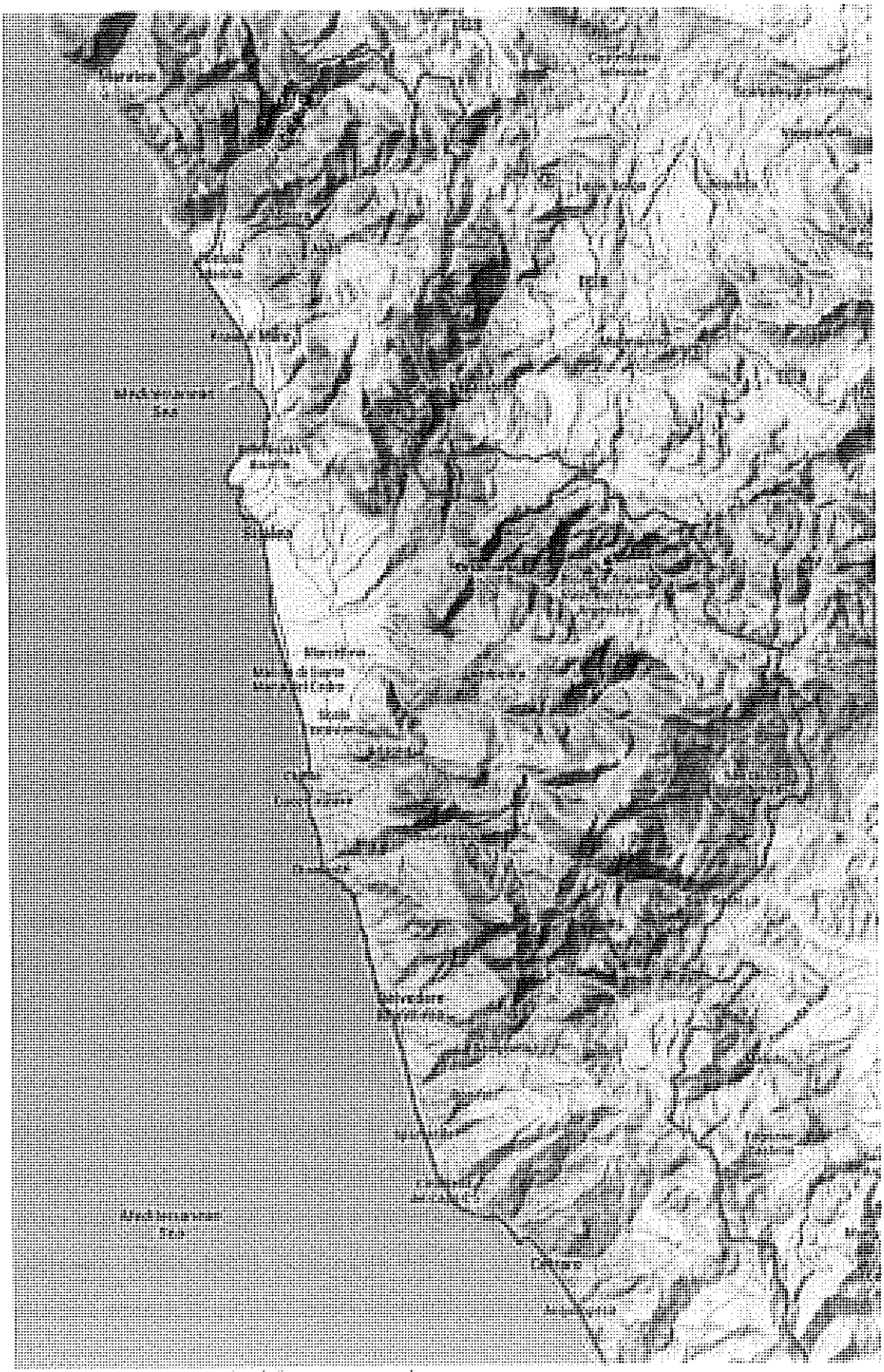

Porzione settentrionale del comprensorio

18

A sud del fiume Argentino si hanno le cime più elevate del gruppo: Cozzo del Pellegrino (1987 m), Monte La Mula (1935 m). Questi due nomi ricordano le cime di alcune tra le montagne forse più nevose della Calabria con pendici macchiate di neve fino a primavera inoltrata.

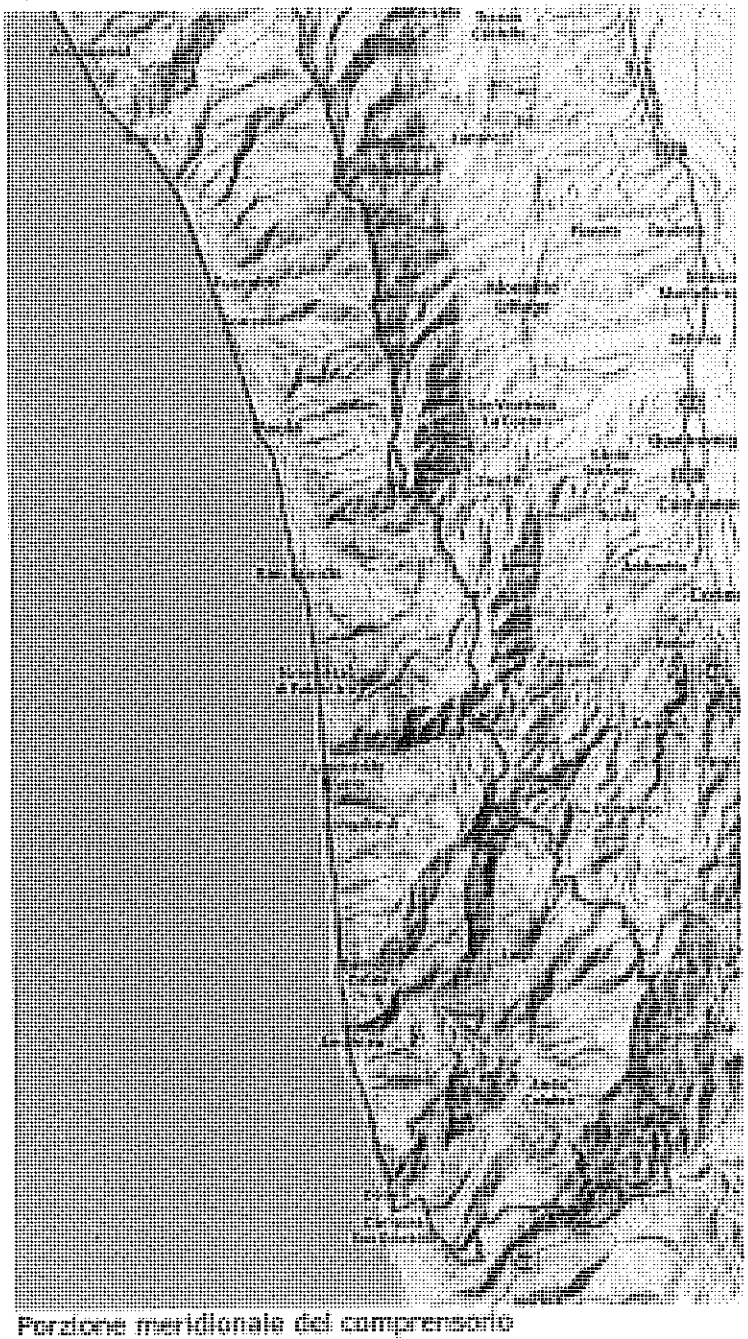

Porzione meridionale del comprensorio

Questa è una delle zone italiane più ricche di precipitazioni. Più di 2000 mm annui di pioggia e neve. Tale situazione trae origine dagli influssi umidi provenienti dal Mediterraneo occidentale, che venendo a contatto con l'aria fredda dei rilievi a ridosso della costa tirrenica si condensano dando vita a cospicue precipitazioni.

A sud della Mula si elevano le ultime propaggini dell'Appennino Lucano. Si tratta dell'area più eccezionale per chi ama l'alpinismo, e questo dimostra che anche in Calabria è possibile arrampicare come sulle Alpi. È la corte di Montea (1744 m), una cima dalle caratteristiche dolomitiche, molto amata dagli alpinisti meridionali, e anche per questo la più frequentata.

Accanto alla Mula sta il Monte Frattina (1535 m), un meraviglioso belvedere sul mare e sulle maggiori cime dei Monti di Orsomarso.

A sud di Monte Frattina si eleva infine il Monte La Caccia (1744 m), che come la Montea si manifesta in maniera eccezionale con le pareti rocciose tra le più imponenti dell' Appennino.

Il Monte La Caccia è anche l'ultima montagna dell'Appennino Lucano e lascia posto all'ultima fascia appenninica: quella dell'Appennino Calabro e quindi alla Catena Costiera. La Catena Costiera (o Catena Paolana) è la prima fascia montana dell'Appennino Calabro. Si estende per circa 73 km in maniera parallela alla linea di costa tirrenica tra il Passo dello Scalone, a nord, e la foce del fiume Savuto, a sud, che la separa dal settore sud-occidentale della Sila Piccola.

Annoverabile tra i grandi Massicci della Catena Appenninica, il massiccio del Pollino comprende tutte le maggiori cime di quella Meridionale: Serra Dolcedorme (2.267 m), Pollino (2.248 m), *Serra del Prete* (2.181 m), *Serra delle Ciavole* (2.130 m), *Serra di Crispo* (2.054 m), *la Manfriana* (1.981 m), *Coppola di Paola* (1.919 m), *Monte Grattaculo* (1.891 m.), *Caramolo* (1.827 m), *Timpone della Capanna* (1.823 m), lo Sparviere (1.713 m). Su queste vette impervie e maestose, lungo la linea dello spartiacque, corre il confine tra la regione Lucana e quella Calabrese.

L'imponente acrocoro, posto a cavallo tra i mari Ionio e Tirreno, con andamento trasversale nord-est/sud-ovest rispetto all'Appennino, è parte integrante nonché *cuore* dell'omonimo Parco Nazionale istituito nel 1992, la più grande Area Protetta Italiana, comprendente al suo interno anche il Monte Alpi (1.900 m), i Monti La Spina (1.652 m) e Zaccana (1.580 m) oltre che la vicina catena montuosa dell'Orsomarso (1.987 m).

A sud di Diamante fino a Capo Bonifati, oltre alla stretta fascia sabbiosa litoranea, troviamo un altro allineamento di terrazzi marini che oscillano tra i 50 ed i 200 m; invece nella zona tra Cetraro e Guardia Piemontese il sistema della Catena Costiera scende in modo ripido a ridosso della linea di costa, restringendo così al massimo gli spazi. I

terrazzi marini riappaiono tra i 50 ed i 100 m nella fascia tra Fuscaldo e Paola.

Il territorio, considerando l'estrema variabilità morfologica dell'area, con un continuo alternarsi di pendenze e dislivelli, sotto forma di terrazzamenti, è utilizzato soprattutto per la coltivazione dell'ulivo e della vite, insieme ad alcune aree nella Valle del Lao ad uso seminativo e a frutteto.

La maggior parte della collina tirrenica calabrese ha caratteri prettamente montani, anche se situata sul mare o a pochi chilometri. Sono rocce a strapiombo sul mare Tirreno e ripidi versanti che scendono fino al fondovalle, colmo di sedimenti ghiaiosi alluvionali.

2.2.2. Pedologia

Il territorio è caratterizzato da:

- Stratificazioni molto grosse di tipo dolomie, dolomie calcaree e calcari dolomitici, con livelli discontinui di sedimenti argillosi e a basso grado di erosione e permeabilità, con rari dissesti, limitati a frane e crolli. Questi depositi sono tipici del terreno dei comuni di Tortora, Praia a Mare, Orsomarso, Papasidero, e della valle del fiume Argentino;
- Depositi superficiali grossolani del Quaternario che caratterizzano il piano di costa tra i confini dei comuni di Maratea, Tortora e Praia a Mare oltre a tutta la valle del Lao, fino al comune di Grisolia. Si tratta di detriti di falda, conoidi di deiezione o alluvioni ghiaiose-ciottolose e sabbioso-ghiaiose degli alvei attuali e dei terrazzi marini (si veda ad es. il caso di Rosaneto di Tortora), a volte ricoperti da coltri argillose. Elevati sono i gradi di erosione e permeabilità, poco diffusi i dissesti, tranne che non ci siano frane di crollo dovuti a uno scalzamento alla base e sui margini dei terrazzi;
- Rocce metamorfiche a tessitura scistosa caratteristiche del tessuto litologico dei comuni di Santa Domenica di Talao, S. Nicola Arcella, Verbicaro, Grisolia, Maierà, Cirella, Diamante, Buonvicino, Belvedere

marittimo, Bonifati, Sangineto, Cetraro e in parte Acquappesa. Questo deposito tipico della Catena Costiera, consiste di scisti filladici-argillosi con intercalazioni di quarziti e calcalrei, ad alto grado di erosione e con una permeabilità da nulla a bassa. I fenomeni di erosione accelerata (calanchi) lungo la costa tirrenica sono invece frequenti, provocando frequenti fenomeni franosi e di smottamenti;

- Deposito Calcareo in strati medi e sottili, con intercalazioni marnose e argillose, con in alternanza alcune lenti di selce. Basso è il livello di erosione e con una permeabilità da nulla a bassa. Poco frequenti i dissesti, limitati ad alcune frane di scivolamento e crollo. Questi depositi del periodo Giurassico-Cretaceo, sono presenti nei comuni di Aieta, S. Nicola Arcella, Grisolia, Diamante e Acquappesa;
- Conglomerati e brecce poco cementate invece caratterizzano la costa tra Belvedere marittimo e Sangineto; arenarie poco cementate miste a sabbie invece si trovano tra Maierà e Diamante, dove si trovano anche calcari massicci e stratificati in grossi banchi. Le stesse formazioni geologiche sono presenti nell'area compresa tra Paola e S. Lucido;
- Tutto il Tirreno Cosentino è infine caratterizzato dalla presenza di rocce ignee basiche.

Per quel che riguarda la situazione pedologica, possiamo schematicamente sintetizzarla in due situazioni, da un lato la fascia alto-collinare presenta suoli duri e mal drenati, mentre invece dall'altro suoli duri e difficili da lavorare per eccessiva presenza di rocce e pietre, il che riduce sensibilmente lo sfruttamento agricolo.

Si riporta di seguito la suddivisione del comprensorio in Complessi Idrogeologici .

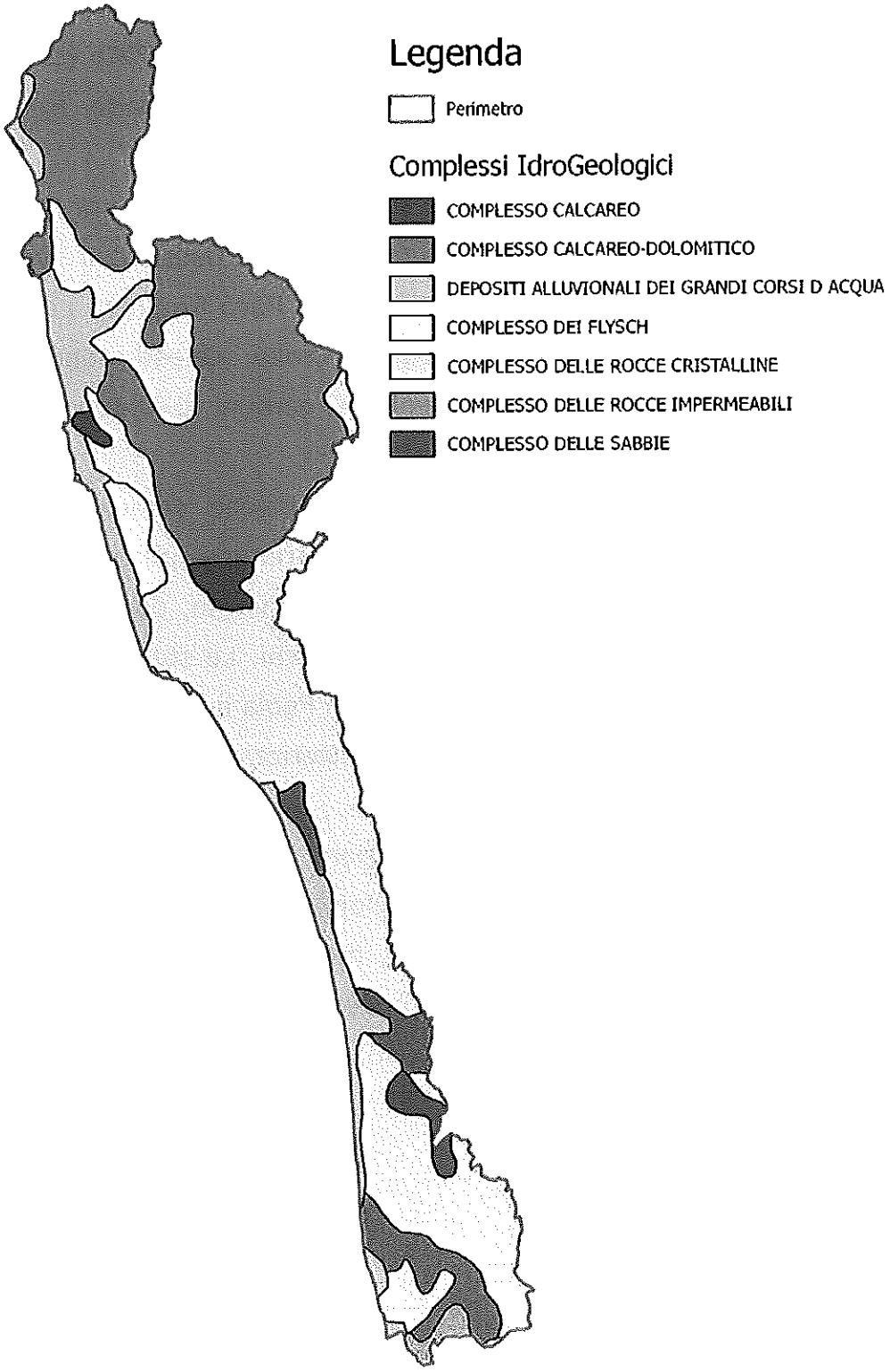

2.2.3. Idrografia

L'area risulta costellata da sorgenti rendendola ricca d'acqua. Fiumi di differente portata la attraversano incidendo longitudinalmente il paesaggio, dalla Catena Costiera inoltre ha origine anche un sistema idrografico a carattere torrentizio di breve ma ripidissimo percorso, con conoidi di deiezione che arrivano fino al mare.

La rete idrografica che interessa il territorio è composta da una fitta rete di bacini piccoli e medi, caratterizzati da forte acclività, squilibrio di portata tra la stagione estiva e quella invernale, a carattere torrentizio. I corsi d'acqua del Tirreno Cosentino sono numerosi, ma sostanzialmente tutti di breve percorso e con un'estensione limitata, a regime torrentizio; uniche eccezioni sono il fiume Lao e il Noce-Castrocucco a nord e il Savuto a sud, lungo le cui rive sono stati trovati i più importanti insediamenti del Tirreno.

Il carattere montuoso della regione e la presenza del massiccio del Pollino, serbatoio enorme per la continuità delle sorgenti, spiegano la continuità e la buona portata dei fiumi Lao e Noce-Castrocucco, che hanno origine da esso e hanno creato le pianure alluvionali a ridosso del mare. Entrambi i fiumi hanno letti larghi, mutevoli e che spesso coprono l'intero fondovalle, trasportando notevole quantità di ghiaie e ciottoli

La situazione idrografica a sud della Valle del Lao invece è abbastanza differente; qui la presenza della Catena Costiera riduce al massimo i corsi d'acqua, per lo più pochi torrenti, di scarsa portata, capaci di scavare un letto tra un promontorio e l'altro. In particolare a nord di Cirella c'è l'Abatemarco e più a sud una serie di torrenti più piccoli. Questa differenza di portata è dovuta al fatto che essi nascendo sui primi colli vicino alla marina, hanno letti modesti e un regime di tipo torrentizio, trasportando quindi solo materiali minuti.

Il Noce nasce dai monti del Lagonegrese e sviluppa in territorio lucano il suo corso, segnando nell'ultimo tratto il confine tra Calabria e Lucania.

Il Fiumarello è un fiume di breve corso, che esaurisce il tratto nei comuni di Praia e Tortora, è di piccola portata e quasi completamente coperto.

Il Lao è uno dei principali fiumi della costa, riceve l'apporto del Battendiero e dell'Argentino, è navigabile tutto l'anno per la costante portata d'acqua.

L'Abatemarco, che nasce dai monti di Verbicaro, è interessato a Nascijume da un prelievo d'acqua, destinato ad alimentare l'acquedotto di Cosenza, che ne impoverisce la portata.

Il torrente Vaccuta, che nasce nel territorio di Maierà, ha una portata ridotta a seguito degli ultimi eventi sismici.

Il Corvino nasce nel territorio di Buonvicino e sfocia ai piedi del nucleo storico di Diamante, nel tratto finale la zona limitrofa è divenuta recentemente un parco naturalistico.

Belvedere è interessata dal torrente Vallecupo e dal Soleo, quest'ultimo, maggiore per portata, ha alimentato fino agli anni '50 una centralina idroelettrica.

Il Cozzandrone, interessato da sostanziosi prelievi d'acqua, ne resta quasi privo.

Il Sangineto scorre nel comune di Bonifati nel tratto iniziale ed in quello di Sangineto per il restante tratto.

A Bonifati sono prevalenti torrenti di breve corso: il torrente S.Pietro, il torrente Parise (Bambace), il torrente S.Tommaso.

Il Triolo, l'Aron , il fosso S.Giacomo, il fosso S.Nicola, la Fiumarella ed infine il torrente Bagni, che segna il confine sud del parco, sono gli ultimi fiumi del versante meridionale, localizzati tra Cetraro ed Acquappesa, hanno tutti un corso di breve durata e portata limitata.

I principali fiumi della zona trovano alimento dai monti del gruppo del Pollino e dai monti della Catena Paolana.

Questi fiumi hanno costituito vere e proprie vie di comunicazione tra la costa e l'interno, hanno consentito storicamente la realizzazione di porti-canali o approdi naturali, sono stati attraversati dalle vie della

transumanza, hanno alimentato un'economia agricola e fornito forza motrice a mulini, ed in tempi più recenti a centraline idroelettriche.

Oggi sono interessati da prelievi d'acqua che alimentano gli acquedotti di vari paesi, briglie e muri di cemento ne definiscono l'alveo limitando l'apporto di inerti a mare. Se a ciò aggiungiamo il prelievo abusivo di sabbia, l'erosione costiera trova tutte le motivazioni possibili atte a giustificarne il fenomeno. La ricostruzione di una naturalità soppressa, l'estensione della tutela alle aree demaniali, diventano quanto mai urgenti anche al fine di ripristinare corridoi faunistici che da sempre questi fiumi rappresentano.

2.2.4. Il Clima

Il clima in un territorio con una conformazione orografica così differenziata, che nel raggio di pochi chilometri va dalle pianure costiere alle zone collinari fino al sistema montuoso, è molto diversificato.

I fenomeni piovosi sono di intensità medio-bassa lungo il versante costiero mentre invece sono di un'intensità media e medio-alta nella fascia montana. Le precipitazioni medie sono abbastanza sostenute durante tutto l'anno a causa della Catena Costiera che crea un ristagno delle perturbazioni atlantiche lungo tutto il versante costiero. In genere possiamo riscontrare un clima e una temperatura calda lungo la fascia costiera a ridosso del mare, mentre man mano che si sale con l'altitudine si trova un clima più ventilato e freddo fino ad arrivare alla fascia montuosa, dove la temperatura è rigida quasi tutto l'anno. Le temperature medie si aggirano intorno ai 16° e notevole è l'influsso dei venti soprattutto quelli che soffiano da sud-sud/ovest, che per l'opposizione del sistema montuoso spazzano le marine dei centri costieri.

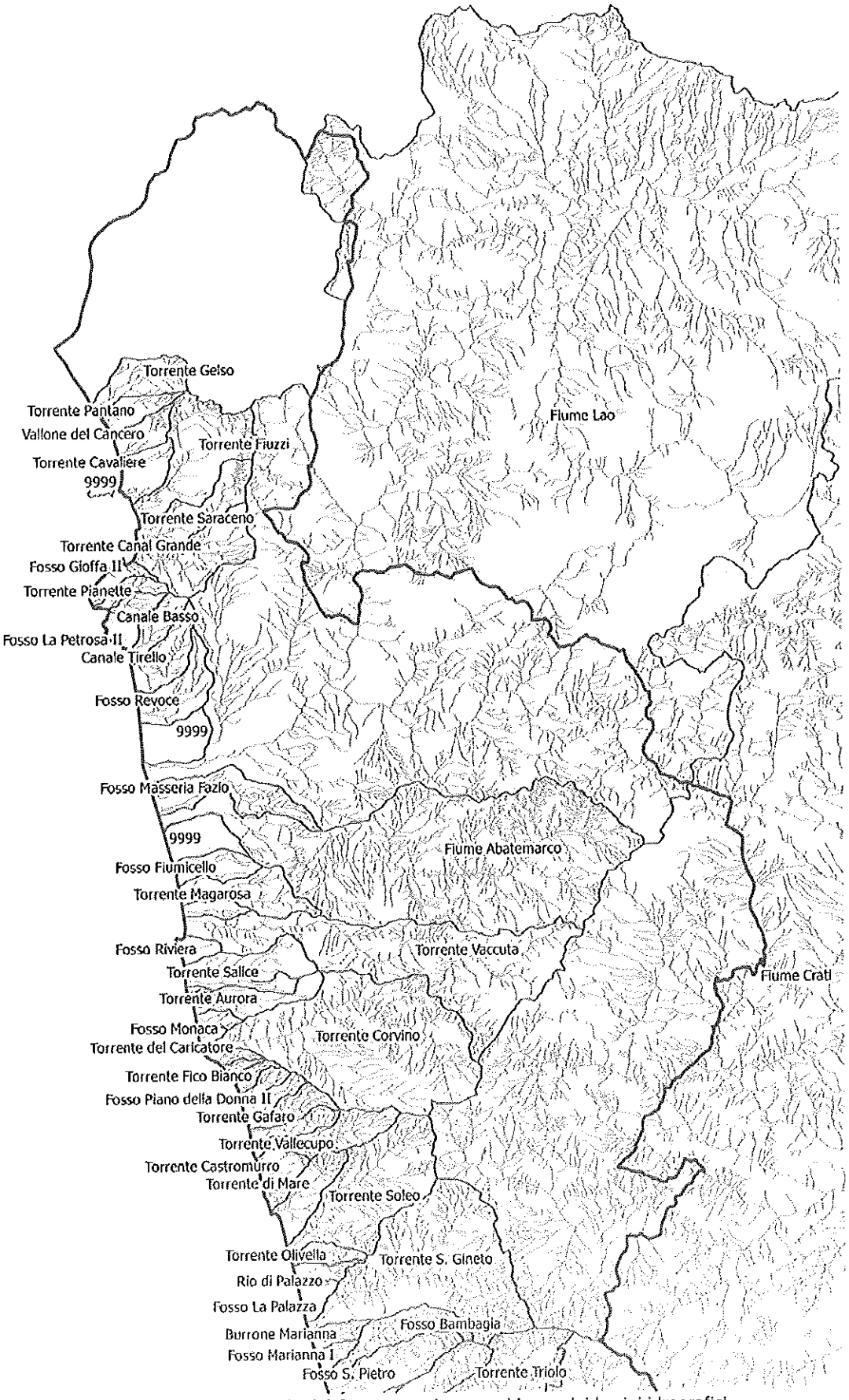

Porzione Settentrionale del Comprensorio con evidenza dei bacini idrografici

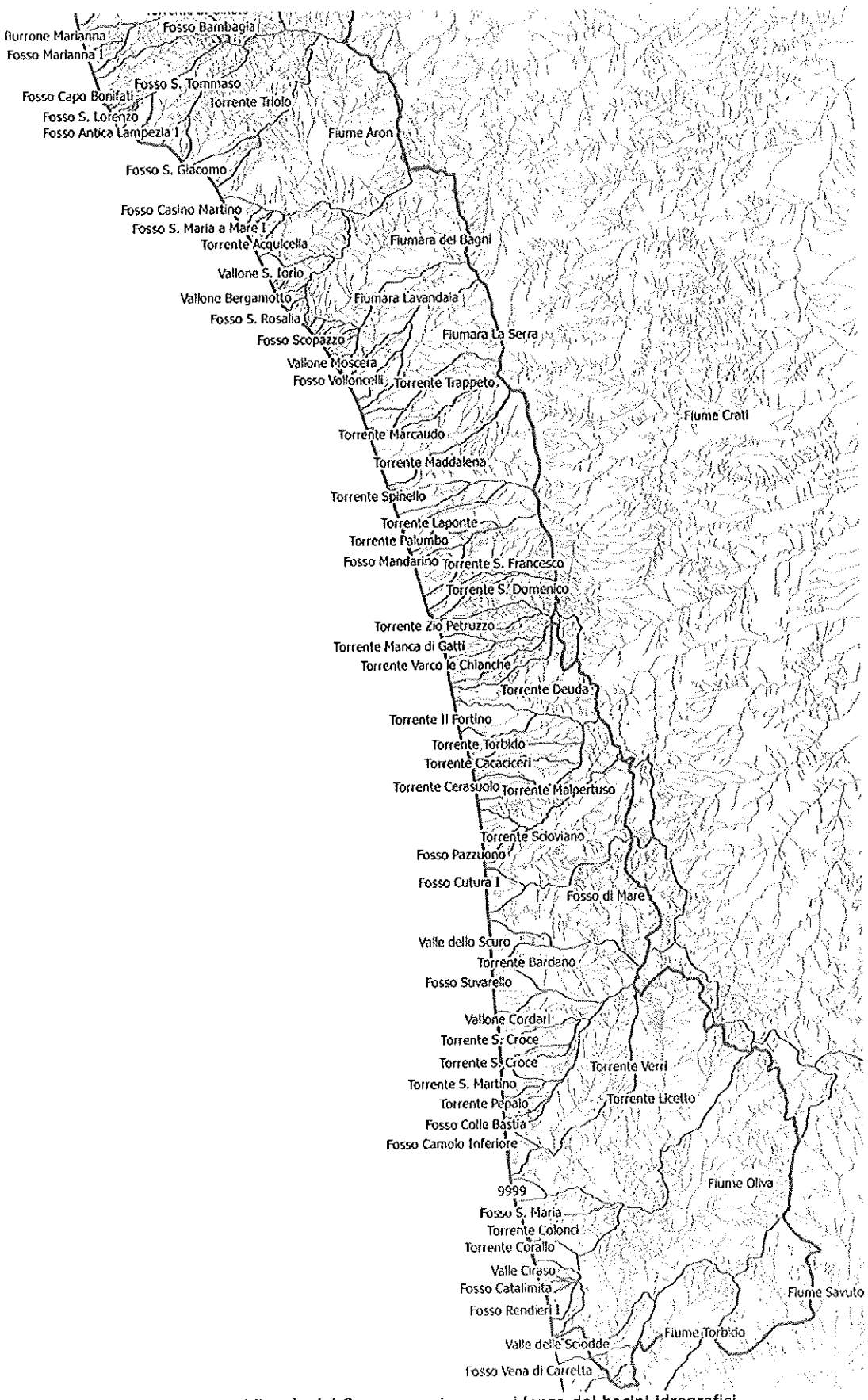

Porzione meridionale del Comprensorio con evidenza dei bacini idrografici

3. L'ATTIVITÀ DI BONIFICA

3.1. La bonifica idraulica

3.1.1. Opere realizzate e in corso di realizzazione

Il Consorzio a difesa dei terreni pianeggianti del proprio comprensorio caratterizzati da elevata urbanizzazione, dove si concentrano la gran parte delle attività economiche agricole ed industriali nonché insediamenti civili e turistici, ha provveduto alla realizzazione di una rete di scolo adeguata che consente la raccolta ed il convogliamento delle acque nei recapiti finali.

Il patrimonio delle opere idrauliche mantenute efficienti dal Consorzio è costituito dalla rete scolante in gestione, in gran parte ricoperta in calcestruzzo.

Nel prospetto seguente sono riportati i dati riepilogativi delle canalizzazioni realizzate e in gestione.

Denominazione Opera	Comuni interessati°	Bacino Idrografico ([2])	Tipo	Lung.za ml	Larg.za ml	Superficie scolante m²
CANALE "C"	SCALEA, ORSOMARSO	Revoce (916) - Canale B (9999)	CLS	4435	3,00/4,00	15.523
CANALE "A"	SCALEA	Fosso Fiumicello (910)	CLS	2137	5,00	10.685
DEL CAMPO	SCALEA	Canale Tirello (917)	CLS	2983	2,50/1,50	5.366
CANALE "B"	SCALEA	Revoce (916)	CLS	2200	10,00/6,00	17.600
FIUMICELLO	GRISOLIA	Fiume Lao (52)	CLS	1155	10,00/4,00	8.085
CANALE TIRELLO	SCALEA	Fiume Lao (52) - F.M.Fazio (913)	CLS	1068	10,00	10.680
CANALE REVOCE	SCALEA	Fosso Masseria Fazio (913)	CLS	1495	10,00/4,00	10.465
CANALE SCIACCARA	ORSOMARSO	Revoce (916)	TERRA	280	1,50	420
CANALE LA BRUCA	SCALEA	Revoce (916)	CLS	714	1,75	1.250

[2] *Cod. Bacino come classificato dall'ABR Calabria*

Denominazione Opera	Comuni interessati°	Bacino Idrografico (2)	Tipo	Lung.za ml	Larg.za ml	Superficie scolante m²
CANALE VARCHERA	SCALEA	Fosso Masseria Fazio (913)	CLS	3100	11,00/4,00	23.250
CANALE BATTAGLIA	SCALEA	Revoce (916)	CLS	1340	1,50	2.010
FOSSO PANTANO E AFF.	SCALEA	Fosso San Vincenzo (908)	CLS	1210	3,00	3.630
CANALE LE VALLI	ORSOMARSO, SANTA MARIA DEL CEDRO	Fiume Lao (52)	CLS, TERRA	2151	3,50	7.529
CANALE MUSSORICI E AFF.	SCALEA	Fosso Masseria Fazio (913)	CLS	895	2,00/1,50	1.566
SAN VINCENZO	GRISOLIA	Torrente Magarosa (909)	CLS, TERRA	830	2,00	1.660
CANALE CACCHIARELLO	SANTA DOMENICA TALAO	Fosso del Cedro (9999)	TERRA	715	1,00	715
MARINA DI ORSOMARSO	ORSOMARSO-SANTA MARIA DEL CEDRO	Torrente di Mare (868)	CLS	870	2,50	2.175
CANALE ACCHIO	GRISOLIA	T. Vallecupo (874) T.Castromurro (873)	CLS	1140	6,15/3,50	5.501
FOSSO DEL CEDRO	SANTA MARIA DEL CEDRO	Fosso del Cedro (9999)-T. Magarosa(909)-Fosso Fiumicello (910)	CLS	335	3,50	1.173
AFF. CANALE FIUMICELLO	SANTA MARIA DEL CEDRO, GRISOLIA	Revoce (916) - Canale B (9999)	CLS	1563	5,00/2,50	5.861
CANALE LOC. EX CAMPO VOLO	SCALEA	Revoce (916) - Canale B (9999)	CLS	880	1,50	1.320
CANALE MAGAROSA	GRISOLIA	Fosso Fiumicello (910)	CLS, TERRA	998	5,00	4.990
Totali				**32.194**		**141.454**

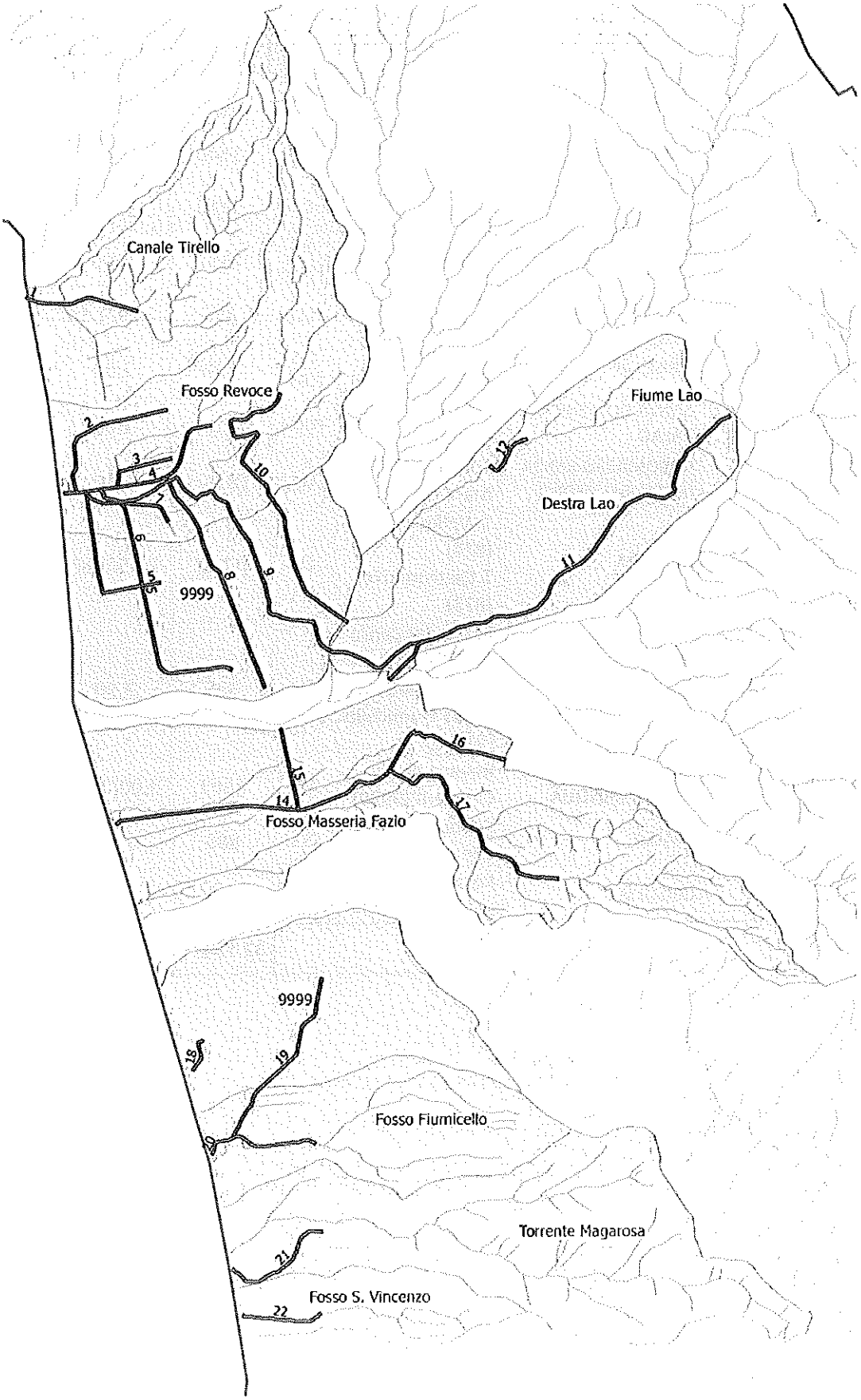
Canale Tirello
Fosso Revoce
Fiume Lao
Destra Lao
9999
Fosso Masseria Fazio
9999
Fosso Fiumicello
Torrente Magarosa
Fosso S. Vincenzo

31

L'area interessata dalle canalizzazioni coincide con i territori costieri e vallivi che si estendono da capo Scalea fino al confine con Diamante abbracciando i comuni di Scalea, Santa Domenica Talao, Orsomarso, Santa Maria del Cedro, Grisolia, Maierà e Diamante. I bacini idrografici interessati in ordine da nord a sud sono: Canale Tirello, Fosso Revoce, Fiume Lao (parte), Fosso Masseria Fazio, Fiume Abatemarco, Fosso Fiumicello, Torrente Magarosa e fosso San Vincenzo.
Le opere furono realizzate dal Consorzio tra il 1960 e il 1980.

3.1.2. Opere di bonifica in programma

Come previsto dall'art. 5 della LR n.11/2003, i programmi delle attività consortili, sia per quanto concerne la realizzazione di nuove opere che per la manutenzione straordinaria delle opere esistenti con particolare riguardo agli interventi di ristrutturazione e ammodernamento, vengono elaborati e trasmessi all'Assessorato regionale dell'Agricoltura – Comitato Tecnico per la bonifica – il quale predispone il programma e lo aggiorna annualmente sulla base del bilancio pluriennale della Regione.

3.2. L'irrigazione

Va premesso che nello sviluppo storico degli impianti irrigui consortili l'ordine di priorità nella realizzazione è stato fortemente influenzato dal grado di facilità della loro costruzione oltre che dalla attitudine dei terreni all'intervento irriguo e dal grado di facilità della derivazione delle acque da utilizzare per l'irrigazione per ogni singolo impianto: per primi i terreni vallivi, cui hanno fatto seguito le "piane collinari" di più facile morfologia.
Con la realizzazione di detti impianti, il consorzio ha liberato i coltivatori dalla tradizionale schiavitù del turno settimanale dell'irrigazione a scorrimento, da effettuare nelle ore notturne, e quindi reso più facile, agevole e redditizio il loro lavoro, contribuendo a far approfondire le loro radici umane ed affettive nel territorio, evitando così ulteriori pesanti fenomeni di esodo rurale. I dati complessivi relativi agli impianti sono i seguenti.

Lunghezza totale delle reti irrigue di distribuzone (Km):	500
N° Totale idranti:	4.830
N° Totale bocche di consegna:	998
N° Totale Vasche:	15
Cubatura Totale Vasche (mc):	80.000

La consegna avviene in pressione a 2,5-3 atmosfere.

3.2.1. Opere realizzate

I distretti gestiti dal consorzio sono riepilogati come segue

Comprensorio	Sup. Dominata ha	Sup. Netta ha
Destra Lao	3.500	800
Foresta – Suvareta	500	311
Sinistra Lao – Basso Argentino	3.000	943
Abatemarco	1.000	427
Corvino	400	50
Destra E Sinistra Soleo Belvedere	1.000	436

Comprensorio	Sup. Dominata ha	Sup. Netta ha
San Pietro	100	30
Maddalena	600	25
San Francesco – Deuda	600	280
Deuda – Pesce – Malpertuso	700	280
Torrente Fabiano	250	20
Oliva – Campo Savuto	700	355
totale	12.350	3.957

Comprensorio DESTRA LAO

Il comprensorio irriguo include i terreni posti nei comuni di Orsomarso, S. Domenica di Talao e Scalea ed ha una superficie dominata di circa 3.500 ha mentre la superficie irrigata netta è pari ad 800 ha organizzata in 90 comizi, al servizio di 701 utenti.

La disponibilità idrica è garantita dalle acque dell'omonimo fiume derivata con una traversa ed in quantità pari a 700 l/sec, come da concessione.

L'esercizio irriguo ha una durata di 6 – 12 mesi per 15 ore al giorno ed è turnato. La rete di adduzione dell'impianto, della lunghezza di circa 15 km è realizzata con condotte in c.a. ed acciaio del DN 1200, 800 e 700 mm mentre la rete di distribuzione è quella comiziale della lunghezza di circa 40 km è realizzata in PVC del DN 500, 300 e 150 mm. L'impianto è in esercizio dal 1970.

Le superfici aziendali medie vanno da 0,33 a 30 ha con aziende che misurano anche 60 ha con sistema di conduzione diretta e con ordinamento colturale riguardante principalmente la produzione di cedro, agrumi e grano. Sono presenti inoltre diverse serre con coltivazioni di piante ornamentali.

Comprensorio FORESTA - SUVARETA

Include i terreni posti nei comuni di S. Domenica di Talao e Scalea con approvvigionamento idrico della condotta adduttrice dell'impianto Destra Lao per una portata derivata di 150 l/sec. L'esercizio irriguo ha una durata di 6-12 mesi per 15 ore al giorno ed è turnato.

La superficie dominata dal comprensorio è di circa 500 ha con superficie netta irrigata pari a 311 ha, con un numero di utenti pari a178. L'impianto è in esercizio dal 1970.

Le proprietà sono medio-piccole con superfici agricole comprese tra 0,33 e 2 ha mentre l'ordinamento culturale riguarda essenzialmente la produzione di grano, agrumi ed una diffusa coltivazione di ortaggi.

Comprensorio SINISTRA LAO – BASSO ARGENTINO

Il comprensorio irriguo include i terreni posti nei comuni di Orsomarso, Santa Maria del Cedro, Santa Domenica di Talao, Grisolia e Diamante ed ha una superficie dominata di circa 3.000 ha mentre la superficie netta irrigata è pari a 943 ha organizzata in 63 comizi, al servizio di 774 utenze.

La disponibilità idrica è garantita dalle acque del Fiume Lao e del Fiume Argentino derivate tramite traversa fissa in quantità pari a 950 l/sec.

L'esercizio irriguo ha una durata di 12 mesi per 15 ore al giorno e l'acqua viene erogata a richiesta.

La rete di adduzione dell'impianto, della lunghezza di circa 5 km è realizzata con condotte in acciaio del diametro 500, 450, 400 e 300 mm mentre la rete di distribuzione e quella comiziale, della lunghezza di circa 55 km è realizzata in PVC del DN 160, 110 e 90 mm. L'impianto Sx Lao è in esercizio dal 1970 ed il Basso Argentino dal 1990.

Il sistema di irrigazione è per aspersione con pressione di esercizio media di 2,5 – 3 atm. Le proprietà sono medio piccole con superfici aziendali comprese tra 0,33 e 2 ha mentre l'ordinamento colturale riguarda essenzialmente la produzione di grano, agrumi ed una diffusa coltivazione di ortaggi.

Comprensorio ABATEMARCO

Il comprensorio irriguo include i terreni osti nei comuni di Verbicaro, Grisolia, S. Maria del Cedro, Maierà e Diamante ed ha una superficie dominata di circa 1.000 ha mentre la superficie irrigata netta è pari a 427 ha organizzata in 90 comizi, al servizio di 874 utenze.

La disponibilità idrica è garantita dalle acque del Fiume Abatemarco prelevata mediante traversa fissa in quantità pari a 300 l/sec.

L'esercizio irriguo ha una durata di 12 mesi per 15 ore al giorno.

La rete di adduzione dell'impianto ha una lunghezza di circa 5 km ed è realizzata con condotte in fibrocemento del diametro del DN 600 mm, mentre la rete di distribuzion e quella comiziale, della lunghezza di circa 55 km, è realizzata con condotte in PVC del diametro DN 200, 150 e 90 mm. L'impianto è in esercizio dal 1993. Le superfici aziendali sono mediamente piccole, con sistema di conduzione diretto e con ordinamento colturale riguardante principalmente la produzione di erba medica, vite ed una diffusa coltivazione di ortaggi.

Comprensorio CORVINO

Il comprensorio irriguo riguarda l'irrigazione dei terreni del comune di Buonvicino. L'impianto è caratterizzato da una superficie dominata di circa 400 ha con superficie netta irrigata di 50 ha organizzati in 7 comizi irrigui, servente 274 utenze.

Il clima, essenzialmente mediterraneo, è caratterizzato da particolare mitezza ma con precipitazioni intense di breve durata nella stagione invernale e notevole deficienza durante il periodo primaverile-estivo.

La disponibilità idrica è assicurata da una presa a traversa fissa sul T. Corvino per una portata addotta di 200 l/sec.

L'esercizio irriguo ha una durata di 8 mesi per 15 ore al giorno e l'acqua viene erogata a richiesta.

La rete di adduzione dell'impianto ha una lunghezza di circa 2 km ed è realizzata con condotte in PEAD del DN 450 e 350 mm mentre la rete di distribuzione e quella comiziale, sempre in PEAD, è realizzata con diametri pari a 150 e 80 mm. L'impianto è in esercizio dal 1980.

Le superfici aziendali sono mediamente piccole, con sistema di conduzione diretto e con ordinamento colturale riguardante principalmente la produzione di grano, agrumi ed una diffusa coltivazione di ortaggi.

Comprensorio DESTRA E SINISTRA SOLEO BELVEDERE M.MO

La zona irrigua è situata in agro del comune di Belvedere Marittimo nelle zone adiacenti al torrente omonimo.

L'impianto è caratterizzato da una superficie dominata di circa 1.000 ha con superficie netta irrigata di 436 ha organizzata in 65 comizi irrigui, serventi 759 utenti.
La disponibilità idrica è garantita dal Fiume Soleo mediante presa con traversa fissa e dalla Sorgente Petrosa captata in località Trifari-Dreni con portata totale addotta pari a 130 l/sec.
L'esercizio irriguo ha una durata di 6 mesi per 15 ore al giorno ed è turnato. La rete di adduzione dell'impianto, della lunghezza di circa 10 km è realizzata con condotte in acciaio di diametro pari a 400 e 350 mm mentre la rete di distribuzione e quella comiziale di lunghezza complessiva di circa 85 km, sono realizzate con condotte in PVC di diametro pari a 150 e 80 mm. L'impianto è in esercizio dal 1988. Le superfici aziendali sono piccole, con conduzione diretta e con ordinamento colturale riguardante principalmente la produzione di grano, agrumi, uva ed una diffusa coltivazione di ortaggi.

Comprensorio SAN PIETRO

La zona irrigua è situata in agro del comune di Cetraro nelle zone adiacenti al torrente omonimo.
L'impianto è caratterizzato da una superficie dominata di circa 100 ha con superficie netta irrigata di 30 ha organizzata in 8 comizi irrigui, seventi 26 utenti.
La disponibilità idrica, pari a 30 l/sec è garantita dalle acque derivate, tramite traversa fissa, dal torrente San Pietro.
L'esercizio irriguo ha una durata di 6 mesi per 15 ore al giorno ed è turnato.La rete di adduzione dell'impianto presenta una lunghezza di circa 2 km mentre quella di distribuzione e comiziale hanno una lunghezza di circa 10 km e sono realizzate in PVC di diametro 110 e 90 mm.
L'impianto è in esercizio dal 2000.
Le superfici aziendali sono piccole a conduzione diretta e con ordinamento colturale riguardante principalmente la produzione di grano, agrumi ed ortaggi.

Comprensorio MADDALENA

La zona irrigua è situata in agro del comune di Fuscaldo nelle zone adiacenti il fosso "Solco dei Romani".
L'impianto è caratterizzato da una superficie dominata di circa 600 ha con superficie netta irrigata di circa 25 ha organizzata in 6 comizi irrigui.
La disponibilità idrica è garantita dal fosso "Solco dei Romani" da cui viene derivata una portata di 10 l/sec.
L'esercizio irriguo ha una durata di 6 mesi per 15 ore al giorno ed è turnato.
La rete di adduzione dell'impianto, realizzato in PVC, ha una lunghezza di circa 1,2 km mentre le reti di distribuzione e comunali, hanno una lunghezza complessiva di 10 km e sono realizzate anch'esse in PVC con diametro 150 e 90 mm. L'impianto è in esercizio dal 1993.
Le superfici aziendali sono piccole, a conduzione diretta e con ordinamento colturale riguardante principalmente la produzione di grano, agrumi ed ortaggi.

Comprensorio SAN FRANCESCO - DEUDA

La zona irrigua è situata in agro del comune di Paola ed è caratterizzata da una superficie dominata di circa 600 ha, con superficie netta irrigata di 280 ha organizzata in 32 comizi irrigui, serventi 134 utenze.
La disponibilità idrica, pari a 220 l/sec, è garantita dalla sorgente Manca del Gatto e dalle derivazioni sul torrente San Francesco e sul Fiume Deuda.
L'esercizio irriguo ha una durata di 6 mesi per 15 ore al giorno e la portata è erogata a richiesta.
La rete di adduzione dell'impianto, della lunghezza di circa 2 km è realizzata con condotte in acciaio del DN 350 mm mentre le reti di distribuzione e comiziali, di lunghezza pari a circa 10 km, sono realizzate con condotte in PVC con diametri pari a 150 e 90 mm. L'impianto è in esercizio dal 2005.
Le superfici aziendali sono mediamente piccole a conduzione diretta e con ordinamento colturale riguardante principalmente la produzione di grano, agrumi, patate ed ortaggi.

Comprensorio DEUDA – PESCE - MALPERTUSO

La zona irrigua è situata in agro del comune di San Lucido e presenta una superficie dominata di 700 ha con superficie netta irrigata di 280 ha organizzata in 32 comizi irrigui, serventi 361 utenze.

La disponibilità idrica, pari a 200 l/sec, è garantita dalle derivazioni sul Fiume Deuda, sul Torrente Pesce e sul Torrente Malpertuso.

L'esercizio irriguo ha una durata di 6 mesi per 15 ore al giorno ed è turnato.

La rete di adduzione dell'impianto, della lunghezza di circa 5 km è realizzato con condotte in acciaio del diametro DN 350 mm mentre le reti di distribuzione e comiziali, della lunghezza di 55 km, sono realizzate con condotte in PVC di diametro 150, 110 e 90 mm. L'impianto è in esercizio dal 1993.

Le superfici aziendali sono mediamente piccole, a conduzione diretta e con ordinamento colturale riguardante principalmente la produzione di grano, agrumi, patate ed ortaggi.

Comprensorio TORRENTE FABIANO

La zona irrigua è situata in agro del comune di Fiumefreddo Bruzio nelle zone adiacenti il Torrente Fabiano ed è caratterizzata da una superficie dominata dall'impianto di circa 250 ha mentre la superficie netta irrigata è pari a soli 20 ha organizzati in 6 comizi irrigui, seventi 24 utenze.

La disponibilità idrica, pari a 60 l/sec è garantita dal Torrente Fabiano e l'esercizio irriguo ha una durata di 6 mesi per 15 ore al giorno e la portata è erogata a richiesta.

La rete di adduzione dell'impianto di lunghezza pari a 3 km circa è realizzata con condotte in acciaio di diametro 350 mm mentre le reti di distribuzione e comiziali, di lunghezza pari a circa 25 km, sono realizzate con condotte in PEAD di diametro 110 e 80 mm. L'impianto è in esercizio dal 1996.

Le superfici aziendali sono mediamente piccole, a conduzione diretta e la produzione agricola riguarda essenzialmente grano, patate, agrumi ed ortaggi. L'impianto è entrato in esercizio nel 1996.

Comprensorio OLIVA – CAMPO - SAVUTO

La zona irrigua è situata in agro dei comuni di Amantea, San Pietro in Amantea, Aiello Calabro, Lago e Serra d'Aiello ed è caratterizzata da una superficie dominata di circa 700 ha mentre la superficie netta irrigata risulta pari a circa 355 ha.

La disponibilità idrica è garantita dall'opera di presa a traversa fissa sui Torrenti Oliva e Campo oltre al pozzetto di derivazione delle acque del Fiume Savuto.

La rete di adduzione dell'impianto, della lunghezza di circa 8 km è realizzata con condotte in acciaio del diametro 350 mm mentre le reti di distribuzione e comiziale, della lunghezza di circa 52 km sono realizzate con condotte in PEAD con diametri pari a 150 e 80 mm. L'impianto è costruzione e di prossima entrata in esercizio.

Le superfici aziendali sono mediamente piccole, con conduzione di tipo diretto e con ordinamento colturale riguardante principalmente la produzione di grano, agrumi, patate ed ortaggi. L'impianto è in fase di realizzazione

3.2.2. Opere di irrigazione in programma

Il Consorzio, per un moderno sviluppo dell'esercizio irriguo, ha individuato i seguenti settori di azione per i quali si è attivato per la progettazione e la richiesta dei contributi per agevolare l'utilizzazione degli impianti pubblici di irrigazione previsti nella L. R. 11/2003 all'art. 26.

Il progetto già finanziato e per il quale è prossimo l'appalto dei lavori riguarda l'ampliamento e potenziamento dell'impianto irriguo denominato Fabiano realizzato nei primi anni '90.

L'intento progettuale è di utilizzare buona parte delle opere già esistenti dell'acquedotto "Fontana della Presa - Barbaro Destro" del Comune di Fiumefreddo Bruzio che serve una popolazione di circa 150 abitanti.

In modo schematico l'intervento consiste in :

- captazione in loc. Cozzi di Liento a quota 1060 m slm di una portata di circa 3.5 ÷ 4 l/s;

- adduzione mediante condotta, già esistente, dell'acqua captata al bottino di presa comunale;
- torrino piezometrico a quota 860 m slm;
- centrale idroelettrica (P_{med} = 20 kw) a quota 580 m slm;
- canale di scarico della centrale idroelettrica;
- manufatto di raccolta delle acque di sfioro del serbatoio comunale;
- condotta di adduzione dal serbatoio comunale alla vasca per uso irriguo;
- sistemi di telecontrollo per la gestione sia della centrale idroelettrica che dell'impianto di sollevamento esistente.

La proposta progettuale di variante garantirebbe il raggiungimento di molteplici obiettivi quali:

- potenziamento della rete acquedottistica del Comune di Fiumefreddo Bruzio;
- utilizzo plurimo della risorsa idrica (potabile, irriguo, idroelettrico);
- beneficio ambientale e ricavo di circa 36.500,00 euro/anno dalla produzione di energia idroelettrica;
- ridotto impatto ambientale dovuto all'utilizzo di molte opere già esistenti.

Infine, con le dovute cautele che l'idea progettuale impone, l'intervento proposto garantirebbe una sensibile riduzione dei consumi dell'impianto di pompaggio già esistente infatti, dei 7 l/s che mediamente arriverebbero al serbatoio comunale, solo 1 l/s verrebbe utilizzato dal nucleo abitato servito dall'acquedotto ed il rimanente volume d'acqua andrebbe a riempire la vasca ad uso irriguo del Consorzio, permettendo quindi di ridurre sensibilmente le ore di funzionamento del sistema di pompaggio esistente sul Torrente Fabiano (circa la metà).

3.3. Le altre opere

Il Consorzio, oltre a curare la manutenzione e l'esercizio del patrimonio di opere pubbliche di bonifica sopra elencate, con la sua presenza nel territorio svolge un'azione di guardiania e tutela e provvede direttamente alla esecuzione di interventi di modesta entità, la cui necessità sia ravvisata nell'ambito dell'azione di guardiania o per mezzo di specifiche richieste dei Comuni, di altri Enti o dei consorziati; per gli interventi di maggiore consistenza, per i quali non è economicamente in grado di provvedere alla realizzazione, il Consorzio assume comunque una parte attiva, sollecitandone il finanziamento presso le sedi opportune, offrendo il proprio supporto per la progettazione, direzione lavori, ecc. Tale azione del Consorzio nell'ambito della guardiania e difesa del territorio va intensificandosi negli ultimi anni anche perché, come sancito dalla legge n. 183/89 nonché dalle successive leggi regionali, è stato riconosciuto al Consorzio di bonifica un ruolo fondamentale, insieme agli altri organismi preposti (Regioni, Province) nella attività di difesa del suolo e dell'ambiente.

4. FINALITÀ DEL PIANO DI CLASSIFICA

4.1. Scopo, oggetto e natura del piano

Scopo della presente classifica è il riparto, tra i consorziati beneficiari, delle spese che il Consorzio sostiene e che sono poste per legge a loro carico secondo le norme contenute nel Regio Decreto del 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le norme regionali. Esse sono: le quote relative alla esecuzione delle opere di competenza statale e regionale quando non siano poste a totale carico dello Stato e della Regione; le spese annualmente sostenute per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica quando non siano finanziate dalla Regione ed infine quelle indicate all'articolo 59 del R.D. numero 215 necessarie per il funzionamento del Consorzio e, in generale, per il raggiungimento di tutti i suoi fini istituzionali.

Tenuto conto delle nuove esigenze che via via si vanno manifestando per effetto dell'evolversi degli ordinamenti colturali e dell'assetto del territorio, gli aspetti tecnici della bonifica sono in costante evoluzione. Pertanto, la presente classifica ha il carattere di provvisorietà previsto dal 1^ comma dell'articolo 11 del R.D. numero 215.

4.2. Potere impositivo dei Consorzi di Bonifica [3]

I Consorzi di Bonifica, per l'adempimento dei loro fini istituzionali, hanno il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati.

L'attribuzione ai Consorzi di tale potere impositivo costituisce un principio fondamentale dettato dalla legislazione statale, al cui rispetto le Regioni sono vincolate dall'articolo 117 della Carta Costituzionale. Ne discende che le vigenti leggi regionali per la disciplina della Bonifica confermano la sussistenza in capo ai Consorzi del predetto potere impositivo.

La portata ed i limiti di tale potere sono anch'essi disciplinati da disposizioni generali costituenti principi fondamentali per la specifica materia, con la conseguenza che la L. R. n. 11 / 2003, all'art. 8, 18 e 23, tratta della contribuenza dei privati per l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica richiamando la legislazione fondamentale nazionale e conferma le corrispondenti norme dettate dal legislatore statale.

Nel presente Piano di classifica, per fornire un quadro esaustivo della regolamentazione vigente, si richiamano le leggi statali e la legislazione regionale in materia che ad esse fa riferimento.

Ciò posto, va ricordato in via generale che ai contributi imposti dai Consorzi è stata riconosciuta, dalla dottrina e dalla costante giurisprudenza, natura tributaria, questi e costituiscono una prestazione patrimoniale pubblicistica imposta prevista dalla legislazione speciale nazionale (artt. 10 e 59 R.D. 215/1933) e dalla L.R. n. 11/2003 (artt. 18 e 23). Inoltre, sempre in via generale, occorre sottolineare che il potere impositivo di cui sono titolari i Consorzi ha per oggetto tutti quegli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, qualunque sia la

---

[3] *Il presente capitolo è desunto dalla "GUIDA ALLA CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA" dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche - 1989 - Integrata con la normativa successiva e con riferimento al Documento redatto dal Gruppo di lavoro istituito con D.G.R. n.196 del 30/05/2013 ed approvato con D.G.R. n.14 del 16/01/2014*

destinazione degli immobili stessi (agricola od extragricola). La legge, infatti, è estremamente chiara su tale specifico punto e non lascia spazio a dubbi interpretativi di sorta, peraltro ciò è confermato dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite Civili n.08960/96 pubblicata il 14 ottobre 1996.
La norma fondamentale è costituita dall'articolo 10 del R.D. 13 febbraio 1933 numero 215, che chiama a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio, che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di loro pertinenza.
Il fatto che il legislatore ha adottato il termine generale di immobili anziché quello specifico di terreni, assume particolare significato giacché ne discende che vanno individuati quali soggetti passivi dell'imposizione non solo i proprietari di terreni aventi destinazione agricola, bensì tutti i proprietari di beni immobili di qualunque specie.
Sul piano testuale una conferma di tale interpretazione si trae dallo stesso articolo 10, là dove si chiamano a contribuire lo Stato e gli Enti territoriali per i beni di loro pertinenza, giacché questa ampia locuzione comprende anche i beni demaniali, che certamente non hanno destinazione agricola.
Sotto l'aspetto della ratio legis, o della logica della norma, appare evidente la fondatezza della disposizione, dato che sarebbe del tutto ingiustificata (e la legge non offre alcuno spunto in senso contrario) la disparità di trattamento che l'esonero degli immobili a destinazione extragricola produrrebbe in presenza di un beneficio arrecato anche a questi ultimi dall'azione di bonifica.
Pertanto, l'imposizione a carico degli immobili a destinazione extragricola oltre che non presentare caratteri di problematicità sotto l'aspetto giuridico non rientra nel novero delle determinazioni discrezionali rimesse alla valutazione dell'ente impositore.
Al contrario, tale imposizione costituisce atto dovuto, come quello necessario per evitare una sperequazione tra i proprietari degli immobili a destinazione agricola e quelli degli immobili a destinazione extragricola ingiusta, oltre che illegittima, stante la tassativa prescrizione del citato art. 10.

Tale principio viene riconfermato anche dalla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite Civili n.08960/96 che recita: "*..la natura agricola od extragricola del fondo è ininfluente ai fini della legittimità dell'imposizione..*"

Né può ritenersi che investa specifica incidenza sul potere impositivo dei Consorzi sugli immobili urbani il diverso potere impositivo riconosciuto ai Comuni dalla legge 10 maggio 1976 n. 319 (c.d. legge Merli) e successive modifiche ed integrazioni.

La citata sentenza della Corte di Cassazione ha esaminato il caso in cui un diverso Soggetto (ad esempio Comuni, Consorzi intercomunali, Comunità Montane, Consorzi per A.S.I. ecc.) gestisca un servizio pubblico di fognatura e di allontanamento delle acque nere e zenitali fino al recapito (impianto di depurazione, fiume o mare) a favore di un insieme di immobili a destinazione extragricola. Questi immobili, sulla base della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti a fornire un corrispettivo per tale servizio ma *sono esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri Enti* sulla base dell'art.14 della legge 5 gennaio 1994 n.36 (c.d. legge Galli), l'obbligo contributivo a carico di tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è confermato dalla normativa vigente all'art.166 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 .

Qualora il Soggetto gestore del servizio idrico, per il trasporto delle acque fino al recapito, si avvale di canalizzazioni o strutture di bonifica, i singoli immobili ricevono solo un beneficio indiretto da parte del Consorzio il quale può pertanto rivalersi direttamente sul Soggetto gestore del servizio pubblico di fognatura attraverso la stipula di opportune convenzioni in cui siano specificate le modalità di determinazione dei canoni ed i servizi da rendere, stipulate tra Consorzi di Bonifica e Soggetto gestore del servizio pubblico di fognatura e previste dalla L. R. 11/03 che ne tratta agli articoli 8 e 12. La L. R. 11/2003 tratta anche la questione degli scarichi all'art. 23 nel quale richiama il comma 3 dell'art. 27 della legge n. 36/94 che recita

"chiunque non associato ai Consorzi di Bonifica ed irrigazione, utilizza canali consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura deve contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto"

Diversa è invece la situazione qualora un gruppo di immobili extragricoli si avvalgono di opere consortili di difesa dalle acque; in tal caso i singoli immobili ricevono un beneficio diretto dall'opera e sono tenuti a partecipare direttamente alle spese consortili anche se facenti parte di un nucleo servito da pubblica fognatura.

Oltre agli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature la legge regionale prende in considerazione anche gli scarichi di diversa natura.

In applicazione del disposto del terzo comma dell'art. 27 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (cd. Legge Galli), la Legge Regionale 11/2003 all'art. 23 comma 4, dispone che i Consorzi di bonifica provvedano a censire gli scarichi nei canali consortili provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione necessari, nonché a definire il relativo canone da determinarsi in proporzione al beneficio ottenuto.

Le somme versate come corrispettivo del beneficio di scarico, dispone inoltre la L. R. 11/03, all'art. 23 comma 5, sono esclusivamente utilizzate a sgravio delle spese consortili addebitabili agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi.

Tale indicazione viene recepita sottraendo la somma dei contributi derivanti dagli scarichi dalle spese sostenute per il servizio di bonifica nel macro bacino interessato (porzione di territorio omogeneo in cui viene ripartito sulla proprietà un determinato importo della spesa consortile). Sarà quindi cura del Consorzio determinare e applicare una riduzione all'indice di beneficio idraulico per gli immobili che già contribuiscono alle spese attraverso il contributo di scarico; tale riduzione potrà essere spinta fino all'esenzione con cancellazione dal ruolo nei casi in cui il beneficio di

scolo delle acque zenitali (che può considerarsi compreso nel beneficio di scarico) non sia affiancato da uno specifico beneficio di difesa idraulica.
Ciò premesso, dopo aver chiarito la specifica sfera di applicazione del potere impositivo dei Consorzi, si rileva che, per un corretto esercizio di tale potere, è necessaria la verifica in concreto della sussistenza dei presupposti di legge cui l'obbligo di contribuire è subordinato.
Si tratta di individuare esattamente sulla base delle norme di legge:
a) le spese oggetto di riparto
b) i soggetti obbligati;
c) i beni oggetto di imposizione;
d) i limiti del potere di imposizione.

4.2.1. Le spese oggetto di riparto

La L. R. 11/2003 introduce importanti innovazioni nella gestione tecnica ed amministrativa consortile riconoscendo ai Consorzi di Bonifica "prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale"; l'assetto normativo della bonifica integrale regionale che emerge dalla legge prevede un insieme di azioni finalizzate alla gestione del territorio (difesa del suolo e tutela dell'ambiente) e delle acque (captazione, utilizzo e distribuzione della risorsa ad uso irriguo, conservazione e regolazione delle risorse idriche). La legge mira inoltre a dotare i Consorzi di tutti gli strumenti di cui necessitano per lo svolgimento delle attività istituzionali.
La copertura delle spese sostenute dal Consorzio per la realizzazione e la manutenzione straordinaria delle opere di bonifica è assicurata da finanziamenti pubblici erogati dalla Regione al Consorzio ; anche per la gestione degli impianti di bonifica idraulica e di irrigazione la Regione concorre alle spese (in misura inferiore al 50 percento).
In ottemperanza alla legge, inoltre, devono essere individuati tutti gli scarichi sulla rete consortile e determinati i corrispondenti canoni.

Con tale indirizzo restano da ripartire a carico dei contribuenti, attraverso il piano di classifica, quota delle spese connesse alla gestione e manutenzione delle opere e quota delle spese generali ovvero non attribuibili a specifiche attività ma necessarie per il funzionamento del Consorzio.

La spesa di bonifica relativa a ciascun Macro Bacino (zona omogenea in cui si effettua il riparto di un determinato importo di spesa) trova quindi copertura secondo diverse modalità, possibili in diversa proporzione, in funzione delle caratteristiche del bacino stesso:

- con finanziamenti pubblici; il contributo pubblico va a diminuire le spese del Macro bacino di cui risultino parte integrante;
- tramite canoni corrisposti dai Soggetti Gestori del Servizio Idrico Integrato, regolati da convenzioni in cui siano specificate le modalità di determinazione dei canoni ed i servizi da rendere, stipulate tra Consorzi e Soggetti gestori; il contributo pubblico va a diminuire le spese del Macro bacino di cui risultino parte integrante;
- introiti derivanti da scarichi provenienti da immobili non allacciati alla rete fognaria che scaricano nella rete di scolo consortile; il contributo derivante dagli scarichi va a diminuire le spese del Macro bacino di cui risultino parte integrante;
- contribuenza ordinaria per tutta la parte di spesa residua, tramite riparto in funzione del beneficio individuato attraverso l'applicazione degli indici riportati nel presente Piano di Classifica ed emissione del ruolo.

Il quadro complessivo della copertura della spesa di bonifica si otterrà ripetendo l'operazione sopra citata per tutti i Macro Bacini o Centri di Costo, quindi sarà possibile calcolare il fabbisogno totale relativo al servizio di bonifica e individuare le fonti dalle quali tale fabbisogno trova copertura

4.2.2. I soggetti obbligati

La legge (citato articolo 10 R.D., 215/1933 e articolo 860 c.c.) fa esclusivo riferimento ai proprietari di immobili, assumendo quindi quale posizione giuridica rilevante soltanto la titolarità del diritto di proprietà degli immobili. Il soggetto obbligato è pertanto il titolare del diritto di proprietà dell'immobile oggetto di imposizione, anche se, trattandosi di costruzioni, i loro proprietari non siano anche proprietari dei terreni su cui le costruzioni insistono, quale che sia il titolo, superficie o "ius aedificandi", in base al quale detta proprietà, separata da quella del suolo, sia costituita e venga mantenuta.

Sul punto è illuminante la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell'11 gennaio 1979 che dichiarava soggetto obbligato l'ENEL in quanto proprietario di cabine, sottostazioni, sostegni, ecc. (costituenti immobili oggetto di imposizione), anche se non proprietario dei fondi su cui tali immobili insistono.

4.2.3. Beni oggetto di imposizione

Come già accennato, oggetto di potere impositivo sono gli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica. Prescindendo per il momento dal requisito del beneficio, si rileva che "per immobili del comprensorio" devono intendersi tutti quei beni rientranti nella previsione di cui all'articolo 812 c.c., siti all'interno del comprensorio del Consorzio.

Si ricorda in proposito che secondo il citato articolo 812 c.c., sono beni immobili "il suolo, le sorgenti ed i corsi d'acqua, gli alberi e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo".

Da siffatta delimitazione discende che non possono esservi dubbi sulla inclusione tra i beni oggetto di imposizione, non solo dei fabbricati e degli stabilimenti industriali, ma anche degli elettrodotti, delle ferrovie, delle strade, dei metanodotti, ecc.

In conclusione, pertanto, i beni oggetto di imposizione devono essere immobili nel senso precisato dall'articolo 812 c.c. siti nel comprensorio del

Consorzio. Come ampiamente chiarito nelle pagine precedenti, non ha rilevanza alcuna la destinazione degli immobili.

4.2.4. Limiti del potere di imposizione

Le norme finora richiamate sono indicative dei limiti fondamentali del potere di imposizione nel senso che questo ultimo ovviamente non può estendersi a beni mobili, ovvero ad immobili che non traggono alcun beneficio dagli interventi e servizi di bonifica.

Pertanto, mentre il primo limite è facilmente identificabile e quindi difficilmente contestabile, viceversa è più delicata l'identificazione del limite attinente al beneficio.

Trattasi, com'è noto, del problema relativo alla determinazione dei criteri di riparto della contribuenza consortile, che devono fondarsi su indici del beneficio conseguito o conseguibile da parte degli immobili interessati. Soltanto una compiuta ricerca e una puntuale individuazione di tali indici garantiscono un corretto esercizio del potere impositivo.

La richiamata sentenza 08960/96 rimarca le qualità del beneficio che può essere generale, riguardando un insieme di immobili, potenziale o futuro, ma non generico.

In conclusione per una corretta applicazione del potere impositivo è necessario che l'immobile assoggettato a contribuire alle spese goda, o potrà godere in futuro, di un beneficio in rapporto causale con l'opera ed il servizio consortile di bonifica.

Emerge quindi in tutta la sua portata il ruolo fondamentale del piano di classifica degli immobili consortili, costituente lo strumento tecnico-amministrativo che individua i benefici derivanti agli immobili consorziali dall'attività del Consorzio e gli indici per la quantificazione di tale beneficio nonché i criteri per il riparto delle spese di funzionamento dei Consorzi.

5. I CRITERI DI RIPARTO [4]

5.1. Generalità

I criteri per il riparto degli oneri consortili hanno formato oggetto di studio sin dalla emanazione del R.D.L. 13/2/1933, numero 215, a partire dalla Commissione nominata dal Serpieri nel 1934, alle varie disposizioni successive e infine nelle pubblicazioni e nei testi di estimo.

L'evolversi della legislazione e della attività di bonifica hanno indotto l'Associazione Nazionale delle Bonifiche ad istituire una Commissione di studio ad alto livello, per aggiornare i criteri di riparto in funzione delle nuove accennate situazioni e per fornire ai Consorzi associati, attraverso la Guida precedentemente ricordata indirizzi unitari per la formulazione dei Piani di classifica; il presente Piano tiene conto degli indirizzi formulati.

La legge (articolo 11 R.D. n. 215) ha da sempre stabilito che la ripartizione fra i proprietari della quota di spesa, relativa alle opere non a totale carico dello Stato, venga fatta "in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi di opere a sé stanti, e, in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi dei benefici conseguibili".

La legge lascia alle Amministrazioni consortili la determinazione dell'entità del beneficio della bonifica e l'identificazione dei rapporti tra i diversi immobili ricadenti nel comprensorio consortile, attraverso un Piano di classifica che contenga le proposte per i criteri di riparto da sottoporre all'esame ed all'approvazione dei competenti Organi Regionali.

---

[4] *Anche il presente capitolo è desunto dalla "GUIDA ALLA CLASSIFICA DEGLI IMMOBILI PER IL RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA" dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche - 1989 - Integrata con la normativa successiva e con riferimento al Documento redatto dal Gruppo di lavoro istituito con D.G.R. n.196 del 30/05/2013 ed approvato con D.G.R. n.14 del 16/01/2014*

A partire dall'articolo 21 del secondo Piano verde (legge 27 ottobre 1966, numero 910) si sono sostanzialmente modificati i rapporti tra i diversi capitoli di spesa a carico della proprietà consorziata. Ed invero, mentre nel lontano passato la quota relativa alla esecuzione delle opere rappresentava in percentuale un onere rilevante rispetto a quello della manutenzione e dell'esercizio degli impianti, nonché a quello delle spese generali per il funzionamento dell'Ente consortile, oggi, essendo posta a carico della Regione l'esecuzione delle opere principali di bonifica, tale onere scompare.

L'indirizzo adottato vuole raggiungere un contenimento dell'onere della bonifica in limiti economicamente sopportabili per i privati e tenere conto del maggiore interesse pubblico generale che le opere hanno avuto rispetto al passato per la nuova fase della bonifica, non più volta alla conquista di terre da coltivare, ma all'assetto infrastrutturale del territorio ed alla sua difesa.

Ciò ha portato all'esigenza di adattare a questa nuova situazione i criteri in materia di riparto degli oneri a carico dei proprietari, dando maggiore considerazione agli aspetti globali del vantaggio della bonifica quale strumento di tutela del territorio, che non a quelli di singole particolari situazioni.

Il beneficio cui fa riferimento la legge, conseguito dai proprietari per effetto del realizzarsi delle opere pubbliche di bonifica, è di carattere economico. E' dottrina costante commisurare tale beneficio all'incremento di valore fondiario o di reddito dovuto alle opere stesse; ripartire cioè, la quota di spesa a carico della proprietà in rapporto alla differenza tra i valori o i redditi ante - bonifica e quelli post - bonifica di ciascun immobile o di ciascuna zona omogenea del comprensorio.

Ma, come detto, la Regione si è assunta l'onere delle opere pubbliche fondamentali per lo sviluppo del comprensorio e demanda ai Consorzi di Bonifica la funzione di conservatore delle stesse, mantenendole funzionanti ed in piena efficienza nel tempo. Il Consorzio mediante la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle opere, l'esecuzione di

interventi di manutenzione sul patrimonio gestito e l'attività di guardiania e tutela del territorio, fornisce la dovuta sicurezza idraulica ed assicura condizioni idonee allo sviluppo della vita civile e delle attività economiche nel comprensorio.

Questa funzione comporta oneri e costi la cui copertura deve essere effettuata dai consorziati in relazione al beneficio ricevuto da ciascuno di essi.

Ai fini della presente classifica non necessita quantificare esattamente il beneficio assoluto, ma quello relativo. Non interessa cioè quantificare il beneficio che ciascun immobile trae dalla attività di bonifica, quanto determinare i diversi gradi di beneficio che i vari immobili ricevono.

Il beneficio di bonifica consiste quindi nel vantaggio conseguito o conseguibile dagli immobili situati nei comprensori di bonifica per effetto delle opere realizzate con interventi a finanziamento pubblico e della conseguente attività di gestione e manutenzione, queste ultime realizzate con risorse dei Consorzi di Bonifica territorialmente competenti.

Il beneficio individuato con il piano di classifica è riferito alle azioni di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili (v. Protocollo Stato-Regioni del 18 settembre 2008 punto 6 lett. "b", nonché costante giurisprudenza).

I benefici di bonifica da individuarsi dal Piano di Classifica, secondo il Protocollo di intesa Stato-Regioni 18/9/2008, sono di tre tipi e riconducibili alle seguenti categorie:

a) beneficio idraulico dei terreni di collina e pianura, costituito dal beneficio di scolo e dal beneficio di difesa idraulica;

b) beneficio di disponibilità irrigua;

c) beneficio di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani

5.2. I criteri adottati

5.2.1. Opere idrauliche

Il beneficio che i terreni ricavano non corrisponde ad incrementi di valore fondiario o di reddito, essendo questi conseguenti all'esecuzione di opere oggi di norma a totale carico dello Stato o della Regione. La funzione che svolge attualmente il Consorzio, e che comporta oneri a carico dei consorziati, è quella di contribuire in modo determinante, con gli interventi di manutenzione ed esercizio delle opere, alla sicurezza idraulica del territorio assicurando condizioni idonee allo sviluppo della vita civile e delle attività economiche.

Ne consegue che il beneficio da considerare corrisponde da un lato alla diversa misura del danno che viene evitato con l'attività di bonifica o meglio del diverso "rischio idraulico" cui sono soggetti gli immobili e dall'altro ai valori fondiari o redditi che vengono preservati.

Il territorio consortile può essere suddiviso in "Macro Bacini" (centri di costo) riferiti a zone omogenee per quanto attiene la tipologia e l'entità degli interventi necessari a garantirne la sicurezza idraulica ovvero in bacini costituenti unità funzionali che richiedono un livello di intervento omogeneo da parte del Consorzio; qualora il comprensorio presenti caratteristiche sufficientemente omogenee non sarà necessaria tale suddivisione preliminare.

Le spese sostenute in ogni macro bacino, cosi come individuate nel bilancio preventivo e nell'allegato piano annuale di riparto delle spese, vengono ripartite tra i proprietari degli immobili in esso ricadenti.

Per determinare i rapporti di beneficio che sussistono tra i vari immobili nell'ambito di ciascun macro bacino si opera utilizzando opportuni parametri tecnici ed economici.

Sotto il profilo tecnico idraulico è necessario conoscere sia la diversa entità del rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili del comprensorio anche nella teorica ipotesi in cui cessasse o mancasse l'attività di bonifica, sia il

diverso comportamento idraulico dei suoli per le loro caratteristiche intrinseche.

Sotto l'aspetto economico è necessario conoscere la diversa entità del valore fondiario o del reddito di ciascun immobile che, a parità di rischio idraulico e di comportamento dei suoli, viene tutelato dall'attività di bonifica.

La composizione dei predetti elementi, espressi attraverso appositi indici, fornisce il rapporto esistente tra gli immobili per quanto attiene la misura del danno evitato e quindi del beneficio prodotto dall'attività di bonifica.

Indice di rischio idraulico

Il rischio idraulico cui sono soggetti gli immobili può essere determinato in base a due parametri:

- il primo dato dalla suddivisione del comprensorio in zone idraulicamente omogenee per quanto attiene la diversa entità delle opere necessarie a garantire la sicurezza idraulica del territorio, espresso attraverso un *indice di intensità delle opere* - se l'aggregazione dei bacini elementari in Macro Bacini è stata effettuata con riguardo alle opere (densità rete scolante, esercizio e manutenzione) tale indice non avrà alcuna influenza e sarà trascurato; nel caso contrario, avendo aggregato bacini sensibilmente differenti sotto l'aspetto delle opere e degli interventi necessari a garantire la sicurezza idraulica, l'indice di intensità sarà valorizzato e consentirà di diversificare il beneficio all'interno del Macro Bacino;
- il secondo dato dalla posizione e quindi dalla soggiacenza idraulica dei suoli nei confronti del punto di recapito o della idrovora di ciascuna zona omogenea come sopra delimitata, espresso attraverso un *indice di soggiacenza*.

Per quanto attiene il primo parametro, effettuata la suddivisione in zone omogenee, vengono individuati i rapporti esistenti sulla base di elementi tecnici che individuino la diversa entità delle opere da mantenere in efficienza. L'indice così ricavato esprime la diversa misura di intensità

delle opere, intensità che ovviamente è tanto maggiore quanto maggiore è il rischio idraulico di ciascuna zona omogenea.

Il secondo parametro considera la posizione di ciascun immobile rispetto al sistema idraulico; si vuole con ciò tenere conto del rischio idraulico che viene evitato al singolo immobile mantenendo in efficienza la rete scolante. La gradazione di questo rischio si avrà con una simulazione dell'evento e quindi con una suddivisione della zona omogenea in sottozone, che sono caratterizzate dall'altimetria. I relativi indici esprimeranno la misura dei rapporti esistenti tra le accennate sottozone. La composizione degli indici di intensità delle opere con gli indici di soggiacenza (corrispondenti alla sottozona) fornirà *l'indice di rischio idraulico*.

Indice di comportamento idraulico

Non tutti i suoli si comportano in modo uguale sotto il profilo idraulico. Sono infatti evidenti le differenze che presentano terreni sciolti a grossa tessitura con alta percentuale di filtrazione dell'acqua e terreni argillosi con lenta filtrazione ed alto potenziale di deflusso. Nel primo caso gran parte della massa acquea penetrando nel terreno sarà restituita ai canali di bonifica in tempi lunghi ed in minore quantità per le perdite di evapotraspirazione; nel secondo caso, essendo minore la traspirazione e più lenta l'infiltrazione, sarà maggiore la quantità d'acqua che perviene ai canali ed in tempi più brevi.

Quando poi si confronti un terreno agricolo con un suolo a destinazione extragricola e quindi impermeabilizzato il fenomeno si accentua notevolmente.

Per valutare il diverso comportamento dei suoli occorre fare riferimento al "coefficiente di deflusso" che esprime il rapporto fra il volume d'acqua affluito nei canali ed il volume d'acqua caduto per pioggia in un dato tempo e su una data superficie". Quanto maggiore è l'assorbimento dell'acqua piovana da parte dei suoli, tanto minore è la quantità che perviene ai canali e più basso è il rapporto. Inversamente il rapporto

tende all'unità man mano che diminuisce l'infiltrazione, sino alle superfici impermeabilizzate.

Indice Idraulico

L'indice del beneficio idraulico deriva dalla combinazione del rischio con il comportamento idraulico.

Indice di Efficienza del Servizio

Il coefficiente di efficienza del servizio è un coefficiente riduttivo in grado di ridurre la misura del contributo per gli immobili per i quali il beneficio conseguito è sensibilmente diverso da quello previsto (ad esempio in conseguenza di allagamenti straordinari o durante la realizzazione di adeguamenti della rete di scolo e/o dei relativi impianti).

Tale coefficiente riduttivo va determinato caso per caso tramite specifica stima e va mantenuto per tutto il tempo in cui perdurano le cause della riduzione del beneficio. Operativamente l'indice di efficienza va combinato con l'indice idraulico.

Indice economico

La determinazione degli indici tecnici di rischio idraulico e di comportamento idraulico dei terreni non è influenzata dalla destinazione dei suoli se non sotto l'aspetto quantitativo; i parametri economici, viceversa, si differenziano a seconda della destinazione dei suoli.

L'indice economico deve fornire la diversa entità del valore fondiario o del reddito di ciascun immobile tutelato dall'attività di bonifica.

L'alto numero di immobili e l'estrema varietà di caratteristiche di ciascuno di essi, siano agricoli oppure extragricoli, rendono impensabile determinare un indice economico calcolato sulla base di un confronto dei valori fondiari e quindi sui rapporti esistenti tra di essi, mancando tra l'altro qualsiasi fonte attendibile ed obiettiva su cui basarsi. Si rende così necessario, ai fini voluti, considerare le rendite degli immobili e non v'è dubbio che i dati più idonei sono quelli catastali, che possono costituire la base conoscitiva da cui partire per giungere alla individuazione dei rapporti economici esistenti tra gli immobili, sia nell'ambito di ciascuna categoria agricola ed extragricola, sia tra le due categorie.

delle opere, intensità che ovviamente è tanto maggiore quanto maggiore è il rischio idraulico di ciascuna zona omogenea.

Il secondo parametro considera la posizione di ciascun immobile rispetto al sistema idraulico; si vuole con ciò tenere conto del rischio idraulico che viene evitato al singolo immobile mantenendo in efficienza la rete scolante. La gradazione di questo rischio si avrà con una simulazione dell'evento e quindi con una suddivisione della zona omogenea in sottozone, che sono caratterizzate dall'altimetria. I relativi indici esprimeranno la misura dei rapporti esistenti tra le accennate sottozone. La composizione degli indici di intensità delle opere con gli indici di soggiacenza (corrispondenti alla sottozona) fornirà *l'indice di rischio idraulico*.

Indice di comportamento idraulico

Non tutti i suoli si comportano in modo uguale sotto il profilo idraulico. Sono infatti evidenti le differenze che presentano terreni sciolti a grossa tessitura con alta percentuale di filtrazione dell'acqua e terreni argillosi con lenta filtrazione ed alto potenziale di deflusso. Nel primo caso gran parte della massa acquea penetrando nel terreno sarà restituita ai canali di bonifica in tempi lunghi ed in minore quantità per le perdite di evapotraspirazione; nel secondo caso, essendo minore la traspirazione e più lenta l'infiltrazione, sarà maggiore la quantità d'acqua che perviene ai canali ed in tempi più brevi.

Quando poi si confronti un terreno agricolo con un suolo a destinazione extragricola e quindi impermeabilizzato il fenomeno si accentua notevolmente.

Per valutare il diverso comportamento dei suoli occorre fare riferimento al "coefficiente di deflusso" che esprime il rapporto fra il volume d'acqua affluito nei canali ed il volume d'acqua caduto per pioggia in un dato tempo e su una data superficie". Quanto maggiore è l'assorbimento dell'acqua piovana da parte dei suoli, tanto minore è la quantità che perviene ai canali e più basso è il rapporto. Inversamente il rapporto

tende all'unità man mano che diminuisce l'infiltrazione, sino alle superfici impermeabilizzate.

Indice Idraulico

L'indice del beneficio idraulico deriva dalla combinazione del rischio con il comportamento idraulico.

Indice di Efficienza del Servizio

Il coefficiente di efficienza del servizio è un coefficiente riduttivo in grado di ridurre la misura del contributo per gli immobili per i quali il beneficio conseguito è sensibilmente diverso da quello previsto (ad esempio in conseguenza di allagamenti straordinari o durante la realizzazione di adeguamenti della rete di scolo e/o dei relativi impianti).

Tale coefficiente riduttivo va determinato caso per caso tramite specifica stima e va mantenuto per tutto il tempo in cui perdurano le cause della riduzione del beneficio. Operativamente l'indice di efficienza va combinato con l'indice idraulico.

Indice economico

La determinazione degli indici tecnici di rischio idraulico e di comportamento idraulico dei terreni non è influenzata dalla destinazione dei suoli se non sotto l'aspetto quantitativo; i parametri economici, viceversa, si differenziano a seconda della destinazione dei suoli.

L'indice economico deve fornire la diversa entità del valore fondiario o del reddito di ciascun immobile tutelato dall'attività di bonifica.

L'alto numero di immobili e l'estrema varietà di caratteristiche di ciascuno di essi, siano agricoli oppure extragricoli, rendono impensabile determinare un indice economico calcolato sulla base di un confronto dei valori fondiari e quindi sui rapporti esistenti tra di essi, mancando tra l'altro qualsiasi fonte attendibile ed obiettiva su cui basarsi. Si rende così necessario, ai fini voluti, considerare le rendite degli immobili e non v'è dubbio che i dati più idonei sono quelli catastali, che possono costituire la base conoscitiva da cui partire per giungere alla individuazione dei rapporti economici esistenti tra gli immobili, sia nell'ambito di ciascuna categoria agricola ed extragricola, sia tra le due categorie.

Operando sui dati forniti dal catasto, è da tenere presente che la rendita catastale dei fabbricati è generata da due distinti "capitali", uno relativo al suolo ed uno relativo al soprassuolo.
Poiché il beneficio della bonifica riguarda il suolo, si dovranno confrontare redditi di suolo nudo, separando, nella rendita, la quota derivante dal valore del soprassuolo da quella derivante dal valore del suolo nudo. Per quanto attiene i fabbricati, l'estimo considera la quota relativa al soprassuolo intorno all'80% del valore. Ovviamente tale percentuale è destinata a variare a seconda del tipo e della localizzazione degli immobili.
Si rende talvolta necessario individuare delle "zone" nelle quali possa essere considerata omogenea l'incidenza del valore del suolo. A tali fini si può operare tenendo conto dei piani urbanistici territoriali e dei piani regolatori che stabiliscono le diverse cubature consentite. In carenza di tali piani, o anche in concomitanza, si può operare utilizzando le ripartizioni territoriali effettuate dalle Commissioni censuarie, procedendo ad ulteriori delimitazioni se necessario.
Per ciascuna zona, determinando un campione significativo delle varie categorie di immobili, si deve procedere ad una stima dei fabbricati prescelti ed individuare così la percentuale di "capitale" da attribuire al suolo nudo.
Si deve inoltre tenere conto di un secondo elemento desumibile dal metodo di determinazione delle tariffe catastali. Come è noto, gli elementi per la determinazione delle tariffe catastali per gli immobili iscritti nel catasto edilizio urbano si desumono, per ciascuna classe catastale, con riferimento ad unità immobiliari ordinarie. Il reddito lordo da utilizzare è rappresentato dal canone annuo di fitto ordinariamente ritraibile dall'unità immobiliare.
Al reddito lordo così calcolato vengono applicate aggiunte o detrazioni connesse ad incidenze sul canone (spese di manutenzione, altri oneri, perdite per sfitti, ecc.) così come disposto dal Capo IV del DPR 1 dicembre 1949, n. 1142.

A differenza di quanto avviene per i redditi dominicali dei terreni agricoli, basati su elementi agronomici intrinseci ai terreni stessi, le tariffe degli immobili urbani, basate sul reddito derivante dal canone di affitto, sono influenzate anche da fattori estrinseci non direttamente connessi con l'attività di bonifica. In sostanza il valore o reddito di questi immobili deriva da un lato dalla garanzia offerta dall'attività di bonifica contro il rischio idraulico e dall'altro dalle opere e infrastrutture di base (viabilità, fognature, ecc.), dalla disponibilità di servizi pubblici (energia elettrica, rifornimento idrico, ecc.) e infine dalla localizzazione.

Non facile appare la determinazione dell'incidenza dei diversi fattori per individuare il quantum di valore ascrivibile soltanto all'attività di bonifica.

E' prassi ormai invalsa in molti elaborati attribuire genericamente una incidenza dell'attività di bonifica con una unica percentuale per tutto il comprensorio, il che può essere giustificato se si tiene conto che il fattore idraulico è presupposto essenziale per l'espletamento di qualsiasi attività economica e per qualsiasi insediamento.

Qualora necessario, si può operare per zone omogenee, così come viene suggerito per determinare l'incidenza del valore del soprassuolo. A tali fini è necessario ancora ricorrere al catasto urbano, dato che le operazioni di qualificazione si riferiscono a zone censuarie opportunamente delimitate in rapporto alle diverse caratteristiche urbanistiche.

La rendita catastale corretta con i due elementi percentuali sopra illustrati fornisce l'indice economico per gli immobili con destinazione extragricola.

Il DPR 23 marzo 1998, n. 138 prevede la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie.

Per quanto attiene i terreni si utilizza il reddito dominicale desunto dal catasto per ciascuna particella.

Si ritiene di dover utilizzare il dato catastale, anche se in taluni casi questo non corrisponde alla realtà, perché rimane comunque il più oggettivo.

D'altra parte, da un lato l'autodeterminazione dei redditi disposta con la legge 13 maggio 1988, numero 154, e le disposizioni dell'articolo 26 del

testo unico sulle imposte e sui redditi, DPR 22.12.1986, n. 917, modificato dalla stessa legge e dall'altro l'ammodernamento del catasto, porteranno in tempi relativamente brevi all'aggiornamento della classazione, eliminando eventuali discordanze. Queste ultime, poi, potranno essere corrette in sede di applicazione del piano di classifica su segnalazione degli interessati.

Con la metodologia sopra individuata si viene a determinare, per ciascun immobile, la rendita. Tale rendita consente di determinare i rapporti economici esistenti tra i diversi suoli, siano essi agricoli od extragricoli, e pertanto corrisponde all'indice economico desiderato.

La composizione, per ciascun immobile, dell'indice economico come sopra calcolato con l'indice idraulico fornisce l'indice corrispondente al diverso beneficio che i beni ricadenti nel comprensorio ricavano dall'attività di bonifica (indice di beneficio).

Indice di beneficio

L'indice del beneficio della Bonifica Idraulica, determinato all'interno del Macro Bacino per aree omogenee, è espresso dalla relazione:

$$I_{bB} = I_{bi} \times I_{eff} \times I_e$$

in cui

I_{bB}	=	Indice di Beneficio di Bonifica
I_{bi}	=	Indice di Beneficio idraulico (Rischio e Comportamento Idraulico)
I_{eff}	=	Indice di Efficienza del Servizio
I_e	=	Indice Economico

Il contributo da imputare alla i-esima particella con indice di beneficio I_{bBi}, risulterà quindi espresso da:

$$C_i = \frac{C_B}{\sum_i^n IbB_i} \times IbB_i$$

dove:

C_i = contributo relativo all'i-esima particella

C_B = Costo da ripartire

I_{bBi} = indice di beneficio relativo all'i-esima particella (imponibile di riparto)

Nello schema di seguito riportato viene esemplificata la composizione dei diversi indici assunti nella determinazione dell'indice di beneficio.

OPERE IDRAULICHE

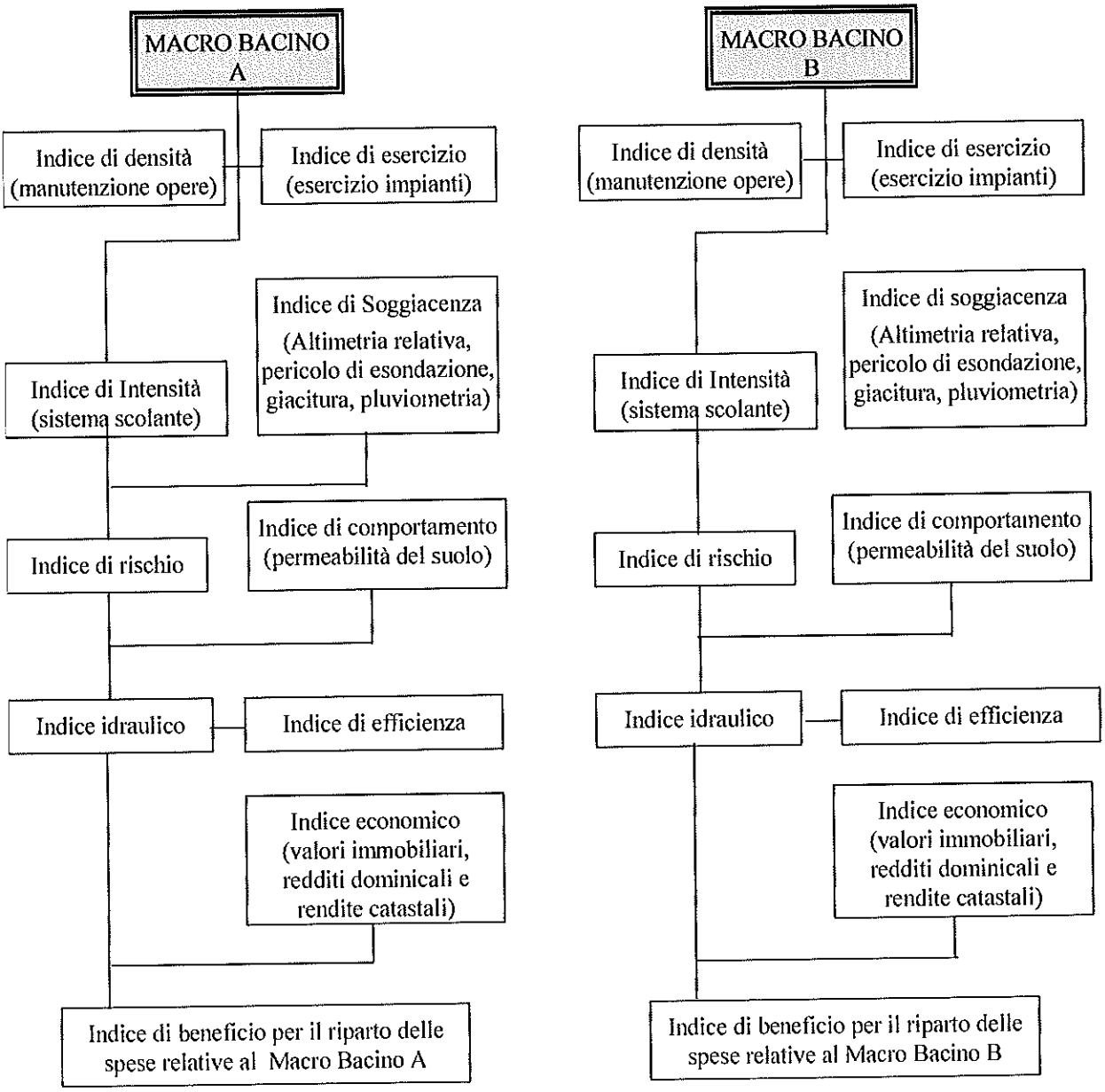

5.2.2. Opere irrigue

La copertura delle spese del servizio irriguo non finanziate dalla Regione, è prevista tramite il riparto effettuato secondo i criteri del presente Piano di Classifica.

Come noto tra i compiti del Consorzio rientra quello di fornire alle aziende l'acqua attraverso impianti pubblici di irrigazione. Con la consegna dell'acqua si esaurisce la funzione del Consorzio e sono lasciate all'imprenditore le scelte degli ordinamenti produttivi.

Il beneficio, che è conseguente al mantenimento in efficienza ed all'esercizio di un complesso di opere pubbliche che assicurano la consegna di una data quantità di acqua, è sempre di carattere economico in quanto correlato alla maggiore produttività dei terreni e degli altri mezzi di produzione. La contribuenza per la gestione delle opere irrigue va quindi rapportata al beneficio economico del quale godono i proprietari dei terreni serviti.

Individuazione dei Macro Bacini irrigui

In primo luogo è necessario aggregare le zone servite in unità funzionali omogenee nei confronti dei seguenti aspetti:

- tipologia di distribuzione della risorsa idrica dell'impianto (in canalette a cielo aperto o con condotte in pressione, con sistemi turnati o alla domanda);
- organizzazione del servizio di manutenzione e di esercizio degli impianti;
- caratteristiche delle zone servite.

Tutte le operazioni seguenti dovranno essere svolte separatamente per ciascun macro bacino individuato.

La spesa ed il beneficio derivante dal Servizio Irriguo

La spesa totale a carico di ciascun Macro Bacino Irriguo è composta dai singoli costi specifici (spese direttamente imputabili) e dalla quota

attribuita al macro bacino della parte di spese generali (spese non direttamente imputabili) relative al Servizio Irriguo.

Le spese da individuare per ciascun macro bacino irriguo, che, sottratti i finanziamenti regionali, sono da ripartire tra i proprietari dei terreni ivi rientranti, sono quindi comprese nelle seguenti voci:

- spese per l'esercizio degli impianti (sollevamento e manovre con relativa mano d'opera e sorveglianza per l'esercizio di opere di derivazione, invasi, opere di adduzione, rete di distribuzione);
- spese per la manutenzione degli impianti (mano d'opera e mezzi utilizzati per la manutenzione di opere di derivazione, invasi, opere di adduzione, rete di distribuzione);
- eventuale quota di ammortamento a carico dei privati, qualora la spesa di esecuzione non sia, come ormai avviene nella quasi totalità dei casi, a totale carico dello Stato o della Regione;
- quota di spese generali ed accessorie, ripartite pro quota.

Il beneficio economico fornito ai terreni dagli impianti irrigui si presenta sotto due aspetti.

a) Un <u>beneficio potenziale</u> (patrimoniale), corrispondente all'incremento di valore e di appetibilità dei terreni serviti da una rete di distribuzione che permette l'esercizio della pratica irrigua e che deve essere mantenuta in efficienza, del quale godono tutti i terreni serviti dagli impianti irrigui. Il beneficio potenziale è commisurato all'aumento del valore del fondo in virtù della capacità produttiva potenziale imputabile alla reale possibilità di irrigare (dal semplice incremento dello stesso tipo colturale al cambio di coltura, verso quelle a più alto reddito), questo beneficio è quindi indipendente dal fatto che la risorsa idrica venga effettivamente utilizzata (in effetti il valore fondiario di un appezzamento non irriguo è molto diverso da quello di un appezzamento irriguo).

b) Un <u>beneficio effettivo</u> nel reddito, che scaturisce dalla differenza di valore fra le produzioni ottenibili su un suolo irrigato con quella data quantità di acqua e quelle ottenibili su un suolo non irrigato, al netto dei costi di gestione sopportati dal Consorzio e dei maggiori costi di

produzione sopportati dall'agricoltore; di tale beneficio godono solo i terreni che effettivamente utilizzano l'acqua messa a disposizione dagli impianti. Il beneficio effettivo dipende dall'incremento di reddito derivante dall'utilizzo della risorsa idrica, e quindi è commisurabile al consumo effettivo oltre che alla dotazione a disposizione (la quale, in base al deficit idrico, influenza il tipo colturale possibile, e quindi il reddito).

L'imputazione delle spese e la base imponibile

La contribuenza per le opere irrigue va rapportata al beneficio economico sulla base dei costi di gestione delle opere irrigue sostenuti da parte del Consorzio, i quali in attinenza con le considerazioni sopra riportate, sono attribuibili ai due aspetti del beneficio secondo il seguente schema.

a) Spese corrispondenti al primo aspetto del beneficio (*beneficio potenziale*):
   - eventuali spese finanziarie di ammortamento dei mutui accesi dal Consorzio per la copertura della quota a carico dei privati per la realizzazione degli impianti;
   - spese per la manutenzione ordinaria non coperta da finanziamenti pubblici, in quanto, se essa non venisse svolta con continuità, gli impianti deperirebbero in pochi anni e si verrebbe quindi a perdere il beneficio acquisito.

   Tali spese, che vengono sostenute dal Consorzio ad intervalli regolari indipendentemente dall'uso più o meno diffuso degli impianti, dovranno essere ripartite tra tutti i proprietari di terreni serviti. La misura del beneficio è funzione della superficie servita dall'impianto. Le superfici irrigabili sono da identificare tramite appositi censimenti, partendo dalle superfici fiscali censite al Catasto Terreni. Tali dati possono essere integrati tramite autodenuncia da parte dei singoli Consorziati e verificati dal personale tecnico addetto. In assenza di dati da censimento, al posto della superficie irrigabile potrà essere utilizzata la superficie fiscale del fondo.

b) Spese corrispondenti al secondo aspetto del beneficio (beneficio effettivo):

- spese riferite all'esercizio degli impianti (energia, sorveglianza ecc.);

Tali spese sono proporzionali all'uso degli impianti e dovranno pertanto essere ripartite tra i soli proprietari (o a qualunque titolo conduttori del fondo) che praticano l'irrigazione. La misura del beneficio è legata alla utilizzazione degli impianti ovvero agli effettivi consumi di acqua può quindi essere calcolata da una misura volumetrica diretta (lettura dei metri cubi di acqua consumati) per gli impianti dotati di opportuni misuratori alla consegna (contatori). In alternativa la quantità di risorsa può essere misurata indirettamente tramite la superficie effettivamente irrigata ed il tipo di coltura praticato; tali dati sono da identificarsi tramite appositi censimenti (domande di irrigazione da parte degli Utenti in cui vengono denunciate le colture da irrigare e le superfici investite in ogni particella di terreno), partendo dalla base fiscale costituita dal Catasto Terreni, da verificare a campione durante l'esercizio a cura del personale consortile addetto.

Il criterio di ripartizione degli oneri irrigui

Il criterio di ripartizione ottimale prevede dunque la suddivisione tra beneficio potenziale ed effettivo; i costi di esercizio sono riconducibili ai consorziati che hanno effettivamente avuto un consumo irriguo, mentre le spese di manutenzione vengono ripartite in modo proporzionale al beneficio fra tutti quelli che ne hanno potenzialità di sfruttamento.

Il beneficio potenziale è proporzionale:

- alla superficie irrigabile;
- alla dotazione specifica;
- all'incremento di reddito netto potenziale.

Il beneficio effettivo è rapportabile:

- alla quantità d'acqua effettivamente consegnata;

- alla modalità di consegna (pressione di consegna, sistema di turnato o alla domanda, densità e quota relativa dei punti di consegna)
- alla superficie effettivamente irrigata;
- alla quantità di risorsa consegnata rispetto a quella richiesta (indicata, ad esempio, dal deficit idrico relativo al singolo tipo colturale, a sua volta dipendente da capacità di ritenzione idrica dei suoli, composizione, tessitura, pedologia e coefficiente di permeabilità);
- all'incremento di reddito netto effettivo.

Determinazione degli indici di quantificazione del beneficio irriguo

La ripartizione delle spese di manutenzione in relazione al beneficio potenziale, indipendente dall'effettivo utilizzo della risorsa, è effettuata sulla base della superficie irrigabile.

In determinati casi, in cui all'interno di uno stesso Bacino siano presenti zone con caratteristiche agronomiche e pedologiche talmente diverse da determinare, con la dotazione assegnata, sostanziali differenze di incrementi di reddito, può risultare opportuno stabilire diversi gradi di beneficio potenziale assicurato dall'irrigazione.

Tale operazione può essere svolta tramite stime effettuate con le colture più rappresentative su zone omogenee dal punto di vista pedologico ed agronomico, opportunamente individuate all'interno dei vari bacini irrigui.

Gli indici di beneficio vengono individuati in proporzione ai rapporti tra gli incrementi di reddito registrati nelle colture campione nelle diverse zone.

La ripartizione delle spese di esercizio va effettuata proporzionando direttamente il contributo alla quantità di risorsa consegnata; si potranno adottare indici tecnici relativi alla consegna dell'acqua qualora questa avvenga con differenti modalità tali da generare sostanziali differenze nei costi sostenuti per il ciclo produttivo.

Nello svolgimento dell'esercizio irriguo è possibile che si verifichino situazioni localizzate e temporanee di disagio, con riduzione della dotazione normalmente assicurata. Di tali situazioni contingenti, in genere del tutto eccezionali, si potrà tenere conto tramite un apposito coefficiente, definito *indice di efficienza del servizio*.

Il coefficiente di efficienza del servizio è dunque un coefficiente che va introdotto per ridurre la misura del contributo per gli immobili ricadenti in zone per le quali la dotazione effettiva è sensibilmente minore rispetto quella normalmente assegnata.

Tale coefficiente riduttivo va determinato sulla base del rapporto tra la dotazione effettivamente disponibile e quella normalmente assicurata, e dovrà essere mantenuto e/o adeguato per tutto il periodo nel quale perdurano tali condizioni.

L'Algoritmo di Ripartizione (contributo binomio)

Il ruolo da imputare alla i-esima particella risulta espresso da:

$$C_i = \frac{C_{Man}}{\sum_i^n S_i} \times S_i + \frac{C_{Es}}{\sum_i^n V_i} \times V_i$$

dove:

Ci	=	ruolo irriguo relativo all'i-esima particella
CMan	=	Costo di manutenzione del bacino irriguo, da ripartire
Si	=	Superficie irrigua relativa all'i-esima particella
CEs	=	Costo di esercizio del bacino irriguo, da ripartire
Vi	=	Volume d'acqua consegnato all'i-esima particella

$$Tariffa_manutenzione = €/ha = \frac{C_{Man}}{\sum_i^n S_i}$$

$$imponibile_manutenzione_i = S_i$$

$$Totale\ imponibile_manutenzione = \sum_i^n S_i$$

$$Tariffa_esercizio = \frac{C_{Es}}{\sum_i^n V_i}$$

$$imponibile_esercizio_i = V_i$$

$$Totale\ \mathrm{Im}\,ponibile_esercizio = \sum_i^n V_i$$

Le spese per la manutenzione e l'esercizio possono anche essere ripartite congiuntamente (c.d. contribuenza monomia).

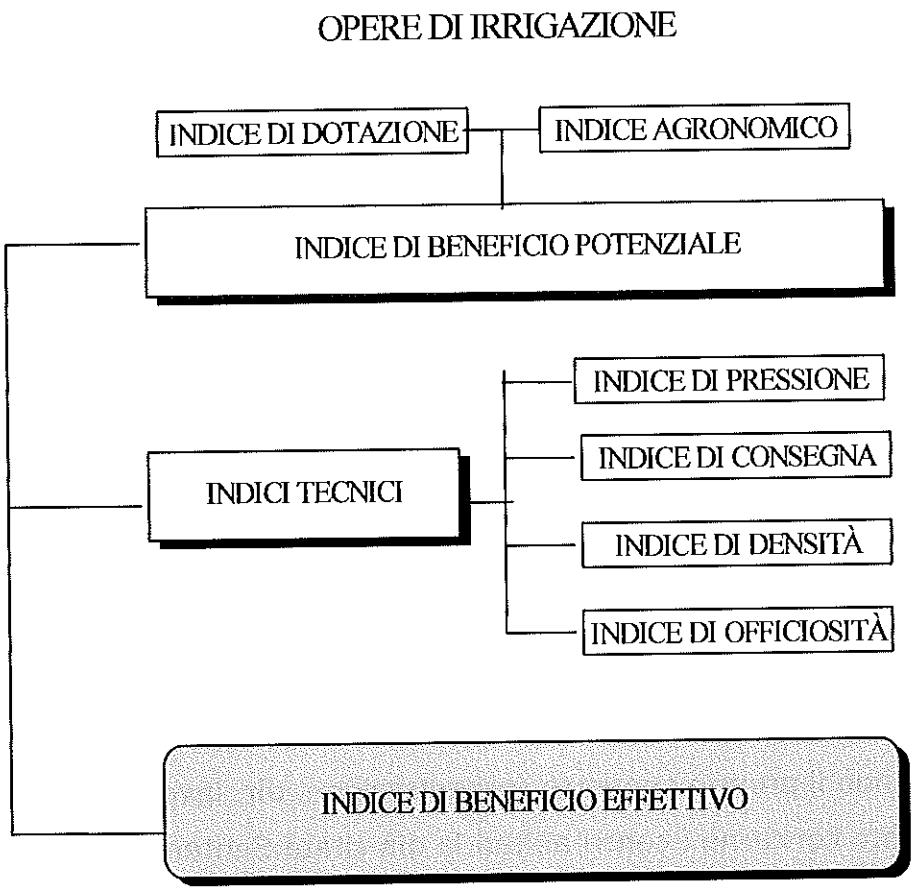
OPERE DI IRRIGAZIONE
INDICE DI DOTAZIONE
INDICE AGRONOMICO
INDICE DI BENEFICIO POTENZIALE
INDICI TECNICI
INDICE DI PRESSIONE
INDICE DI CONSEGNA
INDICE DI DENSITÀ
INDICE DI OFFICIOSITÀ
INDICE DI BENEFICIO EFFETTIVO

6. IL BENEFICIO DERIVANTE DA OPERE IDRAULICHE

6.1. Premessa

La realizzazione ed il mantenimento della sicurezza idraulica e idrogeologica sono la base per lo sviluppo economico e sociale del comprensorio.

Con tale intento l'opera del Consorzio, interessa i bacini di pianura e della fascia collinare dove viene svolta la manutenzione delle opere e vengono effettuati interventi di modesta entità giudicati necessari a seguito dell'azione di guardiania o su specifica richiesta dei Comuni e dei Consorziati; per opere più rilevanti il Consorzio si attiva presso gli Organi regionali competenti per sollecitare la realizzazione delle opere assicurando il proprio supporto (progettazione, dir. lavori ecc.).

Per quanto concerne i centri abitati la già citata Sentenza della Cassazione Sezioni Unite Civili n.08960/96 recita testualmente : < *Per quanto riguarda l'immissione nei corsi d'acqua ricadenti nella manutenzione da parte del Consorzio tramite fognatura comunale è invece evidente che un rapporto di contribuenza poteva istituirsi solo col Comune, che a sua volta - se mai - avrebbe dovuto pagare un canone al Consorzio, anche a tenore del regolamento n.368 del 1904* >.

Sulla base della normativa vigente, nonché della suddetta sentenza, gli immobili siti in centri abitati, serviti dagli impianti pubblici di fognatura, delimitati dai vigenti piani urbanistici, qualora non siano serviti e non traggano vantaggio diretto da specifiche opere di difesa idraulica ma ricavino esclusivamente un beneficio indiretto dalla attività di bonifica, in quanto il gestore del servizio fognario utilizza la rete scolante in gestione consortile per raggiungere il depuratore o il recapito, non vengono chiamati a contribuire direttamente agli oneri consortili in quanto già sono gravati dai Comuni per il servizio di scolo delle acque, siano esse zenitali che nere, attraverso la rete fognaria. I Comuni (o altri Enti gestori di una

rete di pubblica fognatura), che per l'allontanamento delle acque, utilizzino corsi d'acqua sui quali opera il Consorzio con periodici interventi di manutenzione, potranno invece, attraverso la stipula di specifiche convenzioni, corrispondere al Consorzio un contributo annuo a coperture delle relative spese. Qualora si riscontrano benefici diretti e specifici di difesa idraulica nei confronti degli immobili rientranti nei centri abitati anche questi sono chiamati a contribuire alle spese. Per quanto concerne gli immobili a destinazione extragricola, non allacciati a pubblica fognatura e scolanti nei corsi d'acqua oggetto di intervento da parte del Consorzio, contribuiscono alle spese in relazione al beneficio.

Ai fini della presente classifica il comprensorio consortile risulta ripartito come segue :

ZONA		SUPERFICIE (ha)
▸ **CENTRI URBANI CON IMMOBILI ALLACCIATI ALLA RETE FOGNARIA E NON DIRETTAMENTE CONTRIBUENTI**		**(*)**
▸ **TERRITORI NON CONTRIBUENTI**		**67.214**
▸ **TERRITORI CONTRIBUENTI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO(BENEFICIO GENERALE)**		**48.287**
- **DI CUI TERRITORI CONTRIBUENTI ANCHE PER LE SPESE DIRETTE DI MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DELLE OPERE IDRAULICHE**	**4.186**	
- **TOTALE COMPRENSORIO DI OPERATIVITÀ (superficie cartografata)**		**115.501**

(*) Le superfici sopra riportate sono puramente indicative dei criteri adottati e saranno note a seguito delle fasi applicative del presente piano al catasto consortile

L'intero comprensorio consortile risente comunque dei benefici generali offerti dalla presenza del Consorzio che, con la propria forza istituzionale e progettuale offre, a tutti gli immobili ivi ricadenti i presupposti e gli strumenti per un progressivo miglioramento delle condizioni ambientali, sociali ed economiche.

Le zone sono delimitate nella cartografia allegata sotto la lettera A.

6.2. Determinazione dei Macro Bacini

Sotto l'aspetto idraulico nel comprensorio, come si è detto nei capitoli precedenti, si possono distinguere oltre 140 bacini idrografici sui quali scorrono corsi d'acqua, aventi prevalentemente carattere torrentizio. I bacini presentano andamento parallelo e caratteristiche simili tipologia delle opere idrauliche in gestione consortile; i corsi d'acqua sfociano tutti direttamente nel mare Tirreno.
Ai fini del riparto delle spese direttamente attribuibili al settore della bonifica idraulica, tutti i bacini con presenza di opere idrauliche fanno riferimento ad un unico Macro-bacino di 4.186 ettari.

6.3. Indice idraulico

Raggiunto l'attuale livello di sviluppo del comprensorio, funzione del Consorzio è quella di continuare a mantenere in efficienza e migliorare con nuovi interventi il complesso di opere idrauliche che contribuiscono alla sicurezza idraulica del territorio garantendo, non soltanto la possibilità di insediamento di attività produttive agricole ed extragricole, ma anche le condizioni di abitabilità per la popolazione civile. Dopo aver chiarito le motivazioni dell'azione manutentoria e di presidio sul territorio svolta dal Consorzio occorre quantificare, con l'utilizzo di appositi indici, il beneficio idraulico di cui ciascun immobile gode rispetto agli altri.
Secondo quanto esposto al paragrafo 5.2 l'identificazione del beneficio idraulico si ottiene con l'utilizzo della metodologia e dei parametri indicati nei punti seguenti.

6.3.1. Indice di intensità

L'indice di intensità è correlato all'azione consortile ed è riferito a zone omogenee ossia a bacini o sottobacini in cui risulta omogenea l'entità delle opere necessarie a garantire la sicurezza idraulica. Nel comprensorio oggetto della presente classifica l'azione del Consorzio è volta a mantenere efficiente il sistema di scolo, composto dalla rete naturale

integrata da canalizzazioni artificiali, attraverso periodici interventi di adeguamento dei manufatti, espurgo e pulizia dei corsi d'acqua. La densità della rete scolante in gestione nei diversi bacini idrografici, risulta analiticamente determinata come indicato nella tabella seguente:

Tabella n. 1 Sviluppo e densità della rete scolante

id	DENOMINAZIONE BACINO	SUPERFICIE (ha) (*)	SVILUPPO RETE DI COLO IN GESTIONE		
			SVILUPPO (m) (*)	DENSITÀ (ml/ha)	CLASSE
1	Canale Tirello	411,59	1.041,68	2,53	1
2	Fosso Revoce e Area addicente (9999)	916,32	17.500,99	19,10	3
3	Destra Lao	607,56	5.844,48	9,62	2
4	Sinistra Lao	62,42	730,05	11.70	2
4	Fosso Masseria Fazio	797,93	6.949,18	8,71	2
5	Fosso Fiumicello e Area addicente (9999)	670,96	3.173,44	4,73	1
7	Torrente Magarosa	581,01	1.091,35	1,88	1
9	Fosso S. Vincenzo	138,32	745,79	5,39	1
		4.186,11	37.076,96		

(*) dati cartografati

Ai fini della classifica i bacini sono accorpati in 3 classi a bassa, media e alta densità di rete scolante e per ciascuna classe sono calcolati gli indici di intensità

CLASSE	SUPERFICIE (ha)	SVILUPPO RETE DI COLO IN GESTIONE		INDICE DI INTENSITA'
		SVILUPPO (ml)	DENSITÀ (ml/ha)	
1 (4 BACINI)	1.801,89	6.052,27	3,36	**1,00**
2 (2 BACINI)	1.467,91	13.523,71	9,21	**2,74**
3 (1 BACINO)	916,32	17.500,99	19,10	**5,69**
Totale	4.186,12	37.076,97		

6.3.2. Indice di soggiacenza

Come riportato al paragrafo 5.2.1., tale indice è basato sulla posizione e quindi sulla "soggiacenza" dei suoli nei confronti del recapito delle acque ed è utilizzato per differenziare le zone idrauliche omogenee in base all'altimetria dei suoli nei confronti del recapito.

Nell'ambito del bacino è possibile riscontrare parti di esso poste in quota più bassa, dove, in caso di intensi e persistenti eventi meteorici, le acque raggiungono il recapito con maggiore difficoltà e i terreni sono più soggetti a soffrire per disordini idraulici, ristagni ed allagamenti. Il comprensorio in esame è caratterizzato da territori collinari e montani e da zone pianeggianti costiere e di fondovalle. I territori collinari e montani presentano giaciture con una pendenza media nei confronti del recapito sufficientemente elevata pertanto la soggiacenza risulta essere ininfluente.

Il comprensorio in esame ai fini della soggiacenza è suddiviso in due fasce come indicato nella tabella seguente.

Tabella n. 2 - Zone di soggiacenza

Zona	Ha	indice
Zone soggiacenti	2.728,82	**1,4**
Zone a quote più elevate	1.457,27	**1,0**
Totale	4.186,09	

6.3.3. Indice di rischio

L'indice di rischio idraulico è un indice derivato dalla combinazione dell'indice di intensità per l'indice di soggiacenza, la combinazione da luogo a 6 indici.

Tabella n. 3 – Combinazione degli indici di Rischio Idraulico

BACINI	ZONE SOGGIACIENZA	SUPERFICIE (HA)	INDICI DI INTENSITA	INDICI DI SOGGIACENZA	INDICI DI RISCHIO
Bassa densità di rete scolante (classe 1)	Zone soggiacenti	1.046,24	1,,00	1,40	**1,40**
	Zone a quote più elevate	755,65	1,,00	1,00	**1,00**
Media densità di rete scolante (classe 2)	Zone soggiacenti	1.005,03	2,74	1,40	**3,84**
	Zone a quote più elevate	462,86	2,74	1,00	**2,74**
Alta densità di rete scolante (classe 3)	Zone soggiacenti	677,55	5,69	1,40	**7.97**
	Zone a quote più elevate	238,76	5,69	1,00	**5.69**
TOTALE		4.186,09			

3.3.4. Indice di comportamento

Le caratteristiche fisiche del suolo provocano un diverso comportamento delle acque zenitali nei confronti del complesso idraulico consortile: un suolo molto permeabile assorbe gran parte delle acque per infiltrazione e percolamento, al contrario, un suolo impermeabile lascia che le acque vadano a confluire nella rete di scolo in volumi maggiori ed in tempi più brevi. Il parametro tecnico utilizzato per la determinazione degli indici di comportamento è il *coefficiente di deflusso* medio annuo che esprime il rapporto tra il volume d'acqua affluito nei corsi d'acqua e nei canali ed il volume d'acqua meteorica caduta in un dato tempo su una data superficie. La differenziazione del comportamento può risultare pressoché trascurabile nell'ambito dei suoli agricoli ma diventa piuttosto evidente quando si confronta un suolo agricolo con un suolo extragricolo.

Considerato il benefico effetto esercitato dai boschi nel rallentamento dei deflussi e nella permeazione dell'acqua nel suolo su tutti i terreni coperti da boschi vengono ridotti gli indici di comportamento del 50%.

Nel Macro Bacino n. 1 i terreni di fondovalle hanno prevalentemente natura alluvionale naturalmente permeabili anche se il comportamento delle acque superficiali può quindi variare più volte per la natura del terreno prima che queste raggiungano il loro recapito, in definitiva nei terreni di fondovalle a giacitura pianeggiante la frammentazione porta a rendere ininfluente questo parametro pertanto non si ravvisa la necessità di delimitare ulteriori zone e si attribuisce indice di comportamento pari all'unità a tutti i terreni agricoli.

Diversa è invece la situazione dei suoli a destinazione extragricola la cui impermeabilizzazione produce un comportamento notevolmente diverso sia per la quantità d'acqua che viene scolata, sia per i tempi di deflusso notevolmente ridotti. L'elemento tecnico per determinare il diverso comportamento dei terreni è dato dal coefficiente di deflusso.

Adottando per i suoli a destinazione agricola indice pari all'unità con un coefficiente medio di 0,3 si ottengono per le altre tipologie di suolo gli indici di comportamento riportati in Tabella n. 4.

TABELLA n. 4 - Indici di comportamento dei suoli

TIPO DI SUOLO	COEFFICIENTE DI DEFLUSSO	INDICE DI COMPORTAMENTO
A) AGRICOLO	0,30	**1,00**
B) AREE BOSCATE	0,15	**0,50**
C) INFRASTRUTTURE	0,50	**1,67**
D) AREE PRODUTTIVE, AREE RESIDENZIALII CON BASSA DENSITÀ E FABBRICATI SPARSI	0,60	**2,00**
E) CENTRI URBANI	0,90	**3,00**

Le superfici di ciascuna tipologia saranno note in fase applicativa sulla base delle risultanze catastali in quanto sono presenti in modo puntiforme e non rappresentabili cartograficamente

6.3.5. Indice idraulico

La composizione degli indici di rischio con gli indici di comportamento fornisce per ciascuna zona identificata l'indice idraulico come riportato nella seguente Tabella n°5

Tabella n. 5 - Composizione degli indici idraulici

BACINI	SUPERF. (HA)	INDICI DI RISCHIO	INDICI IDRAULICI				
			INDICI DI COMPORTAMENTO				
		Tutti i Suoli	A 1,00	B 0,50	C 1,67	D 2,00	E 3,00
Bassa densità di rete (classe 1)	1.046,24	1,40	**1,40**	**0,70**	**2,34**	**2,80**	**4,20**
	755,65	1,00	**1,00**	**0,50**	**1,67**	**2,00**	**3,00**
Media densità di rete (classe 2)	1.005,03	3,84	**3,79**	**1,90**	**6,33**	**7,58**	**11,37**
	462,86	2,74	**2,71**	**1,36**	**4,53**	**5,42**	**8,13**
Alta densità di rete (classe 3)	677,55	7,97	**7,69**	**3,85**	**12,84**	**15,38**	**23,07**
	238,76	5,69	**5,49**	**2,75**	**9,17**	**10,98**	**16,47**
TOTALE	4.186,09						

La combinazione sopra effettuata ha dato luogo a 30 indici di beneficio idraulico ma le zone geograficamente delimitate restano quelle identificate con l'indice di rischio.

6.4. Indice economico

Come precedentemente illustrato, l'indice economico deve fornire la misura della diversa entità del valore fondiario o del reddito tutelato dalla attività di bonifica.

Non essendo possibile determinare l'indice economico sulla base di un confronto tra i diversi valori fondiari si è operato, come previsto dalla criteri indicati dall'ANBI, sui dati (rendita catastale e reddito dominicale) forniti dal catasto che, tra l'altro, presentano l'indubbio vantaggio della oggettività. Al fine di rendere confrontabili le rendite degli immobili appartenenti ai due catasti , rustico e urbano, in fase applicativa occorre adottare un coefficiente di rivalutazione.

6.4.1. Superfici agricole

Per gli immobili agricoli il Consorzio è in possesso nel proprio catasto consortile di tutti i dati occorrenti. La meccanizzazione del catasto consente di operare agevolmente nonostante la complessità della materia e l'elevata massa numerica dei dati.

In analogia al trattamento della rendita catastale degli immobili extra-agricoli e adottando quindi lo stesso principio, il reddito dominicale sarà applicato al netto del soprassuolo per gli impianti arborei da frutto (agrumeti, vigneti, oliveti, frutteti, ecc.) nei casi in cui il R.D. unitario (€/ha) risulti superiore, sarà applicata la tariffa di R.D. del seminativo di 1^ classe calcolato sulla media del comprensorio.

Per le particelle catastali caratterizzate da due o più porzioni di qualità catastali diverse tra loro e quindi con tariffe di reddito dominicale diverso, nei casi di tariffe di R.D. superiori a quelle del seminativo di 1^ classe, sarà applicata la tariffa di R.D. del seminativo di 1^ classe calcolato sulla media del comprensorio.

Per quanto attiene i terreni rientranti nei distretti serviti da impianti irrigui consortili, indipendentemente dalla qualità e classe catastale che

caratterizza l'immobile, verrà applicato il reddito del seminativo irriguo medio del comprensorio.

Se i redditi disponibili presso il catasto consortile non sono sufficientemente aggiornati o rappresentativi del valore dei terreni potranno essere analizzati e adottati indici economici calcolati, per zone omogenee o per classi di reddito, attraverso la media dei redditi degli immobili appartenenti a ciascuna zona o a ciascuna classe.

6.4.2. Superfici extragricole

A differenza di quanto avviene per il catasto rustico che fornisce un reddito dominicale in cui l'incidenza del soprassuolo risulta generalmente ridotta, per il N.C.E.U. l'incidenza del soprassuolo rispetto al valore dell'immobile assume valori maggiori. Si procede quindi a separare nella rendita la quota derivante dal soprassuolo da quella derivante dal suolo nudo dato che il beneficio della bonifica riguarda soltanto il suolo nudo. A tale fine occorre svolgere una indagine per quanto concerne i centri abitati inoltre è necessario conoscere il valore dei suoli extraurbani che hanno perduto la originaria destinazione agricola.

Espletate le opportune indagini, è stata determinata la quota relativa al soprassuolo pari mediamente al 80% del valore complessivo degli immobili che può essere adottata per tutti i fabbricati.

Per quanto attiene l'altro elemento indicato nella Guida dell'A.N.B.I. e cioè l'incidenza della bonifica rispetto ai fattori extra bonifica, si ritiene che questi ultimi abbiano avuto una sensibile influenza sui centri abitati, e sebbene in minore misura, anche sugli immobili extraurbani, talché detta incidenza si possa stimare mediamente pari al 20%. Ne consegue che si è adottata la percentuale pari a 16% derivante dalla combinazione della quota attribuita al suolo nella misura del 20% e della incidenza della bonifica considerata pari a 80%.

Per gli immobili dei gruppi catastali D ed E, ai quali in passato veniva attribuita una rendita convenzionale perché il Catasto non forniva rendita,

la situazione oggi è modificata. Recenti disposizioni hanno fatto sì che tali gruppi siano provvisti della rispettiva rendita per cui non è più necessario lo studio di una rendita catastale convenzionale, tuttavia ogni immobile del gruppo D cui fosse attribuita una rendita catastale influenzata da fattori al di fuori dell'ordinarietà, e quindi presentasse un indice economico troppo elevato o troppo scarso, potrà essere individualmente considerato e con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione sarà fatto rientrare nella normalità degli indici economici della categoria.

Quei fabbricati, a qualsiasi categoria appartengano, che ancora risultassero sprovvisti, saranno trattati in analogia con altri simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche e di cui il Catasto fornisce rendita.

Appare tuttavia necessario considerare tutte le infrastrutture ovvero le superfici coperte da strade, ferrovie, elettrodotti, canali non gestiti dal Consorzio ecc., attribuendo una rendita convenzionale, opportunamente calcolata tendo conto che trattasi di superfici a servizio dell'intera comunità.. In questo caso, trattandosi già di suolo, la rendita catastale va applicata tal quale, senza alcun abbattimento relativo al soprassuolo.

A tali fini si attribuisce alle predette superfici una R.C. convenzionale per mq pari a 1/1000 della rendita catastale media della categoria A4.

Le rendite catastali di ciascun immobile calcolate come sopra esposto forniscono l'indice economico per i suoli con destinazione extragricola.

6.5 Indice di beneficio

La composizione degli indici idraulici con gli indici economici fornisce gli indici di beneficio derivanti dalle opere idrauliche.

Tale composizione porta evidentemente un numero altissimo di combinazioni. Da un punto di vista applicativo il fatto non presenta alcuna difficoltà, costituendo un semplice prodotto da affidare alla efficienza dei calcolatori elettronici.

Se invece lo si inquadra sotto la forma tabellare, la esposizione di un così alto numero di indici, oltreché onerosa ed eccessivamente lunga , non risulta necessario venga esposta nel presente elaborato.

7. IL BENEFICIO DERIVANTE DA OPERE DI IRRIGAZIONE

7.1. Premessa

Il beneficio irriguo si identifica con un beneficio diretto e particolare, quindi un beneficio economico che gli immobili traggono dalla esistenza e dalla funzionalità delle opere di irrigazione, eseguite tutte con finanziamenti pubblici, di cui il Consorzio cura l'esercizio e la manutenzione.

Sono pertanto chiamati a contribuire tutti i proprietari di immobili agricoli serviti dalle opere di irrigazione gestite dal Consorzio i quali conseguono un incremento di valore del proprio terreno conseguente alla presenza degli impianti e un incremento di reddito conseguente al loro utilizzo.

Per il riparto delle spese di irrigazione il Consorzio utilizza il proprio regolamento in armonia con i criteri di beneficio esposti nel presente piano.

7.2. I Macro Bacini irrigui e i benefici del servizio irriguo

7.2.1 Determinazione dei Macro Bacini

I distretti irrigui in esercizio nel comprensorio consortile, descritti nel capitolo delle opere irrigue, con riferimento alle modalità di distribuzione pur presentando caratteristiche omogenee (distribuzione con condotte tubate, media pressione di consegna agli idranti) sono alimentati prevalentemente per caduta ma anche con sollevamento. Sulla base anche dell'organizzazione gestionale del consorzio i distretti sono raggruppati per gruppi omogenei corrispondenti ai seguenti macro bacini irrigui per ciascuno dei quali saranno tenute distinte le spese da ripartire:

Macro bacino	Distretto	TIPOLOGIA IMPIANTO	SUPERFICIE HA (*)
PIANA DEL LAO 1	Dx Lao, Basso Argentino, Sx Lao, Abatemarco	CADUTA	3.021
PIANA DEL LAO 2	Sovareta Foresta	SOLLEVAMENTO	440

Macro bacino	Distretto	TIPOLOGIA IMPIANTO	SUPERFICIE HA (*)
BUONVICINO/BELVEDERE	Corvino, Dx. e Sx. Soleo	CADUTA	2.105
CETRARO	San Pietro	CADUTA	92
PAOLA 1	San francesco, Deuda Paola, Deuda/Pesce/Malpertuso, Maddalena	CADUTA	1.217
PAOLA 2	Fabiano	SOLLEVAMENTO	117
AMANTEA 1	Campo	CADUTA	283
AMANTEA 2	Oliva, Savuto	SOLLEVAMENTO	572
totale			7.847

(*) Superfici dominate risultanti dalle cartografie

Le spese preventivamente individuate per i sei macro bacini vengono successivamente ripartite distintamente con la metodologia di seguito indicata

7.2.2.Il beneficio potenziale

Le spese che il Consorzio sostiene annualmente per mantenere efficiente l'impianto sono a carico dei proprietari dei terreni serviti che hanno la possibilità di usufruire della risorsa idrica e che pertanto traggono un beneficio relativo all'incremento di reddito netto potenziale ovvero all'aumento di valore dei terreni.

La dotazione unitaria e le caratteristiche climatiche e pedologiche delle aree servite dagli impianti sono omogenee pertanto le spese di manutenzione che generano il beneficio potenziale devono essere ripartite semplicemente in ragione della superficie servita.

In ogni macro bacino il contributo unitario (Quota Fissa=€/ha) a copertura delle spese di manutenzione sarà pertanto:

QF = [Spese di Manutenzione Macrobacino]/[Superficie servita]

Eventuali terreni non irrigati investiti a boschi o pascoli pur ricadenti all'interno delle arre servite dagli impianti possono essere esentati dal pagamento, la determinazione delle superfici imponibili e delle qualità colturali sarà svolta in base ai dati rilevabili dal catasto consortile.

In caso di particelle parzialmente servite potrà essere assoggettata al pagamento quota parte della superficie

7.2.3.Il beneficio effettivo

Le spese che il Consorzio sostiene annualmente per l'esercizio degli impianti in ciascun Macro Bacino Irriguo sono a carico dei conduttori dei terreni che usufruiscono della risorsa idrica e che pertanto traggono un beneficio relativo all'incremento del reddito netto effettivo.

La dotazione unitaria e le caratteristiche climatiche e pedologiche delle aree servite dagli impianti sono omogenee, risultano omogenee anche le caratteristiche tecniche dell'impianto (pressione di consegna, densità degli idranti ecc.) che, influenzando i costi sostenuti dall'imprenditore, possono incidere sul reddito netto da esso ritraibile.

Da quanto detto si evince che le spese di esercizio, che generano il beneficio effettivo devono essere ripartite in ragione dei consumi (m^3) registrati o stimati per ciascun utente senza ulteriori distinzioni nell'ambito del macro bacino.

In assenza dei contatori, potrà essere utilizzato il sistema "*dell'ettaro - coltura*" dove vengono preventivamente stabiliti i fabbisogni medi annui per ettaro (m^3/coltura/ha/anno) caratteristici di ogni coltura irrigata o per grandi gruppi di tipologie colturali presenti nel comprensorio [5].

Alla fine di ogni esercizio irriguo, attraverso le domande degli utenti presentate o confermate ed acquisite agli atti del Consorzio entro i primi mesi dell'anno, supportate dai controlli in campo del personale consortile addetto durante la stagione, dovranno essere noti al Consorzio le superfici irrigate con le relative colture praticate.

Il prodotto della superficie irrigata per il consumo unitario medio della coltura praticata consente di calcolare i consumi da addebitare a ciascun

[5] Non è importante che i consumi preventivamente stabiliti siano corrispondenti a quelli reali dell'annata agraria in corso infatti ai fini del riparto delle spese interessa esclusivamente il rapporto tra il consumo caratteristico di una coltura rispetto ad un'altra.

utente. In ogni macro bacino il contributo unitario (Quota Variabile = €/m³) a copertura delle spese di Esercizio sarà pertanto:
QV = [Spese di Esercizio del Macrobacino] / [Consumi]

7.2.4. Indice di Efficienza del Servizio

Per tenere conto di eventuali disservizi o comunque situazioni che comportano un maggiore costo da parte dei conduttori per utilizzare l'acqua, è possibile utilizzare un coefficiente riduttivo in grado di ridurre la misura del contributo per gli immobili per i quali il beneficio conseguito è sensibilmente diverso da quello previsto (ad esempio in conseguenza della riduzione della pressione di consegna).
Tale coefficiente riduttivo va determinato caso per caso tramite specifica stima e va mantenuto per tutto il tempo in cui perdurano le cause della riduzione del beneficio. Operativamente l'indice di efficienza, dopo essere stato determinato, va combinato con l'indice di beneficio effettivo.

7.2.5.Il beneficio complessivo derivante dal servizio irriguo

La somma del beneficio potenziale e del beneficio effettivo, derivante dalla presenza dell'impianto irriguo consortile in esercizio, fornisce il beneficio complessivo del quale si avvantaggiano i proprietari dei terreni serviti.
Contributo alle spese di irrigazione = QF (€/ha) + QV (€/m³)

8. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

8.1. Le spese

Le spese di funzionamento del Consorzio (impropriamente dette anche "spese generali") sono formate dalle spese che non possono essere direttamente attribuite alle attività di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere quali, a titolo di esempio, le spese relative:

- al funzionamento degli Organi, di Commissioni, ecc.;
- al coordinamento delle attività connesse all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere;
- alla sede ed ai servizi relativi;
- alla elaborazione ed emissione dei ruoli di contribuenza;
- alla tenuta del catasto, compilazione della lista degli aventi diritto al voto e adempimenti per la convocazione dell'Assemblea, ecc.
- alla gestione amministrativa del Consorzio,

Il Consorzio preliminarmente, all'atto della predisposizione dei propri documenti amministrativi, potrà assegnare una quota delle spese di funzionamento ai vari settori di attività, che nel caso concreto, come risulta dall'articolazione della presente classifica, sono il servizio di bonifica idraulica ed il servizio di distribuzione e fornitura di acqua ad uso irriguo, quindi, all'interno di ciascun settore di attività, le spese di funzionamento saranno attribuite a ciascun Macro Bacino.

Tutte le spese di funzionamento non assegnate ai singoli settori di attività costituiscono uno specifico centro di costo.

8.2. Il beneficio generale

Il beneficio di carattere generale, ovvero riferito ad una pluralità di immobili, consiste nella presenza del Consorzio che attraverso lo studio e la vigilanza sul territorio e la conoscenza delle sue problematiche è in grado di progettare nuove opere e di proporne la realizzazione attraverso i

finanziamenti pubblici inoltre, a seguito dell'azione di guardiania o su specifica richiesta dei Comuni e dei Consorziati effettua interventi di modesta entità giudicati necessari.

Il Consorzio attraverso la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e la realizzazione di nuove opere rappresenta una garanzia per l'economia, non solo agricola, di tutto il territorio e in definitiva pone le condizioni per lo sviluppo delle vita civile e delle attività umane contrastando lo spopolamento e l'abbandono di vasti territori. Questo si traduce nel mantenimento dell'attuale livello di valore immobiliare che altrimenti finirebbe per deperire nell'arco di pochi anni.

Gli interventi e le attività che si che il Consorzio svolge recando beneficio generale agli immobili interessano la silvicoltura, la manutenzione di infrastrutture civili nonché interventi di cui agli accordi di programma stipulati con gli Enti locali e riguardano essenzialmente i settori di seguito elencati:

- Difesa dagli incendi boschivi;
- Cure silvicolturali;
- Ricostruzione di aree boscate percorse dal fuoco;
- Manutenzione della rete viaria forestale di collegamento dai centri urbani ai cantieri idraulico forestali ricadenti nei vari comuni;
- Manutenzione idraulica di modesti corsi d'acqua per il recupero, salvaguardia valorizzazione ambientale;
- Interventi di difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale;
- Interventi previsti nel protocollo d'intesa tra Consorzio ed Enti locali;
- Ammodernamento, manutenzione e sistemazione di acquedotti rurali e sistemi di colatori naturali;
- Recupero e salvaguardi di area di particolare valenza storica;
- Consolidamento e manutenzione dei terreni franosi;
- Riqualificazione aree rurali e periurbane di particolare valenza ecologica;
- Interventi di ingegneria naturalistica;

8. LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

8.1. Le spese

Le spese di funzionamento del Consorzio (impropriamente dette anche "spese generali") sono formate dalle spese che non possono essere direttamente attribuite alle attività di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere quali, a titolo di esempio, le spese relative:

- al funzionamento degli Organi, di Commissioni, ecc.;
- al coordinamento delle attività connesse all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere;
- alla sede ed ai servizi relativi;
- alla elaborazione ed emissione dei ruoli di contribuenza;
- alla tenuta del catasto, compilazione della lista degli aventi diritto al voto e adempimenti per la convocazione dell'Assemblea, ecc.
- alla gestione amministrativa del Consorzio,

Il Consorzio preliminarmente, all'atto della predisposizione dei propri documenti amministrativi, potrà assegnare una quota delle spese di funzionamento ai vari settori di attività, che nel caso concreto, come risulta dall'articolazione della presente classifica, sono il servizio di bonifica idraulica ed il servizio di distribuzione e fornitura di acqua ad uso irriguo, quindi, all'interno di ciascun settore di attività, le spese di funzionamento saranno attribuite a ciascun Macro Bacino.

Tutte le spese di funzionamento non assegnate ai singoli settori di attività costituiscono uno specifico centro di costo.

8.2. Il beneficio generale

Il beneficio di carattere generale, ovvero riferito ad una pluralità di immobili, consiste nella presenza del Consorzio che attraverso lo studio e la vigilanza sul territorio e la conoscenza delle sue problematiche è in grado di progettare nuove opere e di proporne la realizzazione attraverso i

finanziamenti pubblici inoltre, a seguito dell'azione di guardiania o su specifica richiesta dei Comuni e dei Consorziati effettua interventi di modesta entità giudicati necessari.

Il Consorzio attraverso la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e la realizzazione di nuove opere rappresenta una garanzia per l'economia, non solo agricola, di tutto il territorio e in definitiva pone le condizioni per lo sviluppo delle vita civile e delle attività umane contrastando lo spopolamento e l'abbandono di vasti territori. Questo si traduce nel mantenimento dell'attuale livello di valore immobiliare che altrimenti finirebbe per deperire nell'arco di pochi anni.

Gli interventi e le attività che si che il Consorzio svolge recando beneficio generale agli immobili interessano la silvicoltura, la manutenzione di infrastrutture civili nonché interventi di cui agli accordi di programma stipulati con gli Enti locali e riguardano essenzialmente i settori di seguito elencati:

- Difesa dagli incendi boschivi;
- Cure silvicolturali;
- Ricostruzione di aree boscate percorse dal fuoco;
- Manutenzione della rete viaria forestale di collegamento dai centri urbani ai cantieri idraulico forestali ricadenti nei vari comuni;
- Manutenzione idraulica di modesti corsi d'acqua per il recupero, salvaguardia valorizzazione ambientale;
- Interventi di difesa del suolo, tutela e valorizzazione ambientale;
- Interventi previsti nel protocollo d'intesa tra Consorzio ed Enti locali;
- Ammodernamento, manutenzione e sistemazione di acquedotti rurali e sistemi di colatori naturali;
- Recupero e salvaguardi di area di particolare valenza storica;
- Consolidamento e manutenzione dei terreni franosi;
- Riqualificazione aree rurali e periurbane di particolare valenza ecologica;
- Interventi di ingegneria naturalistica;

- Recupero e salvaguardia di formazioni ed aree di particolare valenza ecologica ed ambientale ricadenti anche in perimetro urbano;
- Custodia, Guardiania e Vigilanza di aree verdi;
- Servizio antincendio boschivo e pianificazione degli interventi AIB .

8.3. Riparto delle spese

Ai sensi dell'art. 23, primo comma della L.R. 11/2003 le spese da ripartire tra i consorziati vanno distinte in :

a) spese di funzionamento riferite al conseguimento dei fini istituzionali e quindi ai benefici di carattere generale da ripartire indipendentemente dal beneficio fondiario sulla base della superficie consorziata;
b) spese di manutenzione ed esercizio delle opere riferite al beneficio idraulico e irriguo da ripartire sula base degli indici illustrati nei paragrafi precedenti.

Il comprensorio assoggettato al contributo delle spese di funzionamento è costituito da tutti i terreni che traggono il beneficio generale sopra descritto, pertanto oltre alle zone in cui l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica generano il beneficio idraulico e irriguo, il contributo per le spese di funzionamento è riferito anche a zone e immobili che, pur rientrando in bacini in cui sono presenti opere di bonifica, non traggono un beneficio che si traduce in un incremento del loro valore fondiario ma ricevono un beneficio orientato al mantenimento del livello del valore fondiario raggiunto.

Nel comprensorio consortile il perimetro in cui è rilevabile il beneficio generale è costituito da tutti i terreni con esclusione per:

- i bacini in cui il consorzio non ha realizzato alcuna opera di bonifica ed in cui non è presente con gli interventi e attività sopra elencati;
- le porzioni di bacino senza opere che rientrano marginalmente nel comprensorio e si sviluppano all'esterno ;
- le porzioni di bacino che si sviluppano nella fascia altimetrica oltre i 700 m s.l.m. ed in cui non vi sia un beneficio idraulico o irriguo;

9. NORME PARTICOLARI ED APPLICATIVE

9.1. Norme particolari

Come precisato, la bonifica è in fase evolutiva.

A) - Ciò può comportare che alcuni terreni, seppure di limitata superficie, possono soffrire ancora di deficienza di scolo per imperfezioni o mancato completamento della bonifica idraulica.

Il Consiglio dei Delegati del Consorzio, su motivata indicazione del Servizio Tecnico, potrà provvedere a stabilire ogni anno un coefficiente riduttivo dell'indice di beneficio per ciascuno dei territori ancora idraulicamente carenti in rapporto alla situazione di fatto. Tale coefficiente verrà nel tempo riassorbito mano a mano che la bonifica idraulica procederà.

B) - Fermi restando i criteri di riparto del presente piano di classifica, resi noti attraverso la pubblicazione e resi esecutivi con il decreto di approvazione della Regione procedere, con deliberazione del Consiglio dei Delegati, ad eventuali aggiornamenti nella misura dei vari indici o nella delimitazione delle classi limitatamente al verificarsi:

- di effettivi accertamenti degli elementi tecnici e di stima che hanno formato la base dei calcoli;
- di effettive e sensibili modifiche dei predetti elementi tecnici di stima, come ad esempio, nella situazione idraulica del comprensorio di ampliamento per effetto di perfezionamenti delle opere e di una maggiore attività del Consorzio.

9.2. Norme applicative e transitorie

Con deliberazione del Consiglio dei Delegati:

- si potranno adottare particolari norme di graduale applicazione del presente Piano di Classifica, anche in relazione agli accertamenti di fatto che esso richiede ed ai tempi tecnici necessari per l'adeguamento del catasto e delle procedure amministrative consortili alle esigenze del suddetto nuovo Piano;
- in fase di prima applicazione si potrà procedere ad una attribuzione degli indici sui fogli catastali interi, i fogli catastali parzialmente inclusi nelle zone omogenee determinate nel presente Piano saranno esaminati dagli Uffici tecnici del Consorzio che provvederanno alla esatta attribuzione degli indici di beneficio idraulico a ciascuna particella;
- potrà essere fissata una rendita minima e provvisoria da attribuire alle unità immobiliari per le quali il catasto statale non fornisce elementi (rendita, categoria, dimensione) in attesa di un accertamento degli Uffici consortili;
- potrà valutarsi una diversa applicazione della contribuenza a quegli immobili aventi destinazione di prevalente carattere pubblico, sociale o culturale che, in quanto a servizio della collettività, soddisfano un generale pubblico interesse;
- su motivata indicazione degli Uffici consortili tecnico ed agrario, singole particelle che presentino caratteristiche idrauliche o agropedologiche effettivamente e sensibilmente difformi da quelle della classe di beneficio idraulico o irriguo in cui sono inserite potranno essere trasferite alla classe di beneficio più idonea.

Le classi di beneficio determinate dal presente Piano hanno carattere rappresentativo dell'applicazione dei criteri individuati. In sede di trasposizione sulle schede catastali, i limiti delle classi e le superfici potranno subire variazioni in relazione al perfezionamento applicativo.

9.3. Norma finale

Il Presente Piano di classifica è stato elaborato sulla base delle opere in gestione e delle attività consortili in essere all'attualità e nell'arco di tempo precedente alla sua redazione. Contestualmente alla elaborazione del Piano Comprensoriale di bonifica, da redigere ai sensi dello statuito consortile, si procederà all'aggiornamento del Piano di classifica.

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO
VIA Fiume Lao ,78
87029 SCALEA (CS)

PIANO DI CLASSIFICA
ART. 24 DELLA L.R. N. 11/2003

Allegato n. 6

Delibera della Deputazione Amministrativa n. 17 del 15/05/2015 "Approvazione tavole cartografiche"

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Pasquale Ruggiero

Consorzio Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino - SCALEA

IL PRESIDENTE
Dr. Davide Gravina

tel. 0985/280111- fax 0985/920401- mail segreteria@consorziolao.it pec : consorziolao@gigapec.it
sito www.consorziolao.it

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO
SCALEA (CS)

ORGANO DELIBERANTE : DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PROPONENTE : Direttore Generale , Dott. Pasquale Ruggiero

Verbale n° 04 DELIBERAZIONE N 17 DEL 15 MAG 2015

==========

OGGETTO: Piano di classifica art. 24 L.R. n. 11/2003- Approvazione tavole cartografiche

Il giorno 15 MAG. 2015 presso la sede consortile in Scalea si è riunita la Deputazione Amministrativa, così composta :

N°	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	Gravina Davide	Presidente	X	
2	Campilongo Ciriaco	Vice Presidente	X	
3	Ruffolo Antonio	Componente rappres. Provincia	X	
4				
5				

Assume la Presidenza il dr. Davide Gravina il quale, constatato che il numero dei presenti è legale per l'adunanza , dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art. 33 dello Statuto vigente ,assiste alla seduta con voto consultivo il Direttore Generale dell'Ente , Dr. Pasquale Ruggiero.

Ai sensi dell'art. 40 dello Statuto vigente , assiste alla seduta il sig._____in rappresentanza del Collegio dei revisori dei conti .

Assume le funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Generale, dr. Pasquale Ruggiero.

DELIBERAZIONE N. 17 DEL 15 MAG 2015

OGGETTO: Piano di classifica art. 24 L.R. n. 11/2003- Approvazione tavole cartografiche .

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

VISTA la proposta del Piano di Classifica di questo Consorzio per come approvato con delibera n. 1083 del 06/08/2014 ;

VISTA la nota della Regione Calabria – Dipartimento n. 8 – Agricoltura e Risorse Agroalimentari – prot. Siar n. 130614 del 27/04/2015 avente ad oggetto " Art. 24 della L.R. n. 11/2003 – Piano di classifica – comunicazioni ", con la quale , al fine di allineare ed uniformare il provvedimento conclusivo per tutti i Consorzi , viene richiesto un apposito atto ricognitivo dell'iter amministrativo/procedurale ;

ATTESE le risultanze del nostro Sistema di Informazione Territoriale (S.I.T.) ed in particolare delle elaborazioni cartografiche del comprensorio e delle aree a beneficio risultanti dallo stesso S.I.T. ;

VISTA la indicazione del Dipartimento Regionale fornita con la nota sopra richiamata con cui si richiede che la stampa delle tavole di elaborati grafici abbia scala 1: 20.000 ;

VISTE le tavole che riproducono su cartografia ufficiale a scala 1:20.000 il perimetro consortile , il perimetro di contribuenza con sovrapposizione del quadro di unione catastale cosi composte :

- **Per il beneficio irriguo** :
  Quadro di unione beneficio irriguo
  TAV. 542-I
  TAV. 542-II
  TAV. 542-IV
  TAV. 550-I
  TAV 551-III
  TAV 559-III
  TAV 559-IV
  TAV 568-III
  TAV 568-IV

- **Per il beneficio idraulico** :
  Quadro di unione beneficio idraulico
  TAV. 533-II
  TAV. 533-III
  TAV. 542-I
  TAV. 542-IV

- **Per il beneficio generale** :
  Quadro di unione beneficio generale
  TAV. 533-I
  TAV. 533-II
  TAV. 533-III
  TAV. 533-IV
  TAV 534-III
  TAV 542-I
  TAV 542-II

TAV 542-III
TAV 542-IV
TAV. 543-III
TAV. 543-IV
TAV. 550-I
TAV. 550-II
TAV 551-III
TAV 551-IV
TAV 559-II
TAV 559-III
TAV 559-IV
TAV. 568-I
TAV. 568-II
TAV. 568-III
TAV. 568-IV

per complessive n. 35 Tavole

VISTA la deliberazione commissariale n. 502 del 22/06/2012 *"Individuazione criteri atti deliberativi da adottare – ottimizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa";*

CONSIDERATO necessario procedere all'approvazione delle tavole cartografiche di che trattasi;

ACQUISITI i pareri di competenza a tergo inseriti;

RITENUTO nulla ostare

DELIBERA

-Per i motivi di cui alla narrativa , di approvare, come approva, le seguenti tavole firmate dal geom. dell'Ufficio Tecnico che ha provveduto ad elaborare la stampa e dal Direttore Generale e che formano parte integrante del presente deliberato:

- **Per il beneficio irriguo** :
  Quadro di unione beneficio irriguo
  TAV. 542-I
  TAV. 542-II
  TAV. 542-IV
  TAV. 550-I
  TAV 551-III
  TAV 559-III
  TAV 559-IV
  TAV 568-III
  TAV 568-IV

- **Per il beneficio idraulico** :
  Quadro di unione beneficio idraulico
  TAV. 533-II
  TAV. 533-III
  TAV. 542-I
  TAV. 542-IV

- **Per il beneficio generale** :
  Quadro di unione beneficio generale
  TAV. 533-I
  TAV. 533-II

TAV. 533-III
TAV. 533-IV
TAV 534-III
TAV 542-I
TAV 542-II
TAV 542-III
TAV 542-IV
TAV. 543-III
TAV. 543-IV
TAV. 550-I
TAV. 550-II
TAV 551-III
TAV 551-IV
TAV 559-II
TAV 559-III
TAV 559-IV
TAV. 568-I
TAV. 568-II
TAV. 568-III
TAV. 568-IV
per complessive n. 35 Tavole

E acquisito il voto consultivo espresso dal Direttore Generale dell'Ente ai sensi dell'art. 33 dello Statuto vigente e art. 14 del POV.

Il Presidente
Dott. Davide Gravina

Il Direttore Generale
Dott. Pasquale Ruggiero

Consorzio Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino - SCALEA

Si trasmette al Segretario Amministrativo per gli adempimenti conseguenti

4

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Parere consultivo dell'atto	Parere sulla regolarità tecnica
Il Direttore Generale Dr. Pasquale Ruggiero Consorzio Bonifica Integrale dei Bacini dei Fiumi Coscinino - SCALEA Data.....	Il Proponente Data.....

Regolarità contabile :

Visto : la spesa è correttamente imputata alla pertinente partizione del bilancio e trova capienza nel relativo stanziamento .

CAP . 17 bilancio in corso

Il Responsabile di Ragioneria

Rag. Giuseppe Fortunato

Data.....

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Consorzio

dal giorno 18/05/2015 *al giorno* _____

Il Segretario Amministrativo
Avv. Jole Guaragna

Avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione da proporsi allo stesso organo che ha emanato l'atto entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione

APPROVAZIONE

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO
VIA Fiume Lao ,78
87029 SCALEA (CS)

PIANO DI CLASSIFICA
ART. 24 DELLA L.R. N. 11/2003

ALLEGATO N. 7

Illustrazione delle metodologie presenti in dottrina ed in letteratura scientifica adottate per la determinazione e quantificazione degli indici e dei benefici

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Pasquale Ruggiero

Consorzio Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino - SCALEA

IL PRESIDENTE
Dr. Davide Gravina

tel. 0985/280111- fax 0985/920401- mail segreteria@consorziolao.it pec : consorziolao@gigapec.it
sito www.consorziolao.it

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE
DEI BACINI DEL TIRRENO COSENTINO
VIA Fiume Lao ,78
87029 SCALEA (CS)

PIANO DI CLASSIFICA –ART. 24 DELLA L.R. N. 11/2003

ILLUSTRAZIONE DELLE METODOLOGIE PRESENTI IN DOTTRINA ED IN LETTERATURA SCIENTIFICA, ADOTTATE PER LA DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DEGLI INDICI E DEI BENEFICI

I criteri per il riparto degli oneri consortili hanno formato oggetto di studio sin dalla emanazione del R.D.L. 13/02/1933, n° 215 , a partire dalla Commissione nominata dal Serpieri nel 1934 , alle varie disposizioni successive e infine nelle pubblicazioni e nei testi di estimo.

La materia del riparto dei contributi consortili si è ,quindi, evoluta nel tempo parallelamente alla giurisprudenza , tuttavia da sempre è valido, per la determinazione del beneficio di bonifica, il riferimento ad una combinazione di indici che possono essere raggruppati in indici tecnici ed indici economici.

I parametri basilari adottabili per la determinazione di tali indici sono molteplici e differenti anche in dipendenza del territorio in esame, delle attività del consorzio e del contesto socio economico.

I criteri elaborati dal Gruppo di lavoro dalla Regione Calabria , istituito con D.G.R. n. 196 del 30/052013, ed approvati con D.G.R. n. 14 del 16/01/2014, sulla base dei quali sono elaborati i piani di classifica , individuano puntualmente i benefici, gli indici per la loro rappresentazione e le modalità per la quantificazione degli indici.

Una ulteriore e più dettagliata fonte in cui sono descritti gli indici adottabili per la determinazione dei benefici è costituita dalla "Guida alla classifica degli immobili per il riparto della contribuenza " (1989) elaborata da una commissione ad alto livello costituita in seno all'Associazione Nazionale delle Bonifiche .

Appare superfluo oltre che inutile riportare in questa nota le metodologie per la quantificazione degli indici di beneficio , in quanto sono descritte al capitolo n. 5 del piano di classifica.

Consiglio Regionale della Calabria

Consorzi e delle relative cartografie", per farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e, deciso l'esito – presenti e votanti 33, a favore 33 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Bova

IL SEGRETARIO-QUESTORE f.to: Vilasi

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA f.to: Multari

IL SEGRETARIO GENERALE f.to: Cannizzaro

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 13 novembre 2006

IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA
(G. Multari)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA SEGRETERIA ASSEMBLEA

COPIA

Allegato N.ro ____ alla
Mod.A
Deliberazione N.ro 102
del 10 Novembre 2006

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

N. 414 di
Reg. delle deliberazioni.

12 GIU. 2006

OGGETTO: proposta di soppressione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati e ridelimitazione dei nuovi consorzi: osservazioni-controdeduzioni.

Inviata alla commissione di Controllo il .....

Dirigente di Settore
Dr. Giuseppe Calabretta

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Pres.	Ass.
Agazio LOIERO	PRESIDENTE	X	
Nicola ADAMO	VICE PRESIDENTE	X	
Antonino DE GAETANO	ASSESSORE	X	
Beniamino DONNICI	ASSESSORE	X	
Luigi INCARNATO	ASSESSORE	X	
Doris LO MORO	ASSESSORE	X	
Ennio MORRONE	ASSESSORE	X	
Mario PIRILLO	ASSESSORE	X	
Sandro PRINCIPE	ASSESSORE	X	
Diego TOMMASI	ASSESSORE	X	
Michelangelo TRIPODI	ASSESSORE		X
Pasquale TRIPODI	ASSESSORE		

C Rx

Inviata all'Assessore 12 GIU. 2006
il .....
12 GIU. 2006

Assiste il Segretario Dott. Nicola Durante

Delibera n. ..... del .....

Cap. ..... Bilancio .....

L.R. n. ..... del .....

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA
SETTORE
SEGRETERIA ASSEMBLEA
15 GIU 2006
PROT N. 1991

STANZIAMENTO	EURO .....
VARIAZIONI + o -	EURO .....
TOTALE	EURO .....
IMPEGNI ASSUNTI	EURO .....
DISPONIBILITA'	EURO .....
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO	EURO .....

IMPEGNO N. ..... DEL .....

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

VISTA la propria delibera n. 179 del 20/03/2006 avente ad oggetto: proposta di soppressione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati e ridelimitazione dei nuovi consorzi"

EVIDENZIATO:

CHE, conformemente a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 14 della L.R. 11/03, la proposta è stata sottoposta all'URBI ed ai Consorzi interessati che hanno espresso in merito il proprio parere favorevole;

CHE, ottemperando al disposto di cui al comma 4 dell'art. 14 della L.R. 11/03, la deliberazione è stata regolarmente pubblicata sul B.U.R.C. in data 15/04/2006;

CHE, nel termine fissato dal comma 5 dell'art. 14 della L.R. 11/03, sono pervenute le osservazioni allegate in copia al presente atto e che sinteticamente si riportano:

1) Organizzazioni Professionali Agricole provinciali di Cosenza CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA che hanno formulato proposte concernenti:
   - **a)** *Una più equilibrata distribuzione rispetto alla proposta contenuta nella deliberazione della G.R. 179/06 dell'Area della piana di Sibari ex Consorzio Sibari Crati fra il Consorzio dei Bacini Settentrionali e quello dei bacini dello Jonio Cosentino, ciò al fine di evitare dimensioni che possano diventare ingestibili, di aree ove l'attività agricola è intesa e condotta su vasta scala;*
   - **b)** *"ridimensionamento del perimetro* interessante le aree silane *limitato a comprendere le sole aree irrigue esistenti per come riportato nell'allegata cartografia; "su tale perimetro individuato con la lettera "A" non facente parte da subito del comprensorio di bonifica del Consorzio dei Bacini Meridionali del Cosentino, sarà conferita allo stesso l'idoneità dall'intervenire quale consorzio irriguo. L'esercizio della idoneità di Consorzio di Bonifica sul comprensorio sopra individuato con la lettera "A" potrà applicarsi in concomitanza della esecuzione del completamento di OO.PP. di bonifica e delimitatamene ai comprensori da questa interessata".*
   - **c)** *"dal comprensorio del Consorzio dei bacini del Tirreno Cosentino va espunta l'area compresa nella irrigazione eseguita e gestita dal Consorzio dei Raggruppati di Catanzaro ed interessante la frazione rurale di Campora San Giovanni".*

2) Consorzio di Bonifica del Ferro e dello Sparviero di Trebisacce che ha evidenziato la necessità che *"in sede di determinazione di dettaglio del perimetro comprensoriale siano rispettate le integrità geomorfologiche territoriali e dei sistemi di bonifica, con particolare evidenza dell'univocità della rete di colo a servizio della piana di Sibari, confluente tutta nel mare Jonico, per il cui deflusso grande rilevanza assumono gli impianti idrovori".*

3) Il Comune di Cassano Jonio – ha richiesto:

a) la revoca o la sospensione della delibera di Giunta Regionale n. 179/06 sul presupposto che *la proposta di perimetrazione non risulta supportata da valide motivazioni tecniche, perché è in contrasto con la legge n. 183 riguardante i bacini imbriferi e perché il Comune di Cassano allo*

Jonio, con giurisdizione su un territorio di 16.000 Ha, non è stato sentito in merito;

b) *l'ubicazione della sede del nuovo consorzio di bonifica integrale dei bacini dello Ionio Casentino dovrà essere nel territorio di Cassano all'Ionio, atteso il particolare ruolo rivestito da questo territorio.*

ACCERTATO che tutte le osservazioni che precedono sono pervenute nei termini fissati dall'art. 14, comma 5 della L.R. 11/03;

RITENUTO, pertanto, di controdedurre, a termine del medesimo art. 14 della L.R. 11/03, alle osservazioni formulate nel modo che segue:

1) sono accoglibili le osservazioni formulate dalle Organizzazioni Professionali Agricole provinciali di Cosenza CIA-COLDIRETTI-CONFAGRICOLTURA in quanto tese ad ottenere una più equilibrata distribuzione rispetto alla proposta contenuta nella deliberazione della G.R. 179/06 dell'area della Piana di Sibari ex Consorzio Sibari-Crati fra il Consorzio dei bacini Settentrionali e quello dei Bacini dello Ionio Cosentino. Ciò al fine di evitare dimensioni, che possano diventare ingestibili, di aree ove l'attività agricola è intensa e condotta su vasta scala e che territori non compresi in passato in comprensori di bonifica, e dunque non soggetti a contribuenza, vengano da subito investiti da una problematica di cui all'attualità sono estranei. Con tale prevalutazione, inoltre, per il servizio irriguo potrà farsi ricorso alla gestione di un ufficio comune a più consorzi.
2) Il Consorzio del Ferro e dello Sparviero di Trebisacce non ha formulato osservazioni, bensì una mera raccomandazione che, ancorché trasmessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 5 della L.R. 11/03, è inconferente con il dettato legislativo (L.R. 11/03, art. 14, comma 5) in quanto tale norma prevede osservazioni all'atto amministrativo adottato dalla Giunta Regionale e non a quanto può avvenire in fase successiva. Nel merito, poi, della raccomandazione formulata, si precisa che essa attiene esclusivamente alla gestione di un sistema che può essere demandato, per come peraltro previsto dalla stessa Delibera 179/06, ad uffici comuni a più consorzi.
3) Le osservazioni formulate dal Comune di Cassano Jonio in merito alla deliberazione 179/06 non sono accoglibili per le motivazioni di seguito riportate:
   a) Non vi è contrasto con la Legge 183/89 in quanto la delibera della Giunta regionale n. 179/06, per come formulata, rispetta i bacini imbriferi ed i sub bacini imbriferi nelle loro specificità geomorfologiche distinte in montani, pre-vallivi e vallivi. Ove l'osservazione attenga alla gestione di impianti interessanti più consorzi, è già detto nella richiamata deliberazione che si farà ricorso a uffici comuni ai consorzi che sono interessati e, nulla vieta, che si possa individuare tale ufficio comune sul territorio di Cassano per la sua ubicazione baricentricamente disposta rispetto ai due nuovi comprensori;
   b) La sede dei Consorzi è stata fissata tenendo conto di quelle attualmente esistenti, motivazione che trae origine dal fatto che le attuali sedi sono costituite da strutture in parte realizzate con il contributo dei consorziati e pertanto eventuali modifiche potranno essere apportate dalle Assemblee dei Consorzi, una volta costituite;
   c) Non sussiste l'obbligo di sentire il Comune nella fase di formulazione della proposta poi trasfusa nella delibera di Giunta Regionale n.

179/06 poiché l'art. 14, comma 4 della L.R. 11/03 prevede espressamente che *"la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ha valore di notifica della proposta agli Enti locali territorialmente interessati, ai Consorzi esistenti e ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori così come delimitati"*, nel mentre sussiste l'obbligo, a mente dell'art. 14 comma 3 della L.R. 11/03, di sentire l'URBI e i Consorzi interessati, passaggio correttamente adempiuto.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO:

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, On.le Prof. Mario Pirillo, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente preposto alla competente struttura, che attesta altresì la competenza regionale ai sensi della L.R. 34/02;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede, da intendersi, in questa parte, integralmente richiamata e trascritta;

- di esprimere parere favorevole all'accoglimento delle osservazioni formulate dalle Organizzazioni Professionali Agricole CIA-COLDIRETTI-CONFAGRICOLTURA per come illustrate al punto 1), lettere a), b) e c) della narrativa e per le motivazioni di cui al punto 1) del "RITENUTO" della narrativa stessa;
- di dichiarare inconferente il contenuto dell'atto inoltrato dal Consorzio del Ferro e dello Sparviero di Trebisacce, per le motivazioni di cui al punto 2) in "RITENUTO" della narrativa;
- di esprimere parere di non accoglimento delle osservazioni formulate dal Comune di Cassano Jonio, per le motivazioni di cui al punto 3), lettere a), b) e c) del "RITENUTO" della narrativa;
- di trasmettere, a mente dell'art. 14, comma 5 della L.R. 11/03, il presente atto, unitamente alla delibera 179 del 20/3/2006, comprensivi degli allegati, al Consiglio Regionale per il seguito di competenza.-

IL SEGRETARIO **IL PRESIDENTE**

Del che si è redatto il presente processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to **LOIERO**

Il Segretario: **DURANTE**

Copia conforme per uso amministrativo

1 2 GIU. 2006

lì

GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA

IL SEGRETARIO

COPIA Mod. A

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 5 MAR. 2007

N° 156 del Reg. delle Deliberazioni

OGGETTO: Deliberazione del Consiglio Regionale n. 102, del 10/11/06. Istituzione dei nuovi Consorzi di Bonifica della Provincia di Cosenza Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino – Adempimenti.

Dirigente di Settore
Dr Giuseppe Calabrese

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Pres.	Ass.
Agazio LOIERO – Presidente		X	
Nicola ADAMO – Vice Presidente		X	
1. Mario	MAIOLO	X	
2. Antonino	DE GAETANO	X	
3. Luigi	INCARNATO	X	
4. Doris	LO MORO	X	
5. Mario	PIRILLO	X	
6. Sandro	PRINCIPE	X	
7. Vincenzo	SPAZIANTE		X
8. Diego	TOMMASI	X	
9. Michelangelo	TRIPODI	X	
10. Pasquale	TRIPODI	X	

Inviata all'Assessorato AGRICOLTURA il 7 MAR. 2007

Assiste il Segretario Dott. NICOLA DIRADE

Cap. ..... Bilancio..... Delibera..... del .....
L.R. n°..... del.....

STANZIAMENTO Euro .....
VARIAZIONI +/- Euro .....
TOTALE Euro .....
IMPEGNI ASSUNTI Euro .....
DISPONIBILITA' Euro .....
IMPORTO PRESENTE
IMPEGNO Euro .....
IMPEGNO N. ..... DEL.....

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Deliberazione n. 102 del Consiglio Regionale che, nella 26^ seduta del 10 novembre 2006, approvava la Deliberazione della Giunta Regionale n. 414, del 12 giugno 2006 recante: Proposta di soppressione del Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della Media Valle del Crati e ridelimitazione di nuovi consorzi";

EVIDENZIATO che occorre dare attuazione ai predetti provvedimenti ponendo in essere gli adempimenti occorrenti all'avvio del processo di ridelimitazione dei comprensori per come individuati, mediante la istituzione dei nuovi Consorzi di Bonifica i cui Organi siano costituiti secondo quanto previsto dalla L.R. 11/03;

RITENUTO di dover provvedere alla istituzione del nuovo Consorzio dei bacini del tirreno cosentino il cui comprensorio comprende anche quello di Bonifica del Lao per come ridelimitato, individuando nell'Avv. Angelo Paravati attuale Commissario del Consorzio di Bonifica del Lao il Commissario del nuovo Consorzio cui affidare l'incarico di definire gli assetti istituzionali nonché le procedure e gli adempimenti per pervenire alle elezioni degli organi statutari;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione, On. Prof. Mario Pirillo, eseguita alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura dell'omonimo Dipartimento e con l'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal Dirigente del competente Settore, che attesta la propria competenza ai sensi della L.R. 34/02,

a voti

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che, qui di seguito, si intendono integralmente riportati e trascritti:

E' ISTITUITO il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, con sede in Scalea;

Il perimetro dei neo costituito Consorzio di Bonifica è quello individuato nella Deliberazione del Consiglio Regionale 102/06;

DI STABILIRSI in mesi otto uno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il tempo occorrente al Commissario per il realizzarsi degli adempimenti previsti per la costituzione degli organi del nuovo Consorzio di Bonifica mediante la elezione degli stessi secondo quanto previsto dalla L.R. 11/03 e, nel contempo, provvedere alla gestione dell'attuale Consorzio di Bonifica;

DI CONFERMARE commissario, per il neo costituito Consorzio sul nuovo comprensorio, il Commissario straordinario in carica del Consorzio di Bonifica del Lao e Bacini Tirrenici del Cosentino, Avv. Angelo Paravati, il quale oltre alla gestione dell'attuale Consorzio è incaricato di definire gli

assetti istituzionali; nonché le procedure e gli adempimenti per pervenire alla elezione degli organi statutari per il nuovo Consorzio;

DI STABILIRSI che il Collegio dei Revisori dei Conti del Consorzio oggetto di riperimetrazione eserciterà l'attivita anche nei confronti della gestione del Commissario ad Acta del nuovo Consorzio, lo stesso dicasi per la Consulta di cui all'art. 7 del D.P.R. 947/62;

DI STABILIRSI altresì che gli incarichi affidati con la presente deliberazione non comportano ulteriori indennità rispetto a quelle già percepite dai singoli soggetti che assolvono ad incarichi presso i Consorzi oggetto di riperimetrazione;

DI DEMANDARE al Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto e su proposta dell'Assessore competente, una volta eletti gli organi statutari del neo costituito Consorzio, a sancire la soppressione dei Consorzio oggetto di nuova perimetrazione ed il trasferimento del personale, dei beni immobili, mobili e dei rapporti giuridici attivi e passivi al neo costituito Consorzio;

DI INCARICARE il Dipartimento Agricoltura Foreste Forestazione all'adozione degli atti necessari finalizzati all'attuazione del presente provvedimento;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento alle amministrazioni interessate per i conseguenti adempimenti.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i: Agricoltura

Deliberazione n. 14 della seduta del 16 GEN. 2014 ~~16 GEN. 2014~~

Oggetto: Art. 24 Legge Regionale del 23/07/2003, n. 11.
Approvazione linee guida per la redazione dei piani di classifica da parte dei Consorzi di Bonifica.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____
Relatore (se diverso dal proponente): _____
Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE (Prof. Giuseppe ZIMBALATTI)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		X
2	Antonella STASI	Vice Presidente		X
3.	Demetrio ARENA	Componente	X	
4.	Alfonso DATTILO	Componente	X	
5.	Mario CALIGIURI	Componente	X	
6.	Luigi FEDELE	Componente		X
7.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8.	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9.	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10.	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
11.	Domenico TALLINI	Componente	X	
12.	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Ing. Giuseppe Oliva

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 23 luglio 2003, n. 11 recante "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica" ;

RICHIAMATA l'Intesa raggiunta in seno alla Conferenza Stato – Regioni del 18/09/2008 contenente i criteri per l'attuazione dell'art. 27 del Decreto Legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 – Criteri per il riordino dei Consorzi di Bonifica;

CONSIDERATO che a mente dell'art. 18 della L.R. 11/03, i proprietari degli immobili situati nei comprensori di bonifica concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo:

a) alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, nonchè alla loro manutenzione ed esercizio; b) al pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione,....."

DATO ATTO che la ripartizione dei tributi a carico della contribuenza consortile, per come stabilito dall'art. 24 della citata L.R. 11/03, avviene attraverso i Piani di Classifica predisposti dai Consorzi di Bonifica che *individuano i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile,* sulla scorta di apposite Linee Guida che devono essere emanate dalla Giunta Regionale;

RILEVATO:

- che per la definizione delle linee guida per la redazione ed elaborazione dei piani di classifica, da parte dei Consorzi di Bonifica, con D.G.R. n. 196 del 30/05/2013 è stato costituito apposito gruppo di lavoro;
- che Il gruppo di lavoro in data 09/01/2014 ha concluso le proprie attività redigendo apposito documento che ha rimesso alle valutazione della Giunta Regionale;
- che il documento redatto dal gruppo di lavoro soddisfa a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 24 della legge Regionale del 23 luglio 2003 n. 11

Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del documento redatto dal gruppo di lavoro ed in allegato 1 al presente provvedimento.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. del 23 luglio 2003 n. 11.

Su proposta dell'Assessore competente, Dott. Michele Trematerra, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

- Di dichiarare la narrativa, nonché l' allegato 1 come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare il documento, redatto dal gruppo di lavoro e contenente le linee guida per la redazione dei piani di classifica di cui all'art. 24 della L.R. 11 del 23 luglio 2003, in allegato 1 al presente atto;
- Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 04/09/2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.
- Di notificare il presente atto ai Consorzi di Bonifica a cui è fatto obbligo procedere all'elaborazione e deposito a mente del citato art. 24 della L.R.11/03 entro mesi sei dalla data di notifica del presente atto.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA

IL PRESIDENTE F.F.

Allegato alla deliberazione 16 GEN. 2014 1
n. 14 del ~~16 GEN. 2014~~

DOCUMENTO GRUPPO LAVORO ISTITUITO CON DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 196 DEL 30/5/2013

PREMESSA

L'art 24 della legge regionale 23 luglio 2003 n. 11, concernente: "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica" prevede che i Consorzi elaborino il piano di classifica "in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale", con un provvedimento della stessa Giunta, da approvarsi da parte del Consiglio regionale.

Con deliberazione della Giunta regionale in data 30/5/2013 é stato nominato apposito Gruppo di lavoro con il compito di predisporre uno specifico studio per la individuazione delle linee guida per la elaborazione dei Piani di classifica da parte dei Consorzi.

Il gruppo di lavoro riunitosi nei giorni 09/09/2013, 30/09/2013, 22/10/2013, 25/11/2013, 19/12/2013 e 09/01/2014 ha quindi elaborato il presente documento che racchiude le linee tecnico-operative concernenti la determinazione dei criteri per la redazione dei piani di classifica da parte dei *Consorzi e che rimette alle valutazioni della Giunta.*

1. DEFINIZIONI

PIANO DI CLASSIFICA

Il Piano di classifica di cui agli artt. 23 e 24 della l.r. 11/2003 è lo strumento tecnico-amministrativo che individua gli indici tecnici ed economici e la loro relativa combinazione, utili per

determinare il diverso grado di beneficio arrecato dalle azioni dei Consorzi agli immobili siti nel comprensorio consortile, nonché i criteri per il riparto delle spese di funzionamento dei Consorzi.

CONTRIBUTO CONSORTILE DI BONIFICA

Il contributo consortile di bonifica, contemplato agli artt. 18 e 23 della l.r. 23 luglio 2003 n. 11, è costituito dalla quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di funzionamento del Consorzio e per la manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica. Il contributo di bonifica è un onere reale, ha natura tributaria e costituisce una prestazione patrimoniale pubblicistica imposta prevista dalla legislazione speciale nazionale (artt. 10 e 59 R.D. 215/1933) e dalla L.R. n. 11/2003 (artt. 18 e 23).

BENEFICIO DI BONIFICA

Il beneficio di bonifica è il vantaggio conseguito o conseguibile dagli immobili situati nei comprensori di bonifica per effetto delle opere realizzate con interventi a finanziamento pubblico con la conseguente attività di gestione e/manutenzione ; queste ultime realizzate con risorse dei Consorzi di Bonifica territorialmente competenti.

Il beneficio è riferito alle azioni di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili (v. Protocollo Stato-Regioni del 18 settembre 2008 punto 6 lett. "b", nonché costante giurisprudenza).

2) I BENEFICI PREVISTI DAL PROTOCOLLO STATO-REGIONI 18/9/2008

I benefici di bonifica da individuarsi dal Piano di Classifica sono, secondo il Protocollo di intesa Stato-Regioni 18/9/2008, di tre tipi sono riconducibili alle seguenti categorie:

a) beneficio idraulico dei terreni di collina e pianura, costituito dal beneficio di scolo e dal beneficio di difesa idraulica;

b) beneficio di disponibilità irrigua;

c) beneficio di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani

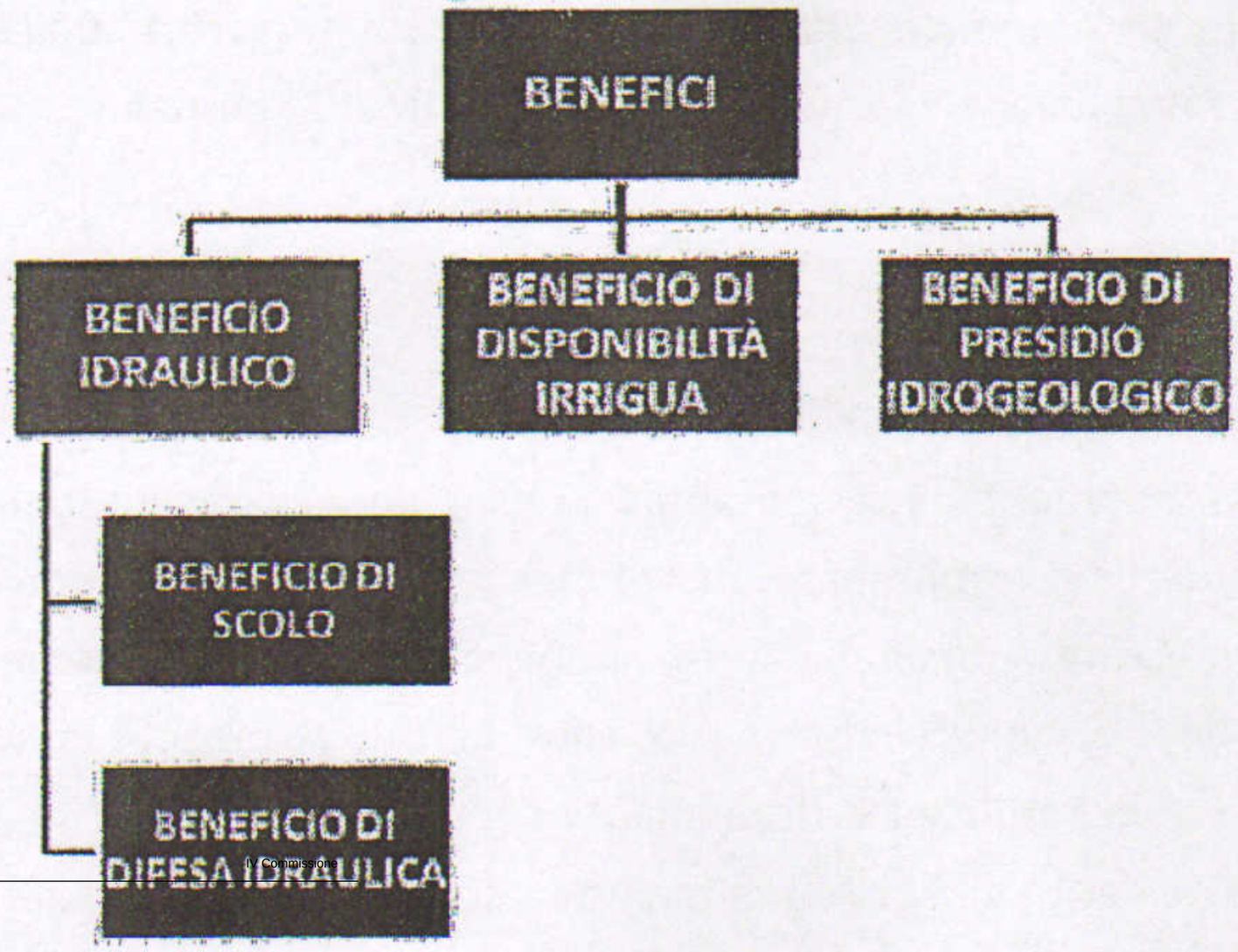

2.1. BENEFICIO IDRAULICO

Il **Beneficio Idraulico** è il vantaggio, diretto e specifico, assicurato dall'attività di bonifica agli immobili situati nelle aree di collina e di pianura del comprensorio consortile per effetto della riduzione del

rischio idraulico cui gli immobili sarebbero soggetti in assenza delle opere e dell'attività di bonifica.

Esso dunque corrisponde al mantenimento o all'incremento del valore dell'immobile anche in relazione alla diversa misura del danno che viene evitato all'immobile dall'esercizio e dalla manutenzione delle opere nonché dagli altri interventi di bonifica idraulica, ossia dall'attività gestionale svolta dal Consorzio per assicurare la funzione pubblica di bonifica.

Il Beneficio Idraulico è costituito da due componenti: il Beneficio di Scolo *delle* acque di pioggia provenienti dagli immobili; il Beneficio di Difesa Idraulica *dalle* acque esterne agli immobili medesimi.

Il beneficio idraulico complessivo discende dunque dall'insieme delle due distinte componenti di scolo e di difesa idraulica.

2.2. BENEFICIO DI PRESIDIO IDROGEOLOGICO

Il beneficio di presidio idrogeologico è rappresentato dal vantaggio tratto dagli immobili situati nei territori collinari e montani del comprensorio consortile dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere

Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

2.3. BENEFICIO DI DISPONIBILITA' IRRIGUA

Il beneficio di disponibilità irrigua è costituito dal vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.

3. I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI CIASCUN BENEFICIO

Ogni beneficio viene quantificato attraverso uno o due indici: un indice tecnico ed un indice economico, ovvero solo l'indice economico.

3.1. BENEFICIO IDRAULICO

Per il calcolo del beneficio idraulico si fa ricorso ai seguenti indici:

Indice tecnico

L'indice tecnico è determinato dalla combinazione dei seguenti indici.

Indice di intensita'

Tale indice, che risulta dalla combinazione dell'indice di esercizio con l'indice di densità (v. prospetto allegato), è relativo alle attività che il Consorzio di bonifica svolge per l'esercizio e la manutenzione delle opere di scolo e/o difesa idraulica nelle diverse aree omogenee del comprensorio. Esso va determinato sulla base delle opere presenti (metri quadri di canale per ettaro e spese annue di manutenzione, etc.).

Indice di soggiacenza

È relativo alla posizione dell'immobile rispetto al recapito o all'idrovora.

Indice di comportamento

Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

È relativo al comportamento idraulico dell'immobile e va calcolato con riferimento al coefficiente di deflusso.

Indice di efficienza

È relativo alle possibili ed eventuali carenze della rete di bonifica.

Indice economico

L'indice economico è determinato tenendo conto del valore che l'attività di bonifica consente di preservare, sulla base fra l'altro, del

franco di coltivazione che caratterizza l'effetto di bonifica integrale nei riguardi del suolo agrario con conseguente incidenza sull'aumento del reddito dell'impresa agricola ed il conseguente aumento di valore per l'immobile medesimo. Inoltre può anche farsi riferimento ai valori catastali, eliminando ovviamente il valore del soprassuolo per i fabbricati. La composizione degli indici sopraindicati da luogo all'**INDICE DI BENEFICIO IDRAULICO** per l'immobile considerato, secondo il seguente schema:

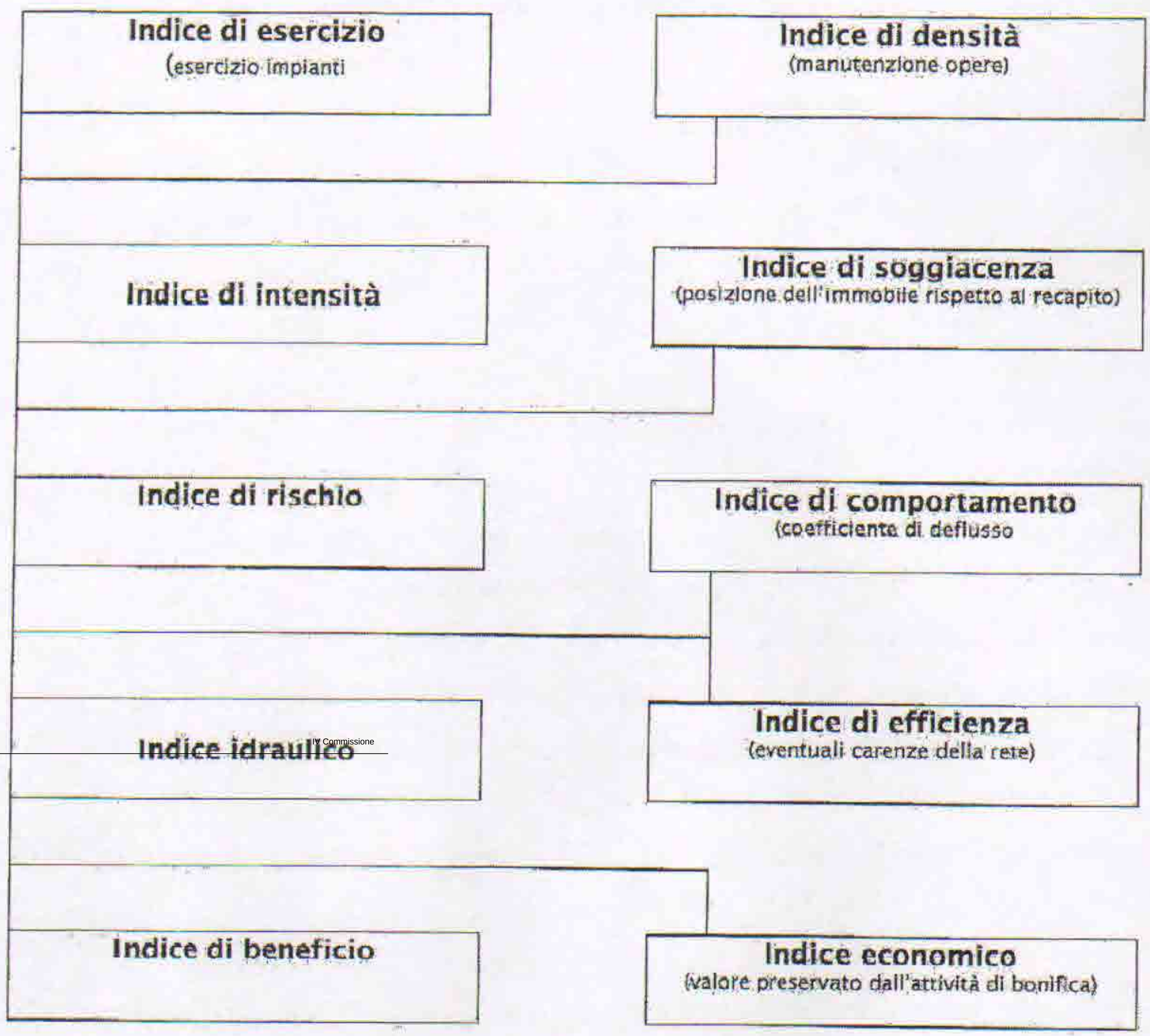

3.2. BENEFICIO DI DISPONIBILITA' IRRIGUA

Per il calcolo del beneficio di disponibilità irrigua occorre anzitutto effettuare una ripartizione del territorio servito per sistemi di irrigazione (irrigazione a canalette a pelo libero, irrigazione tubata in pressione, irrigazione per aspersione o localizzata) oppure per grandi tipi di modalità di consegna dell'acqua.

Effettuata tale ripartizione le fasi successive vengono svolte separatamente per ciascun tipo di modalità di consegna dell'acqua.

3.3. INDICI DI RIFERIMENTO

Il beneficio di disponibilità irrigua va determinato con riferimento a fattori tecnici quali modalità di consegna dell'acqua (ad esempio: in quota dominante o soggiacente; con pressioni diverse; con diversa densità di idranti o di bocchette; durata della stagione irrigua etc.), che, determinando per l'utente costi maggiori o minori, hanno un'incidenza sul risultato economico.

Oltre che alle predette caratteristiche tecniche del sistema di irrigazione occorre fare riferimento alla dotazione idrica rispetto alle caratteristiche agronomiche dei terreni, definita, a seconda che i sistemi siano provvisti, o meno, di contatori, sulla base dell'effettiva quantità di acqua erogata ovvero per stima determinata per ettaro coltura.

Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

Le caratteristiche specifiche dei sistemi irrigui influiscono quindi nella determinazione dei contributi irrigui in quanto dalla combinazione dei fattori suindicati discendono specifici valori.

Il beneficio è conseguente al mantenimento in efficienza delle opere che garantisce la classificazione dei terreni in irrigui e all'esercizio delle stesse opere, che consente la consegna di una determinata quantità di acqua.

Le spese da ripartire riguardano quindi sia la manutenzione delle opere che l'esercizio delle stesse.

Le spese per la manutenzione vanno ripartite tra tutti i consorziati i cui terreni siano situati nei territori attrezzati con opere di irrigazione e che, pertanto, possono godere dell'utilizzo dell'acqua. La circostanza che il terreno rientri in un comprensorio attrezzato e quindi acquisti un migliore valore di mercato, rappresenta un beneficio economico per il consorziato, anche se temporaneamente non utilizza l'acqua.

Le spese per l'esercizio degli impianti sostenute dal Consorzio nell'anno di riferimento, sono ripartite tra coloro che irrigano effettivamente i terreni, sulla base dell'effettivo volume di risorse idriche utilizzato (Euro/m^3) o dell'ettaro coltura (da determinare sulla base della quantità di acqua utilizzata, del valore della cultura, degli indici tecnici sopra indicati).

Le spese per la manutenzione e l'esercizio possono anche essere ripartite congiuntamente (c.d. contribuenza monomia).

4. LE SPESE DA RIPARTIRE

Ai sensi dell'art. 23, primo comma lett. "a" e "b" della l.r. 11/2003 le spese da ripartire tra i consorziati vanno distinte tra spese di funzionamento sostenute dal Consorzio per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e che vanno ripartite, secondo la lett. a) del citato art. 23, in rapporto ai benefici sopra indicati e che consistono nelle spese di amministrazione nonché in quelle comuni a tutti i servizi e sono:

Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

- Spese di funzionamento degli organi consortili di cui all'art.29 della L.R. n. 11/2003;
- Spese per la costituzione e gestione del catasto consortile di cui all'art. 28 della L.R. n. 11/2003;
- Spese connesse alla partecipazione all'organismo di cui all'art. 6, o altro assimilabile, della L.R n. 11/2003;

- Spese per la gestione amministrativa del Consorzio, del personale ed emissione e riscossione dei ruoli.

Si ripartiscono tra i consorziati secondo il criterio della superficie consorziata a norma di legge.

Oltre a tali spese generali di funzionamento vanno ripartite le spese per la manutenzione ordinaria, per l'esercizio e sorveglianza delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione che vanno ripartite sulla base dei benefici conseguenti alle azioni realizzate dai Consorzi sul territorio di bonifica, illustrati nelle precedenti pagine.

5. IL PIANO DI RIPARTO

Le spese consortili vanno ripartite tra i consorziati annualmente attraverso il piano di riparto che è lo strumento tecnico-amministrativo che suddivide tra i consorziati le spese indicate nel bilancio di previsione per il funzionamento del Consorzio (spese generali) e per le attività di di manutenzione ed esercizio delle opere.

In sostanza il piano di riparto è costituito dall'applicazione del Piano di classifica al bilancio di esercizio.

In conformità al piano di riparto vengono elaborati i ruoli per la riscossione della contribuenza.

Consiglio regionale della Calabria IV Commissione

6. ALTRE DISPOSIZIONI

Nella determinazione delle spese consortili per la predisposizione del piano di riparto tra i consorziati, non possono essere imputate, in nessun modo, quelle derivanti da finanziamenti pubblici ricevuti dal consorzio a qualsiasi tipo.

Eventuali spese generali ricomprese nei finanziamenti di cui sopra ed erogate ai Consorzi in modo forfettario, ovvero senza nessun atto giuridicamente vincolante verso soggetti terzi, vanno detratte dal

computo per il riparto, qualora l'importo forfettario abbia consentito di assolvere tutti i costi per i quali sono erogate le spese generali; in caso contrario la quota dei costi non ricoperti dalle spese generali può essere ricompresa nelle spese da ripartire se a carico dei Consorzi

Ai soli fini del calcolo per il riparto delle spese ogni consorzio si deve dotare di un adeguato sistema di contabilità industriale su cui inputare le varie voci di spesa che concorrono alla determinazione dei benefici come sopra individuati.

Le spese vanno ripartite con riferimento ai bilanci preventivi, regolarmente approvati a norma di legge. Eventuali compensazioni riferite ai ruoli emessi devono essere apportate nel successivo esercizio sulla scorta del bilancio consuntivo approvato per l'anno precedente.

A Titolo puramente esemplificativo si individuano i macro argomenti che i piani di classifica devono esplicitare e puntualizzare:

1 Aspetti Generali

Va individuato il Consorzio ed il suo comprensorio e lo scopo del piano di classifica;

le caratteristiche del territorio, topografiche, climatiche, la caratterizzazione del suoli e dei loro usi e loro distrettualizzazione (Pianura e Montagna).

Individuate le zone di contribuzione della bonifica.

2 Esame delle opere gestite e dei servizi

Vanno individuate, con riferimento agli eventuali distretti, le opere di bonifica idraulica, il dissesto e gli interventi nel comprensorio, lo stato attuale dei comprensori irrigui e le previsione delle loro espansioni;

3 Beneficio di bonifica e contributo consortile

Vanno individuati gli indici ed esplicitato il loro metodo di calcolo

4 Classifica dei Beni Immobili Soggetti al Beneficio

Vanno individuati gli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, sia di pianura che di montagna, idraulica e quantificati i relativi indici.

5 Criterio di riparto delle spese di irrigazione

Vanno individuati gli oneri derivanti dagli impianti irrigui.

Catanzaro lì 9/01/2014

Prof. Giuseppe Zimbalatti

Ing. Carmelo Salvino

Dott. Domenico Ferrara

Prof. Marsio Blaiotta

Dott. Giuseppe Calabretta

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2003, n. 11
Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica.
(BUR n. 13 del 16 luglio 2003, supplemento straordinario 9)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 11 giugno 2006, n. 1, 21 agosto 2006, n. 7, 5 ottobre 2007, n. 22 e 12 dicembre 2008, n. 40)

TITOLO I
Bonifica e tutela del territorio rurale

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di garantire l'ordinato assetto del territorio e delle sue risorse, promuove ed attua, quale fondamentale azione di rilevanza pubblica, la bonifica integrale come strumento permanente finalizzato alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio rurale e degli ordinamenti produttivi con particolare riguardo alla qualità; all'approvvigionamento, alla tutela, regolazione e utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo; alla salvaguardia dell'ambiente.

2. Per l'attuazione di tali obiettivi, nel rispetto e in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione si avvale dei Consorzi di bonifica (di seguito denominati Consorzi), ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e di irrigazione, nonché degli interventi di tutela ambientale.

Art. 2
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina:

a) le modalità dell'intervento pubblico per la bonifica e l'irrigazione, tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali di sostegno dell'Unione Europea, delle linee generali della programmazione nazionale e regionale di sviluppo e in modo da assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche, con le azioni previste nei piani di bacino e negli altri strumenti legislativi e di programmazione della Regione e degli Enti locali in materia di agricoltura, lavori pubblici e tutela del territorio rurale, secondo i principi di concertazione e collaborazione;

b) l'ordinamento dei Consorzi.

Art. 3
(Interventi di bonifica)

1. Sono classificate opere e attività di bonifica, ai fini di cui al comma 1 del precedente articolo 1:

a) le opere per il recupero, la manutenzione e la tutela dei sistemi di interesse naturalistico e ambientale;
b) le opere per la manutenzione e la tutela dello spazio rurale e la conservazione delle risorse primarie;
c) le opere per la canalizzazione delle reti scolanti, per la stabilizzazione, difesa e regimazione dei corsi d'acqua e per la moderazione delle piene e i relativi manufatti;
d) le opere di captazione, provvista, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a prevalenti fini agricoli e quelle intese a tutelarne la qualità;
e) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque e connesse installazioni;
f) le opere di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche;
g) le opere per la sistemazione idraulica agraria ed idraulica forestale e di forestazione produttiva;
h) il riordino irriguo finalizzato alla razionalizzazione della distribuzione delle acque, comprendente la ristrutturazione, l'ammodernamento e il potenziamento delle reti;
i) le opere di sistemazione idrogeologica;
l) le opere per lo sviluppo e la valorizzazione agricola e forestale del territorio, da attuare nel rispetto dei diversi ecosistemi;
m) le opere di interesse particolare dei singoli fondi di competenza dei privati e obbligatorie per essi, direttamente connesse alle finalità e alla funzionalità della bonifica;
n) la creazione di infrastrutture di supporto per la realizzazione, la manutenzione e gestione delle opere sopra elencate, nonché l'acquisizione di apparecchiature fisse o mobili per l'espletamento delle attività e dei servizi di difesa delle opere e di pulitura della rete scolante e di quella di irrigazione;
o) le strade di bonifica e interpoderali, non classificate tra quelle comunali o provinciali.

Art. 4
(Regime giuridico delle opere di bonifica)

1. Le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione di cui al precedente articolo 3, le opere idrauliche e le opere relative ai corsi d'acqua naturali pubblici che fanno parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione, appartengono al demanio regionale così come le aree espropriate per la realizzazione delle predette opere o ad esse pertinenti e sono concesse per l'esecuzione al Consorzio territorialmente competente e allo stesso affidati in gestione.

2. Il Consorzio territorialmente competente esercita le funzioni di cui al precedente comma 1 anche in ordine alle opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi.

3. Agli adempimenti di legge concernenti le iscrizioni e le trascrizioni delle opere di proprietà del demanio regionale provvede il Consorzio concessionario, dandone avviso alla Giunta regionale.

4. Il Consorzio trasmette, altresì, alla Giunta regionale copia dell'atto di espropriazione, ovvero, in caso di cessione volontaria, del contratto stipulato, nonché copia del verbale di collaudo delle opere.

Art. 5
(Programma pluriennale)

1. Entro il 15 novembre di ogni anno, la Giunta regionale, previo parere consultivo della competente Commissione del Consiglio regionale, approva il Programma pluriennale delle opere di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio. Il parere della Commissione consiliare deve essere espresso entro 30 giorni dalla trasmissione dei relativi atti da parte della Giunta regionale. Scaduto tale termine, il parere si dà per acquisito.

2. Il Programma, predisposto dall'Assessorato regionale all'Agricoltura tramite il Comitato Tecnico per la Bonifica di cui al successivo articolo 7, è redatto sulla base della programmazione comprensoriale dei singoli Consorzi ed è aggiornato annualmente in funzione del bilancio pluriennale della Regione.

3. L'approvazione del programma determina dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste.

4. Il Programma delinea gli indirizzi generali degli interventi di settore e - con riferimento alle disponibilità finanziarie indicate nel bilancio della Regione - individua secondo priorità, per ciascuno degli anni indicati e per ogni comprensorio:

a) le nuove opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e le opere di manutenzione straordinaria, con particolare riguardo agli interventi di ristrutturazione e ammodernamento, assicurando la necessaria priorità agli interventi di bonifica delle reti in eternit-amianto, specificando per ciascuna di esse la spesa presunta e l'eventuale concorso degli Enti locali ai sensi del successivo articolo 8, comma 2;

b) l'ammontare complessivo dell'eventuale contributo regionale concesso ai sensi del successivo articolo 21 per la realizzazione delle nuove opere di competenza privata previste nei programmi consortili.

5. Il Programma approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6
(U.R.B.I)

1. Al fine di rappresentare in maniera coerente le esigenze dell'intero territorio regionale l'Unione Regionale delle Bonifiche e Irrigazioni (U.R.B.I.), quale organismo di coordinamento dei Consorzi, opera entro i limiti stabiliti nella presente legge e nel rispetto delle prerogative istituzionali dei Consorzi stessi.

2. L'U.R.B.I. è regolata da proprio statuto, sottoposto all'approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare.

Art. 7
(Comitato Tecnico per la Bonifica)

1. Presso l'Assessorato all'Agricoltura è istituito, con decreto del Presidente della Giunta regionale, il Comitato Tecnico per la Bonifica con il compito di predisporre il Programma di cui al precedente articolo 5.

2. Del Comitato, presieduto dal Dirigente del Dipartimento, fanno parte:

a) un Dirigente del Dipartimento Agricoltura - ramo Bonifica;
b) un Dirigente del Dipartimento Urbanistica;
c) un rappresentante dell'U.R.B.I.;

d) un dirigente del Dipartimento Ambiente.

3. Ai lavori del comitato partecipano un rappresentante dell'Autorità di Bacino ed un rappresentante della Provincia, interessati alla programmazione per la parte di propria competenza territoriale.

Art. 8
(Concorso finanziario alle spese per la bonifica,
oneri degli Enti locali e obblighi a carico della proprietà)

1. Alla realizzazione e manutenzione straordinaria delle opere pubbliche di bonifica, di cui al precedente articolo 3, comma 1, provvede finanziariamente la Regione con propri fondi di bilancio e con le provvidenze statali e dell'Unione Europea.

2. Alla realizzazione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica come sopra individuate sono chiamati a contribuire gli Enti locali che, per l'esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzino le opere di bonifica stesse.

3. L'esercizio e la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione ad avvenuta dichiarazione di compimento di singolo lotto funzionale o di ultimazione della bonifica, ai sensi del successivo articolo 9, sono a totale carico degli immobili agricoli ed extra agricoli, in relazione al beneficio che i medesimi ricevono dalle opere realizzate. Fino alla dichiarazione di compimento del lotto funzionale o di ultimazione della bonifica la Regione contribuisce, nella misura massima del 50 per cento, alla spesa annualmente sostenuta per la manutenzione ordinaria delle opere e degli impianti, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.

4. Per la gestione degli impianti della bonifica idraulica e dell'irrigazione la Regione concorre, rispettivamente in misura del 30% per gli impianti a scorrimento e del 50% per gli impianti a sollevamento, sulla base del consuntivo dell'anno precedente ed entro i limiti di stanziamento del bilancio regionale.

Art. 9
(Realizzazione delle opere di bonifica)

1. Le opere di bonifica e irrigazione, incluse nel programma di cui al precedente articolo 5, sono affidate in concessione ai Consorzi proponenti che provvedono alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione, secondo la legislazione vigente.

2. Qualora il Consorzio concessionario operi in difformità dalla concessione, la Giunta regionale, su proposta motivata dell'Assessore all'Agricoltura, revoca la concessione e provvede all'affidamento della realizzazione dei lavori secondo le vigenti disposizioni normative.

3. Le opere ultimate si intendono consegnate al Consorzio concessionario, previo collaudo definitivo a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia di lavori pubblici, e la loro manutenzione e gestione decorre dalla data di approvazione del certificato di collaudo. Nei casi di cui al precedente comma 2, la consegna al Consorzio risulterà da apposito verbale, redatto in contraddittorio, corredato della documentazione afferente l'avvenuta iscrizione e trascrizione dei beni relativi in testa al Demanio regionale - ramo bonifica.

4. L'approvazione del collaudo definitivo o il verbale di consegna di cui al precedente comma 3 non rappresentano dichiarazione di completamento di lotto funzionale o ultimazione della bonifica. Questi dovranno risultare da appositi decreti emanati dal Presidente della Giunta regionale, una volta accertatane, da parte dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, la sussistenza dei necessari requisiti.

5. Le spese generali seguono le norme della legge n.109 del 1994 e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 554 del 1999 e possono essere forfetizzate.

Art. 10
(Interventi urgenti)

1. Al verificarsi di una situazione di particolare emergenza, qualora siano necessari interventi urgenti per garantire la funzionalità delle opere di bonifica e di irrigazione, per evitare danni alle medesime ed in generale a persone ed immobili, il Consorzio interessato, accertato con apposita perizia tecnica il livello di rischio, interviene secondo le seguenti modalità:

a) nei casi di somma urgenza: il responsabile tecnico, recatosi sul posto per l'accertamento di cui sopra, interviene, con affidamento dei lavori a trattativa diretta, ricorrendo alla impresa dichiaratasi disponibile a dare immediatamente corso ai lavori e ne informa tempestivamente il Consorzio che, a sua volta, ne dà comunicazione telegrafica all'Assessorato regionale all'Agricoltura. L'importo autorizzato in tali ipotesi non può eccedere l'ammontare di Euro 25.000,00.

b) nei casi urgenti, il Consorzio trasmette richiesta di autorizzazione di intervento a mezzo telegramma all'Assessorato regionale all'Agricoltura che, previo sopralluogo effettuato da proprio funzionario entro cinque giorni dalla richiesta, provvede ad autorizzare l'esecuzione degli interventi entro la spesa massima di Euro 50.000,00.

2. In entrambi i casi, il Consorzio provvede alla redazione di apposita perizia da inviare all'Assessorato regionale all'Agricoltura entro 15 giorni dall'inizio dei lavori, la cui approvazione del Settore competente dell'Assessorato medesimo ha valore di riconoscimento della spesa a carico della Regione.

3. A tali fini saranno utilizzati gli stanziamenti previsti per i contributi regionali a favore dei Consorzi di cui alla presente legge, sulla base di un riparto effettuato dal competente Dipartimento regionale. [1]

Art. 11
(Interventi di pubblica utilità)

1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della legge regionale n. 20/1992, la Regione, con delibera della Giunta regionale che ne fissa le modalità, assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulico-forestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per l'attività di progettazione, direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorpati con le qualifiche possedute come operai del "Presidio Ambientale" dei Consorzi di Bonifica e possono essere impiegati anche per le finalità di cui al comma 2 del successivo articolo 12.

2. E' fatto obbligo ai Consorzi di mettere a disposizione del Servizio regionale antincendi le necessarie unità lavorative del presidio e di metterle altresì a disposizione della Protezione Civile, in caso di calamità naturali.

3. Il programma di interventi di cui al precedente comma 1 è inserito nel Programma pluriennale di cui al precedente articolo 5.

4. I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata.

Art. 12
(Collaborazione, concertazione e accordi di programma)

1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi, l'Autorità di bacino, i Comuni e gli altri soggetti pubblici aventi specifica competenza istituzionale nell'ambito dello stesso bacino idrografico, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, nonché patti territoriali e intese interistituzionali per il coordinamento delle reciproche azioni.

2. I Consorzi possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.

3. Nell'ambito di ciascun comprensorio di bonifica, per le rispettive competenze, la Regione, l'Autorità di Bacino, le Province e gli altri Enti locali, per il conseguimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi di cui alla presente legge organizzano e realizzano attraverso i Consorzi gli interventi pubblici di cui al precedente articolo 3.

TITOLO II
Ordinamento dei consorzi di bonifica

CAPO I
Comprensori di bonifica

Art. 13
(Comprensori di bonifica)

1. Il territorio regionale, già classificato di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della legge n.437 del 1968, è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica.

2. I comprensori di bonifica sono delimitati dalla Regione in modo da costituire unità territoriali il più possibile omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico e con dimensioni rispondenti a criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale.

3. Allorché le esigenze del bacino idrografico lo esigano, i Consorzi possono operare anche al di sopra della fascia di mt. 300 s.l.m.

---

[1] *Comma così sostituito dall'art. 13 , comma 2 della L.R. 5 ottobre 2007, n. 22*

4. Su ciascun comprensorio di bonifica è costituito un solo Consorzio.

5. Per la coordinata realizzazione e gestione delle opere di bonifica e dei servizi di interesse comune a più comprensori, possono costituirsi Consorzi di secondo grado tra gli stessi Consorzi.

6. L'iniziativa per la costituzione dei Consorzi di secondo grado può essere assunta congiuntamente da parte dei Consorzi interessati o dalla Regione.

7. La costituzione di Consorzi di secondo grado è comunque deliberata dalla Giunta Regionale, sentita l'U.R.B.I..

Art. 14
(Modifica dei comprensori di bonifica)

1. Per una più efficace razionalizzazione strutturale ai fini di cui al precedente articolo 13, le delimitazioni dei comprensori di bonifica possono essere modificate con deliberazione del Consiglio Regionale.

2. La ridelimitazione dei comprensori può prevedere la soppressione, incorporazione o fusione dei Consorzi esistenti e la costituzione di nuovi Consorzi.

3. La proposta di ridelimitazione dei comprensori di bonifica è avanzata dall'Assessore regionale all'Agricoltura – sentiti l'U.R.B.I. e i Consorzi interessati - alla Giunta regionale, che ne delibera la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ha valore di notifica della proposta agli Enti locali territorialmente interessati, ai Consorzi esistenti e ai proprietari degli immobili compresi nei comprensori cosi come delimitati.

5. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, i soggetti interessati possono formulare eventuali osservazioni alla Giunta regionale, la quale – entro 30 giorni da tale ultimo termine – trasmette con parere al Consiglio regionale, per la definitiva approvazione, gli atti relativi alla ridelimitazione dei comprensori.

6. La cartografia relativa alle delimitazioni comprensoriali è depositata presso la Presidenza della Giunta regionale, dove chiunque può prenderne visione ed estrarne copia con le modalità previste dalla legge.

CAPO II
Consorzi di bonifica

Art. 15
(Consorzi di bonifica)

1. I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità.

Art. 16
(Funzioni istituzionali e compiti dei Consorzi)

1. Ai Consorzi, oltre alle funzioni ad essi assegnati dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, recante norme per la bonifica integrale, e successive modificazioni e integrazioni, competono tutte le altre funzioni previste dalla presente legge per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1 e, in particolare, hanno il compito di:

a) predisporre la programmazione comprensoriale da inoltrare all'Assessorato regionale all'Agricoltura, ai fini della redazione del programma di cui al precedente articolo 5;
b) provvedere alla progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata dietro affidamento dei proprietari interessati ovvero, nel caso di cui al successivo articolo 20, comma 2, in sostituzione dei medesimi;
c) provvedere, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 152 del 1999, alle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, con particolare riguardo alle azioni di monitoraggio di quelle di bonifica e di irrigazione, e al loro risanamento, nonché alla tutela delle acque sotterranee che vengano ad esse affidati dallo Stato e dalla Regione;
d) provvedere al coordinamento tecnico - funzionale delle opere di bonifica idraulica e di irrigazione rispetto ai programmi di interventi, opere e vincoli per la difesa del suolo e la regimazione dei corsi d'acqua naturali;
e) proporre le azioni di salvaguardia dello spazio rurale e del paesaggio agrario, cui potranno provvedere su specifico affidamento della Regione;
f) promuovere iniziative e studi, anche di concerto con altri soggetti pubblici o privati, tesi al perseguimento dei propri fini istituzionali e degli scopi della bonifica come definiti nella presente legge, nell'ambito del comprensorio di competenza,

nonché dare corso ad iniziative di informazione e formazione degli utenti, finalizzate alla corretta conoscenza della bonifica, dell'utilizzo delle risorse e al rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi presenti.

2. Oltre alle funzioni indicate nel precedente comma 1, i Consorzi svolgono le funzioni loro assegnate dall'articolo 27 della legge quadro sulle risorse idriche 5 gennaio 1994, n. 36 e, su affidamento dell'Autorità di bacino o della Regione in quanto Autorità di bacino, provvedono alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere e degli impianti rientranti nel precedente articolo 3 ed inseriti nei programmi triennali attuativi dei Piani di bacino di cui al capo III della legge 18 maggio 1989, n. 183 e all'art. 10 della legge regionale 29 settembre 1996, n. 35.

Art. 17
(Partecipazione al Consorzio)

1. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24

2. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni.

3. I consorziati:

a) eleggono gli organi consortili, in conformità alla presente legge e allo statuto del Consorzio;
b) sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica di cui al successivo articolo 23;
c) esercitano tutte le altre attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dallo statuto del Consorzio.

4. Le attribuzioni di cui al precedente comma 3, anziché dal proprietario sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora questi sia tenuto, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili.

5. Il proprietario, nelle ipotesi di cui al precedente comma 4, comunica al Consorzio i nominativi e gli estremi del titolo per il quale ricorrono le ipotesi stesse, ai fini della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

Art. 18
(Obblighi di bonifica a carico dei proprietari)

1. I proprietari degli immobili situati nei comprensori di bonifica concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo:

a) alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla loro manutenzione ed esercizio;
b) al pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, ovvero dei singoli lotti funzionali, dopo il relativo compimento e la consegna, accertati ai sensi del precedente articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 19
(Convenzione con gli imprenditori agricoli)

1. Al fine di favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, i Consorzi possono stipulare convenzioni, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 228/2001, con gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 C.C., iscritti al Registro delle Imprese, in particolare per realizzare attività e opere di tutela e conservazione delle opere di bonifica e del territorio.

Art. 20
(Esecuzione delle opere di competenza privata)

1. Alla progettazione ed esecuzione delle opere di competenza privata di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera a), previste nel Programma pluriennale regionale della bonifica, provvedono i proprietari degli immobili interessati, anche avvalendosi del Consorzio di appartenenza.

2. In caso di inerzia dei proprietari rispetto agli adempimenti di cui al precedente comma 1, l'Assessore regionale all'Agricoltura, su istanza del Consorzio competente, dispone l'intervento sostitutivo affidandolo al Consorzio medesimo.

3. La spesa, nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, rimane a carico della proprietà interessata ed è suddivisa in ragione dei benefici conseguiti; i relativi fondi sono reperiti dal Consorzio con l'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della stessa proprietà inadempiente.

4. Nel provvedimento di cui al precedente comma 2, sono individuati i criteri per il riparto della spesa tra i proprietari interessati e l'eventuale concorso regionale sulla spesa ritenuta ammissibile, ai sensi del successivo articolo 21.

Art. 21
(Contributo regionale per le opere di competenza privata)

1. Per la realizzazione delle opere di bonifica di competenza privata di cui al precedente articolo 18, comma 1, lettera a), possono essere concessi contributi.

2. La Giunta regionale delibera i criteri per la concessione dei contributi e i limiti percentuali massimi riconoscibili.

Art. 22
(Gestione delle opere pubbliche di bonifica)

1. I Consorzi provvedono alla gestione delle opere pubbliche di bonifica dalla data della loro consegna. La gestione comprende la manutenzione ordinaria, l'esercizio e la vigilanza delle opere. A tal fine, i Consorzi provvedono:

a) alla determinazione e all'impiego delle somme occorrenti per le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria e alla relativa riscossione dei contributi di bonifica a carico della proprietà;
b) alla vigilanza delle opere medesime, ai sensi del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368;
c) al rilascio delle concessioni, delle licenze e dei permessi di cui agli articoli 134 e 138 del citato regio decreto n. 368 del 1904.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano altresì alle reti idriche a prevalente scopo irriguo, agli impianti per l'utilizzazione in agricoltura delle acque reflue, agli acquedotti rurali e agli altri impianti funzionali ai sistemi irrigui e di bonifica, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché alle infrastrutture e agli impianti speciali agli stessi funzionali.

3. Le concessioni, le licenze e i permessi di cui al precedente comma 1, lettera c), sono rilasciati dai Consorzi interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente Dipartimento regionale, e i relativi canoni stabiliti a norma di legge restano a beneficio dei Consorzi stessi, rientrando tra quelli previsti all'articolo 100 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

4. I provvedimenti sono adottati entro 30 giorni dalla relativa domanda, non considerando, ai fini della scadenza del termine, il tempo intercorrente dalla data di richiesta del parere di cui al precedente comma 3 e il ricevimento dello stesso, nonché gli eventuali periodi assegnati al richiedente per la presentazione di eventuale documentazione necessaria per legge.

5. L'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione delle concessioni, delle licenze e dei permessi rilasciati, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto concessorio ed in ogni altro caso in cui vi sia pericolo di danno per le opere di bonifica, è di competenza dei Consorzi.

Art. 23
(Contributi consortili di bonifica e piano di classifica)

1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:
a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.

2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato.

3. In applicazione del comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 sono obbligati a contribuire alle spese consortili, in ragione del beneficio ottenuto, tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, anche se depurati, e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura.

4. I Consorzi, a tal fine, contestualmente alla redazione del piano di classifica, provvedono al censimento degli scarichi esistenti di cui al precedente comma 3 e alla loro regolarizzazione adottando gli atti di concessione di cui al precedente articolo 22, comma 2, lettera c), definendone i canoni in ragione dei benefici ed i termini di rivalutazione degli stessi.

5. Le somme a tale titolo riscosse andranno a sgravio delle spese consortili addebitabili, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, agli immobili ove insistono insediamenti da cui provengono scarichi.

6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili e sono riscossi, insieme a tutte le altre entrate di competenza dei Consorzi di Bonifica, dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituito con DM 11/9/2000 n. 28, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei servizi. La riscossione coattiva è effettuata secondo quanto disposto dall'articolo 52, comma 6, del D.Lgs. 446/1997 e con le procedure previste dal Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per come previsto dall'articolo 4 del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 265". [2]

Art. 24

(Elaborazione e approvazione dei piani di classifica)

1. L'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, secondo principi di economia che tengano conto:

a) di parametri omogenei per ambiti territoriali di paragonabili caratteristiche geomorfologiche, anche con riferimento al rischio idraulico e ambientale;
b) delle potenzialità contributive per aree e per dimensioni aziendali omogenee;
c) delle potenzialità di sviluppo e dell'incremento di valore conseguito e conseguibile dagli immobili;
d) del livello di fruizione e godimento dei beni, con riferimento a valutazioni del valore complessivo, attuale e futuro, dei comprensori, rapportandolo alla presenza o meno dell'attività di bonifica e di conservazione del suolo.

2. Il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.

3. La proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione mediante avviso da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e nell'albo del Consorzio, dei Comuni interessati e della Provincia territorialmente competente.

4. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nell'albo dei Comuni e delle Province, gli interessati possono prendere visione dei piani e proporre, entro 60 giorni dalla stessa data, osservazioni ai Consorzi che li hanno redatti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

5. I Consorzi, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini sopra indicati, esaminano le osservazioni pervenute e le trasmettono alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente alle proprie considerazioni o controdeduzioni.

6. La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma 5, definisce la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione. I piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.

7. Per l'elaborazione dei piani di classifica, la Regione concorre nella misura massima del 60 per cento alla spesa sostenuta e documentata.

Art. 25

(Concorso regionale alle spese di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica)

1. Fino alla dichiarazione di compimento della bonifica o di singoli lotti funzionali, agli oneri di esercizio e di manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica concorre la Regione nella misura massima stabilita al precedente articolo 8, comma 3.

2. Dopo la dichiarazione di cui al precedente comma 1 restano a carico della Regione i soli interventi di manutenzione straordinaria, cui il Consorzio parteciperà con le quote accantonate di ammortamento annuo che fanno parte delle spese da ripartire sulla proprietà ai sensi del successivo articolo 26 e che saranno stabilite di volta in volta e per singola opera o lotto funzionale dichiarato compiuto, in base a parametri ufficiali.

3. Dopo la dichiarazione di compimento di lotto funzionale o della bonifica, la Regione concorre alle spese di esercizio e di manutenzione ordinaria degli impianti di sollevamento necessari al prosciugamento dei terreni, nella misura stabilita al precedente articolo 8, comma 4.

---

[2] *Comma sostituito dall'art. 26 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*

4. Per gli interventi di cui ai precedenti commi, i Consorzi, entro il 31 ottobre di ciascun anno avanzano richiesta all'Assessorato regionale all'Agricoltura, corredata di apposita perizia redatta ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori pubblici.

5. La Giunta regionale approva i programmi annuali contestualmente al bilancio di previsione dell'esercizio successivo o dell'esercizio provvisorio.

6. Le singole perizie incluse nel programma sono approvate con decreto del Dirigente generale del Dipartimento competente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e l'esecuzione è affidata al Consorzio gestore richiedente, secondo le vigenti norme sui lavori pubblici.

7. Ad eccezione dei lavori di manutenzione ordinaria delle reti scolanti e della rete idrografica connessa alla bonifica, i lavori sono eseguiti in appalto, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

8. Alla manutenzione ordinaria delle reti scolanti e irrigue e delle reti idrografiche connesse alla bonifica, i Consorzi provvedono in amministrazione diretta. A tale scopo, al fine di garantire una continua funzionalità degli scoli e deflussi idrici, la Regione dota i Consorzi di mezzi idonei.

Art. 26

(Contributi per agevolare l'utilizzazione degli impianti pubblici di irrigazione)

1. Allo scopo di promuovere ed agevolare l'utilizzazione degli impianti collettivi pubblici di irrigazione e di abbattere i costi di esercizio a valori competitivi per le aziende agricole utenti, la Regione contribuisce - fino alla misura massima dell'intero importo degli interventi - alla modernizzazione degli impianti esistenti con l'introduzione di avanzate tecniche di controllo, gestione e distribuzione idrica. Contribuisce, altresì, - nella misura dell'intero importo degli interventi - alla ristrutturazione degli impianti e alla riqualificazione delle acque, nell'ambito delle direttive europee.

2. Per la quota degli interventi non assunta a totale carico della Regione, ai sensi del precedente articolo 25, comma 2, i Consorzi provvedono ripartendo la rimanente spesa sugli utenti interessati a misura del beneficio ottenuto e ricorrendo all'accensione di mutui garantiti con delega dei contributi a carico della proprietà interessata.

3. Fino all'avvenuta ristrutturazione e modernizzazione degli impianti e alla loro fruizione nella misura dell'80 per cento, la Regione concorre nelle spese di gestione al fine di contenere entro valori economicamente ammissibili il contributo dell'utenza, nelle misure di cui al precedente articolo 8, commi 3 e 4.

4. Ai fini del precedente comma 3, i Consorzi avanzano richiesta, corredata da apposita previsione di spesa e relativa deliberazione consortile di approvazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'esercizio irriguo.

5. La Regione, predispone il piano dei contributi annuali sulla base delle richieste di cui al precedente comma 4 e lo approva contestualmente al bilancio di previsione o all'esercizio provvisorio stabilendo la percentuale del contributo stesso, in ogni caso contenuto nel 30 % della spesa riconosciuta ammissibile a fronte di specifiche direttive impartite dall'Assessorato regionale all'Agricoltura.

6. L'importo dei contributi concessi ai sensi della presente legge sarà erogato a favore dei Consorzi destinatari nella misura del 50 % contestualmente all'adozione dell'atto di concessione dei contributi medesimi e del restante 50 % ad avvenuta rendicontazione della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi del precedente comma 5.

7. Per gli impianti di distribuzione tubata è corrisposto un contributo, fino al 50% della spesa, sull'acquisto e posa in opera dei contatori da installare per ogni utenza.

8. La concessione dei contributi è disposta con decreto del Dirigente generale del competente Dipartimento, su assegnazione e riparto delle somme appositamente iscritte in bilancio deliberati dalla Giunta regionale.

CAPO III
Organizzazione dei consorzi di bonifica

Art. 27

(Sistema informativo della bonifica ed irrigazione)

1. Al fine di raccogliere, organizzare, elaborare e diffondere dati ed elaborati, anche cartografici, sulla bonifica, l'irrigazione e lo spazio rurale, è istituito presso l'U.R.B.I. un Sistema Informativo della Bonifica e Irrigazione della Calabria, denominato SIBICAL, alla cui realizzazione di primo impianto la Regione contribuisce, nella misura del 60 per cento delle spese preventivamente approvate dalla Giunta regionale e rendicontate, previo parere della Commissione competente.

2. Il SIBICAL contiene in forma organizzata e facilmente accessibile tutte le informazioni fornite dai singoli Consorzi, necessarie per:

a) migliorare la gestione e la trasparenza amministrativa;
b) conoscere lo stato, la consistenza, l'ubicazione delle opere idrauliche e irrigue sul territorio;
c) documentare lo stato e le caratteristiche delle risorse fisiche comprensoriali e le caratteristiche climatiche e meteorologiche;
d) verificare il livello di utilizzazione delle risorse idriche al fine di ottimizzarne i consumi.

Art. 28
(Catasto consortile)

1. I Consorzi istituiscono il Catasto consortile, cui vanno iscritti tutti gli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza, con ricorso a sistemi informatizzati.

2. Nel Catasto è individuata per ciascun immobile la proprietà, nonché, nei casi di cui al precedente articolo 15, comma 4, l'eventuale titolarità di diritti reali di godimento e di rapporti d'affitto e di locazione.

3. Il Catasto deve essere aggiornato annualmente ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza, sia attraverso la consultazione dei dati dal Catasto erariale, sia attraverso i dati emergenti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, ovvero attraverso la consultazione dei registri delle conservatorie, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133. A tal fine la Regione promuove con il competente Ministero intese atte a consentire la consultazione del Catasto erariale da parte dei Consorzi per via informatica diretta.

4. I dati alfanumerici e cartografici dei catasti consortili concorrono a formare la banca dati del SIBICAL, avuto riguardo delle norme di cui alla legge n. 675/96.

5. La Regione concorre alle spese relative all'istituzione informatizzata del Catasto con un contributo nella misura massima del 60 per cento dell'ammontare delle spese sostenute e documentate e rientranti nei costi ritenuti ammissibili, sulla base di preventivi autorizzati, rispondenti a schemi hardware e software commisurati ai volumi di dati da trattare.

Art. 29
(Organi)

1. Sono organi dei Consorzi:
a) il Consiglio dei delegati;
b) la Deputazione amministrativa;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.

2.Gli organi dei Consorzi durano in carica cinque anni.

3. Le indennità spettanti ai componenti i detti organi sono determinate secondo uniformi criteri previsti nel modello di Statuto consortile predisposto dall'U.R.B.I..

Art. 30
(Consiglio dei delegati)

1. Il Consiglio dei delegati è eletto dall'Assemblea generale ed è composto da 16 membri, di cui uno in rappresentanza dei Comuni ricadenti nel comprensorio consortile.

2. Il Consiglio, nella prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente e gli altri due componenti elettivi della Deputazione amministrativa, di cui uno con funzioni di Vicepresidente.

3. Il Consiglio dei delegati svolge i compiti ad esso attribuiti dallo Statuto.

4. In particolare, al Consiglio dei delegati compete:

a) nominare due membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) deliberare gli statuti, i regolamenti per l'amministrazione dei Consorzi e i piani di organizzazione variabili per il personale;
c) deliberare la relazione programmatica, il bilancio di previsione e le relative variazioni, nonché il conto consuntivo;
d) predisporre il Programma comprensoriale di cui al precedente articolo 16 e i progetti di cui al precedente articolo 5, comma 4;

e) deliberare i piani di classifica per il riparto della contribuenza consortile;
f) deliberare la stipulazione di mutui;
g) assumere ogni altro provvedimento affidato alle competenze del Consiglio dalle norme statutarie.

5. La prima seduta del Consiglio viene convocata dal Presidente uscente non oltre 30 giorni dopo l'esito delle elezioni. Scaduto tale termine, alla convocazione del Consiglio provvede l'Assessore regionale all'Agricoltura.

Art. 31
(Deputazione amministrativa - Presidenza)

1. La Deputazione è costituita da cinque membri:

a) il Presidente;
b) due membri elettivi, di cui uno con funzioni di Vicepresidente;
c) un rappresentante della Regione;
d) un rappresentante della Provincia interessata territorialmente. In caso di più Province coinvolte, la designazione del rappresentante viene fatta di concerto.

2. Il Presidente è il legale rappresentante del Consorzio, presiede e convoca la Deputazione e il Consiglio e svolge le funzioni indicate nello Statuto.

3. Il Presidente e la Deputazione amministrativa restano in carica quanto il Consiglio che li ha nominati.

4. I membri della Deputazione amministrativa che cessino dalla carica prima della scadenza vengono sostituiti da altri componenti il Consiglio secondo la categoria di appartenenza. Lo statuto stabilisce le modalità di sostituzione dei componenti della Deputazione che cessino dalla carica.

5. La Deputazione amministrativa svolge le funzioni indicate nello Statuto.

Art. 32
(Collegio dei Revisori dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le funzioni di legge e quelle indicate nello Statuto.

2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente e da due membri effettivi, oltre due membri supplenti, scelti secondo la normativa vigente.

3. Alla nomina del Presidente provvede la Giunta regionale entro e non oltre 15 giorni dalla data di elezione del Consiglio. In assenza di nomina entro tale termine, le funzioni di Presidente del Collegio sono svolte dal Presidente in carica, il cui mandato si intende prorogato fino alla data della nomina del nuovo Presidente.

4. I due membri effettivi e i due membri supplenti sono nominati nella prima riunione dal Consiglio dei delegati.

Art. 33
(Assemblea generale)

1. L'Assemblea generale è costituita dai soggetti iscritti nel Catasto consortile, che formano il corpo elettorale del Consorzio.

2. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto all'elettorato attivo e passivo se gode dei diritti civili ed è in regola con i pagamenti dei contributi consortili di cui al precedente articolo 23.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto i consorziati sono raggruppati per sezioni di contribuenza, ad ognuna delle quali è attribuito un numero di seggi pari, in percentuale, al rapporto fra il carico contributivo complessivo sulla stessa gravante e il totale della contribuenza consortile, fino al limite massimo di un terzo dei delegati da eleggere.

4. I delegati eventualmente non attribuiti ad una sezione, perché eccedenti il terzo dei delegati da eleggere, sono attribuiti alle altre sezioni con criterio proporzionale riferito al carico contributivo di ciascuna.

5. Alla prima sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale e il numero totale dei consorziati.

6. Alla seconda sezione appartengono i consorziati tenuti a un contributo inferiore al rapporto tra la contribuenza consortile totale al netto del carico contributivo della prima sezione e il numero totale dei consorziati, al netto di quelli appartenenti alla prima sezione.

7. Alla terza sezione appartengono tutti i rimanenti consorziati non appartenenti alle precedenti sezioni.

8. La contribuenza consortile totale e il numero totale dei consorziati di cui ai commi precedenti sono desunti dai ruoli di bonifica relativi all'anno precedente a quello in cui viene convocata l'Assemblea.

9. Ai fini della individuazione del contributo dei singoli consorziati, ai sensi dei commi 3 e 4, si considera il contributo complessivo gravato sul consorziato per partita catastale.

10. Gli elenchi dei consorziati appartenenti alle singole sezioni sono formati e pubblicati nelle forme e secondo le modalità previste nello Statuto, che disciplina altresì i termini e le condizioni per eventuali integrazioni o rettifiche sulla base di specifiche richieste degli interessati.

Art. 34
(Elezione dei delegati al Consiglio)

1. Il Presidente del Consorzio, con le procedure contenute nello Statuto, che assicurano adeguata pubblicità, indice sei mesi prima delle scadenze degli organi le elezioni per il rinnovo e convoca, almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, l'Assemblea dei consorziati per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio dei delegati.

2. L'elezione per la costituzione del Consiglio dei delegati si svolge separatamente e contemporaneamente per le sezioni di cui al precedente articolo 33, sulla base di una o più liste di candidati appartenenti agli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo delle rispettive sezioni, che devono comprendere candidati di tutte le sezioni.

3. Le liste devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero di delegati da eleggere nell'ambito di ciascuna sezione e devono essere presentate e sottoscritte, nei termini e con le modalità fissati dallo Statuto, da un numero di consorziati che rappresenti almeno il 2 per cento degli iscritti nell'elenco della sezione cui si riferiscono le liste, esclusi i candidati, e comunque – ove detto numero sia inferiore - da non meno di 100 consorziati.

4. Qualora per una o più sezioni non venga presentata alcuna lista, o solo una lista, gli elettori di tali sezioni possono votare per ogni avente diritto della propria sezione di appartenenza.

5. Il voto è segreto, ed è esercitato nell'ambito della sezione di appartenenza. Ciascun consorziato può essere portatore di non più di una delega nell'ambito della medesima sezione.

6. Il consorziato contribuente iscritto quale proprietario individuale in più sezioni esercita il diritto nella sezione in cui risulta maggiore contribuente.

7. In caso di comunione il diritto di voto è esercitato dal primo intestatario della corrispondente partita catastale, fatta eccezione dell'ipotesi in cui venga conferita specifica delega a norma di legge ad altro proprietario dalla maggioranza della stessa comunione.

8. Per le società e per le persone giuridiche, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali o da rappresentanti specificatamente designati dai competenti organi.

9. La qualità di primo intestatario o di rappresentante è attestata mediante autocertificazione, accompagnata da documento di riconoscimento che deve essere esibito.

10. Per l'esercizio del diritto di voto sono costituiti seggi elettorali, con un minimo di un seggio per ognuno dei Comuni aventi maggiore densità di contribuenti, individuati con delibera del Consiglio dei delegati. I seggi restano aperti per un giorno festivo, dalle ore 7,00 alle ore 22,00, ininterrottamente.

11. Per ciascuna sezione, il numero di delegati da assegnare ad ogni lista è pari alla percentuale dei voti ottenuti dalle singole liste, escludendo la parte frazionaria del quoziente. I delegati risultanti dai resti sono attribuiti alle liste che abbiano ottenuto i maggiori resti e, in caso di parità, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

12. Per ogni lista saranno eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; nel caso di cui al comma 4, saranno eletti coloro i quali abbiano ricevuto maggior numero di voti. In caso di parità di voti ottenuti nella stessa lista o ricevuti, saranno eletti coloro i quali siano iscritti a ruolo per maggiore contribuenza.

13. L'elezione dei delegati è valida, qualora i consorziati partecipanti al voto complessivamente rappresentino, in almeno una delle sezioni di cui al precedente articolo 33, non meno del 30 % degli iscritti o il 30% dell'ammontare della contribuenza della sezione stessa. Nel caso non venga raggiunto il quorum, l'Assemblea viene riconvocata entro i 30 giorni successivi. La data della seconda convocazione dell'Assemblea è fissata in sede di prima convocazione e comunicata agli interessati, assicurandone la massima pubblicità, con le modalità stabilite dallo Statuto.

13 bis. L'elezione dei delegati è valida con il 15% e non con il 30% come previsto dal precedente comma 13 solo nei Consorzi di bonifica commissariati.[3]

14. Qualora anche nella seconda votazione non si raggiunga il quorum di cui al comma 13, la Giunta regionale provvede alla nomina di un Commissario.

Art. 35
(Scioglimento degli organi e nomina di Commissari straordinari)

1. In caso di gravi irregolarità amministrative e/o in presenza di gravi violazioni di leggi, regolamenti e direttive regionali, la Giunta, con propria deliberazione, scioglie gli organi di Amministrazione del Consorzio e nomina, su proposta dell'Assessore regionale all'Agricoltura, un Commissario straordinario, scelto tra dirigenti regionali o di altre amministrazioni, o tra liberi professionisti di provata esperienza in materia.

2. Il Commissario straordinario è nominato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti affidatigli in sede di decreto di nomina e per la convocazione dell'Assemblea, sostituendosi a tal fine ai compiti del Presidente. La gestione commissariale non può in ogni caso durare oltre sei mesi, prorogabili per una sola volta e per non più di sei mesi.

Art. 36
(Trasparenza, informazione e pubblicità degli atti)

1. Nell'attività programmatica ed amministrativa, nonché nell'esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i Consorzi operano con modalità e procedure improntate a trasparenza e nel rispetto della legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

2. I Consorzi assicurano l'informazione ai propri consorziati e utenti, mediante comunicazione, pubblicazione delle notizie sugli Albi dei Consorzi stessi ed attraverso ogni altra forma ritenuta idonea.

3. I Consorzi garantiscono l'accesso a documenti e agli atti inerenti l'attività, i servizi e le opere gestite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e dal regolamento consortile di attuazione.

Art. 37
(Impugnativa dei provvedimenti consortili)

1. Contro le deliberazioni degli Organi del Consorzio é ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

2. L'opposizione deve essere proposta dallo stesso organo consortile, entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo dei giorni di pubblicazione, fissati in tre giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione della deliberazione impugnata, ad eccezione dei giorni festivi.

3. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni, è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di notificazione, alla Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Art. 38
(Controllo regionale sugli atti dei Consorzi)

1. Il controllo regionale sugli atti dei Consorzi è effettuato, con provvedimento motivato, dal Settore Affari Generali del competente Assessorato, con apposita struttura istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Le deliberazioni dei Consorzi sottoposte al controllo sono trasmesse al competente Assessorato regionale, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di nullità. Esse diventano esecutive se non ne viene pronunciato l'annullamento, con provvedimento motivato, nel termine di 20 giorni dalla loro ricezione.

---

[3] *Comma aggiunto dall'art. 18, comma 3 della L.R. 21 agosto 2006, n. 7 e successivamente l'art. 9, comma 10 della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40 sostituisce la parole "10%" con le parole "15%" e sopprime le parole "da almeno tre anni".*

3. Il termine di cui al precedente comma 2 è sospeso se intervengono richieste di chiarimenti o di elementi integrativi. In tale ipotesi tali richieste vanno evase entro 30 giorni, scaduti i quali, le deliberazioni si intendono annullate e decadute sin dall'origine.

4. Per le deliberazioni sottoposte al controllo possono essere richiesti gli elementi di cui al precedente comma 3 una sola volta. Ottenuto quanto richiesto, se dalla data di ricevimento decorrono 20 giorni, senza che venga pronunciato l'annullamento da parte dell'organo di controllo, le deliberazioni diventano esecutive.

5. Gli atti non soggetti a controllo diventano esecutivi ad avvenuta scadenza dei termini di pubblicazione di cui al precedente articolo 37, comma 1, salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi d'urgenza.

6. Sono sottoposte a controllo di legittimità le deliberazioni dei Consorzi aventi ad oggetto:

a) l'approvazione dei bilanci preventivi, loro variazioni e assestamenti;
b) l'approvazione del conto consuntivo;
c) i provvedimenti relativi alle operazioni elettorali;
d) la determinazione degli emolumenti e dei criteri di rimborso delle spese ai componenti gli organi consorziali;
e) i piani di organizzazione variabile per l'ordinamento dei servizi e degli uffici consortili;
f) i contratti di acquisto e alienazione di immobili;
g) i regolamenti di cui alla presente legge e quelli di gestione delle opere e dei servizi;
h) i trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 39
(Bilanci)

1. I bilanci di previsione e i consuntivi dei Consorzi sono formulati, sulla stregua dei bilanci adottati dalla Giunta regionale, avuto riguardo della natura giuridica dei Consorzi stessi, in conformità a principi di trasparenza, veridicità e congruenza, distinti in movimenti correnti per funzionamento, per conseguimento di fini istituzionali e singole attività. I bilanci di previsione sono approvati entro il 30 novembre di ciascun anno precedente l'esercizio cui si riferiscono. I bilanci consuntivi sono approvati entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio cui si riferiscono. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 40
(Statuto e regolamenti)

1. I Consorzi, compresi quelli di secondo grado, sono retti da uno Statuto adottato secondo il modello predisposto dall'U.R.B.I. e approvato dalla Giunta regionale.

2. Il testo dello Statuto approvato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Lo Statuto, in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, disciplina il funzionamento dei Consorzi e, in particolare, stabilisce:

a) le disposizioni per le elezioni degli organi consortili;
b) le competenze degli organi del Consorzio e le modalità del relativo esercizio.

4. Per i Consorzi di secondo grado lo Statuto definisce i compiti, le finalità, la composizione degli organi amministrativi, le norme di funzionamento e il riparto dei contributi da parte dei singoli Consorzi interessati.

5. I Consorzi adottano con appositi regolamenti le norme procedurali relative alle proprie attività, nel rispetto delle leggi statali vigenti e della presente legge. I regolamenti sono approvati dalla Giunta regionale e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TITOLO III
Norme transitorie e finali

Art. 41

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, per ciascun Consorzio e relativamente al proprio comprensorio, è compilato, in contraddittorio fra un rappresentante designato dalla Giunta regionale e uno dal Consorzio, l'elenco delle opere indicate al precedente articolo 3 già esistenti, con la descrizione delle rispettive funzioni e dello stato di efficienza e conservazione.

2. L'elenco diviene esecutivo con l'approvazione da parte della Giunta regionale; l'inclusione in esso costituisce formale riconoscimento della sottoposizione delle opere al regime giuridico di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 e dell'affidamento di esse al Consorzio nello stato descritto; costituisce altresì autorizzazione agli adempimenti di legge da parte del Consorzio medesimo

per la trascrizione delle stesse in testa al demanio regionale - ramo bonifica. Le spese per tali adempimenti sono a carico della Regione e rimborsate ai Consorzi a consuntivo, a fronte delle apposite somme iscritte in bilancio.

3. Entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, l'U.R.B.I. predispone il proprio statuto nonché il modello di statuto dei Consorzi. In caso di inadempienze vi provvede la Giunta regionale attraverso il competente Assessorato.

Art. 42

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi sono tenuti ad effettuare l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classifica di cui al precedente articolo 24.

2. Nelle more, i Consorzi sono autorizzati ad emettere i ruoli di contribuenza per come finora fissati.

Art. 43

1. L'U.R.B.I. è impegnata a predisporre il nuovo modello di Statuto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 44

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alla legge 12 febbraio 1942, n. 183 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1962, n. 947, e successive modificazioni e integrazioni.

2. E' abrogata la Legge Regionale n. 5/88. Sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni legislative regionali in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Art. 45

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale approva il Piano di ridelimitazione dei Consorzi di Bonifica per come previsto dal precedente articolo 14.

Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 recante: "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002".
(BUR n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 6 del 29 dicembre 2011)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 3 febbraio 2012, nn. 1 e 2, 11 aprile 2012, n. 12, 28 giugno 2012, 28, 6 novembre 2012, n. 54, 27 dicembre 2012, n. 69, 21 marzo 2013, n. 8 e 27 aprile 2015, n. 11)

(…)

Art. 4
(Copertura finanziaria dei provvedimenti della Giunta regionale)

1. I provvedimenti della Giunta regionale che comportano assunzione di oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione devono contenere esplicita dichiarazione, resa dal Dirigente generale e dal dirigente del settore competenti per materia, in ordine alla copertura finanziaria e ai capitoli della spesa interessati, i cui stanziamenti costituiscono limite all'assunzione dei relativi impegni.

2. Le strutture dirigenziali della segreteria della Giunta regionale verificano la sussistenza formale degli adempimenti di cui al precedente comma.

3. I Dirigenti generali e di settore rispondono dei danni erariali subiti dalla Regione, conseguenti ai provvedimenti adottati in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

4. Gli amministratori e i dipendenti della Regione che vengano a conoscenza, per ragioni del loro ufficio, dei fatti o dei comportamenti di cui al comma 3 sono tenuti a presentare denuncia al Procuratore regionale della Corte dei conti nei termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

(…)

LEGGE REGIONALE 12 agosto 2002, n. 34[1] recante: "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali).
(BUR n. 15 del 16 agosto 2002, supplemento straordinario n. 1)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 11 gennaio 2006, n. 1, 24 novembre 2006, n. 15, 5 gennaio 2007, n. 1, 31 dicembre 2009, n. 58, 29 dicembre 2010, n. 34 e 29 dicembre 2010, n. 34)

TITOLO I
Disposizioni generali

CAPO I
Oggetto e principi

Art. 1
Oggetto

1. In attuazione del principio di sussidarietà e degli altri principi indicati nell'articolo 118 della Costituzione, nell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e negli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la presente legge detta i criteri e disciplina gli strumenti, le procedure e le modalità per il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dai Comuni, dalle Province, dagli altri Enti locali, dalle autonomie funzionali e dalla Regione, nelle materie di cui agli articoli 117, comma 3 e 4, e 118 della Costituzione, così come individuate nelle leggi e nei decreti legislativi di conferimento delle funzioni medesime.

2. Con la presente legge la Regione Calabria provvede al pieno conferimento agli Enti locali di tutte le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla cura degli interessi delle comunità locali, riservando a sé esclusivamente le funzioni ed i compiti che richiedono necessariamente l'esercizio unitario a livello regionale.

3. Il conferimento di cui ai commi precedenti avviene con riferimento ai seguenti settori:

a) sviluppo economico e attività produttive;
b) territorio, ambiente e infrastrutture;
c) servizi alla persona e alla comunità;
d) polizia amministrativa regionale e locale.

4. Il riordino di funzioni e competenze tra Regione e gli Enti locali avviene secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel pieno rispetto dei reciproci ambiti di autonomia, oltre che nel perseguimento dell'obiettivo della piena integrazione tra i sistemi organizzativi dei vari Enti interessati.

5. Il conferimento delle funzioni e dei compiti agli Enti locali è attuato, per ogni singola materia, nei tre mesi dal trasferimento dallo Stato alla Regione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali, ovvero, se il trasferimento è precedente all'entrata in vigore della presente legge, entro centottanta giorni.

Art. 2
Funzioni degli Enti locali

1. La generalità delle funzioni amministrative nelle materie di competenza della Regione sono esercitate dai Comuni, tranne quelle conferite alle Province ed agli altri Enti locali o quelle riservate alla Regione per assicurarne l'esercizio unitario.

2. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, sono conferite alle Province le funzioni amministrative e di programmazione inerenti a vaste aree intercomunali o all'intero territorio provinciale ed in tale ambito:

a) promuovono e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla base di programmi da esse predisposti;
b) realizzano opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, ambientale, produttivo, turistico e commerciale, sia in quello sociale e culturale;
c) raccolgono e coordinano le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione;
d) concorrono alla determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani regionali;

---

[1] L'art. 17 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1 così recita:
"La Regione, al fine di rendere più efficiente ed efficace l'attuazione della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, per le materie oggetto di trasferimento agli EE.LL., definirà entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, una programmazione specifica alla luce della nuova organizzazione per rendere più coerenti e funzionali i servizi su tutto il territorio, ridistribuendo con criteri perequativi risorse umane e finanziarie nei limiti delle risorse regionali disponibili e attinenti alle medesime materie".

e) formulano ed adottano, con riferimento alle previsioni ed agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali di carattere sia generale che settoriale e promuovono il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni;
f) adottano il piano territoriale di coordinamento provinciale, alla cui formazione concorrono i Comuni, ed accertano la compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale comunale con le previsioni dello stesso;
g) forniscono assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano.

3. La Regione, con propria legge, può conferire ai Comuni, alle Province ed agli altri Enti locali ulteriori funzioni amministrative riservate a se stessa in questa legge.

4. I Comuni e le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Art. 3
Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo.

2. Nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle generali potestà normative di programmazione, di indirizzo e di controllo, spettano alla Regione le funzioni concernenti:

a) il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;
b) la concertazione con lo Stato delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualità, sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;
c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorità nazionali e sovra-regionali.
d) la riscossione e l'introito delle entrate tributarie o patrimoniali delegate alla Regione dalla normativa nazionale[2].

Art. 4
Esercizio associato delle funzioni e definizione dei livelli ottimali

1. In attuazione dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni da parte dei Comuni di minore dimensione demografica, sono determinati, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta, i livelli ottimali di esercizio delle funzioni.

2. I livelli ottimali di esercizio di una o più funzioni omogenee sono individuati secondo indici di riferimento demografico, territoriale ed organizzativo.

3. Lo stesso atto che individua i livelli ottimali definisce gli incentivi per promuovere l'esercizio associato delle funzioni e ne fissa principi e criteri direttivi, in conformità a quanto stabilito dal capo V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. I Comuni interessati e d'intesa tra loro, in coerenza e in armonia con le disposizioni regionali, individuano gli strumenti, le forme e le metodologie per attuare l'esercizio associato delle funzioni conferite e ne danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui al comma 1.

5. In caso di inadempienza da parte dei Comuni interessati, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, conferisce le funzioni relative alla Provincia competente per territorio che le esercita entro i successivi sessanta giorni.

6. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 5, la Regione esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali.

7. La Regione promuove le Unioni tra i Comuni anche per le finalità di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. La decisione sulla fusione dei Comuni è rimessa alla libera iniziativa degli stessi, in qualunque fase o stadio dell'esperienza dell'Unione. La legge regionale che sancisce la fusione è, in ogni caso, preceduta da referendum consultivo tra le popolazioni interessate.

9. Le Province, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, possono disciplinare nello statuto, sentiti i Sindaci dei Comuni interessati, la suddivisione del proprio territorio in circondari nel cui

[2]Lettera aggiunta dall'art. 2, comma 5, della L.R. 31 dicembre 2009, n. 58.

ambito organizzare gli uffici, i servizi e gli strumenti di partecipazione popolare. Il circondario è organo decentrato dell'amministrazione provinciale.

10. Le Province disciplinano con appositi regolamenti il funzionamento dei circondari e l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.

Art. 5
Indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo

1. Nelle materie oggetto della presente legge, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento, mediante deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dalla presente legge e previo parere obbligatorio del Consiglio delle Autonomie locali, ovvero, se mancante, dell'ANCI, UPI, dell'Associazione Piccoli Comuni e della Lega delle Autonomie Locali.

2. La Regione esercita il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli Enti locali.

Art. 6 [3]
Potere sostitutivo

Art. 7
Valorizzazione dell'autonoma iniziativa dei cittadini

1. La Regione e gli Enti locali favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidarietà.

CAPO II
Conferenza Regione-Autonomie locali [4]

Art. 8
Composizione

Art. 9
Elezione dei rappresentanti dei Comuni

Art. 10
Durata in carica

Art. 11
Convocazioni

Art. 12
Compiti

Art. 13
Esitazione dei pareri

Art. 14
Intese

Art. 15
Spese di partecipazione

---

[3] *Articolo abrogato dal comma 4 dell'art. 14 della L.R. 24 novembre 2006. n. 15*
[4] *La L.R. 5 gennaio 2007, n. 1 "**Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali"** all'art. 20 abroga per intero il Capo II e tutti gli articoli che ne fanno parte.*

CAPO III
Trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative

Art. 16
Obbligo di trasferimento delle risorse

1. è fatto obbligo alla Regione di provvedere al trasferimento agli Enti locali delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi conferiti.

2. La Regione trasferisce annualmente agli Enti locali le risorse finanziarie per il finanziamento delle funzioni conferite, secondo criteri di programmazione che tengano conto delle esigenze di perequazione, della capacità di autofinanziamento dell'ente beneficiario, del fabbisogno di spesa, della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale, nonché della promozione dell'esercizio associato di competenze e di sviluppo della relativa progettualità.

3. Le Unità Previsionali di Base del bilancio regionale che riguardano i trasferimenti di cui al precedente comma 2 sono proporzionalmente ridotte od estinte.

Art. 17 [5]
Trasferimento del personale

1. Il personale del ruolo organico della Giunta regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge, svolge le funzioni conferite alle Province, ai Comuni e agli altri Enti locali è posto in distacco funzionale, sino alla data di trasferimento di cui al comma 8, presso i medesimi Enti a decorrere dalla data di effettivo passaggio delle funzioni disposto con le modalità e nei tempi previsti dai commi 19, 20 e 21 del presente articolo.

2. I dirigenti regionali che all'entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni conferite agli Enti locali vengono posti in distacco funzionale presso i medesimi Enti con la medesima decorrenza di cui al comma 1.

3. A tutto il personale posto in distacco funzionale viene riconosciuto ed erogato dall'amministrazione regionale lo stesso trattamento economico-giuridico che già fruisce presso la Regione, ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

4. Ai fini dell'attuazione dei precedenti commi, il dirigente competente in materia di personale con uno o più provvedimenti, acquisito il parere del «Comitato per le politiche del personale», di cui al comma 15, definisce con riguardo al personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale:

a) il contingente, suddiviso per qualifiche e figure professionali, da distaccare presso gli Enti locali;
b) il quadro del personale regionale che svolge le funzioni conferite previste nei commi 1 e 2;
c) il quadro del personale anche di qualifica dirigenziale, non direttamente coinvolto nel processo di conferimento, che ha richiesto il distacco presso gli Enti destinatari di trasferimenti e deleghe;
d) il contingente nominativo finale del personale regionale da distaccare presso gli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni loro conferite.

5. Qualora il conferimento abbia ad oggetto l'insieme delle competenze di intere strutture della Giunta regionale, tutto il personale alle stesse assegnato viene distaccato presso Enti locali.

6. L'assegnazione in distacco funzionale del personale regionale agli Enti locali è assistita da adeguati interventi formativi di riqualificazione, attivati su indicazione del comitato di cui al comma 15, con oneri a carico della Regione.

7. La Regione può avvalersi degli uffici degli Enti locali per l'esercizio di funzioni amministrative di interesse anche non esclusivamente locale.

8. Con decreto del dirigente competente in materia di personale, il personale regionale posto in distacco funzionale è trasferito presso gli Enti di cui al comma 1 non oltre il termine di cui al comma 20.

9. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 nei ruoli degli Enti locali avviene in conformità alle tabelle di equiparazione formulate, previo parere del comitato di cui al comma 15, sulla base delle posizioni giuridiche e del trattamento economico in godimento presso l'ente di appartenenza.

[5] *Vedi art. 16 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*

10. Ai dipendenti trasferiti presso gli Enti locali ai sensi della presente legge, conservano i benefici derivanti dallo stato giuridico ed economico maturato o da maturare per effetto di norme statali, regionali o contrattuali, nonché i benefici derivanti dalle disposizioni recate dalla legge regionale 2 maggio 1986, n. 19. Il termine di scorrimento di graduatorie di selezione per le sole progressioni verticali è prorogato a mesi 24 dalla data di pubblicazione dei relativi decreti. Le modifiche intervenute nello stato giuridico ed economico dei dirigenti e dei dipendenti ancorché trasferiti per effetto della norma di cui sopra, restano a carico del bilancio della Regione. [6]

11. Al fine di assicurare la continuità dell'azione formativa regionale e di non disperdere un patrimonio significativo di esperienze, le amministrazioni provinciali possono assumere con procedure selettive riservate i dipendenti dei centri convenzionati di cui alla Tabella A della legge 15/1990, modificata dalla legge 10/94, non già transitati nei ruoli regionali e continuativamente alle dipendenze dei medesimi centri negli ultimi tre anni.

12. Il personale inquadrato nei ruoli degli Enti locali non può chiedere il comando o il trasferimento nei ruoli della Giunta o del Consiglio regionale per almeno cinque anni dalla data dell'effettivo trasferimento.

13. Al personale regionale trasferito ai sensi dei precedenti commi, la Regione riconosce incentivi economici una tantum calcolati sulla base delle quote erogate dalla stessa a titolo di trattamento accessorio, di retribuzione di posizione e di risultato. Tali incentivi sono determinati previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da concludersi entro e non oltre la data di adozione del provvedimento di distacco funzionale.

14. Il personale trasferito ai sensi delle norme contenute nel presente articolo conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata presso l'ente di appartenenza e fatti salvi gli effetti del nuovo ordinamento professionale.

15. Al fine di una corretta ed efficace gestione dei processi di mobilità del personale da trasferire presso gli Enti locali, è istituito il comitato per le politiche del personale, cui sono affidati compiti di indirizzo e consultivi in ordine alla elaborazione dei criteri e delle modalità di:

a) gestione del personale regionale posto in distacco funzionale;
b) inquadramento del personale stesso nei ruoli degli Enti locali;
c) gestione del personale, proveniente dallo Stato;
d) salvaguardia della professionalità acquisita, formazione e riqualificazione del personale interessato dalla mobilità.

16. Il comitato esprime pareri obbligatori per l'adozione di tutti gli atti a carattere generale relativi alla mobilità del personale impegnato nell'assolvimento delle funzioni oggetto di conferimento alla Regione e agli Enti locali.

17. Il comitato, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, è costituito da:

a) l'assessore regionale competente in materia di personale, o un dirigente regionale da lui delegato, che lo presiede;
b) un rappresentante della delegazione regionale dell'ANCI;
c) un rappresentante dell'UPI regionale;
d) un rappresentante della delegazione regionale dell'UNCEM; e) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali regionali dotate della rappresentatività fissata dalle norme vigenti.

18. La data di passaggio delle funzioni è stabilita, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con uno o più decreti del direttore generale competente per materia.

19. Contestualmente al passaggio delle funzioni e con i medesimi decreti si dispone il distacco funzionale delle unità di personale, come individuate ai sensi del comma 4.

20. I decreti di cui al comma 18 sono adottati entro 4 mesi dagli accreditamenti di risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio delle funzioni conferite.

21. Il trasferimento agli Enti locali di risorse umane deve comunque concludersi non oltre 6 mesi dalla data di passaggio delle funzioni fissata dai decreti di cui al comma 18.

Art. 18
Risorse finanziarie, strumentali, organizzative e patrimoniali

[6] *Comma sostituito dall'art. 14 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*

1. La Giunta regionale, con apposite deliberazioni e a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza Regione Autonomie locali di cui all'articolo 8, provvede al trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali idonee a garantire una congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali, tenendo conto di eventuali trasferimenti di risorse operati direttamente dallo Stato agli Enti locali e nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente trasferite dallo Stato alla Regione.

2. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali è fissata nelle suddette deliberazioni della Giunta regionale e, di regola, coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi Enti delle risorse di cui al precedente comma 1.

3. Le disponibilità finanziarie di cui al comma precedente sono destinate a coprire sia gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti mantenuti in capo alla Regione che quelli derivanti dall'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali e alle autonomie funzionali. Alla ripartizione dei fondi tra i destinatari delle funzioni trasferite dallo Stato si provvede con la legge di bilancio.

4. Sono, altresì, previste e stanziate nel bilancio di previsione annuale, le somme occorrenti per la incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni.

5. I beni mobili, necessari per l'esercizio delle funzioni conferite, sono ceduti sulla base di intese tra la Regione e gli Enti destinatari del conferimento delle funzioni.

6. Tutte le attività di cui al presente articolo ed all'articolo 17 devono concludersi, comunque, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19
Obbligo di informazione

1. La Regione e gli Enti locali sono tenuti a fornirsi reciprocamente, sia su richiesta sia con cadenza periodica, informazioni, dati statistici e ogni altro elemento utile allo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza.

2. La Regione garantisce a tutti gli Enti locali l'accesso alle sue banche dati relative alle funzioni conferite, nonché promuove la costituzione e l'implementazione di nuove banche dati nel rispetto della normativa in materia di sicurezza dei dati e di tutela della loro riservatezza.

Art. 20
Osservatorio sulla riforma amministrativa e monitoraggio

1. è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale l'Osservatorio sulla riforma amministrativa con compito di monitorare i cambiamenti introdotti dalla legislazione statale e regionale, le fasi di attuazione della riforma e la sua concreta realizzazione nel sistema delle autonomie.

2. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio un rapporto sullo stato delle autonomie e una relazione sull'andamento del conferimento delle funzioni e sui suoi riflessi in materia di impiego pubblico, con particolare riferimento alle risorse finanziarie impiegate ed agli esiti della contrattazione in sede decentrata.

Art. 21
Termine per l'esitazione dei pareri

1. I pareri previsti dalla presente legge, anche se obbligatori, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il parere si intende positivamente acquisito.

TITOLO II
Sviluppo economico ed attività produttive

CAPO I
Ambito di applicazione

Art. 22
Oggetto

1. Il presente titolo individua e disciplina le funzioni ed i compiti di competenza della Regione e quelle da conferire agli Enti locali nei settori dell'«artigianato», «agricoltura», «industria», «sportello unico», «ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia», «miniere e risorse geotermiche», «ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», «cooperazione», «fiere e mercati», «commercio», «turismo».

Art. 23
Sportello unico per le attività produttive

1. La Regione riconosce lo Sportello unico per le attività produttive quale strumento di promozione del sistema produttivo locale.

2. Lo sportello unico per le attività produttive è istituito a cura dei Comuni.

3. I Comuni, singoli o associati con altri Enti locali, esercitano le funzioni amministrative concernenti:

a) la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie;

b) la realizzazione di aree industriali per insediamenti produttivi da parte di imprese e consorzi di imprese.

4. La struttura del Comune, a cui è affidata la gestione dello sportello unico per le attività produttive e l'assistenza alle imprese, cura, avendo riguardo in particolare ai profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza, lo svolgimento del procedimento per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie, nel rispetto dei regolamenti emanati ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge n. 59/1997.

5. Al fine di assicurare l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa, lo sportello unico per le attività produttive sviluppa le necessarie forme di raccordo e integrazione con le altre amministrazioni coinvolte nel procedimento, tramite, in particolare, la Conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 214/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai Comuni, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli Enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi su tutto il territorio regionale, nonché di realizzare, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione, ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del d.lgs. 112/1998, per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.

7. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli Enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

8. Nei Comuni facenti parte di Comunità Montane le funzioni relative allo sportello unico delle attività produttive possono essere delegate alle Comunità Montane dagli stessi Comuni.

9. Spetta alle Province concedere contributi ai Comuni, singoli o associati, per la istituzione e gestione dello sportello unico per le attività produttive, favorendo forme di gestione associata entro ambiti territoriali individuati come ottimali.

Art. 24
Attività di coordinamento esercitata dalla Regione e dalle Province

1. La Regione attua il coordinamento e il miglioramento dei servizi di assistenza alle imprese mediante le Province.

2. Le Province:

a) istituiscono, a livello provinciale, lo «Sportello delle attività produttive», il quale assicura ai Comuni ed alle loro associazioni la necessaria assistenza per lo svolgimento dei compiti degli sportelli unici per le attività produttive;

b) promuovono, anche in collaborazione con le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, corsi di formazione, aggiornamento e di riqualificazione per il personale addetto alle attività degli sportelli unici per le attività produttive, preposti allo svolgimento delle funzioni e compiti di cui al precedente articolo;

c) provvedono all'ammodernamento delle dotazioni informatiche degli Sportelli unici in ordine alle nuove tecnologie funzionali alle attività degli stessi;

d) curano le iniziative di informazione e comunicazione sulle attività degli Sportelli unici.

3. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attività di assistenza alle imprese, le Province stipulano appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.

4. La Regione organizza un sistema regionale di monitoraggio delle attività degli sportelli unici provinciali e comunali.

Art. 25
Agevolazione del credito

1. Nell'ambito delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti o delegati dallo Stato nelle materie di cui al presente titolo sono riservati alla Regione gli interventi per agevolare l'accesso al credito nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie, la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazione di fondi, di anticipazione e di quote di concorso destinate all'agevolazione dell'accesso al credito.

2. La Regione, di concerto con le Province, determina i criteri dell'ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

3. La Regione favorisce le iniziative promosse dalle Province dirette a garantire agevolazioni creditizie alle imprese.

CAPO II
Agricoltura

Art. 26
Funzione della Regione, delle Province, delle Comunità Montane e dei Comuni

1. La Regione, le Province, le Comunità Montane ed i Comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalla legge regionale 23 luglio 1998, n. 9.

2. Alle Province, oltre alle funzioni e ai compiti di cui al comma precedente, sono conferiti compiti di istruttoria tecnico amministrativa di cui alle lettere b), h), p) e q) dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 23 luglio 1998, n. 9. [7]

3. Per il trasferimento del personale e dei beni di cui al Capo 4, legge regionale 23 luglio 1998, n. 9, si osservano le stesse modalità, procedure e termini di cui alla presente legge.

4. Rientra nella competenza della Regione la redazione, valutazione e approvazione dei programmi e dei piani di intervento di tutto il settore agricolo, nonché la definizione della linee di indirizzo per l'attuazione degli stessi.[8]

5. Sono, altresì, attribuite alle Province le funzioni e i compiti amministrativi relativi a:
a) patti agrari;
b) interventi per calamità naturali: definizione aree danneggiate;
c) formazione proprietà contadina: piani di riordino;
d) orientamento prodotti agroalimentari;
e) meccanizzazione agricola e U.M.A.;
f) insediamento giovani agricoltori: rilascio qualifica I.A.P.;
g) piante aromatiche e officinali;
h) vivaismo ed attività cementiera;
i) contabilità aziendale;
j) statistica agraria;
k) cartografia;
l) ecologia agraria.

CAPO III
Artigianato

Art. 27
Funzioni della Regione

[7] *Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*
[8] *Commi 4 e 5 aggiunti dall'art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 11*

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, di indirizzo e di controllo, nonché:

a) il coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali ed alle autonomie funzionali orientate allo sviluppo del sistema delle autonomie attraverso le forme concertative istituzionali;
b) la disciplina degli organi di rappresentanza e autotutela dell'artigianato, nonché delle modalità di tenuta dell'albo delle imprese artigiane;
c) l'approvazione di programmi regionali oggetto di cofinanziamento ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del d.lgs. n. 112 del 1998;
d) la disciplina della convenzione con l'Artigiancassa e degli interventi regionali in materia di prestazione di garanzia, nonché i rapporti con gli istituti di credito;
e) la promozione e la qualificazione del prodotto artigianale calabrese;
f) la determinazione di modalità attuative della programmazione negoziata.

Art. 28
Funzioni delle Province

1. Alle Province sono attribuite le seguenti funzioni amministrative:

a) l'approvazione del programma provinciale per l'artigianato, elaborato in concorso con i Comuni, il quale determina gli obiettivi per la qualificazione e lo sviluppo territoriale dell'artigianato ed indica le priorità territoriali e settoriali in conformità alle previsioni del piano territoriale regionale;
b) le funzioni conferite alla Regione dall'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
c) la determinazione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi, di presentazione delle domande, di erogazione ai beneficiari finali, nonché la determinazione delle modalità di revoca, nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi regionali;
d) l'approvazione del piano degli interventi ammessi a contributo;
e) il sostegno a progetti speciali di rilievo provinciale diretti a realizzare iniziative per lo sviluppo del settore.

Art. 29
Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano:

a) funzioni di programmazione e pianificazione concorrendo alla determinazione degli obiettivi della programmazione economico sociale e territoriale regionale e provinciale ed adottando, in tale quadro, propri strumenti di programmazione e pianificazione in sintonia con le esigenze della comunità e del territorio;
b) funzioni e compiti concernenti la promozione e la qualificazione dei prodotti artigianali di esclusivo interesse locale.

2. Sono, altresì, attribuiti ai Comuni, anche in forma associata, le funzioni ed i compiti relativi all'apprestamento ed alla gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione regionale e provinciale.

Art. 30[9]
(Funzioni delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. La tenuta degli Albi delle imprese artigiane è delegata alle Camere di Commercio, che si avvalgano per le attività di accertamento e controllo degli uffici provinciali regionali.

CAPO IV
Industria

Art. 31
Oggetto

1. Le funzioni regionali concernenti la materia industria sono comprensive di qualsiasi attività imprenditoriale diretta alla lavorazione ed alla trasformazione di materie prime, alla produzione ed allo scambio di semilavorati, di beni e merci anche immateriali, nonché l'erogazione e scambio di servizi finalizzati al sostegno di tali attività.

[9]Articolo così modificato dall'art. 38, comma 2, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

Art. 32
Fondo unico regionale per l'industria

1. E' istituito il Fondo unico regionale per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali di cui all'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 112 del 1998 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l'industria.

Art. 33
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi riguardanti:

a) la partecipazione alla elaborazione ed attuazione delle politiche e degli interventi comunitari e nazionali in materia di industria, salvo quanto previsto dall'art. 18 del d.lgs. n. 112 del 1998;
b) l'elaborazione ed attuazione degli interventi di politica industriale e di promozione dello sviluppo economico tenuto conto della vocazione delle specifiche parti del territorio;
c) l'agevolazione dell'accesso al credito e la capitalizzazione delle imprese; d) l'attribuzione del Fondo unico regionale per le attività produttive industriali di cui all'art. 32;
e) il coordinamento ed il miglioramento dei servizi e dell'assistenza alle imprese, attraverso lo sportello regionale di cui all'art. 23;
f) gli interventi a sostegno dello sviluppo della commercializzazione e dell'internazionalizzazione delle imprese;
g) la determinazione delle modalità di formazione e di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata, per quanto concerne le relazioni tra Regione, Enti locali e soggetti privati, anche in ordine alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili.

2. La Regione, con apposita legge da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, disciplina l'individuazione delle aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, nell'ambito delle linee di assetto territoriale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 7/87, garantendo la partecipazione degli Enti locali interessati al procedimento di individuazione di tali aree. Con il medesimo provvedimento legislativo vengono, altresì, disciplinate le forme di gestione di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 112 del 1998 e le modalità di acquisizione dei terreni ricompresi nelle aree di cui al periodo precedente.

Art. 34
Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e di qualsiasi altro beneficio comunque riferito all'industria, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese nonché l'erogazione di contributi a consorzi, nei casi e per i fini di cui all'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1998;
b) la programmazione negoziata e la promozione della concertazione tra gli Enti locali, le associazioni imprenditoriali, sindacali e gli Enti ad autonomia funzionale;
c) la promozione ed il coordinamento delle gestioni associate intercomunali degli sportelli unici, nel rispetto delle competenze comunali;
d) la promozione ed il coordinamento dei progetti di ammodernamento dei sistemi produttivi locali;
e) i programmi di innovazione e trasferimento tecnologico;
f) i programmi di sostegno alla ristrutturazione, riconversione e sviluppo di singoli settori industriali ed agli investimenti per impianti ed acquisto di macchine;
g) i programmi per lo sviluppo aziendale finalizzati ad incrementare l'occupazione;
h) lo sviluppo e la qualificazione dell'impresa cooperativa nonché il sostegno alla realizzazione, al potenziamento ed alla diffusione sul territorio regionale dei servizi reali alle imprese;
i) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificatamente richieste dalla legislazione vigente;
l) la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali.

2. Le Province, inoltre, concorrono, anche in riferimento all'articolo 3 della legge 488/92, alla formazione delle attività di cui alla lettera b) all'articolo 33.

3. Al fine di favorire lo sviluppo socioeconomico locale, le Province promuovono gli istituti e gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione nazionale vigente, anche mediante apposite modalità di confronto e concertazione tra Enti locali, forze economiche e sociali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altri soggetti pubblici e privati.

Art. 35
Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione e pianificazione degli obiettivi comunali di sviluppo territoriale, economico, sociale e culturale, in sintonia con il programma provinciale e regionale;
b) individuazione e gestione, singolarmente o in forma associata, delle aree ecologicamente attrezzate per attività produttive e individuano le aree industriali per insediamenti produttivi da parte di consorzi di imprese;
c) rilascio delle concessioni o autorizzazioni per la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi in conformità alle disposizioni della legge regionale, incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

Art. 36
Programmazione degli interventi

1. Con apposita legge regionale da adottarsi ai sensi dell'articolo 153, sono disciplinate le procedure della programmazione degli interventi nel settore «sviluppo economico ed attività produttive» di cui al Titolo II del d.lgs. n. 112 del 1998, garantendo l'effettiva partecipazione del sistema delle autonomie locali e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Nei successivi novanta giorni, in conformità con le disposizioni della normativa regionale in materia di programmazione e nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 123 del 1998, con provvedimento legislativo regionale si assicura:

a) il coordinamento della programmazione regionale con quella locale anche mediante un piano regionale dello sviluppo economico articolato in piani di settore e comprendente gli eventuali programmi di iniziativa regionale ed i programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali, determinando le relative destinazioni delle risorse attivabili;
b) il raccordo funzionale tra gli interventi regionali, quelli statali e dell'Unione europea;
c) il coordinamento della programmazione regionale con gli strumenti della programmazione negoziata;
d) la semplificazione e lo snellimento procedurale relativamente all'attuazione degli interventi e delle azioni programmate;
e) il controllo, la valutazione ed il monitoraggio degli interventi di sostegno alle attività produttive tenuto conto delle disposizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2064/1997 della Commissione del 15 ottobre 1997;
f) le modalità di amministrazione del Fondo unico regionale per l'industria di cui all'art. 32, prevedendo le conseguenti modifiche alla normativa regionale in materia di bilancio.

2. In conformità a quanto disposto dalle leggi regionali di cui al precedente comma, le Province assicurano il coordinamento dei programmi di sviluppo definiti in ambiti territoriali locali.

CAPO V
Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia

Art. 37
Funzioni della Regione

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi, concernenti:

a) la definizione delle procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti e reti per la produzione, la trasformazione, il trasporto e la distribuzione di energia;
b) la stipula di convenzioni ed accordi di programma per la realizzazione di campagne promozionali per l'aggiornamento dei tecnici responsabili della conservazione e dell'uso razionale dell'energia e per programmi di diagnosi energetica;
c) il coordinamento dei compiti attribuiti agli Enti locali per l'attuazione del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nonché compiti di assistenza agli stessi, di informazione al pubblico e di formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo di impianti termici;
d) l'elaborazione e l'attuazione del piano energetico regionale, in riferimento anche ai contributi ed agli incentivi di cui agli artt. 11, 12, 13 e 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento, nonché degli obiettivi e delle linee della politica energetica di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1998;
e) la promozione di azioni dirette alla riduzione dei consumi energetici, allo sviluppo ed all'uso di fonti rinnovabili ed al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l'energia. 2. è , altresì riservato alla Regione l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi non riservati allo Stato e non conferiti agli Enti locali ivi compresi quelli relativi alle fonti rinnovabili, all'elettricità, all'energia nucleare, al petrolio ed al gas.

Art. 38
Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'adozione dei programmi d'intervento per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico;
b) l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia destinata alla distribuzione;
c) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l'uso razionale dell'energia, per la parte di territorio comprendente Comuni con una popolazione inferiore ai quarantamila abitanti in coerenza con quanto previsto dall'art. 31 della legge 10/1991;
d) la verifica di compatibilità dei piani comunali per l'uso delle fonti rinnovabili di energia di cui alla lett. c) dell'articolo 39, facendo riferimento ai programmi di intervento di cui alla lett. a) del presente comma;
e) le funzioni amministrative concernenti l'erogazione dei contributi di cui agli articoli 8, 10 e 13 della legge 10/91, compreso ogni adempimento tecnico, amministrativo e di controllo.

Art. 39
Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il rilascio della certificazione energetica degli edifici di cui all'art. 30 della legge n. 10/1991, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge stessa;
b) il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella legge n. 10/1991, in relazione al progetto delle opere, la sospensione dei lavori per la mancata osservanza delle disposizioni della legge stessa e le prescrizioni relative all'adeguamento dell'edificio;
c) il piano comunale per l'uso delle fonti rinnovabili di energia, nell'ambito del Piano Strutturale Comunale (PSC), ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 10/1991, limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti;
d) il controllo sul rendimento energetico degli impianti termici ai sensi del D.P.R. 412/1993, per i Comuni superiori a quindicimila abitanti.

Art. 40
Esercizio delle funzioni provinciali e comunali

1. Province e Comuni esercitano le funzioni di cui ai precedenti articoli nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dal piano energetico regionale.

CAPO VI
Miniere e risorse geotermiche

Art. 41
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione tutte le funzioni amministrative che ne assicurano l'esercizio unitario a livello regionale ed in particolare le seguenti:

a) la verifica delle autorizzazioni per i permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario e dei programmi di ricerca;
b) la concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dalle leggi statali a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessione per la coltivazione di minerali solidi e risorse geotermiche;
c) la determinazione delle tariffe, da corrispondersi da parte dei richiedenti, per le autorizzazioni, verifiche, collaudi e la determinazione dei canoni dovuti dai titolari di concessioni e permessi, nei limiti stabiliti dalla Regione;
d) la valutazione di impatto ambientale, sentiti i Comuni interessati, dei progetti di ricerca e di coltivazione di cui alla lettera a) del presente comma e di idrocarburi con esclusione di quelli in mare;
e) l'organizzazione dei sistemi informativi telematici e delle banche dati relativi alle attività del settore.

Art. 42
Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il rilascio dei permessi di ricerca e le concessioni per la coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche su terraferma, nel rispetto degli indirizzi della politica nazionale e regionale nel settore minerario, nonché dei programmi regionali di ricerca;
b) la vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee. Le Province si avvalgono delle Aziende sanitarie locali (ASL) competenti per territorio per lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza;
c) l'elaborazione dei Piani di Settore dell'Attività estrattiva in conformità con le linee di programmazione regionale.

2. Lo svolgimento delle funzioni previste dal presente articolo può essere attuato anche mediante accordi di collaborazione interprovinciali.

Art. 43
Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la tenuta del registro comunale dei permessi di ricerca e delle concessioni in materia di cave e torbiere;
b) l'esercizio dell'attività di polizia mineraria in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, di cessazione dell'impiego dell'amianto, di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e a cielo aperto o sotterranee, anche attraverso le Aziende sanitarie locali (ASL);
c) la trasmissione alla Regione delle relazioni informative delle imprese titolari di permessi e concessioni previste dalla legislazione vigente.

CAPO VII
Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Art. 44
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

1. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come disciplinate dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, collaborano con la Regione e gli Enti locali nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, al fine dello sviluppo economico locale, attraverso l'aggregazione delle componenti socioeconomiche presenti sul territorio. La Regione e gli Enti locali promuovono periodiche riunioni con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di realizzare e mantenere la collaborazione di cui al precedente comma.

Art. 45
Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

1. La Regione promuove forme di collaborazione con le Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attività inerenti:

a) l'analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo calabrese;
b) l'internazionalizzazione delle imprese calabresi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti calabresi;
c) l'informazione alle imprese in ordine all'accesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;
d) l'accertamento di speciali qualità delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.

3. La Regione, sentita la Unione regionale delle Camere di Commercio, trasmette annualmente al Ministero delle Attività produttive una relazione sulle attività delle Camere di Commercio, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del d.lgs. 112/1998.

Art. 46
Controllo sugli organi camerali

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1998, attraverso la Giunta regionale.

2. Lo scioglimento dei Consigli camerali, nei casi previsti dall'art. 5 della Legge 580/1993, è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, salvo quanto previsto all'art. 38, comma 1 lett. e) del decreto legislativo n. 112/1998.

3. Al fine di consentire il controllo di cui al comma 1, nonché di acquisire le informazioni necessarie alla relazione di cui all'art. 37, comma 2, del decreto legislativo n. 112/1998, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura presentano annualmente alla Regione una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

4. La relazione annuale di cui al comma precedente, deve contenere:

a) lo statuto e le relative modificazioni;
b) il bilancio preventivo e i relativi allegati;
c) il bilancio consuntivo e i relativi allegati.

5. Su richiesta della Regione, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura trasmettono ogni atto o documento rilevante ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo disciplinate nel presente articolo.

6. I rappresentanti della Regione nei Collegi dei revisori dei conti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono designati ai sensi della legge regionale 39/95.

CAPO VIII
Fiere e mercati

Art. 47
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni concernenti:

a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e regionale nonché il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il comune interessato;
b) l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche internazionali;
c) la redazione e la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche;
d) il sostegno allo sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese, anche in collaborazione con l'Istituto nazionale per il commercio estero e con soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione in materia;
e) l'adozione di strumenti finalizzati a favorire l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche attraverso lo sportello regionale per le attività produttive;
f) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni fuori dai confini nazionali;
g) la realizzazione di iniziative, eventi e manifestazioni promozionali a favore delle imprese calabresi;
h) la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la propaganda e la promozione della produzione regionale;
i) l'emanazione dei regolamenti per la gestione del piano dei mercati all'ingrosso;
l) la realizzazione dei centri merci.

Art. 48
Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano, anche in forma associata e nelle zone montane anche attraverso le comunità montane, le funzioni amministrative concernenti il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale e le relative autorizzazioni allo svolgimento.

CAPO IX
Commercio

Art. 49

Oggetto

1. Le funzioni regionali in materia di commercio comprendono l'attività di commercio all'ingrosso, commercio al minuto, l'attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, l'attività di commercio su aree pubbliche, l'attività di commercio dei pubblici esercizi e le forme speciali di vendita.

Art. 50
Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni in materia di commercio per come definite dalle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e 18.

2. La Regione disciplina, ove occorra, con successivi provvedimenti attuativi, gli indirizzi generali di programmazione commerciale e urbanistica della rete distributiva e gli interventi volti alla qualificazione ed allo sviluppo del commercio secondo gli obiettivi e le finalità contenute nel Titolo I della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17, e nel Titolo I della legge regionale 11 giugno 1999, n. 18, sentite le rappresentanze delle autonomie territoriali e funzionali, nonché le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Sono di competenza della Regione, in particolare, le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

a) il coordinamento delle funzioni conferite alle Province, ivi compresa l'adozione di indirizzi relativi alla concessione di contributi;
b) l'istituzione dell'osservatorio regionale del commercio come definito dall'art. 19, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1999, n. 17, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera g) del d.lgs. 114/98;
c) la definizione del provvedimento attuativo contenente gli indirizzi ed i criteri per la programmazione delle medie e grandi strutture di vendita.

Art. 51
Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi loro attribuiti dalle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e 18. 2. Esse curano inoltre:

a) la definizione degli indirizzi generali per l'insediamento dei pubblici esercizi;
b) la definizione dei criteri generali per l'individuazione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d'arte e delle zone del territorio nei quali gli esercenti il commercio possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio;
c) la concessione dei contributi previsti dalle norme regionali.

Art. 52
Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative ed i compiti di cui alle leggi regionali 11 giugno 1999, n. 17 e n. 18.

CAPO X
Turismo

Art. 53
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione e coordinamento delle iniziative turistiche di interesse regionale e delle relative risorse finanziarie;
b) promozione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva del turismo calabrese;
c) coordinamento della raccolta per l'elaborazione e la diffusione delle rilevazioni e delle informazioni concernenti la domanda e l'offerta turistica regionale in tutte le loro articolazioni;
d) verifica dell'efficacia ed efficienza dell'azione promozionale delle strutture associate per quanto attiene le attività finanziate dalla Regione;
e) attuazione degli interventi finanziati dall'Unione europea, nonché incentivazione in via ordinaria e straordinaria in ordine alla realizzazione, riqualificazione, ammodernamento dei beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici e

privati che operano nel sistema dell'offerta regionale così come definito dalla legislazione e dai documenti di programmazione, comprendendo le agevolazioni finanziarie ordinarie tramite assegnazioni di sovvenzioni, contributi, agevolazioni creditizie, prestazioni di garanzia e ogni altro tipo di intervento, anche avvalendosi di società a partecipazione regionale;
f) lo studio, la ricerca e la programmazione in materia di qualificazione dell'offerta turistica, di incentivazione della domanda e di tutela e di assistenza del turista;
g) la promozione in Italia ed all'estero dell'immagine unitaria dell'offerta turistica regionale, nonché delle diverse componenti presenti sul territorio regionale che concorrono all'immagine complessiva;
h) la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi da parte delle Province;
i) l'individuazione dei criteri, nell'ambito di quanto prescritto dalla normativa nazionale in materia, per la determinazione dei requisiti strutturali e funzionali minimi per la classificazione delle strutture ricettive;
l) la vidimazione delle tariffe delle strutture.

2. La Regione coopera con le Province ed i Comuni per la definizione del sistema provinciale di informazione turistica.

Art. 54
Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alla Provincia funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) verifica, nel quadro della legislazione regionale, dei livelli dei servizi offerti dagli operatori turistici;
b) informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località fatta nell'ambito territoriale della Provincia. La promozione delle singole località è funzionale all'attività di informazione, di accoglienza e di assistenza al turista;
c) rilevazione e trasmissione alla Regione dei dati e delle informazioni relativi al territorio di competenza;
d) classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive, ivi comprese quelle adibite a residenza d'epoca, sulla base di standard e requisiti obbligatori definiti dalla Regione;
e) rilevazione delle attrezzature e dei prezzi delle strutture ricettive ai fini della loro pubblicazione;
f) accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge con riguardo alle agenzie di viaggio, agli organismi ed associazioni senza fini di lucro e ai direttori tecnici di agenzia;
g) indizione ed espletamento degli esami di abilitazione delle professioni turistiche, ivi compresa la tenuta dei relativi elenchi;
h) tenuta dell'albo provinciale delle associazioni pro loco;
i) incentivazione delle associazioni pro loco, dei loro organi associativi regionali e provinciali e dei loro consorzi;
l) la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione di forme associative tra privati;
m) le strutture ricettive, limitatamente alla raccolta e la pubblicazione delle tariffe, l'attribuzione della classificazione, sulla base dei criteri di cui alla lett. i) dell'articolo 53, ed il rilascio del certificato di classificazione;
n) le agenzie di viaggio e turismo;
o) le associazioni pro loco;
p) la concessione di contributi;
q) l'abilitazione allo svolgimento delle professioni turistiche;
r) la tenuta di albi, elenchi e registri di Enti senza scopo di lucro con prevalente attività turistica, delle agenzie di viaggio e delle professioni turistiche individuate sulla base della legislazione vigente;
s) la vidimazione delle strutture ricettive attraverso le Aziende di Promozione Turistica;
t) la professione di maestro di sci, compresa la abilitazione all'esercizio della professione e la vigilanza sullo svolgimento dell'attività professionale;
u) le associazioni senza scopo di lucro che esercitano attività di organizzazione di viaggi, per le finalità ricreative, culturali, religiose, sociali, operanti nel settore, compresa l'attività di vigilanza e la tenuta degli albi.

2. Le Province esercitano le predette funzioni ed i predetti compiti avvalendosi delle Aziende di Promozione Turistica.

3. Le funzioni ed i compiti amministrativi esercitati dalle A.P.T., ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 28 marzo 1985, n. 13, sono attribuiti alle Province. Dalla data del conferimento, i commissari della A.P.T. in carica svolgono funzioni di liquidatori. La liquidazione dovrà completarsi entro il 31 marzo 2006 con la conseguente estinzione degli Enti.[10]

Art. 55
Funzione dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

[10] *comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*

a) formulazione di proposte alla Provincia competente per territorio per l'attivazione di uffici di informazione e accoglienza turistica per la realizzazione di iniziative o la fornitura di servizi di interesse turistico;
b) realizzazione anche in collaborazione con altri Enti interessati, di iniziative e manifestazioni di interesse turistico;
c) rilascio del parere sull'iscrizione all'albo provinciale delle associazioni proloco;
d) l'individuazione e la realizzazione degli interventi promozionali a livello comunale, compresi quelli riguardanti il turismo sociale;
e) l'autorizzazione all'esercizio della attività delle strutture recettive e la relativa vigilanza.

CAPO XI
Cooperazione

Art. 56
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione:

a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;
b) l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla cooperazione;
c) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale.

Art. 57
Funzioni delle Province

1. Alle Province sono attribuite funzioni amministrative e compiti riguardanti:

a) la concessione di agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;
b) la concessione di agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l'occupazione del comparto della cooperazione;
c) la concessione di agevolazioni per favorire l'accesso al credito delle cooperative;
d) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative;
e) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività di impresa in forma cooperativa.

Art. 58
Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano la funzione amministrativa relativa alla concessione dei contributi e agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione.

TITOLO III
Territorio, ambiente e infrastrutture

CAPO I
Oggetto

Art. 59
Oggetto

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in tema di territorio e urbanistica, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, opere pubbliche, viabilità e trasporti e protezione civile.

CAPO II
Disposizioni generali

Art. 60
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:

a) il coordinamento dello sviluppo di un sistema informativo regionale ambientale nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto, in coerenza con gli standard nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualità dei dati;
b) l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l'esercizio delle diverse attività;
c) la promozione dell'informazione, dell'educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonché di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attività di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni;
d) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, comprensiva di tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;
e) l'individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;
f) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali;
g) l'intervento finalizzato a favorire lo sviluppo termale.

Art. 61
Funzioni delle Province

1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla sua specificazione e attuazione a livello provinciale, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. Nel settore ambientale ed energetico, le Province provvedono all'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo.

3. Le Province provvedono altresì all'organizzazione di un proprio sistema informativo raccordato con quello di cui all'art. 60, comma 1, lettera a).

4. In materia di acque minerali e termali, sono attribuite alle Province le funzioni amministrative in materia di ricerca, coltivazione e concessione delle acque minerali e termali.

5. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, già esercitati dagli uffici tecnici decentrati (ex Genio Civile):
a) istruttoria tecnica per le opere di interesse pubblico;
b) esecuzione di programmi e progetti di opere di viabilità ordinaria e funivie;
c) esecuzione di programmi e progetti di opere e infrastrutture portuali;
d) sorveglianza tecnico-amministrativa su esecuzione di opere di pronto intervento, di trasferimento e consolidamento degli abitati;
e) supporto tecnico-operativo per l'esecuzione di opere pubbliche agli enti regionali e sub-regionali.[11]

Art. 62
Funzioni dei Comuni

1. I Comuni, anche in forma associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:

a) predispongono attività di controllo al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio;
b) istituiscono sistemi tecnologici di monitoraggio della qualità dell'aria, dell'acqua potabile e dei terreni destinati alla coltivazione di prodotti alimentari;
c) adottano i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute dei cittadini.

CAPO III
Territorio ed Urbanistica

Art. 63
Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni

[11] *comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi della Regione, delle Province e dei Comuni, sono quelli definiti dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

2. Ai Comuni ed alle Province spettano, inoltre, il rilascio delle autorizzazioni paesistiche di cui ai commi 1 e 2, legge regionale 23 febbraio 1995, n. 3.

SEZIONE I
Edilizia residenziale pubblica

Art. 64
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) le iniziative di coordinamento con i Comuni e le Province per la realizzazione dei programmi sull'edilizia residenziale pubblica;
b) la disciplina, la distribuzione ed il trasferimento alle Province delle risorse finanziarie destinate al settore;
c) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'utilizzazione delle risorse finanziarie;
d) la elaborazione degli indirizzi volti alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.

Art. 65
Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti:

a) il rilevamento del fabbisogno abitativo in collaborazione con i Comuni;
b) l'individuazione delle tipologie di interventi idonee a soddisfare i fabbisogni rilevanti;
c) la localizzazione degli interventi da finanziare con le risorse previste dai piani e programmi regionali;
d) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi;
e) la concessione dei contributi ai Comuni per gli interventi di recupero edilizio nei centri storici o nei nuclei storici;
f) la nomina ed il funzionamento delle commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio;
g) la concessione dei contributi per il recupero degli edifici rurali aventi valore storico ed architettonico situati nelle zone agricole e non più utilizzati a fini agricoli.

Art. 66
Funzione dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati con finanziamento a totale carico pubblico, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa regionale, ivi compreso l'elaborazione e l'emanazione dei bandi di concorso;
b) l'accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
c) l'accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
d) la vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque beneficiarie di contributi pubblici;
e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
f) l'autorizzazione alla cessione o locazione, anticipata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia, degli alloggi di edilizia agevolata;
g) la definizione delle modalità e delle periodicità per la formazione dei programmi di mobilità degli assegnatari;
h) la determinazione delle riserve di alloggi;
i) il superamento del rapporto vani-composizione del nucleo familiare;
l) istituzione delle commissioni per la formazione delle graduatorie.

CAPO IV
Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti

SEZIONE I
Funzioni di carattere generale e protezione della flora e della fauna

Art. 67
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione:

a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) le competenze esercitate dal Corpo forestale dello Stato, salvo quelle necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;
c) la determinazione delle priorità dell'azione ambientale nell'ambito di un programma regionale triennale per la tutela dell'ambiente, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta;
d) il coordinamento degli interventi ambientali.

2. Il programma di cui alla lett. c) del precedente comma determina, altresì, i tempi ed i criteri per l'approvazione dei piani regionali di intervento di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 3 agosto 1999, n. 20, la cui attuazione è demandata alle Province cui sono trasferite le risorse finanziarie stanziate a tale scopo nel bilancio annuale e pluriennale, secondo le modalità stabilite dai piani stessi.

Art. 68
Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative concernenti il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici, il ricevimento di denunce, i visti su certificati di importazione, il ritiro dei permessi errati o falsificati, l'autorizzazione alla detenzione temporanea, ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES), resa esecutiva dalla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

SEZIONE II
Valutazione di impatto ambientale

Art. 69
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti la valutazione di impatto ambientale per le opere e gli interventi che, ai sensi dell'art. 71, comma 2, del d.lgs. 112/98, sono trasferite con apposito atto statale di indirizzo e coordinamento.

SEZIONE III
Attività a rischio di incidente rilevante

Art. 70
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) l'esercizio della vigilanza e del controllo sulle industrie soggette agli obblighi di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 175/88, ivi compresi i provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica;
b) l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di attività industriali che comportano rischio di incidente rilevante;
c) la predisposizione dei piani di risanamento ambientale e di salvaguardia della popolazione per le aree individuate ai sensi della precedente disposizione.

2. Spetta altresì alla Regione la creazione ed il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonché l'individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Art. 71
Funzioni delle Province

1. Alle Province sono attribuite le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi l'istruttoria tecnica ed i provvedimenti conseguenti agli esiti di tali istruttorie e le verifiche di coerenza e compatibilità territoriale.

Art. 72
Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) la diffusione tra la popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 18 maggio 1997, n. 137, in materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;
b) il raccordo e l'utilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonché degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante;
c) gli interventi urbanistici, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

SEZIONE IV
Aree ad elevato rischio di crisi ambientale

Art. 73
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative riguardanti:

a) l'individuazione, sentiti gli Enti locali interessati, delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;
b) la dichiarazione dello stato di elevato rischio di crisi ambientale per le aree di cui alla lettera precedente. Tale dichiarazione ha validità quinquennale ed è rinnovabile per una sola volta;
c) la predisposizione e l'approvazione dei piani di risanamento, volti ad individuare le priorità di intervento per ciascuna delle aree di cui alla lett. a).

SEZIONE V
Parchi e riserve naturali

Art. 74
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all'istituzione e delimitazione delle aree naturali protette di interesse regionale.

Art. 75[12]
(Funzioni delle Province)
(Abrogato)

SEZIONE VI
Inquinamento delle acque

Art. 76
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) classificazione dei corpi idrici secondo obiettivi di qualità e destinazione funzionale;
b) individuazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento di cui al Titolo III, Capo I del d.lgs. 152/99, con indicazione delle attività ammissibili nelle zone ed aree indicate;

[12] Articolo abrogato dall'art. 34, comma 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34, il quale articolo precedentemente così recitava: «1. Le Province esercitano le funzioni amministrative relative alla gestione delle aree di cui all'articolo 74».

c) criteri ed indirizzi per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi delle acque e del catasto degli scarichi;
d) criteri e metodologie per le attività di rilevamento delle caratteristiche, di campionamento, monitoraggio, analisi e controllo delle acque e degli scarichi;
e) fissazione dei valori limite degli scarichi e dei valori di qualità dell'acqua;
f) adozione dei piani di risanamento delle acque, vigilanza e coordinamento delle azioni e degli interventi degli organismi responsabili della loro attuazione.

Art. 77
Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) tenuta ed aggiornamento dell'Elenco delle acque dolci superficiali, dell'Elenco delle acque destinate alla molluschicoltura, del Catasto degli scarichi e del Catasto delle utenze idriche;
b) attuazione, per quanto di propria competenza, dei piani di risanamento delle acque;
c) proposta alla Regione per la classificazione dei corpi idrici e per l'adozione e l'aggiornamento dei piani di risanamento delle acque;
d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle acque e sul suolo, e relativo controllo;
e) adozione di provvedimenti eccezionali e urgenti integrativi e restrittivi della disciplina degli scarichi e degli usi delle acque, volti alla tutela delle acque medesime.

Art. 78
Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature;
b) adozione delle misure di emergenza, previa intesa con l'Ente di ambito di cui all'articolo 43, legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, volte ad assicurare l'approvvigionamento idrico.

Art. 79
Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

1. L'ARPACAL esercita le seguenti funzioni amministrative:

a) rilevazione delle caratteristiche qualiquantitative dei corpi idrici, delle zone costiere e delle acque sotterranee;
b) monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione, sulla persistenza nell'ambiente e sull'effetto sulla salute umana delle sostanze ammesse alla produzione di preparati per lavare;
c) monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere;
d) predisposizione e pubblicazione della relazione sulle attività di smaltimento delle acque reflue urbane;
e) trasmissione all'Agenzia Nazionale per la Protezione Ambientale dei dati relativi all'attuazione del d.lgs. 152/99, con particolare riferimento alla funzionalità dei depuratori. 2. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10, nella parte in cui attribuivano le funzioni di cui al primo comma a soggetti diversi dall'ARPACAL.

SEZIONE VII
Inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico

Art. 80
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) individuazione di aree regionali o, d'intesa con le Regioni interessate, interregionali, nelle quali le emissioni o la qualità dell'aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento;
b) individuazione delle aree in cui possono manifestarsi episodi acuti di inquinamento;
c) adozione del piano per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria e, in generale, dei piani di settore;
d) definizione dei criteri per la redazione dei piani di risanamento comunali, nonché delle procedure per l'acquisizione dei medesimi ai fini della predisposizione del piano regionale;

e) definizione dei criteri per l'adozione, da parte dei Comuni, dei piani di classificazione acustica del proprio territorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) definizione dei criteri e delle metodologie per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni, nei casi previsti dall'art. 7 della legge n. 447 del 1995, dei piani di risanamento acustico;
g) definizione dei criteri per il coordinamento dei piani comunali di classificazione e di risanamento acustico con gli strumenti urbanistici vigenti, compresi i piani urbani del traffico;
h) fissazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività a carattere temporaneo e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esse comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi potenzialmente idonei al superamento dei valori limite, così come definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, con particolare riferimento ai provvedimenti che autorizzano deroghe temporanee ai limiti di emissione;
i) fissazione di valori limite di emissione degli inquinanti e dei valori di qualità dell'aria più restrittivi di quelli fissati dalla normativa statale;
l) adozione di norme tecniche, criteri e direttive per la prevenzione dell'inquinamento, ivi compreso quello elettromagnetico, e l'esercizio di azioni di risanamento a cura del CO.RE.COM.- Calabria per le funzioni connesse all'inquinamento elettromagnetico;
m) definizione dei criteri per effettuare il monitoraggio ed il controllo delle emissioni e della qualità dell'aria e per la tenuta degli inventari delle fonti di emissione;
n) fissazione delle linee di indirizzo per la gestione di situazioni di emergenza;
o) rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti industriali di cui al D.P.R. n. 203/1988 e relativi poteri di sospensione revisione e revoca. In caso di impianti di produzione di energia di potenza superiore a 300 MW-termici, la cui autorizzazione è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 29, comma 2, lett. g), d.lgs. 112/1998, la Regione svolge una funzione consultiva;
p) l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico ed elettromagnetico predisposti dagli Enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le Province e i Comuni interessati;
q) la definizione, con il contributo dell'ARPACAL e del CO.RE.COM.- Calabria, di criteri localizzativi per le infrastrutture a rete del sistema elettrico e delle radiotelecomunicazioni generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
r) l'acquisizione dei programmi di localizzazione, razionalizzazione e sviluppo della rete elettrica e di teleradiocomunicazione, definiti dal CO.RE.COM-.Calabria, d'intesa con l'ARPACAL, secondo le norme di settore vigenti, ai fini delle verifiche di compatibilità ambientale ed elettromagnetica nel quadro delle previsioni dei piani e dei programmi regionali di settore e nel rispetto delle norme tecniche nazionali vigenti;
s) l'individuazione di standard minimi di qualità ai fini della predisposizione ed approvazione dei piani di risanamento elettromagnetico di cui alle normative tecniche vigenti.

Art. 81
Funzioni delle Province

1. Alle Province sono attribuite funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) rilascio dell'abilitazione alla conduzione di impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione;
b) individuazione delle zone per cui è necessario disporre di un piano finalizzato di risanamento;
c) verifica della congruità dei piani di classificazione acustica e di risanamento acustico dei Comuni;
d) predisposizione di campagne di informazione del consumatore e di educazione scolastica;
e) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei Comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico;
f) rilevamento della qualità dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione;
g) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di emissione in atmosfera;
h) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia da parte delle amministrazioni comunali riguardo all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento acustico.

Art. 82
Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) adozione delle misure di limitazione della circolazione;
b) rilevazione delle emissioni sonore prodotte da veicoli;
c) predisposizione degli interventi operativi nelle aree a rischio di episodi acuti di inquinamento;
d) predisposizione del rapporto annuale sulla qualità dell'aria nel territorio comunale di cui all'art. 2 del D.M. 23/10/1998;
e) redazione dei piani di risanamento comunali ed i piani comunali di classificazione acustica ed elettromagnetica;

f) adozione del regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico;
g) rilascio dell'autorizzazione, secondo le modalità definite dalla Regione, per lo svolgimento di attività temporanee, di manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2 della legge n. 447 del 1995 ed ai relativi decreti attuativi;
h) approvazione dei progetti di risanamento dell'ambiente esterno elaborati dalle imprese;
i) esercizio dei poteri di urgenza per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento, o abbattimento delle emissioni sonore o elettromagnetiche, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;
l) interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali;
m) controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;
n) informazioni alla popolazione nelle materie indicate nella presente sezione;
o) rilevazione e verifica del rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente delle emissioni elettromagnetiche, tramite la struttura CO.RE.COM.-Calabria che opererà di concerto con l'ARPACAL.

2. Per le emissioni elettromagnetiche, l'inibitoria di cui alla lettera i) è subordinata alla sospensione parziale o totale dell'autorizzazione all'esercizio da parte del CO.RE.COM.-Calabria.

Art. 83
Funzioni dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

1. L'ARPACAL svolge le funzioni attribuite al Comitato Regionale contro l'inquinamento atmosferico (CRIAC) dalla legge regionale 8 agosto 1984, n. 19.

2. L'Agenzia esercita inoltre le seguenti funzioni:

a) rilevamento delle emissioni e della qualità dell'aria;
b) tenuta ed aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione;
c) predisposizione della relazione annuale sulla qualità dell'aria nella Regione.

SEZIONE VIII
Gestione dei rifiuti

Art. 84
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:

a) predisposizione ed approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22 del d.lgs. 22/1997, contenente la disciplina della raccolta differenziata, l'aggiornamento delle aree da sottoporre a bonifica, degli ambiti territoriali ottimali e le linee guida di intervento per la messa in sicurezza e bonifica, nonché tutte le componenti previste dall'art. 22 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, così come modificato dall'art. 3 del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389;
b) adozione di misure procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali ed all'ARPACAL;
c) coordinamento e promozione di interventi di sostegno e di incentivazione finalizzati a ridurre il quantitativo dei rifiuti urbani ed assimilati, incrementando il mercato di riutilizzo dei materiali, anche mediante la sottoscrizione di accordi di programma con gli operatori del settore;
d) istituzione di un fondo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale e concessione dei relativi finanziamenti, ai sensi, dell'art. 17, comma 9, del d.lgs. 22/1997.

Art. 85
Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) individuazione, sulla base dei criteri previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti e sentiti i Comuni interessati, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
b) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento rifiuti;
d) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonché rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui al decreto legislativo n. 22/1997;
e) attuazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;
f) elaborazione di una relazione annuale, da inviare alla Regione, sullo stato di attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti;

g) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati inerenti la produzione e gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sulla base di rilevamenti effettuati dagli ambiti territoriali ottimali.

Art. 86
Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative concernenti:

a) predisposizione degli interventi di attuazione dei piani regionali e provinciali per lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica del territorio;
b) approvazione dei progetti di bonifica che interessino il territorio di un solo Comune o, d'intesa coi Comuni interessati, intercomunali e controllo sulla esecuzione degli stessi;
c) esecuzione diretta dei progetti di bonifica in caso di mancata individuazione dei soggetti responsabili;
d) esercizio in via provvisoria ed urgente dei poteri necessari in attesa dell'intervento regionale e provinciale;
e) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle Province.

CAPO V
Risorse idriche e difesa del suolo

Art. 87
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione, le funzioni amministrative concernenti:

a) rilascio, d'intesa tra le Regioni interessate, delle concessioni ed autorizzazioni di interesse interregionale;
b) delimitazione e declassificazione del demanio idrico;
c) determinazione dei canoni di utilizzazione delle acque pubbliche;
d) aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti;
e) delimitazione delle aree a rischio idrogeologico, delle zone sismiche, delle aree a rischio di crisi idrica, degli abitati da consolidare;
f) delimitazione dei bacini idrografici di rilievo regionale e degli ambiti territoriali ottimali per i quali, pur comprendendo più bacini idrografici, deve essere redatto un unico piano di bacino;
g) programmazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
h) direttive tecniche in ordine alla redazione dei piani di bacino;
i) finanziamento degli interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico, sentiti gli Enti locali interessati e i Consorzi di bonifica, mediante i proventi ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico;
l) stipulazione, con lo Stato e le Regioni interessate, di accordi di programma per la realizzazione e la gestione di opere idrauliche di rilevante importanza;
m) nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche, qualora tra più utenti debbano ripartirsi le disponibilità idriche di un corpo idrico, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del T.U. 1775/1933; qualora il corpo idrico riguardi anche il territorio di altre Regioni, la nomina dovrà avvenire d'intesa con queste.

Art. 88
Funzioni delle Province

1. Alle Province sono attribuite le funzioni amministrative riguardanti:

a) interventi di difesa da fenomeni di dissesto, ivi compresi gli interventi per la tutela delle coste e degli abitati costieri;
b) realizzazione e manutenzione di opere idrauliche, in caso di assenza dei soggetti tenuti alla loro realizzazione;
c) provvedimenti e adempimenti relativi alle acque minerali e termali;
d) polizia idraulica, compresa l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione, anche al di fuori del demanio idrico, di qualsiasi opera o intervento che possano influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua ed in genere di ogni intervento, attinente alla polizia delle acque, previsto dai RR.DD. 523/ 1904, 2669/1937 e 1775/1933;
e) realizzazione delle dighe non riservate al Registro Italiano Dighe (R.I.D.) ai sensi dell'art. 91, comma 1, d.lgs. 112/1998 e non rientranti, ai sensi della legislazione vigente, nella competenza di altri Enti;
f) gestione del demanio, idrico, con rilascio delle relative concessioni ed autorizzazioni d'uso: concessioni di estrazione di materiale litoide dei corsi d'acqua, concessioni di spiagge lacuali superfici e pertinenze dei laghi, concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, concessioni di derivazione di acqua pubblica. Le Province esercitano tali funzioni nel rispetto della normativa e degli strumenti di programmazione vigenti;

g) vigilanza sul demanio e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari. In caso di inadempienza da parte del concessionario le Province possono effettuare direttamente gli interventi, salvo rivalsa.

3. L'approvazione tecnica dei progetti delle dighe di cui alla lett. a) del precedente comma è delegata al Registro Italiano Dighe (R.I.D.). Le Province, per le funzioni di loro competenza, possono avvalersi della consulenza e dell'assistenza dei R.I.D..

Art. 89
Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative e i compiti concernenti:

a) la polizia idraulica e il pronto intervento disciplinato dal r.d. 523/1904 e dal r.d. 2669/1937, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
b) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 in materia di tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche;
c) l'esecuzione di piccole manutenzioni finalizzate alla difesa del suolo e al pronto intervento idraulico fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica;
d) l'approvvigionamento idrico di emergenza; e) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli obblighi posti a carico dei concessionari, nonché l'intervento in caso di inadempienza dei predetti obblighi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti inadempienti.

3. I Comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.

4. Qualora i corsi d'acqua superficiali e i laghi naturali interessino il territorio di più Comuni, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono esercitate dai Comuni in forma associata.

CAPO VI
Opere pubbliche

Art. 90
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) la programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati ad ospitare propri uffici;
b) l'individuazione delle zone sismiche e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone.

2. La Regione provvede, altresì, alla realizzazione degli interventi di edilizia ospedaliera avvalendosi delle Aziende Ospedaliere e delle Aziende Sanitarie Locali.

Art. 91
Funzioni conferite agli Enti Locali

1. Le funzioni relative alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere di cui alla lettera e) comma 1, dell'art. 93 del decreto legislativo n. 112/98 sono trasferite ai Comuni capoluogo di Provincia nel cui territorio debbono essere eseguiti i lavori e alle Province per i lavori localizzati nei restanti Comuni.

2. Sono fatti salvi i conferimenti e le deleghe di funzioni agli Enti locali disposti in materia di opere pubbliche da leggi statali e regionali, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 bis, comma 1, lettera a) e b) della legge regionale 26 maggio 1997, n. 9, per come modificata dalla legge regionale 24 maggio 1999, n. 14.

3. Le funzioni in materia di opere pubbliche conferite o delegate agli Enti locali comprendono anche quelle concernenti la valutazione tecnico-amministrativa e l'attività consultiva sui relativi progetti.

Art. 92
Misure urbanistiche

1. Per la realizzazione delle opere pubbliche regionali e provinciali che comportino variazioni degli strumenti urbanistici vigenti, l'amministrazione titolare della competenza primaria o prevalente sull'opera promuove la conclusione di un accordo di programma ai sensi della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, purché sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale positiva ove richiesta dalle norme vigenti. L'approvazione dell'accordo di cui al presente comma costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere.

2. L'amministrazione competente alla realizzazione delle opere è tenuta a predisporre, insieme al progetto definitivo, uno specifico studio sugli effetti urbanistici territoriali e ambientali dell'opera e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale, nonché gli elaborati relativi alla variante agli strumenti urbanistici.

3. Qualora non si raggiunga il consenso unanime tra tutte le amministrazioni interessate ovvero l'accordo non sia stato ratificato dagli organi consiliari, l'amministrazione procedente può richiedere una determinazione di conclusione del procedimento al Consiglio regionale che provvede entro e non oltre il termine di 45 giorni. L'approvazione produce gli effetti della variante agli strumenti urbanistici comunali e costituisce dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e d'urgenza delle opere.

4. Per la realizzazione di opere ed interventi che richiedono pareri, nullaosta e autorizzazioni di altri Enti e Pubbliche Amministrazioni, valgono le norme di cui alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19.

Art. 93
Vigilanza

1. La Regione, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, può disporre controlli tendenti ad accertare che nella esecuzione di opere pubbliche da parte degli Enti locali, loro consorzi ed Enti strumentali siano osservate le disposizioni di legge ed i regolamenti statali e regionali.

2. Con deliberazione della Giunta, da adottare sentita la competente commissione consiliare, sono definite le modalità e le procedure per l'espletamento dei controlli.

3. Qualora siano accertate gravi irregolarità, la Giunta regionale può procedere alla revoca del finanziamento concesso, con le modalità previste dalle leggi vigenti.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli Enti interregionali quando realizzano opere pubbliche per le quali sia intervenuto un finanziamento della Regione o di cui la Regione stessa ne abbia la gestione.

Art. 94
Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità e occupazione di urgenza

1. La Regione, i Comuni, le Comunità Montane e le Province esercitano per i lavori di rispettiva competenza, le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione d'urgenza e di indifferibilità, nonché l'espropriazione per pubblica utilità e l'occupazione temporanea con le relative attività previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.

Art. 95
Consulta tecnica regionale

1. Le funzioni della Consulta di cui alla legge regionale 26 maggio 1997, n. 9, sono esercitate per le opere e gli interventi ricadenti nei territori di più Province e per quelle di interesse regionale.

CAPO VII
Demanio marittimo, protezione delle coste e ripascimento degli arenili.

Art. 96
Funzioni della Regione

1. In attesa di norme organiche di disciplina delle materie di cui al presente Capo sono riservate alla Regione:

a) la definizione, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 88, comma 1, lettera a) del d.lgs. 112/98 dei criteri generali, dei requisiti qualitativi e delle modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione delle opere di difesa della costa e di ripascimento degli arenili. I criteri riguardano anche i materiali da utilizzare con particolare riguardo agli inerti e allo smarino i quali, se compatibili, sono da impiegare prioritariamente ai predetti fini;
b) la definizione di criteri e direttive per la realizzazione degli interventi per la difesa degli abitati costieri;
c) la promozione e il coordinamento, di concerto con le Province, degli interventi per la difesa della costa e per il ripascimento degli arenili;
d) l'approvazione, in forma concertata, degli interventi di cui alla lettera
c) con l'esclusione degli interventi stagionali di ripascimento volti a ripristinare i profili costieri precedenti gli eventi erosivi;
e) il monitoraggio dell'ambiente marino e costiero con particolare riferimento alla qualità delle acque e dei fondali;
f) le funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;
g) la programmazione del sistema portuale relativamente agli scali di rilievo regionale e interregionale attraverso il piano territoriale della costa e gli altri strumenti di programmazione regionale *ivi compresi i canali di collegamento, ricadenti sul territorio demanio pubblico, fra il mare e la portualità interna*[13];
h) l'adozione di direttive e di linee guida per assicurare l'uniformità e il coordinamento dell'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dagli Enti Locali;
i) l'approvazione del piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo sulla base degli indirizzi contenuti nel piano territoriale della costa;
l) la classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei in base alla valenza turistica;
m) l'estimo navale.

2. I criteri, requisiti e le direttive di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono assunti dai piani territoriali di coordinamento provinciali e dai piani di bacino che li applicano anche mediante le opportune implementazioni ai singoli contesti territoriali interessati.

Art. 97
Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) il rilascio dell'autorizzazione e della concessione per il posizionamento sui fondali delle condotte delle pubbliche fognature sulla base delle direttive di cui al D.M. 24 gennaio 1996;
b) la partecipazione alla funzione di promozione e di coordinamento degli interventi di difesa della costa e di ripascimento degli arenili, ivi compresi quelli di difesa degli abitati dalle erosioni;
c) la proposta di interventi in attuazione degli atti di pianificazione di livello provinciale ai fini della programmazione complessiva dei suddetti interventi e della attivazione delle necessarie intese fra i Comuni interessati nell'ambito delle singole unità fisiografiche;
d) la disciplina della navigazione lacuale recependo, per i territori ricadenti nelle aree protette, le eventuali indicazioni dei rispettivi Enti di gestione;
e) il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione lacuale e la relativa vigilanza.

Art. 98
Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti riguardanti:

a) l'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento esclusivamente volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi;
b) l'attuazione degli interventi in materia di difesa degli abitati dall'erosione marina;
c) la pulizia delle spiagge non affidate in concessione;
d) la raccolta e pulizia dei rifiuti spiaggiati nelle zone fruite a scopi di balneazione qualora tale onere non sia posto a carico dei concessionari della spiaggia;
e) la progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione, fatta eccezione per attività di escavazione di spettanza dei concessionari, dei porti di rilievo regionale e interregionale nonché delle opere di edilizia a servizio dell'attività portuale;
f) il rilascio delle concessioni relative a beni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi e a zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia fuori dell'ambito portuale;
g) il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione dei fondali in ambito portuale;
h) la vigilanza sulle aree demaniali e sulla realizzazione degli interventi posti a carico dei concessionari.

[13]Parole aggiunte dall'art. 45, comma 9 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

Art. 99
Durata delle concessioni demaniali marittime

1. Le concessioni di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 4 dicembre 1993, n. 494, di conversione del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, sono rinnovate automaticamente per sei anni e così successivamente ad ogni scadenza senza obbligo di formalizzazione, fatta salva la facoltà di revoca prevista dall'articolo 42, secondo comma, del Codice della Navigazione.

CAPO VIII
Viabilità

Art. 100
Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni amministrative relative alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano Regionale dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale.

2. La Regione in particolare provvede:

a) alla pianificazione della viabilità nell'ambito del Piano Regionale dei Trasporti, in coerenza con la pianificazione nazionale;
b) alla programmazione, attraverso il programma triennale di cui all'articolo 103, dei nuovi interventi di riqualificazione, ammodernamento e sviluppo;
c) alla individuazione, sentite le Province, degli ambiti territoriali nei quali l'esposizione di pubblicità è vietata o limitata ai fini della tutela del paesaggio;
d) al coordinamento delle funzioni attribuite alle Province, anche attraverso l'emanazione, di concerto con le stesse, di indirizzi tecnici in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e sicurezza delle strade, nonché in materia di catasto delle strade, di sistemi informativi e di monitoraggio del traffico;
e) alla redazione dei piani regionali di riparto dei finanziamenti per la mobilità ciclistica e per la realizzazione di reti di percorsi ciclabili integrati, ai sensi della Legge 19 ottobre 1998, n. 366.

Art. 101
Rete di interesse regionale

1. Il Consiglio regionale, su proposta avanzata dalla Giunta, sentita la Conferenza Regione-Autonomie Locali, provvede alla individuazione della rete di interesse regionale.

Art. 102
Funzioni delle Province

1. Le strade e le relative pertinenze, già appartenenti al demanio statale e non ricomprese nella rete stradale e autostradale nazionale di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 112 del 1998 e al decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 461, sono trasferite al demanio delle Province territorialmente competenti, fatti salvi i tratti interni di strade che attraversano i centri abitati con popolazione superiore a 8.000 abitanti.

2. Fatte salve le competenze regionali di cui all'articolo 100, le Province, sulla rete trasferita, esercitano, in conformità agli indirizzi regionali ed in coerenza con quanto disposto dal Piano Regionale dei Trasporti, le funzioni concernenti:

a) gestione e vigilanza;
b) programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo da conferire all'intera rete di propria competenza standard tecnici e funzionali omogenei;
c) progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
d) fissazione e riscossione delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e all'esposizione della pubblicità lungo le strade;
e) progettazione e realizzazione dei nuovi interventi previsti nel programma triennale di cui all'articolo 103.

3. Sulla rete trasferita le Province esercitano inoltre tutte le funzioni che la vigente legislazione attribuisce agli Enti proprietari di strade, introitandone i relativi proventi e destinandoli alle attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 2.

4. Entro il mese di marzo di ciascun anno le Province trasmettono alla Regione una relazione, per ogni elemento della rete, sullo stato della viabilità di interesse regionale, ivi compresi gli interventi appaltati o completati nell'anno precedente.

Art. 103
Programma triennale di intervento sulla rete viaria

1. Il programma triennale di intervento sulla rete viaria è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce:

a) le modalità ed i criteri di riparto dei finanziamenti, nonché le percentuali degli stessi da destinare agli interventi di cui all'articolo 109, ivi compresa una quota adeguata per le opere di manutenzione straordinaria;
b) gli interventi per la riqualificazione, l'ammodernamento, lo sviluppo della rete viaria di interesse regionale, nonché le priorità di realizzazione;
c) l'individuazione dei soggetti destinatari dei finanziamenti.

2. La Giunta regionale, sulla base delle risorse disponibili e degli obiettivi di sviluppo e miglioramento della rete viaria individuati dal Piano Regionale dei Trasporti, nonché delle esigenze indicate dalle Province, predispone il programma, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.

3. Il Consiglio regionale approva il programma e, ove necessario, lo aggiorna annualmente su proposta della Giunta regionale.

Art. 104
Accordi interregionali e interprovinciali

1. Ai fini del coordinamento della programmazione delle reti stradali ed autostradali di interesse interregionale, la Regione promuove accordi con le altre Regioni, conformemente a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 98 e dal comma 4 dell'art. 99 del D.Lgs. n. 112 del 1998. A tali accordi partecipano anche le Province territorialmente interessate.

2. Analoghi accordi sono altresì promossi dalla Regione al fine di assicurare caratteristiche funzionali omogenee alle strade di interesse interregionale, nonché per la progettazione, costruzione e manutenzione di rilevanti opere di interesse interregionale.

3. Per il coordinamento degli interventi su strade di interesse regionale che riguardino più Province, la Regione promuove specifici accordi con le Province territorialmente interessate aventi ad oggetto l'individuazione delle opere da realizzare, delle modalità progettuali ed i rispettivi obblighi.

Art. 105
Delega di funzioni

1. Le Province ed i Comuni sono delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, anche costruite come opere pubbliche di bonifica o in base a leggi speciali, aventi le caratteristiche di strade provinciali, comunali e vicinali ai sensi dell'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Rimangono fermi gli ulteriori casi di declassificazione previsti dall'art. 3, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 106
Classificazione e declassificazione delle strade

1. Qualora successivamente alla declassificazione si debba procedere a nuova classificazione, con lo stesso provvedimento che dispone la declassificazione si provvede, previa intesa tra gli Enti locali territoriali competenti, alla nuova classificazione della strada o del tronco di strada interessata. Nel caso in cui non si debba far luogo a nuova classificazione, col provvedimento che dispone la declassificazione si determina la diversa destinazione del suolo stradale.

Art. 107
Poteri sostitutivi

1. Nel caso in cui le Province ed i Comuni non provvedano alle classificazioni o non addivengano alle intese di cui al precedente articolo 106, la Giunta regionale assegna un termine entro il quale spetta ai suddetti Enti provvedere. Trascorso inutilmente il suddetto termine, alla classificazione provvede direttamente la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Art. 108
Pubblicità e ricorso contro gli atti

1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dagli Enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'Ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Giunta regionale gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione gli interessati possono presentare opposizione allo stesso Ente deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'Ente deliberante.

3. Gli Enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'art. 2, comma 4, e dall'art. 3, comma 5, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495. Gli Enti delegati trasmettono quindi i provvedimenti definitivi dagli stessi adottati al Ministero dei Lavori Pubblici, Ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione, ai sensi delle disposizioni di cui al punto precedente.

5. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.

Art. 109
Fondo unico regionale

1. La Regione istituisce un fondo unico per la viabilità di interesse regionale, nell'ambito del quale vengono stanziate, distintamente e nel rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio, le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché le risorse aggiuntive proprie della Regione.

2. Tali risorse sono destinate agli interventi sulla rete stradale riguardanti:

a) riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione, realizzati anche in apposito cofinanziamento con lo Stato o mediante la tecnica della finanza di progetto, della rete viaria di interesse regionale ricompresi nel programma triennale di intervento di cui al precedente articolo 103;
b) manutenzione straordinaria ulteriore rispetto a quella finanziata con le risorse direttamente trasferite dallo Stato alle Province;
c) opere sul demanio provinciale di interesse regionale resesi necessarie a seguito di eventi eccezionali o calamitosi;
d) studi di fattibilità, studi ambientali, progettazioni, analisi preventive e indagini funzionali alla progettazione;
e) catasto delle strade, rilevazioni del traffico, attività di monitoraggio sull'incidentalità e sulle condizioni di utilizzazione delle strade;
f) creazione e gestione di una rete regionale di centrali di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al traffico.

3. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono assegnate ed erogate alle Province secondo le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale.

4. Le risorse, specificamente autorizzate dal bilancio regionale, per gli interventi di cui al comma 2, lettera c) destinate ad eventi eccezionali e/o calamitosi, sono trasferite con delibera della Giunta regionale alla Provincia interessata.

5. Le risorse per gli interventi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f) sono gestite direttamente dalla Regione, sulla base di apposite convenzioni con le Province.

Art. 110
Contributi per le opere stradali

1. La Regione assegna ai Comuni e Comunità Montane fondi per interventi di sistemazione, miglioramento e costruzione di strade di proprietà comunale.

2. La Giunta regionale approva il riparto dei fondi a favore delle Province che provvedono ad assegnarli ed erogarli ai Comuni proprietari delle strade.

3. I fondi di cui al comma 2 possono essere altresì assegnati ed erogati dalle Province alle Comunità montane e alle forme associative dei Comuni alle quali siano state conferite le funzioni in materia di manutenzione delle strade.

4. Le Province sono tenute ad inviare annualmente alla Regione l'elenco degli interventi ammessi a contributo e delle opere realizzate.

Art. 111
Spese di funzionamento

1. Al fine di conseguire un riequilibrio rispetto al personale assegnato direttamente dallo Stato alle Province, la Giunta regionale assegna alle stesse, per lo svolgimento delle funzioni in materia di viabilità, una quota parte delle risorse finanziarie attribuite alla Regione dallo Stato per il personale non trasferito.

CAPO IX
Trasporti

Art. 112
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) programmazione e pianificazione, sulla base di proposte formulate dalle Province competenti per territorio, degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione di grande infrastrutturazione e di bonifica nei porti di rilievo regionale e interregionale di cui alla classificazione prevista all'art. 4 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;
b) programmazione degli aeroporti di interesse regionale e locale;
c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;
d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale.

Art. 113
Funzioni alle Province

1. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le funzioni concernenti:

a) approvazione del Piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I, II e III di cui al comma 4 dell'art. 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84;
b) progettazione e realizzazione degli interventi di grande infrastrutturazione nei porti di cui alla lett. d) del comma 1 dell'articolo 112;
c) costruzione, e ampliamento degli aeroporti di interesse regionale e locale.

2. Sono attribuite alle Province competenti per territorio le funzioni in materia di:

a) estimo navale, di cui alla lett. c) del comma 2 dell'art. 105 del decreto legislativo n. 112/1998;
b) vigilanza amministrativa sulle scuole nautiche.
3. Sono attribuite alle Province competenti per territorio tutte le funzioni amministrative in materia di trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/98 e non espressamente attribuite dalle norme del presente Capo.

Art. 114
Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II, classe III ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, tutte le funzioni relative a tutti gli interventi non rientranti tra quelli indicati nella lett. b) del comma 1 dell'articolo 113 e alle opere edilizie a servizio dell'attività portuale.

SEZIONE I
Semplificazione in materia di trasporti eccezionali

Art. 115
Delega delle funzioni e autorizzazioni

1. Le Province sono delegate all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 8 dell'art. 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ciascuna Provincia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale con riferimento all'elenco delle strade percorribili previsto ai commi 2 e 3dell'articolo 117, ovvero previo nulla osta dell'ente proprietario per le strade non contenute in tale elenco.

3. L'autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede la ditta richiedente o, qualora la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale, dalla prima Provincia attraversata.

4. L'autorizzazione è unica; ha valore per l'intero percorso o area in essa indicati ed è rilasciata nel rispetto della vigente normativa.

Art. 116
Coordinamento delle funzioni

1. Al fine di assicurare il coordinamento delle funzioni delegate, è istituita una Commissione tecnico-amministrativa che svolge attività consultiva sulle questioni inerenti le funzioni delegate.

2. La Commissione tecnico-amministrativa è presieduta dal dirigente regionale competente in materia o da un suo delegato ed è composta da un funzionario designato da ciascuna Provincia. Alle riunioni della commissione possono partecipare, con funzione consultiva, i rappresentanti dei Comuni, delle categorie di autotrasportatori e gli altri soggetti interessati in relazione agli argomenti in discussione.

Art. 117
Catasto ed elenco delle strade percorribili

1. Le Province, in collaborazione con la Regione, provvedono alla redazione e all'aggiornamento di un catasto di tutte le strade regionali, provinciali e, tra le comunali comprese nel proprio territorio, di quelle particolarmente rilevanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli elementi costitutivi del catasto individuati con atto del dirigente regionale competente.

2. Ogni Provincia provvede alla redazione e al periodico aggiornamento, di norma annuale, di un elenco delle strade percorribili con riferimento alla viabilità regionale, provinciale e comunale del proprio territorio; a tal fine i Comuni trasmettono alle Province le informazioni relative alla propria viabilità.

3. La Regione provvede alla pubblicazione, di norma annuale, nel Bollettino Ufficiale regionale dell'elenco delle strade percorribili costituito dall'insieme degli elenchi redatti dalle Province; a tal fine le Province comunicano alla Regione le modifiche intervenute sulla viabilità compresa nel proprio territorio.

Art. 118
Oneri supplementari e indennizzi di usura della strada

1. La Regione ripartisce gli oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali previsti dall'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni tra gli Enti proprietari delle strade sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

2. L'indennizzo per la maggiore usura della strada in relazione al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni è versata alla Provincia che rilascia l'autorizzazione. Qualora quest'ultima non sia proprietaria delle strade sulle quali avviene il transito, alla fine di ogni esercizio finanziario provvede a trasferire le somme percepite a favore dell'ente proprietario sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale sentite le Province. CAPO X Protezione civile

Art. 119
Oggetto

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi di protezione civile, concernono le attività rivolte alla previsione ed alla prevenzione dei rischi discendenti da eventi calamitosi, alla riduzione degli effetti derivanti dagli stessi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed al ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite.

Art. 120
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;
b) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 225/1992, avvalendosi anche del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
c) la redazione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
d) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dei piani comunali e/o intercomunali e montani di emergenza;
e) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali ed intercomunali di emergenza;
f) le intese di cui all'art. 107 del decreto legislativo 112/1998;
g) lo spegnimento degli incendi boschivi fatto salvo quanto previsto dall'art. 107, comma 1, lett. f), n. 3), del decreto legislativo n. 112/1998;
h) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
i) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;
l) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale;
m) il monitoraggio e l'organizzazione sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti dagli stessi eventi determinati e la messa a disposizione degli stessi per gli eventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
n) la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
o) la promozione e la formazione degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzabili in attività di protezione civile.

Art. 121
Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
b) la predisposizione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani provinciali di emergenza;
c) la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, svolte nell'ambito delle funzioni di propria competenza;
d) la vigilanza sulla predisposizione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), della legge n. 225/1992;
e) la realizzazione dei sistemi di controllo e di allarme per una tempestiva segnalazione dell'insorgere di situazioni di pericolo o di eventi calamitosi;
f) la raccolta, nell'ambito del proprio territorio e sulla base dei dati forniti dai Comuni, di notizie relative alle reti di collegamento e di accesso ai mezzi agli edifici ed alle aree da utilizzare per interventi di soccorso e di assistenza.

Art. 122
Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 120;
b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) la predisposizione e l'attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal d.lgs. 267/2000, salvo quanto di competenza delle Comunità montane;
d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
f) la rilevazione, nell'ambito comunale, degli elementi tecnico scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione alla Provincia;
g) la trasmissione alla Provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta dei dati di cui alla lett. f);
h) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività.

2. In caso di inerzia dei Comuni i piani di cui al comma 1, lett. c), da adottarsi entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono adottati dalle Province.

3. L'attività di volontariato di protezione civile è organizzata dall'apposito ufficio comunale che cura ed aggiorna l'elenco dei volontari, delle associazioni di volontariato costituite nel Comune, nonché dei gruppi comunali o intercomunali.

Art. 123
Volontariato

1. L'attività di volontariato di protezione civile può essere svolta:

a) da singoli cittadini attraverso la partecipazione all'attività dei gruppi comunali, istituiti presso il comune di residenza;
b) dalle associazioni di volontariato costituite ai sensi del D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613, recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile;
c) dai gruppi comunali o intercomunali, istituiti con propria deliberazione dal Comune, dalla Comunità montana, dal parco o dal Consorzio fra Comuni.

2. La Regione può sostenere economicamente, con il proprio contributo, alle iniziative intraprese dalle organizzazioni di volontariato per la prevenzione dei fenomeni calamitosi e per la tutela delle popolazioni, nonché a quelle di formazione ed informazione nei confronti del volontariato ovvero ad altre attività promosse dalle organizzazioni di volontariato. Il contributo regionale può essere esteso alle assicurazioni per responsabilità civile o per infortuni che le organizzazioni di volontariato devono stipulare per la loro attività, nonché alle spese per controlli sanitari periodici e per quelli obbligatori ai sensi del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626.

3. Nell'assegnazione di contributi a qualsiasi titolo alle organizzazioni di volontariato, è data priorità alle iniziative gestite in collaborazione tra più associazioni o gruppi comunali o intercomunali di volontari di protezione civile e comunque alle iniziative promosse da coordinamenti provinciali di associazioni o gruppi comunali o intercomunali.

4. Il Presidente della Giunta regionale, dichiarato lo stato di crisi di cui alla lettera n) dell'articolo 120, può individuare le organizzazioni di volontariato che più opportunamente siano in grado di intervenire in operazioni di prevenzione o di soccorso, dandone contestualmente comunicazione alla struttura nazionale di protezione civile per l'attivazione delle procedure di autorizzazione e conseguente rimborso spese con indennizzo ai datori di lavoro dei volontari impiegati.

5. è istituito l'albo regionale del volontariato di protezione civile, relativamente alle associazioni e ai gruppi, suddiviso per competenze professionali e specialità, ed articolato a livello regionale, provinciale e comunale.

TITOLO IV
Servizi alla persona e alla comunità

CAPO I
Disposizioni generali

Art. 124
Oggetto

1. La materia dei servizi alla persona e alla comunità comprende tutte le funzioni ed i compiti in tema di «tutela della salute», «servizi sociali», «istruzione scolastica», «formazione professionale», «beni e attività culturali».

CAPO II
Tutela della salute

Art. 125
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi relativi:

a) all'approvazione di piani e programmi di settore non aventi rilievo ed applicazione nazionale;
b) all'adozione dei provvedimenti puntuali per l'erogazione delle prestazioni;
c) all'adozione dei provvedimenti di urgenza in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, qualora l'emergenza abbia una dimensione sovracomunale;
d) alla verifica della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di attività, strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalità di lavorazione, sostanze e prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 3 e 3 bis del d.lgs. n. 112 del 1998, nonché alla vigilanza successiva, ivi compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di laboratorio;
e) alla pubblicità sanitaria, ad esclusione delle funzioni riservate allo Stato e ferme restando le competenze dei Sindaci;
f) alle verifiche di conformità sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 119, comma 1, lett. d), del d.lgs. 112/1998;
g) alla vigilanza ed al controllo sugli Enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale e sulle attività di servizio rese dalle articolazioni periferiche degli Enti nazionali;
h) all'attività assistenziale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed alle attività degli istituti zooprofilattici sperimentali;
i) alla vigilanza sui fondi integrativi sanitari di cui all'art. 9 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale;
l) ai compiti amministrativi concernenti prodotti cosmetici, delegati ai sensi dell'art. 114, comma 2, del d.lgs. 112/1998;
m) al riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero, ai fini della partecipazione dei concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell'accesso alle convenzioni per l'assistenza generica e specialistica con le Aziende sanitarie locali;
n) all'accertamento e alla verifica del rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private in conformità ai requisiti minimi fissati con il D.P.C.M. 14 gennaio 1997;
o) alla determinazione degli standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per l'accreditamento di strutture pubbliche private in possesso dei requisiti minimi di cui alla lettera precedente;
p) alla fissazione delle tariffe delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei criteri generali definiti a livello statale.

2. Per lo svolgimento di particolari attività di carattere istruttorio od esecutivo, attinenti alle funzioni amministrative di cui al precedente comma, la Regione può avvalersi degli uffici e delle strutture del Servizio sanitario regionale.

3. La Giunta regionale verifica la coerenza dei piani strategici triennali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con gli indirizzi della programmazione regionale.

Art. 126
Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
b) l'istituzione e la gestione dei dispensari farmaceutici;
c) l'istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie;
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali;
f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità delle farmacie.

2. Le Province adottano i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, sentiti i pareri obbligatori dei Comuni interessati e delle aziende USL.

Art. 127
Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'autorizzazione per la pubblicità di tutti i presidi sanitari privati soggetti ad autorizzazione regionale o comunale;
b) l'autorizzazione all'apertura di depositi all'ingrosso di medicinali e di gas medicinali;
c) l'autorizzazione per l'apertura, l'ampliamento, la trasformazione delle strutture private che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, nonché per la sospensione e la chiusura delle medesime.

2. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente l'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni sanitarie ausiliarie e gli studi professionali.

Art. 128
Delega alle Aziende sanitarie

1. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali le funzioni amministrative inerenti alla pubblicità sanitaria concernente le strutture di ricovero e cura e le strutture ambulatoriali, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

2. Sono delegate alle Aziende sanitarie locali, in base alle rispettive competenze territoriali, le competenze in materia di installazione ed esercizio di apparecchiature a risonanza magnetica per uso diagnostico del gruppo A con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 2 testa, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro sanità del 2 agosto 1991 e all'art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale.

3. Le Aziende Sanitarie Locali che non sono dotate della strumentazione diagnostica di cui al comma 2, ove risulti economicamente conveniente, devono stipulare le relative convenzioni con le strutture sanitarie che ne siano dotate presenti nel territorio di competenza.

CAPO III
Servizi Sociali

Art. 129
Oggetto

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e degli Enti locali nel sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali, così come definito dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 130
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in particolare, all'integrazione sociosanitaria e al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
b) la raccolta e l'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi socio-assistenziali, realizzando il sistema informativo regionale dei servizi sociali, in raccordo con il livello nazionale, provinciale e locale;
c) la definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
d) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo;
e) l'istituzione delle sedi organizzative per consentire il concorso dei soggetti privati senza fine di lucro, delle organizzazioni di volontariato e degli Enti morali, alla definizione degli obiettivi strategici della rete di promozione e protezione sociale;
f) la promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;
g) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione pubblica o privata;
h) l'istituzione del registro dei soggetti autorizzati all'erogazione di interventi e servizi sociali;
i) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;
l) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la concessione dei titoli per l'acquisto di servizi sociali e per la determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
m) la promozione di forme di assistenza tecnica per gli Enti gestori dei servizi sociali, predisponendo strumenti di controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
n) la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi;
o) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifica attribuzione o delega;
p) la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
q) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell'ambito dei requisiti generali definiti dallo Stato;

r) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai soggetti accreditati;
s) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della Legge 328/2000;
t) la tenuta e la pubblicazione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, nonché dell'albo regionale delle cooperative sociali, quali aggregazioni delle sezioni provinciali degli stessi.

Art. 131
Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province funzioni amministrative e compiti concernenti:

a) la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai Comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciali per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
b) il concorso alla programmazione regionale mediante la presentazione di proposte, concordate con gli Enti gestori dei servizi sociali, contenenti l'indicazione delle attività da svolgersi sul territorio di competenza nel periodo di riferimento della programmazione stessa e individuate sulla base dei bisogni rilevati sul territorio medesimo;
c) la promozione del coordinamento dei servizi sociali locali, affinché si realizzi un'equilibrata distribuzione di servizi sul territorio, mediante l'istituzione di apposite conferenze con gli Enti gestori dei servizi sociali e con gli altri soggetti del territorio coinvolti nella realizzazione dei servizi;
d) l'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo, su richiesta dei Comuni e degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
e) la promozione, d'intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
f) la diffusione, di concerto con gli Enti gestori precitati, dell'informazione in materia di servizi sociali sul proprio territorio;
g) l'istituzione dell'ufficio provinciale di pubblica tutela per l'esercizio di funzioni di tutore ad esse deferite dalle competenti autorità giudiziarie e per la consulenza a favore di altri soggetti individuati come tutori dalle autorità stesse;
h) la concessione di contributi previsti dalle specifiche leggi regionali di settore alle organizzazioni di volontariato e alle cooperative sociali, sulla base di criteri e modalità definiti dalla Regione, d'intesa con le Province;
i) la concessione dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le Province;
l) la concessione di contributi per la gestione degli asili nido comunali, sulla base dei criteri e delle modalità definite dalla Regione, d'intesa con le Province;
m) la predisposizione dei piani territoriali provinciali di intervento ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e il relativo controllo gestionale dei progetti e dei contributi;
n) l'istituzione della sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;
o) l'istituzione della sezione provinciale del registro delle organizzazioni di volontariato, l'iscrizione e la cancellazione dal registro stesso, nonché i relativi adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente;
p) il rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione degli operatori dei servizi sociali, la nomina delle commissioni esaminatrici e il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione;
q) l'autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale;
r) la gestione della quota del fondo nazionale per le politiche sociali.

Art. 132
Funzioni dei Comuni

1. I Comuni, in forma singola o associata, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale degli interventi sociali a rete, stabilendone le forme di organizzazione, i principi di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità operative ed erogano i relativi servizi;
b) indicazione dei settori di innovazione negli interventi sociali, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5 della Legge 328/2000;
c) esercizio delle funzioni in materia di servizi sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della Legge 328/2000 e secondo quanto sarà previsto da specifica legge regionale in materia;
d) titolarità delle funzioni amministrative relative all'autorizzazione, alla vigilanza e all'accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semiresidenziale;
e) elaborazione ed adozione, mediante un accordo di programma dei piani di zona relativi agli ambiti territoriali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire l'integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che possano concorrere alla gestione e allo sviluppo;

f) promozione di forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di autoaiuto e per favorire la reciprocità tra i cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
g) coordinamento di programmi, attività, progetti degli Enti che operano nell'ambito dei Servizi Sociali volti all'integrazione sociale, nonché intese con le ASL per le attività sociosanitarie e per i piani di zona;
h) realizzazione di forme di consultazione dei soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 328/2000, per valutare la qualità dell'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini della predisposizione dei programmi;
i) adozione della carta dei servizi di cui all'articolo 13 della Legge 328/2000 e garantiscono ai cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.

Art. 133
Ruolo del terzo settore

1. In attuazione del principio di sussidarietà, i Comuni, le Province e la Regione promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.

2. Per l'affidamento dei servizi, i Comuni, le Province e la Regione promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

3. La Regione adotta specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona.

4. I Comuni, le Province e la Regione disciplinano le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi.

CAPO IV
Istruzione e formazione professionale

SEZIONE I
Sistema formativo integrato

Art. 134
Principi generali

1. La Regione persegue l'integrazione e la collaborazione tra i servizi pubblici e privati e tra questi e quelli scolastici, sociali e sanitari.

2. Per sistema formativo pubblico integrato si intende un sistema statale e non statale comprendente funzioni in materia di istruzione e formazione professionale e di diritto allo studio e all'apprendimento.

Art. 135
Finalità

1. Il sistema formativo integrato è volto alla formazione delle persone.

2. La Regione e gli Enti locali esercitano le funzioni di programmazione a livello territoriale dell'offerta formativa, nel rispetto dei principi di coerenza e completezza dell'offerta e integrazione, nonché di pari opportunità di fruizione per tutte le persone.

3. La Regione promuove e sviluppa opportunità formative e attività di orientamento per la scelta dei percorsi più adeguati alle aspettative ed attitudini della persona, garantendo il raccordo sia fra i sistemi formativi, sia fra questi e il mondo del lavoro, sulla base del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti.

Art. 136
Definizioni ed ambiti di integrazione

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per sistema di istruzione, il complesso delle attività finalizzate a formare la persona sui saperi fondamentali, sia di tipo generale, sia di tipo tecnico;
b) per sistema della formazione professionale, il complesso delle azioni destinate a fornire le conoscenze e le competenze necessarie a svolgere uno o più tipi di lavoro;
c) per percorso integrato, le azioni volte al completamento dei saperi fondamentali ed all'acquisizione di competenze professionali non generiche, attraverso l'azione integrata e coordinata di più soggetti operanti in sistemi formativi diversi.

2. Il sistema formativo integrato sviluppa la propria attività in collaborazione con il sistema delle imprese e con il mondo del lavoro.

3. Le principali tipologie di integrazione fra i sistemi sono le seguenti:

a) svolgimento di attività integrative su richiesta delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, con particolare riferimento a quelle svolte negli ultimi anni dell'obbligo scolastico;
b) svolgimento di attività da parte delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, su richiesta degli Enti di formazione professionale, anche nel campo dell'educazione degli adulti;
c) attività svolte da soggetti appartenenti a sistemi formativi diversi, con assunzione di responsabilità condivisa in tutte le fasi dell'attività, in continuità o meno con i percorsi scolastici, da realizzare nei cicli postobbligo, postdiploma e nei contratti di lavoro a causa mista;
d) attività di formazione tecnico professionale superiore, non in continuità con i percorsi scolastici, anche in collaborazione con l'Università.

4. Le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 3 sono definite con direttive della Giunta regionale.

SEZIONE II
Istruzione e formazione professionale

Art. 137
Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di indirizzo e coordinamento, valutazione e certificazione, nonché di sperimentazione nelle seguenti materie:

a) programmazione territoriale dell'offerta scolastica e formativa sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli obiettivi nazionali;
b) diritto allo studio e all'apprendimento;
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali;
d) integrazione fra scuola, formazione e lavoro;
e) messa in rete delle istituzioni scolastiche;
f) orientamento.

2. La Regione, ai sensi della lett. e) del comma 1 dell'art. 138 del D.Lgs. n. 112/98, svolge le funzioni in materia di contributi per le scuole non statali previsti dalla normativa dello Stato.

3. La Regione approva programmi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare nell'ambito della formazione tecnico professionale superiore.

4. La Regione ispira la propria attività ai principi di concertazione con le autonomie locali e le forze sociali nonché di collaborazione con le autonomie funzionali operanti nel settore. A tal fine la Giunta regionale organizza periodiche sedi di incontro con le istituzioni scolastiche autonome.

5. La Regione esercita le funzioni e compiti amministrativi in materia di formazione professionale per come definiti dalla legislazione regionale di settore, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 138
Funzioni delle Province e dei Comuni

1. Oltre alle funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112/98, le Province esercitano, nel quadro degli indirizzi regionali, il coordinamento delle funzioni che competono ai Comuni ai sensi del predetto articolo.

2. Esse esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) programmazione della messa in rete delle scuole;
b) coordinamento della rete di orientamento e programmazione delle relative attività;
c) risoluzione dei conflitti di competenze tra i vari gradi di scuola, ad eccezione di quelli di cui alla lett. b) del successivo comma 4.

3. Restano ferme le competenze attribuite alle Province in materia di formazione professionale dalle leggi regionali vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in coerenza con i principi stabiliti dal comma 2 dell'art. 143 del D.Lgs. n. 112/1998.

4. I Comuni esercitano le funzioni di cui all'art. 139 del D.Lgs. n. 112/98, anche in collaborazione con le Comunità Montane e le Province. Essi esercitano inoltre le seguenti funzioni:

a) interventi per la scuola dell'infanzia, nell'ambito della legislazione regionale del settore;
b) risoluzione dei conflitti di competenze fra istituzioni della scuola materna e primaria.

5. Le Province e i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112/1998, svolgono le funzioni di programmazione e gestione, anche mediante apposite convenzioni, nelle seguenti materie:

a) offerta formativa integrata sulla base dell'analisi dei fabbisogni ed in raccordo con gli indirizzi regionali;
b) diritto allo studio e all'apprendimento, nell'ambito della legislazione regionale del settore;
c) sostegno all'autonomia delle istituzioni scolastiche, statali e non statali, ai sensi dell'articolo 138 e della legislazione regionale;
d) edilizia scolastica in coerenza con le competenze previste dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23 e dalla legislazione regionale.

6. Le Province ed i Comuni possono gestire, anche mediante convenzioni, gli interventi di orientamento, nonché quelli di prevenzione della dispersione scolastica; i Comuni operano nell'ambito della programmazione provinciale di cui al comma 1.

7. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti, relativi all'istruzione secondaria superiore:
a) rapporti con i distretti scolastici, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) rapporti con gli organi collegiali della scuola, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) assistenza scolastica (sussidi, mense, gestione servizi trasporti, convittualità, ecc.)
d) diritto all'istruzione e obbligo scolastico.

8. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi, attinenti alla formazione professionale, già esercitate dagli ex coordinamenti provinciali della formazione professionale, istituiti con legge regionale 19 aprile 1985, n. 18, appresso indicate:
a) attuazione dei Piani e programmi annuali di formazione e orientamento professionale;
b) programmazione e promozione di attività volte alla qualificazione, riqualificazione, specializzazione, aggiornamento e perfezionamento dei lavoratori;
c) attività di studio, ricerca e documentazione in materia di formazione professionale;
d) elaborazione, produzione e sperimentazione di programmi e sussidi didattici ed audiovisivi;
e) nomina dei membri del comitato di controllo sociale e diritti degli allievi;
f) promozione di convegni e seminari rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale;
g) formazione ed aggiornamento degli operatori della formazione professionale;
h) adempimenti amministrativi per l'utilizzo dei fondi assegnati per le attività formative;
i) attuazione del programma annuale di formazione professionale;
j) tenuta dei relativi albi ed aggiornamento delle graduatorie del personale docente e degli operatori della formazione professionale;
k) assistenza tecnica all'utenza interessata alle azioni formative, vigilanza, controllo e rendicontazione dei fondi assegnati agli enti convenzionati;
l) coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dei Centri regionali di formazione professionale;
m) nomina delle commissioni per gli esami di qualificazione professionale.

9. In aggiunta a quanto previsto dal comma precedente, sono attribuite alle Province tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di formazione professionale, previste dal capo III e IV dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 18.[14]

Art. 139
Programmazione della rete scolastica

1. Il Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenze, formula indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e l'organizzazione della rete scolastica, sulla base dei criteri e dei parametri nazionali; coordina altresì la programmazione dell'offerta formativa.

[14] *commi aggiunti dall'art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*

2. Le Province, di concerto con i Comuni e con le Comunità Montane eventualmente interessate, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati, redigono ed approvano i piani di organizzazione della rete scolastica e li trasmettono alla Regione. A tal fine il Presidente della Provincia può convocare apposita conferenza di servizi.

3. La Regione, entro 60 giorni dal ricevimento dei piani, può esprimere rilievi in merito alla loro coerenza con gli indirizzi di cui al comma 1 o con le risorse disponibili e assegnate; le Province possono controdedurre a tali rilievi entro trenta giorni dal loro ricevimento ed adeguano i piani provinciali qualora non abbiano controdedotto entro detto termine ed, in ogni caso, ai rilievi definitivi della Regione. Le Province trasmettono copia dei piani alla Regione entro quindici giorni dal loro adeguamento.

4. Le Province ed i Comuni, sulla base delle rispettive competenze di cui al comma 1 dell'art. 139 del D.Lgs. n. 112 del 1998, provvedono alla istituzione, aggregazione, fusione e soppressione di scuole in attuazione degli indirizzi e degli strumenti di programmazione, assicurando il coinvolgimento di tutti i soggetti scolastici interessati.

Art. 140
Diritto allo studio e all'apprendimento

1. La Regione, nell'ambito della propria legislazione in materia di diritto allo studio, adotta le misure necessarie a garantire a ogni persona il diritto allo studio e all'apprendimento.

Art. 141
Azioni di sostegno alla qualificazione del sistema formativo integrato

1. Al fine di sostenere la qualificazione del sistema formativo integrato, la Regione incentiva:

a) la cooperazione tra le Istituzioni scolastiche autonome, statali e non statali e tra gli Enti di formazione professionale su base territoriale o settoriale anche in collaborazione con il sistema delle imprese, finalizzata a realizzare progetti per la qualificazione dell'offerta formativa;

b) progetti e interventi per lo sviluppo di specifiche figure professionali di sistema e per la qualificazione della professionalità di docenti del sistema scolastico e di operatori del sistema della formazione professionale;

c) la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche per consentire modalità innovative di comunicazione e interazione all'interno della rete scolastica e formativa, nonché a sostegno di processi educativi e dell'attività didattica.

2. Le funzioni di incentivazione di cui al comma 1 spettano:

a) ai Comuni e alle Province, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e dall'articolo 138;

b) alla Regione per le materie di cui al comma 2, nei limiti della legislazione statale, e del comma 4 articolo 137.

Art. 142
Promozione dell'attività delle Università della terza età

1. Alle Province sono conferite le funzioni di promozione dell'istituzione e delle attività delle Università della terza età, comunque denominate, con le seguenti finalità:

a) il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche attraverso la più ampia diffusione della cultura;

b) l'inserimento delle persone anziane nella vita socioculturale delle comunità in cui risiedono.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale ripartisce alle Province finanziamenti per la concessione di contributi alle Università della terza età istituite o gestite da associazioni, istituzioni, fondazioni culturali, società cooperative, Enti locali, Università. Tali soggetti, per accedere ai contributi, debbono:

a) avere sede nel territorio regionale;
b) possedere regolare atto costitutivo e statuto;
c) operare senza fini di lucro;
d) svolgere attività da almeno un anno.

3. L'accesso ai corsi delle Università della terza età è libero fatto salvo il pagamento della eventuale retta relativa all'iscrizione o alla frequenza.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri generali per la concessione da parte delle Province dei relativi contributi.

CAPO V
Beni e attività culturali

Art. 143
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi inerenti:

a) la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o comunque detenuti, nonché la valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e la promozione delle attività culturali purché corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario:
b) la tutela del patrimonio bibliografico;
c) la cooperazione con lo Stato per la definizione delle metodologie tecnico-scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;
d) la formulazione di proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto legislativo n. 112/98 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.

Art. 144
Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Allo stesso fine esse:

a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i Comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;

b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre Province per attività e iniziative di comune interesse.

2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto legislativo 112/1998, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica e alla formazione professionale, all'educazione degli adulti.

3. Le Province formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto legislativo 112/1998 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

4. Sono attribuite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi seguenti:
a) promozione educativa delle comunità locali;
b) piani di orientamento permanente;
c) promozione e realizzazione di sussidi didattici divulgativi;
d) attività ed interventi culturali di livello provinciale;
e) promozione e sostegno delle biblioteche di interesse provinciale;
f) promozione di iniziative per la valorizzazione e l'uso dei beni culturali.[15]

Art. 145
Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni sono attribuiti le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti articoli 143 e 144.

[15] *comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 11 gennaio 2006, n. 1*

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, i Comuni curano in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto legislativo 112/98. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri Enti locali, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.

3. Salvo le funzioni della Regione e delle Province, i Comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto legislativo 112/98, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica, all'educazione degli adulti.

4. I Comuni formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto legislativo 112/98 e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo decreto.

CAPO VI
Spettacolo

Art. 146
Oggetto

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla materia oggetto del presente capo attengono alla promozione, diffusione e sviluppo delle attività dei settori spettacolo e, in particolare, delle attività nei settori della cinematografia della musica, della danza, del teatro.

Art. 147
Funzione della Regione

1. La Regione collabora con lo Stato e gli Enti locali:

a) alla promozione e circolazione sul territorio regionale delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertistico orchestrali;
b) alla programmazione e promozione delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio nazionale e regionale, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione dello spettacolo e ne incentiva la promozione nelle località che ne sono sprovviste;
c) alla definizione dei requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri, nell'ambito della Conferenza unificata Stato Regioni-Autonomie locali.

Art. 148
Funzioni delle Province

1. Alle Province sono attribuite funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) il sostegno all'imprenditoria giovanile e, in particolare, alle imprese dello spettacolo, favorendone l'accesso nel credito;
b) il consolidamento della rete teatrale, promuovendo forme coordinate di gestione e di promozione;
c) l'attuazione di piani regionali per le attività teatrali, musicali e cinematografiche, favorendo la collaborazione fra i due diversi soggetti anche al fine della diffusione della fruizione delle attività di spettacolo sul territorio provinciale;
d) l'attuazione, in collaborazione con gli Enti locali, di piani regionali per la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento degli spazi adibiti allo spettacolo;
e) lo svolgimento, in collaborazione con i Comuni e gli operatori del settore, di un'attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo.

2. Le Province partecipano, inoltre, alle fondazioni di cui al d.lgs. 23 aprile 1998, n. 134, recante norme in materia di privatizzazione degli Enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate.

Art. 149
Funzioni dei Comuni

1. I Comuni, nell'ambito della programmazione regionale, esercitano funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) promozione delle attività di spettacolo, raccordandole con le politiche culturali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni di cultura e crescita sociale delle comunità locali;

b) erogazione dei servizi teatrali tramite proprie strutture, come i teatri municipali o avvalendosi di strutture di soggetti privati convenzionati;
c) attuazione di interventi di restauro, ristrutturazione e ampliamento di sedi destinati allo spettacolo.

CAPO VII
Sport

Art. 150
Funzioni della Regione

1. Sono riservate alla Regione funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la programmazione delle strutture e dei servizi per incentivare l'uniforme diffusione e l'ottimale utilizzazione con particolare attenzione agli impianti polivalenti finalizzati allo sport per tutti ed alla manutenzione e all'adeguamento tecnologico degli impianti esistenti;
b) la realizzazione e il sostegno di manifestazioni e di altre iniziative di particolare rilevanza regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul proprio territorio, ivi compresi convegni, seminari, studi, ricerche e pubblicazioni in materia di sport;
c) l'adozione di interventi atti a favorire la collaborazione con la scuola e i suoi organi, con le associazioni di volontariato sportivo e ricreativo, iscritte nel registro regionale del volontariato, e con ogni altro organismo e istituzione affiliato ad una Federazione sportiva nazionale o riconosciuto da Enti di Promozione e Propaganda Sportiva, che svolge attività nei settori disciplinati dalla presente legge;
d) la stipula di convenzioni con l'Istituto per il Credito Sportivo dirette a predeterminare ed assicurare le migliori condizioni per l'accesso al credito da parte degli Enti locali per interventi di impiantistica sportiva.

Art. 151
Funzioni delle Province

1. Sono attribuite alle Province funzioni e compiti amministrativi concernenti:

a) la promozione e l'incentivazione degli impianti e attività sportive di cui agli articoli 11, 19 e 20 della L.R. n. 31/1984 e successive modificazioni in coerenza con la programmazione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 150;
b) la formazione, aggiornamento e la qualificazione tecnico-organizzativa degli operatori sportivi;
c) manifestazioni, convegni, seminari, corsi, studi e ricerche attinenti il mondo dello sport di interesse provinciale;
d) l'attività e la dotazione di attrezzature per i centri di avviamento allo sport e per i centri sportivi scolastici; la promozione sportiva per disabili;
e) la promozione dell'attività motoria per la terza età.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la normativa vigente in materia ed in conformità alle direttive impartite dalla Regione.

TITOLO V
Polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

CAPO I
Disposizioni in materia di polizia amministrativa regionale e locale e regime autorizzatorio

Art. 152
Oggetto

1. Le funzioni ed i compiti amministrativi relativi alla Polizia amministrativa regionale e locale, sono quelli riguardanti le misure previste nell'art. 159, comma 1, del d.lgs. 112/1998 nello svolgimento delle attività nelle materie nelle quali vengono esercitate competenze dalla Regione e dagli Enti locali, senza che risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, nonché quelli relativi al regime autorizzatorio di cui agli articoli 162 e 163 del citato d.lgs. 112.

Art. 153
Funzioni dei Comuni

1. Sono attribuite ai Comuni:

a) le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni ed ai compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie;

b) le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti dallo Stato ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977 e dell'art. 163, comma 2, del d.lgs. 112/1998.

2. I Comuni organizzano il servizio di polizia municipale, adottando il relativo regolamento, ai sensi della legge n. 65/1986 e della legge regionale 24/1990.

Art. 154
Funzioni delle Province

1. Le Province esercitano le funzioni ed i compiti di polizia amministrativa in relazione alle funzioni e compiti amministrativi attribuiti dallo Stato o conferiti dalla Regione nelle singole materie. Al fine dell'esercizio delle stesse le Province possono istituire appositi servizi di polizia locale, adottando il relativo regolamento, in conformità a quanto stabilito dall'art. 12 della legge n. 65/1986 e dalla legge regionale n. 24/1990.

2. Le Province esercitano, inoltre, le funzioni ed i compiti amministrativi attribuiti ai sensi del comma 3, dell'art. 163, del d.lgs. 112/1998.

Art. 155
Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza, ai sensi degli articoli 158, comma 2 e 162, comma 2 del d.lgs. 112/1998.

2. La Regione esercita, in particolare, funzioni e compiti di polizia amministrativa, concernenti:

a) la vigilanza sulle aree naturali protette;
b) la vigilanza sui boschi;
c) la prevenzione e, nei casi previsti dalla legge, lo spegnimento degli incendi;
d) il supporto negli interventi di protezione civile;
e) la vigilanza sul rispetto delle norme concernenti la valutazione di impatto ambientale;
f) la polizia delle miniere e delle cave;
g) polizia delle acque di cui al T.U. approvato con r.d. n. 1775/1933;
h) polizia idraulica;
i) polizia sanitaria e veterinaria;
l) la materia della polizia locale, secondo quanto previsto dalla legge n. 65/1986 e dalla legge regionale 24/1990.

3. Alla Regione è riservata, inoltre, ai sensi dell'art. 162, comma 1, del d.lgs. 112/1998, la competenza al rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicolo, ciclomotori su strade ordinarie di interesse di più Province, nell'ambito della medesima circoscrizione regionale, di cui all'art.9 del d.lgs. 285/1992.

4. La Regione esercita le funzioni di polizia amministrativa attraverso specifico personale operante nella Regione stessa o presso gli Enti regionali ovvero avvalendosi dei servizi di polizia locale.

TITOLO VI
Riordino della legislazione regionale vigente

Art. 156
Redazione dei testi unici

1. Al fine di perseguire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, si procede al riordino delle norme mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, anche in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

2. Il Gruppo di lavoro di cui all'articolo 157, predispone modelli per l'emanazione dei testi unici entro sei mesi dalla data di costituzione.

3. Entro tre mesi dalla sua costituzione e successivamente con cadenza mensile, il Gruppo di lavoro riferisce, mediante apposita relazione, alla Commissione consiliare competente sullo stato dell'attività svolta e formula proposte per il coordinamento e la semplificazione normativa.

4. La Commissione competente, esaminato il lavoro predisposto dal Gruppo di lavoro ed acquisiti i pareri delle competenti Commissioni di merito, formula apposito progetto di legge per la redazione dei testi unici, da presentare in Consiglio per l'approvazione.

5. Il riordino normativo, determinato a seguito delle attività previste dal presente articolo, si adegua al criterio di automatico coordinamento delle norme successivamente emanate.

6. Per la formulazione dei progetti di legge di riordino, semplificazione e redazione dei testi unici, l'attività si uniforma ai seguenti criteri:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
d) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico.

Art. 157
Gruppo di lavoro

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 153 è costituito un Gruppo di lavoro interdipartimentale composto da tre dirigenti e sei funzionari dei ruoli regionali, designati per i 2/3 dalla Giunta regionale e per 1/3 dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, che è supportato da tre esperti di particolare qualificazione. I tre esperti ed il coordinatore del Gruppo di lavoro sono individuati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentita la Giunta regionale.

2. Al Gruppo di lavoro ed agli esperti è affidato il compito di procedere al riordino normativo mediante la predisposizione di modelli per l'emanazione di testi unici.

3. Il Gruppo di lavoro è costituito ed insediato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VII
Norme di prima applicazione.

Art. 158
Termine del trasferimento

1. I Comuni e le Province definiscono la propria struttura per l'esercizio delle funzioni amministrative entro il termine di cui al comma 6 dell'articolo 18.

2. Entro il termine di cui al primo comma la Giunta regionale trasferisce le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali secondo quanto disposto dagli articoli 17 e 18.

3. La Giunta regionale definisce il piano di trasferimento in base ai criteri di dimensione demografica, dimensione territoriale, condizioni socioeconomiche degli Enti locali.

4. Con deliberazione del Consiglio comunale, i Comuni in difficoltà possono rinviare l'esercizio delle funzioni e dei compiti loro conferiti per un periodo non superiore a 24 mesi dall'entrata in vigore.

5. Al fine di garantire nel regime transitorio la continuità dei servizi sociali-sanitari e formativi, le Province sono competenti ad adottare i provvedimenti necessari in via sostitutiva.

6. Nel caso di mancata emanazione di norme attuative previste dalla presente legge, le Province possono, trascorsi 60 giorni dalla formale comunicazione al Presidente della Giunta regionale, assumere direttamente le relative funzioni amministrative, fatto salvo

l'obbligo della Giunta regionale di provvedere entro il predetto termine a trasferire le risorse di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 159
Norma transitoria

1. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di riordino delle materie oggetto della presente legge, restano in vigore le norme di settore vigenti.

Art. 160

1. Tutte le leggi in contrasto con la presente normativa sono abrogate.

Statuto della Regione Calabria - Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 20 aprile 2005, n. 11, 19 gennaio 2010, n. 3, 9 novembre 2010, n. 27, 6 agosto 2012, n. 34 e 10 settembre 2014, n. 18)

(….)

TITOLO V
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI

Articolo 39
(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.

2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.

3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.

4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

(….)